



*Dipartimento di Scienze Politiche  
Cattedra Organizzazione Internazionale e Diritti Umani*

## Lotta al terrorismo e Diritti Umani: il caso del Regno Unito

RELATORE

Prof. Francesco Cherubini

CANDIDATO Matteo Fulvio  
Matr. 627122

CORRELATORE

Prof. Francesco Francioni

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

Sommario

Lotta al terrorismo e Diritti Umani: il caso del Regno Unito.....	1
Introduzione .....	7
1. Storia e definizione del terrorismo e dell'anti-terrorismo...	11
1.1 Storia del terrorismo.....	11
1.2 Definizione di terrorismo e antiterrorismo nel Regno Unito .....	19
1.3 Conclusioni .....	27
2. Normativa nazionale e internazionale contro il terrorismo	28
2.1 La normativa anti-terrorismo prima dell'11 settembre 2001 .....	28
2.2 Post-11 settembre 2001: nuovi scenari e nuove risposte al fenomeno terroristico.....	44
2.3 Conclusioni.....	58
3. Norme nazionali e internazionali sui Diritti Umani di cui è parte il Regno Unito .....	60
3.1 Dichiarazioni e accordi internazionali generali .....	60
3.2 Gravi violazioni dei Diritti Umani .....	63
3.3 Divieto di tortura .....	67
3.4 Diritti del minore .....	68
3.5 Schiavitù e traffico di esseri umani .....	70
3.6 Corte Europea dei Diritti dell'uomo.....	73
3.7 Diritti del migrante e del rifugiato.....	78
3.8 Normativa nazionale in materia di diritti umani .....	84
3.9 Conclusioni.....	85
4. Investigazione e raccolta delle prove per reati di terrorismo .....	86

4.1 Privacy e Non discriminazione nella lotta al terrorismo .....	86
4.2 Il principio dell'equo trattamento.....	88
4.3 Trattamento di un sospettato durante l'interrogatorio..	91
4.4 Case study: Ibrahim and Others v. The United Kingdom	
93	
4.4.1 I fatti .....	93
4.4.2 La legislazione e le pratiche applicate nel caso ....	97
4.4.3 Processo nazionale dei primi tre richiedenti .....	99
4.4.4 Processo nazionale del quarto richiedente .....	102
4.4.5 Il caso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo .....	105
4.5 Conclusioni.....	113
5. La detenzione nei casi di terrorismo .....	114
5.1 La detenzione all'interno del sistema di giustizia penale .....	114
5.2 Detenzione al di fuori del processo di giustizia penale .....	118
5.3 Condizioni di detenzione .....	121
5.4 Case study: A. and others v. the United Kingdom.....	124
5.4.1 I fatti inerenti la dichiarazione dello stato d'emergenza .....	126
5.4.2 I fatti in relazione alla classificazione come terroristi .....	128
5.4.3 Leggi e pratiche rilevanti nel caso.....	133
5.4.4 Presunta violazione dell'art. 3 della Convenzione e dell'art. 3 alla luce dell'art. 13 .....	136
5.4.5 Presunta violazione dell'art. 5 comma 1 da solo e in congiunzione con l'art. 14 .....	138

5.4.6 Presunta violazione dell'art. 5 paragrafo 4 e dell'art. 5 paragrafo 4 in combinato disposto con l'art. 13 .....	143
5.4.7 Presunta violazione dell'art. 5 paragrafo 5 della Convenzione.....	146
5.4.6 Presunta violazione dell'art. 6 paragrafo 1 e 2 della Convenzione.....	147
5.5 Conclusioni.....	148
6. Il processo per i reati di terrorismo .....	149
6.1 Il diritto all'equo processo e la lotta al terrorismo .....	149
6.2 I diritti umani delle vittime e dei testimoni nei processi per terrorismo .....	153
6.3 Processo da parte di un tribunale indipendente e imparziale.....	154
6.4 Garanzie procedurali durante il processo .....	157
6.5 Motivi d'esclusione delle prove .....	160
6.6 Case Study: Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom.....	161
6.6.1 I fatti .....	161
6.6.2 Leggi e pratiche rilevanti nel caso.....	165
6.6.3 Presunta violazione dell'art. 3 .....	168
6.6.4 Presunta violazione dell'art. 13 letto in congiunzione con l'art. 3 .....	175
6.6.5 Presunta violazione dell'art. 5.....	177
6.6.6 Presunta violazione dell'art. 6 della Convenzione .....	178
6.7 Conclusioni.....	181
7. Punizione e trasferimento di un terrorista .....	183
7.1 Pena di morte e carcere a vita .....	184

7.2 Le sanzioni delle Nazioni Unite come strumento punitivo nella lotta al terrorismo.....	187
7.3 Il requisito di legalità e il diritto alla revisione della deportazione e dell'extradizione.....	189
7.4 Cause d'esclusione per l'allontanamento dal territorio nazionale .....	189
7.5 Assicurazioni diplomatiche.....	191
7.6 «Extraordinary rendition» e altri metodi illegittimi per il trasferimento di un sospettato all'estero.....	193
7.7 Case Study: Babar Ahmad And Others V. The United Kingdom.....	194
7.7.1 I fatti .....	194
7.7.2 Leggi e pratiche rilevanti nel caso.....	199
7.7.3 Art. 3 della CEDU e l'extradizione.....	200
7.7.4 Presunta violazione dell'art. 3 dovuta alle condizioni di detenzione all'ADX Florence .....	203
7.7.5 Presunta violazione dell'art. 3 causata dalla sentenza contro i richiedenti.....	207
7.7.6 La questione del secondo richiedente .....	209
7.8 Conclusioni.....	209
Conclusioni .....	211
Bibliografia .....	214
Articoli e Volumi.....	214
Atti delle Nazioni Unite.....	215
Atti e accordi internazionali dell'Unione Europea .....	218
Atti e accordi internazionali del Consiglio d'Europa .....	219
Accordi internazionali .....	221
Legislazione nazionale del Regno Unito.....	224
Documenti vari .....	225

Giurisprudenza del Regno Unito.....	225
Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo .....	226
Ulteriore Giurisprudenza .....	227
Sitografia.....	227
Abstract.....	229
Introduzione .....	229
Capitolo I.....	230
Capitolo II .....	232
Capitolo III.....	233
Capitolo IV.....	235
Caso Studio .....	236
Capitolo V .....	236
Caso Studio .....	237
Capitolo VI.....	238
Caso Studio .....	238
Capitolo VII .....	239
Caso Studio .....	239
Conclusione.....	240

## Introduzione

Il 6 giugno 2017 all'indomani dell'attacco terroristico a Londra, il primo ministro Theresa May dichiara sul proprio account Twitter: « I'm clear: if human rights laws get in the way of tackling extremism and terrorism, we will change those laws to keep British people safe»<sup>1</sup>.

Durante la guerra contro la Francia e le tribù indiane del 1756 Benjamin Franklin scrive in una lettera: « Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety»<sup>2</sup>.

Lo scopo della presente tesi è ricercare una posizione diversa da quella del primo ministro inglese e dello studioso americano poiché si vuole trovare un punto d'equilibrio tra la sicurezza dello Stato, in particolare dalla minaccia terroristica, e la tutela dei diritti umani di tutti gli individui. Per ottenere questo risultato ci si è focalizzati sul Regno Unito e si è diviso il lavoro in due parti principali.

Nella prima parte, che è costituita dai primi tre capitoli, si analizza la storia del terrorismo, dell'antiterrorismo e dei diritti umani. Questa narrazione è stata scritta facendo riferimento ai principali accordi internazionali globali e regionali e alle leggi, definite in inglese *primary legislation*, approvate nel Regno Unito fino alla prima metà del 2017. A questi strumenti di *hard law* verranno affiancati strumenti di *soft law*, che non rappresentano un atto obbligatorio, ma sono importanti nell'azione degli Stati. Infatti tali strumenti solitamente in ambito internazionale definiscono standard e codici di comportamento che possono risultare utili al fine della nostra trattazione poiché ci mostrano la linea di comportamento scelta dagli Stati. Nella seconda parte invece si analizza la questione dell'equilibrio tra sicurezza e diritti umani, osservando il rapporto tra i due aspetti nei vari momenti nella lotta al terrorismo. Di questi momenti, ne sono stati identificati quattro principali che sono stati analizzati nella seguente modalità:

- Nel Capitolo IV si osservano gli aspetti più importanti dell'indagine a carico di un sospetto terrorista con un focus sull'interrogatorio;

---

<sup>1</sup> THERESA MAY, *Theresa May's Twitter Account*, [https://twitter.com/theresa\\_may/status/872181737933217794](https://twitter.com/theresa_may/status/872181737933217794), consultabile liberamente online.

<sup>2</sup> BENJAMIN FRANKLIN, *Pennsylvania Assembly: Reply to the Governor in Votes and Proceedings of the House of Representatives*, pag. 19-21, Philadelphia, 1756.

- Nel Capitolo V si analizza la detenzione di un sospetto terrorista, in particolare la legittimità di misure amministrative precedenti al processo;
- Nel Capitolo VI si osservano le problematiche legate al processo di un sospetto terrorista e come esso possa influenzare anche la vita di altre persone;
- Nel Capitolo VII infine, si studiano i metodi per punire un condannato per reati di terrorismo e le problematiche legate sia alla sua detenzione riabilitativa, sia al suo trasferimento.

Per ognuna di queste fasi è stato anche analizzato un caso giuridico che vede il Regno Unito chiamato a rispondere delle proprie scelte davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si è scelto questo approccio perché permette un'analisi completa delle scelte nazionali in materia di sicurezza in prospettiva rispetto alla legislazione nazionale e internazionale sui diritti umani.

Prima di procedere con l'analisi degli elementi qui identificati occorre definirne a livello più generale e non prettamente politico/giuridico gli elementi chiave, ossia il terrorismo e i diritti umani. Nell'ambito dei *security studies*, una branca dello studio delle relazioni internazionali, esistono diverse definizioni di terrorismo, a causa della potenziale strumentalizzazione politica del fenomeno. Una delle definizioni più neutre include sei elementi principali e vede il terrorismo coinvolgere «(1) the use of violence; (2) by an organized group; (3) to achieve political objectives. The violence; (4) is directed against a target audience that extends beyond the immediate victims, who are often civilians. Further (5), while government can be either the perpetrator of violence or the target, it is considered an act of terrorism only if one or both actors is not a government. Finally, (6) terrorism is a weapon of the weak»<sup>3</sup>. L'organizzazione è un fattore fondamentale per un'azione di successo e questo non implica che sia obbligatoria una struttura gerarchica ma si possono trovare individui o gruppi che sono coordinati solamente per quanto riguarda la dottrina e l'obiettivo finale. Quando si parla di vittime del terrorismo non ci si riferisce solamente alle vittime dirette dell'attacco ma anche a tutte quelle persone che rappresentano l'opposizione agli obiettivi del gruppo. Infatti l'obiettivo secondario dell'attacco è instillare la paura nell'opposizione e usare tale paura come leva sulle autorità politiche in modo da raggiungere il proprio obiettivo. Per tale ragione la categoria maggiormente esposta agli attacchi terroristici è la popolazione civile in determinate situazioni simboliche, che possono essere particolari

---

<sup>3</sup> JAMES e BRENDA LUTZ, *Global Terrorism*, pag. 8-9, 2013, Londra, Routledge.

eventi o in luoghi di particolare valore. Nell'efficacia degli attentati, i media hanno un ruolo fondamentale grazie alla loro presenza nella società moderna, che viene sfruttata per ampliare gli effetti dell'attacco terroristico. Il governo e le strutture di potere sono tradizionalmente stati gli obiettivi dei terroristi, ma nel corso della storia ci sono esempi di leader politici o governi che hanno avallato particolari organizzazioni per le proprie finalità. L'uso del terrorismo come mezzo per ottenere uno specifico obiettivo non è senza fondamento, infatti viene definita la tecnica del debole. Con questo non si vuole sminuire le capacità operative di queste formazioni ma sottolineare come queste tecniche siano state utilizzate storicamente per combattere un avversario con più uomini e mezzi.

L'obiettivo finale delle organizzazioni terroristiche, quindi le loro motivazioni ci permettono di classificarle in tre gruppi principali, che non comprendono tutta la casistica, in quanto ve ne sono alcune con motivazioni ibride. Il primo è quello dei gruppi motivati dalla religione ed è il più famoso in quanto Al-Qaeda e DA'ESH, i più sanguinari gruppi degli ultimi anni, appartengono ad esso. La religione non è la motivazione solo quando si parla dell'Islam, ma la storia ci ha mostrato anche taluni gruppi cristiani contro l'aborto negli Stati Uniti, i guerriglieri Sikh nel Punjab indiano tra gli anni '80 e '90 o alcuni i gruppi ultra ortodossi ebrei come quello responsabile della morte del primo ministro Yitzak Rabin. Il secondo gruppo vede la motivazione in differenze etniche o linguistiche e come obiettivo finale la creazione di un proprio stato. Alcuni esempi di questa categoria sono i gruppi di liberazione nazionale contro le potenze coloniali o gruppi come l'*Eukadi ta Askatasuna*, il gruppo basco per l'indipendenza, o i gruppi curdi in lotta contro lo stato turco. L'ultimo gruppo principale è quello dei terroristi con motivazione ideologica dove si possono trovare gruppi come le Brigate Rosse italiane, che hanno un'ideologia politica strutturata, o gruppi come il *Ku Klux Klan*, che hanno una motivazione più semplice basata su una sola questione politica<sup>4</sup>.

I diritti umani sono dei principi morali e norme che descrivono particolari standard del comportamento umano in quanto definiscono cosa è possibile per lo Stato, generalmente, fare o non fare. Storicamente nascono dalle protezioni che i sudditi avevano nei confronti dei propri sovrani e dalle libertà che sempre i membri di quella nazione avevano all'interno dello Stato. Da allora la questione si è evoluta e ha abbandonato la sfera politica ed economica per toccare ogni ambito della vita umana. L'ampliamento

---

<sup>4</sup> JAMES e BRENDA LUTZ, *Terrorism* in ALAN COLLINS, *Contemporary Security Studies*, pag. 316-318, 2016, Oxford, Oxford University Press.

non ha toccato solo gli ambiti d'applicazione ma anche i soggetti e adesso i diritti umani sono considerati come «rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status»<sup>5</sup>. Questo significa che i diritti umani sono universali e tutti gli esseri umani ne possono ugualmente beneficiare senza discriminazione. Questi principi diventano norme e sono tutelati grazie alle leggi nazionali, ai trattati internazionali, al diritto internazionale consuetudinario, ad alcune norme di *ius cogens* e alle altre fonti di diritto, interno e internazionale. Attraverso questi mezzi si definiscono i limiti degli Stati definendo tre obblighi fondamentali. Il primo è quello del *rispetto* che sancisce l'impossibilità di interferire o limitare il godimento dei diritti umani. Il secondo è l'obbligo di *protezione* dove si richiede agli Stati di proteggere le persone fisiche e giuridiche da eventuali abusi. Infine vi è quello di *adempimento*, che obbliga gli Stati ad adottare qualsiasi misura per facilitare il godimento dei diritti umani fondamentali<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, *What are Human Rights?*, <http://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>, consultabile liberamente online.

<sup>6</sup> OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, *op.cit.*

## 1. Storia e definizione del terrorismo e dell'anti-terrorismo

### 1.1 Storia del terrorismo

L'accezione della parola *terrore* con finalità rivoluzionarie e politiche nasce il 25 dicembre 1793 quando Robespierre davanti alla Convenzione<sup>7</sup> afferma: «Il Governo rivoluzionario ha bisogno di una attività straordinaria proprio perché si trova in uno stato di guerra. Se la forza del Governo popolare in tempo di pace è la Virtù, la forza del governo in tempo di rivoluzione è a un tempo la Virtù e il Terrore. La Virtù, senza la quale il Terrore è funesto; il Terrore, senza il quale la Virtù è impotente. Il Terrore non è altro che la giustizia pronta, severa e inflessibile»<sup>8</sup>. La culla del fenomeno terroristico moderno però non è la Francia ma l'impero zarista dove l'ideale politico anarchico si unisce alla scelta di colpire con mezzi violenti, principalmente l'omicidio delle figure chiave del potere, lo Stato iniziando così una rivoluzione del sistema politico. Il terrorismo non è più un fine ma una strategia violenta applicata al di là della convenzione morale secondo una logica di guerra e di punizione. I gruppi terroristici rivoluzionari russi internazionalizzarono il fenomeno addestrando altri gruppi nazionali e creandosi una rete di contatti per attraversare i confini, ma questo portò le prime condanne e reazioni. Il primo sforzo internazionale di eliminare il fenomeno fu del presidente americano Theodore Roosevelt, che in relazione al terrorismo anarchico e al controllo dei confini affermò: «Anarchy is a crime against the whole human race, and all mankind should band together against the Anarchist. His crime should be made a crime against the law of nations...declared by treaties

---

<sup>7</sup> Organo politico che governò la Francia nel periodo tra il 20 settembre 1792 e il 26 ottobre 1795 con il compito di redigere e votare la nuova Costituzione.

<sup>8</sup> MAXIMILIEN-FRANÇOIS-MARIE-ISIDORE DE ROBESPIERRE, *La rivoluzione giacobina*, Editori Riuniti, Roma, 1967.

among all civilized powers»<sup>9</sup>. In risposta a questa affermazione la Germania e l'impero zarista proposero a San Pietroburgo una conferenza internazionale e un protocollo<sup>10</sup> ma il progetto fallì a causa degli interessi nazionali e lo sfruttamento del terrorismo nei rapporti di forza tra Stati<sup>11</sup>. A differenza dei gruppi terroristici della prima fase, quelli del secondo periodo trovano le origini della loro lotta non in una contrapposizione politica interna, ma nel principio di autodeterminazione dei popoli, che era stato esplicitato per la prima volta nel trattato di Versailles firmato dopo il primo conflitto mondiale, andando a creare una confusione tra la figura del combattente per la libertà nazionale, che è una figura legittima, con quella del terrorista, che non è una figura accettabile all'interno della società, in quanto alcuni movimenti di liberazione si avvarranno di tattiche terroristiche contro le potenze coloniali.. Le campagne terroristiche nasceranno in quei territori dove la potenza coloniale non ha interessi politici a ritirarsi in quanto all'interno della popolazione ci sono sentimenti contrastanti nei confronti dell'autorità imperiale. L'elemento di liberazione nazionale nei gruppi terroristici di questo periodo porta ad una ridefinizione degli stessi, che non si autodefiniscono più come terroristi ma citando il leader dell'Irgun<sup>12</sup> e futuro primo ministro di Israele, Menachim Begin «combattenti per la libertà»<sup>13</sup>. Un esempio di questa situazione è il Mandato Palestinese del Regno Unito dove a seconda del periodo e delle politiche della madre patria si hanno fenomeni terroristici legati al nazionalismo arabo o al sionismo come l'Irgun, conosciuto anche come Banda Stern di Menachim Begin. La coincidenza precedentemente

---

<sup>9</sup> DAVID CHARLES RAPOPORT, *The Four Waves of Terrorism*, UCLA, pag. 52.

<sup>10</sup> DAVID C. RAPOPORT, *op. cit.*, pag. 52.

<sup>11</sup> Ad esempio la Bulgaria offriva asilo ai nazionalisti macedoni e aiuto per le operazioni all'interno dell'impero ottomano.

<sup>12</sup> Organizzazione para militare operativa durante il mandato britannico in Palestina che era considerato terroristico dal governo di Sua Maestà e un movimento indipendentista da altri favorevoli alla causa sionista.

<sup>13</sup> DAVID C. RAPOPORT, *op. cit.*, pag. 54.

citata e l'uso da parte di alcuni governi di gruppi terroristici<sup>14</sup> per le proprie finalità, sono all'origine della difficoltà di trovare una definizione univoca e universale di terrorismo. Anche le tattiche cambiano alla luce dei nuovi obiettivi e in molti casi si abbandonano gli omicidi mirati di personalità politiche, in favore di azioni paramilitari simil-guerriglia e di attività volte ad aumentare il supporto della società alla causa del gruppo. Un esempio di questa nuova tattica è l'attacco portato avanti dai “dodici apostoli”, unità interna all'IRA (*Irish Republican Army*), contro le truppe inglesi<sup>15</sup>(15 morti di cui 2 civili e 4 feriti di cui uno civile) e la diminuzione della credibilità inglese in seguito alla morte di donne e bambini (14 civili morti e 60-70 civili feriti) a causa della rappresaglia unionista<sup>16</sup>. L'internazionalizzazione dei legami dei gruppi terroristici divenne funzionale sia per motivi materiali (armi, denaro e volontari) che per ottenere, attraverso le proprie comunità in altri paesi, degli strumenti di pressione politica, come successe con la comunità irlandese negli Stati Uniti, che condusse al supporto americano<sup>17</sup> per uno Stato irlandese indipendente. I legami internazionali dei vari paesi portarono, dopo l'assassinio del re Alessandro I di Serbia, la Società delle Nazioni<sup>18</sup>, organizzazione a carattere universale nata dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1937 a cercare di contenere per la prima volta nella storia il fenomeno terroristico grazie al progetto di due accordi internazionali che,

---

<sup>14</sup> Un esempio di ciò sono le milizie austriache, note come Heimwehr, che furono finanziate e armate da Mussolini o le milizie cece che prepararono l'annessione della Cecoslovacchia da parte della Germania Hitleriana.

<sup>15</sup> Venne attaccato il caffè dove si riuniva un gruppo di agenti dell'intelligence inglese mandato a combattere l'IRA.

<sup>16</sup> Le forze di sicurezza inglesi spararono contro la folla riunita al *Croke Park* per una partita di calcio gaelico.

<sup>17</sup> HOUSE OF THE OIREACHTS, *Vote to thanks to people of America*, <http://oireachtasdebates.oireachtas.ie/>, 1921, reperibile online, Dublino.

<sup>18</sup> La Società delle Nazioni nasce nel 1919 ed era l'organizzazione internazionale universale che avrebbe dovuto tutelare la pace mondiale in modo da evitare un nuovo conflitto mondiale. In seguito all'approvazione della Carta delle Nazioni Unite cesserà le sue attività.

rispettivamente, denunciavano il crimine<sup>19</sup> e istituivano una corte internazionale<sup>20</sup>, ma nessuno dei due entrò in vigore a causa dell'ostruzionismo di Ungheria e Italia. All'interno del progetto l'atto terroristico veniva definito come:

- 1) «Any willful act causing death or grievous bodily harm or loss of liberty to:
  - a) Heads of States, persons exercising the prerogative of the head of the State, their hereditary or designated successors;
  - b) The wives or husbands of the above-mentioned persons;
  - c) Persons charged with public functions or holding public positions when the act is directed against them in their public capacity.
- 2) Willful destruction of, or damage to, public property or property devoted to a public purpose belonging to or subject to the authority of another High Contracting Party.
- 3) Any willful act calculated to endanger the lives of members of the public.
- 4) Any attempt to commit an offence falling within the foregoing provisions of the present article.
- 5) The manufacture, obtaining, possession, or supplying of arms, ammunition, explosives or harmful substances with a view to the commission in any country whatsoever of an offence falling within the present article»<sup>21</sup>.

La definizione di atto terroristico qui citata ci mostra quelli che saranno gli elementi ricorrenti di ognuno dei trattati e delle leggi che si occuperanno della materia; le modalità di esecuzione e gli obiettivi. Alla luce di quanto mostrato diventa chiaro che lo scopo del trattato fosse tutelare le principali figure chiave della politica internazionale ed evitare che un nuovo

---

<sup>19</sup> *Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*, Ginevra, 1937.

<sup>20</sup> *Convenzione per la creazione di una Corte Penale Internazionale*, Ginevra, 1937.

<sup>21</sup> *Convention for the prevention and punishment of terrorism*, Ginevra, 1937.

assassinio politico potesse essere usato come causa contingente in un conflitto tra Stati, come avvenne tra Austria e Serbia dopo l'omicidio dell'arciduca Francesco Ferdinando per mano del terrorista serbo Gavrilo Princip<sup>22</sup>. Il terrorismo aveva già mostrato la propria capacità destabilizzatrice della pace internazionale e la capacità di riunire più o meno efficacemente la comunità internazionale. La corte internazionale avrebbe permesso di evitare gli eventuali problemi dello Stato competente a giudicare i colpevoli<sup>23</sup>. Tuttavia, il progetto fallì in quanto alcuni Stati erano impegnati nel supporto di gruppi sovversivi che avrebbero potuto commettere atti di terrorismo.

La Guerra in Vietnam, che vide i guerriglieri comunisti di Ho Chi Min contro le forze del Vietnam del Sud, che erano a loro volta supportate dalla potenza americana, e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) saranno all'origine della terza fase che vedrà, come la prima fase, un forte legame tra il radicalismo politico e il nazionalismo<sup>24</sup>. Entrambi i gruppi terroristici più importanti del periodo erano visti da alcuni come combattenti per la libertà riproponendo la questione precedentemente affermata in merito al fatto che, citando Yasser Arafat<sup>25</sup>, «The difference between the revolutionary and the terrorist lies in the reason for which each fights. For whoever stands by a just cause and fights for the freedom and liberation of his land from the invaders, the settlers and the colonialists cannot possibly be called terrorist, otherwise the American people in their struggle for liberation from the British colonialists would have been terrorists; the European resistance against the Nazis would be terrorism,

---

<sup>22</sup> Lo scontro diplomatico tra l'Impero Austro-Ungarico e il Regno di Serbia sfocerà nel primo conflitto mondiale a causa delle diverse alleanze degli attori coinvolti.

<sup>23</sup> Nel caso precedente la situazione era complessa in quanto l'assassino era di nazionalità serba, la vittima era un alto rappresentante austriaco e le autorità austriache volevano interferire nelle attività di quelle serbe.

<sup>24</sup> DAVID C. RAPOPORT, *op. cit.*, pag. 56.

<sup>25</sup> Yasser Arafat fu prima Presidente dell'OLP poi dell'Autorità Nazionale Palestinese e Premio Nobel per la Pace nel 1994 insieme ai leader israeliani Shimon Peres e Yitzhak Rabin.

the struggle of the Asian, African and Latin American peoples would also be terrorism, and many of you who are in this Assembly hall were considered terrorists»<sup>26</sup>. Tra i diversi aspetti problematici, il parallelismo tra combattente per la libertà e terrorista pone, alla luce del Protocollo addizionale del 1977<sup>27</sup> alle Convenzioni di Ginevra, una questione fondamentale perché la prima figura viene definita combattente legittimo, con tutte le tutele che ne seguono secondo il diritto internazionale dei conflitti armati<sup>28</sup>.

Questa fase del terrorismo moderno, sempre in similitudine con la prima, vede il ritorno a «obiettivi teatrali», come l'assassinio di personaggi politici<sup>29</sup> e il dirottamento di aerei, piuttosto che obiettivi paramilitari. In questo periodo della storia del terrorismo, si osserva un ritorno a ruoli chiave<sup>30</sup> da parte della donna, come successo nella prima fase, e questo costituisce una differenza ulteriore rispetto a quanto avvenuto nella seconda ondata. In questa fase, la lotta del Governo di Sua Maestà contro l'*Irish Revolutionary Army* porterà all'approvazione del *Prevention on Terrorism (Temporary Provisions) Act 1974*, primo atto legislativo di una lunga serie, che si pone l'obiettivo di bandire e perseguire con maggiore efficacia e con procedure speciali il gruppo terroristico irlandese. A differenza del periodo precedente, i gruppi terroristici si caratterizzano per una diminuzione del supporto esterno da gran parte della popolazione straniera e diventano la causa di tensioni conflittuali tra Stati. Un esempio

---

<sup>26</sup> YASSER ARAFAT, *Speech to the UN General Assembly*, 1974, New York.

<sup>27</sup> Che analizzeremo successivamente insieme ad altri atti internazionali e nazionali rilevanti per la nostra analisi.

<sup>28</sup> Il protocollo addizionale del 1977 considera sullo stesso piano i combattenti per la libertà, che possono non appartenere alle truppe regolari, e le truppe regolari andando così ad applicare le stesse tutele che saranno spiegate nei capitoli successivi.

<sup>29</sup> A questo riguardo si possono ricordare gli omicidi dell'ambasciatore inglese in Irlanda (1976), di Lord Mountbatten (1979) e i tentativi di uccidere i primi ministri Margaret Thatcher (1984) e John Major (1991) mandati avanti dall'IRA.

<sup>30</sup> Un esempio è il ruolo di co-fondatrice di Ulrike Meinhof per quanto riguarda il gruppo terroristico di estrema sinistra tedesco occidentale conosciuto come Banda Baader-Meinhof.

di ciò è la tensione tra Israele e i vicini paesi arabi in quanto essi fornivano rifugio e supporto indiretto alle formazioni terroristiche palestinesi.

Il *modus operandi* internazionale dei gruppi terroristici del periodo porterà gli Stati a dotarsi sia a livello regionale sia universale di strumenti volti a perseguire i reati di terrorismo e le fattispecie a esso correlate. Hanno origine in questi anni alcuni accordi di collaborazione internazionale fra forze di polizia<sup>31</sup> e il dibattito in sede ONU<sup>32</sup>, ma hanno origine anche episodi di non collaborazione come quelli degli Stati Uniti riguardo alcuni sospetti membri dell'IRA<sup>33</sup>.

La quarta e ultima fase del terrorismo è quella che vede la religione come fattore chiave nell'ideologia dei gruppi terroristici e sarà quella con il maggiore impatto legislativo<sup>34</sup> sulle realtà nazionali. Questo periodo della storia ha origine nella rivoluzione khomeinista del 1979 in Iran e nell'invasione sovietica dell'Afghanistan, dove la religione mostra tutta la sua forza di collante tra le varie parti della popolazione contro un governo

---

<sup>31</sup> Tra questi si ricorda TREVI (*Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme et Violence Internationale*) che era un forum di cooperazione tra ufficiali dei ministri degli interni e della giustizia dell'allora Comunità Europea, creata dal Consiglio Europeo nel 1975.

<sup>32</sup> Dal 1970 al 1999 ci sono state diverse convenzioni che hanno definito il dirottamento di mezzi di trasporto, la presa di ostaggi, gli attacchi agli alti funzionari governativi e il bombardamento di strutture governative straniere come crimine da perseguire con sforzi internazionali e nel 1988 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva le risoluzioni S/RES/731 del 21 gennaio 1992, S/RES/748 del 31 marzo 1992, S/RES/883 dell'11 novembre 1993 e S/RES/1192 del 27 Agosto 1998 che obbligano la Libia ad estradare gli agenti governativi legati all'abbattimento del volo Pan Am che sorvolava Lockerbie e impongono sanzioni in caso di inadempimento.

<sup>33</sup> In seguito alla decisione del giudice John E. Sprizzo sull'extradizione di Joseph Patrick Thomas Doherty, sospettato di aver partecipato ad una imboscata, in quanto *«present the assertion of the political offense exception in its most classic form»*. Sentenza della Corte distrettuale degli Stati Uniti del 12 Dicembre 1984, F. Supp. 270, *In the Matter of the Requested Extradition of Joseph Patrick Thomas DOHERTY by the GOVERNMENT OF the UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND-599*, New York.

<sup>34</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono citare il *Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001*, conosciuto come USA PATRIOT Act, americano, il *Terrorist Act 2000* e il *Anti Terrorism, Crime and Security Act 2001* britannico a cui si aggiungono varie convenzioni internazionali come la Convenzione sul finanziamento del terrorismo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999 a New York.

corrotto e secolare, poiché, citando la lettera dell'ayatollah Khomeini al leader dell'Unione Sovietica Michail Gorbaciov, «La difficoltà principale del Suo Paese non è costituita dal problema della proprietà, dell'economia e della libertà. Il vostro problema è l'assenza di una vera credenza in Dio, lo stesso problema che ha trascinato o trascinerà l'Occidente in un vicolo cieco, nel nulla»<sup>35</sup>. Tale situazione avvierà processi violenti prima negli altri paesi dell'area Nord Africa- Medio Oriente<sup>36</sup> poi nei paesi a maggioranza mussulmana nell'Europa balcanica e nell'Asia Centrale<sup>37;38</sup>. La scelta tattica dei gruppi terroristici torna alla prima fase, con l'uso massiccio degli attacchi suicidi e, in quasi tutti i casi, al ridimensionamento<sup>39</sup> del ruolo della donna. Questa fase vede una notevole riduzione nel numero di organizzazioni terroristiche, ma anche una loro accresciuta strutturazione internazionale, come dimostra Al-Qaeda di Osama Bin Laden, che è arrivata ad organizzare in alcuni periodi 5000 uomini in 72 paesi<sup>40</sup>. Questa stessa organizzazione porterà a compimento il più grande attacco terroristico della storia recente, la mattina dell'11 settembre 2001 e causerà l'indignazione mondiale. In risposta a ciò, il Presidente degli Stati Uniti d'America George W. Bush dichiarerà «Our war on terror begins with al Qaeda, but it does not end there. It will not

---

<sup>35</sup> RUḤOLLĀH MOṢṬAFĀVĪ MŌSAVĪ KHOMEYNĪ, *Letter to Michail Seergeivic Gorbaciov*, 1989, Teheran.

<sup>36</sup> Alcuni esempi sono il Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento fondato dall'ex mujaheddin algerino Mokhtar Belmokhtar e Jama'at al-Tawhid wal-Jihad fondato dal militante giordano Abu Musab Al-Zarqawi.

<sup>37</sup> Si vedano le origini cecene degli attentatori della crisi del teatro Dubrovka nel 2002 e della strage di Beslan nel 2004 oltre all'origine georgiana di Abu Omar Al-Shishani, ex comandante delle forze Armate dell'ISIS in Siria.

<sup>38</sup> DAVID C. RAPOPORT, *op. cit.*, pag. 62.

<sup>39</sup> L'eccezione più famosa è data dal gruppo conosciuto come Tigri Tamil che combattevano per uno Stato libero dallo Sri Lanka.

<sup>40</sup> ROHAN GURARNA, *Inside Al-Qaeda: Global Network of Terror*, Columbia University Press, New York, 2002, pag. 97.

end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated»<sup>41</sup>.

## 1.2 Definizione di terrorismo e antiterrorismo nel Regno Unito

Nei primi anni del XXI secolo, il Regno Unito inizia a presentare sia una definizione univoca di terrorismo sia una di contro-terrorismo. Per quanto riguarda il primo termine, il primo atto legislativo non provvisorio è il *Terrorism Act 2000* che lo definisce come «(b) the use or threat is designed to influence the government or to intimidate the public or a section of the public, and (c) the use or threat is made for the purpose of advancing a political, religious or ideological cause»<sup>42</sup>. L'azione terroristica viene anche definita dalla modalità, affermando che essa:

- a) « involves serious violence against a person,
- b) involves serious damage to property,
- c) endangers a person's life, other than that of the person committing the action,
- d) creates a serious risk to the health or safety of the public or a section of the public, or
- e) is designed seriously to interfere with or seriously to disrupt an electronic system»<sup>43</sup>.

L'azione terroristica viene considerata tale anche se non rientra in una delle situazioni precedentemente citate qualora si faccia utilizzo di armi da fuoco e/o esplosivi<sup>44</sup>. La lettura combinata del comma 1 e 2 dell'art. 1 del *Terrorism Act 2000* permette di distinguere i reati a scopo terroristico da quelli ordinari in quanto la modalità precedentemente enunciata va a coincidere con le finalità enunciate solamente nella prima tipologia.

---

<sup>41</sup> GEORGE W. BUSH, *Address to a Joint Session of Congress and the American People*, Washington DC, 2001.

<sup>42</sup> *Terrorism Act 2000*, Parte 1, art. 1, comma 1, lettera b e c

<sup>43</sup> *Terrorist Act 2000*, Parte 1, art.1, comma 2.

<sup>44</sup> *Terrorist Act 2000*, Parte 1.art.1, comma 3.

Questa legge considera atti terroristici anche le azioni di cittadini inglesi fuori dal territorio nazionale, implicanti danni a cose e persone qualsiasi sia il luogo e include anche le azioni compiute da una persona su mandato del gruppo terroristico.

Il *Terrorism Act 2000* va letto alla luce degli atti provvisori antecedenti come il *Reinsurance (Act of Terrorism) Act 1993* dove si affermava che per azione terroristica si intende: «acts of persons acting on behalf of, or in connection with, any organisation which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of Her Majesty's government in the United Kingdom or any other government de jure or de facto » e l'organizzazione terroristica era definita come « any association or combination of persons»<sup>45</sup>.

La giurisprudenza successiva<sup>46</sup> ha identificato le situazioni in cui la violenza con finalità politiche non possa essere identificata come terrorismo<sup>47</sup>. Il primo caso si ha quando la violenza è giustificata da leggi indipendenti dal *Terrorism Act 2000* come nel caso dell'uso della forza da parte di membri delle forze dell'ordine autorizzato dalla sezione 3 del *Criminal Law Act 1967*<sup>48</sup>, di autodifesa all'estero di parenti o membri del clan, conflitti armati internazionali e non internazionali qualora ci sia il

---

<sup>45</sup> CLIVE WALKER, *Blackstone, 's guide to the anti-terrorism legislation*, terza edizione, Oxford University Press, Oxford, 2016, pag. 14.

<sup>46</sup> Sentenza della Corte d'Appello del Regno Unito del 22 febbraio 2012, [2012] EWCA Crim 280, *R v Gul*, Londra., paragrafi 59; Sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del 23 ottobre 2013, [2013] UKSC 64, *R v Gul*, Londra, paragrafi 26,36,38,39,57 ; Sentenza della Corte d'Appello del Regno Unito del 16 febbraio 2007, [2007] EWCA Crim 243, *R v F*, Londra.; Sentenza della Camera dei Lord del Regno Unito del 29 marzo 2006, [2006] UKHL 16, *R v Jones*, Londra e Sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del 21 novembre 2012, [2012] UKSC 54, *Al-Sirri v Secretary of State for the Home Department*, Londra, paragrafi 13,16,36,75.

<sup>47</sup> CLIVE WALKER, *op. cit.*, pag. 16 ss.

<sup>48</sup> In caso di uso eccessivo della forza da parte di membri delle forze dell'ordine o delle forze armate si procede all'arresto secondo poteri speciali e all'istituzione di una Corte speciale.

rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario<sup>49</sup> e le forze siano autorizzate da un mandato ONU o dalle leggi dello Stato ospitante.

Il secondo caso di esclusione riguarda il rapporto tra la legislazione anti-terrorismo e il diritto di asilo come riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951, in particolare le clausole di non applicazione di quest'ultima. Le corti domestiche<sup>50</sup> non hanno riconosciuto ai reati di terrorismo una gravità tale da attivare la clausola di esclusione dell'art.1 comma F della convenzione già citata che afferma:

«The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that: (a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; (b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee; (c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the UNITED NATIONS».

Questo fatto non vuole indicare una maggiore tutela dei richiedenti sospettati di terrorismo ma vuole mostrare la prassi dei giudici inglesi sul tema dell'immigrazione e dei reati gravi. Infatti i giudici considerano i reati di terrorismo come reati talmente gravi da permettere l'applicazione della citata clausola escludente e nel fare ciò vogliono evitare che un eventuale respingimento possa portare, una volta che il sospettato sia tornato in patria, una violazione dei suoi diritti umani.

La terza e ultima eccezione deriva dalle ipotesi contenute negli articoli 9 e 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) concernenti

---

<sup>49</sup> In particolare al secondo Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 1977 che riguarda la protezione delle vittime in conflitti armati non internazionali.

<sup>50</sup> Si veda in particolare Sentenza della Corte d'Appello del Regno Unito del 22 febbraio 2012, [2012] EWCA Crim 280, *R v Gul*, Londra, paragrafo 59 e Sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del 21 novembre 2012, [2012] UKSC 54, *Al-Sirri v Secretary of State for the Home Department*, Londra, paragrafi 13,16,36,75.

la libertà di credo, di espressione e di associazione perché «All measures taken by States to fight terrorism must respect human rights and the principle of the rule of law, while excluding any form of arbitrariness, as well as any discriminatory or racist treatment, and must be subject to appropriate supervision»<sup>51</sup>. Tale eccezione è volta a evitare discriminazioni e demonizzazioni di una particolare etnia o gruppo religioso in connessione agli atti di terrorismo. In caso contrario, una responsabilità dello Stato per le azioni discriminatorie poste in essere potrebbe essere sollevata di fronte agli organi nazionali e internazionali competenti in materia.

La definizione di terrorismo data dalla sezione 1 del *Terrorism Act 2000* ha subito delle modifiche ad opera del *Terrorism Act 2006* e del *Counter-Terrorism Act 2008*. La prima modifica è volta a includere anche le organizzazioni internazionali tra i soggetti da tutelare da un'eventuale pressione terroristica<sup>52</sup> mentre la seconda norma modifica la definizione con l'introduzione del termine *razza* tra i motivi alla base dell'organizzazione e dell'azione terroristica<sup>53</sup>. La modifica introdotta dal *Terrorism Act 2006* ha come obiettivo la tutela delle organizzazioni internazionali da ulteriori attacchi terroristici<sup>54</sup> che ne possano influenzare il comportamento o le decisioni che hanno effetti regionali o globali. La modifica introdotta dal *Counter-Terrorism Act 2008* si è resa necessaria allo scopo di includere tra le organizzazioni terroristiche anche gruppi che rimandano alla supremazia di una razza sulle altre, in quanto in contrasto con gli ideali e i valori di una democrazia moderna.

---

<sup>51</sup> COMMITTEE OF MINISTERS OF THE COUNCIL OF EUROPE, *Guidelines on human rights and the fight against terrorism*, Strasburgo, 2002, Guideline II.

<sup>52</sup> *Terrorism Act 2006*, Parte 2, art. 34, lettera a.

<sup>53</sup> *Counter-Terrorism Act 2008*, Parte 7, art. 75, comma 1 comma 2 lettera a.

<sup>54</sup> Bisogna qui ricordare azioni terroristiche come quella progettata da Ilich Ramírez Sánchez, conosciuto come Carlos lo Sciacallo, contro la riunione dell'OPEC a Vienna nel 1975

Lo sviluppo e la forza del terrorismo di matrice jihadista non permettono più una legislazione temporanea come avveniva precedentemente<sup>55</sup> e portano all'approvazione del *Terrorism Act 2000*. Gli obblighi internazionali di contrasto al terrorismo<sup>56</sup> e l'obbligo in capo agli Stati di assicurare alla propria popolazione una tutela equa e totale sono alla base della scelta del Regno Unito di dotarsi di una nuova normativa in materia. A questo si aggiunge l'obbligo di adattamento della legislazione nazionale alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite<sup>57</sup> e alle Convenzioni internazionali a cui si aggiungono gli obblighi derivanti dai trattati allegati alle decisioni dell'Assemblea Generale<sup>58</sup>.

Le altre ragioni per una legislazione speciale sono l'illegittimità del terrorismo come forma di espressione religiosa e la caratteristica del fenomeno di essere un atto criminale che si basa sul creare un forte impatto sulla popolazione<sup>59</sup>. Le ragioni precedentemente enunciate, la contingenza della minaccia e la particolarità della stessa non potevano più essere affrontate con una legislazione temporanea che richiedeva rinnovi semestrali quindi si è scelto di usare strumenti senza un vincolo temporale che permettono anche maggiore certezza normativa e una più ampia tutela dei diritti della popolazione.

Tutta la legislazione anti-terrorismo del Regno Unito nel suo rapporto con i diritti umani si basa su quattro principi elencati da Lord Lloyd nel suo report del 1996 che sono:

---

<sup>55</sup> Come affermato precedentemente il primo atto legislativo inglese per la lotta al terrorismo è il *Prevention on Terrorism (Temporary Provision) Act 1974* che richiedeva un rinnovo semestrale per rimanere in vigore.

<sup>56</sup> L'art 17 della CEDU proibisce l'interpretazione delle disposizioni convenzionali nel senso di consentire la partecipazione a qualsiasi attività che possa minacciare i diritti e le libertà fondamentali tutelati nella convenzione stessa.

<sup>57</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1373*, New York, 2001.

<sup>58</sup> UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *A/RES/40/61*, New York, 1985; UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *A/RES/49/60*, New York, 1994.

<sup>59</sup> CLIVE WALKER, *op. cit.*, pag. 20-21.

- I. «Legislation against terrorism should approximate as closely as possible to the ordinary criminal law and procedure
- II. Additional statutory offence and powers may be justified, but only if they are necessary to meet the anticipated threat. They must then strike the right balance between the needs of security and liberties of the individual.
- III. The need for additional safeguards should be considered alongside any additional powers.
- IV. The law should comply with the UK's obligations in international law»<sup>60</sup>.

Questi principi ci mostrano come la particolarità della lotta contro questo fenomeno sia una puntuale applicazione del principio alla base della democrazia dei “check and balance”. Questa volontà mostra come nel Regno Unito si voglia cercare un equilibrio tra sicurezza e tutela dei diritti umani che abbia come effetto solo la diminuzione della minaccia da parte di gruppi terroristici, senza una restrizione sproporzionata delle libertà garantite e tutelate.

Una diversa problematica per quanto riguarda il rapporto tra la legislazione anti-terrorismo e i diritti umani è la differente categorizzazione di questi ultimi all'interno dei trattati internazionali. Infatti la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo identifica nel diritto alla vita (art. 2), nel divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti (art. 3), nel divieto di schiavitù (art. 4) e nel principio *nulla poena sine lege* (art. 7) i limiti invalicabili sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Essi infatti rappresentano i diritti inviolabili di ogni individuo e non sono derogabili in nessuna circostanza<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> LORD ANTHONY J. L. LLOYD, *Lloyd Report*, Londra, 1996, paragrafo 3.1.

<sup>61</sup> CLIVE WALKER, *op. cit.*, pag. 24.

In seguito agli attentati terroristici che colpirono Londra nell'estate del 2005 venne pubblicata dall'Home Office la prima versione di un documento noto come CONTEST (*counter-terrorism strategy*) dove si esplicitavano le linee guida dell'attività antiterroristica del governo di Sua Maestà. In esso si afferma che la strategia si basa su quattro pilastri:

- a) «Pursue: to stop terrorist attacks;
- b) Prevent: to stop people becoming terrorists or supporting terrorism;
- c) Protect: to strengthen our protection against a terrorist attack;
- d) Prepare: to mitigate the impact of a terrorist attack»<sup>62</sup>.

Il primo pilastro si basa sull'aumento della capacità dello Stato all'interno del Regno Unito; di identificare, arrestare e perseguire con sempre maggiore efficienza i responsabili del fenomeno terroristico, grazie anche all'aumento degli strumenti di collaborazione tra le forze dell'ordine e i servizi segreti e, all'esterno, di ridurre le capacità operative di Al-Qaeda con i suoi affiliati e di tutte le altre organizzazioni terroristiche, grazie ad accordi internazionali di collaborazione. A ciò si aggiunge l'aiuto nella costruzione di un sistema giudiziario rispettoso dei diritti e della dignità umana negli Stati che lo richiedono, in modo tale da conciliare queste ultime con le pratiche anti-terrorismo<sup>63</sup>.

Il secondo pilastro vede come obiettivo principale la risposta alla sfida ideologica lanciata dal fenomeno terroristico e alla minaccia di coloro che lo promuovono. Per il raggiungimento di ciò, il governo si impegna a predisporre una serie di iniziative, grazie al lavoro comune con vari settori delle città come il sistema educativo e quello religioso, che permettano di offrire supporto alle persone che vedono nel terrorismo un'alternativa valida e che sono a rischio radicalizzazione. All'interno di queste iniziative

---

<sup>62</sup> SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT, *CONTEST the United Kingdom's Strategy for Countering Terrorism*, London, 2011, pag. 10.

<sup>63</sup> SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT, *op. cit.*, pag. 10-11.

si possono identificare tutte quelle operazioni e attività volte a contrastare la propaganda attraverso Internet e gli altri prodotti dei media<sup>64</sup>.

Il terzo pilastro riguarda la sicurezza delle infrastrutture critiche nazionali. Nell'ultima versione pubblicata del CONTEST, i punti chiave da mettere in sicurezza sono i confini nazionali, le reti di trasporto, la sicurezza nei luoghi affollati<sup>65</sup> e l'elasticità di risposta delle infrastrutture nazionali. Per il raggiungimento di ciò, il governo guarda sia alla collaborazione internazionale per la definizione di *partnership* e standard efficaci, sia al settore privato, quando esso sia proprietario delle strutture ritenute vitali<sup>66</sup>. L'ultimo pilastro si riferisce alla capacità dell'autorità centrale e locale di rispondere alle crisi in atto. Per ottenere ciò il governo si impegna a sviluppare i rapporti tra i vari settori dell'amministrazione pubblica in modo da incrementare al meglio le capacità inter operative richieste, sia dal fenomeno terroristico che dalle altre minacce e a testare le proprie abilità di risposta al maggior numero di scenari, compresi quelli che prevedono l'uso di armi non convenzionali, come armi biologiche, radiologiche, chimiche e nucleari, visto l'alto impatto che esse potrebbero avere sulla popolazione<sup>67</sup>.

L'attività anti-terrorismo nel Regno Unito oltre a esser definita nel CONTEST trova un ruolo fondamentale nel *National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review*. Esso è un documento pluriennale con controlli annuali dove, alla luce dei rapporti delle forze dell'ordine e delle agenzie di intelligence, si analizzano le risposte e i progressi fatti dal governo nell'affrontare i più importanti sviluppi nelle questioni di sicurezza nazionale.

---

<sup>64</sup> SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT, *op. cit.*, pag. 11-12.

<sup>65</sup> Il documento è antecedente alle Olimpiadi tenutasi a Londra e considera l'evento come uno dei punti chiave da analizzare in prospettiva futura.

<sup>66</sup> SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT, *op. cit.*, pag. 12-13.

<sup>67</sup> SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT, *op. cit.*, pag. 13-14.

### 1.3 Conclusioni

In questo capitolo, abbiamo visto come il terrorismo sia un fenomeno politico che ha origine nella società e nei suoi desideri e che allo stesso tempo influenza la popolazione e la politica interna ed estera degli Stati. Nella prima parte del capitolo abbiamo osservato le varie fasi od ondate di terrorismo alla luce degli eventi storici e come essi ne hanno plasmato le caratteristiche e le somiglianze. In seguito, nella seconda parte, abbiamo iniziato ad analizzare le modalità operative con cui il Regno Unito agisce rispetto al fenomeno e al contrasto di esso. In particolare, grazie all'analisi del CONTEST abbiamo osservato come una forte pratica anti-terrorismo non sia solamente un combattimento militare asimmetrico<sup>68</sup> ma sia anche uno sforzo comune nel rafforzare le proprie capacità e nel creare una dialettica comune tra diverse culture, religioni e popoli nel pieno rispetto dei diritti umani.

---

<sup>68</sup> Un conflitto armato asimmetrico si ha tra due gruppi quando è presente una forte differenza tra le dimensioni e/o le capacità militari dei due contendenti. Questo porta all'utilizzo di tecniche di guerriglia per compensare le differenze tra i due.

## 2. Normativa nazionale e internazionale contro il terrorismo

In questo capitolo si analizza la normativa nazionale e internazionale contro il terrorismo utilizzando il criterio cronologico e non quello per categorie. La scelta è giustificata dal fatto che si vuole sottolineare la compenetrazione e la collaborazione tra organi nazionali, internazionali regionali e quelli universali. Sempre al fine della trattazione sono stati considerati solamente gli atti principali e che ne hanno delineato le principali linee guida dell'azione degli Stati contro il terrorismo internazionale.

### 2.1 La normativa anti-terrorismo prima dell'11 settembre 2001

Era il 9 ottobre 1934 quando il re di Jugoslavia Alessandro I venne ucciso in un attentato a Marsiglia. In seguito a quell'evento, e con il ricordo vivido degli effetti dell'assassinio del principe ereditario l'arciduca Francesco Ferdinando, i principali paesi dell'epoca, tra cui il Regno Unito, iniziarono a lavorare sotto l'egida della Società delle Nazioni ad un primo accordo internazionale per reprimere con un'azione coordinata e un tribunale comune il reato di terrorismo. Come visto nel primo capitolo, l'accordo venne raggiunto a Ginevra nel novembre 1937 ma non entrerà in vigore a causa del mancato raggiungimento delle ratifiche necessarie.

Per la successiva azione internazionale, a cui parteciperà il Regno Unito, contro il fenomeno terroristico bisognerà attendere il 1963 quando verrà firmata a Tokyo la *Convention on Offences and certain other Acts Committed on board Aircraft*<sup>69</sup>. Tale convenzione permetteva, qualora il veicolo fosse stato registrato nel Regno Unito, il perseguimento di qualsiasi responsabile per un reato commesso a bordo dell'aereo, anche se

---

<sup>69</sup> Il deposito della ratifica del Regno Unito avverrà il 29 novembre 1968.

ciò non fosse avvenuto nei tradizionali spazi di sovranità<sup>70</sup>. Successivamente il Governo di Sua Maestà firmerà la Convenzione dell'Aja del 1970<sup>71</sup> volta a contrastare il preoccupante e sempre più diffuso fenomeno del dirottamento aereo. Nella convenzione si definisce come dirottatore:

«Any person who on board an aircraft in flight:

- a) Unlawfully, by force or threat thereof, or by any other form of intimidation, seizes, or exercises control of, that aircraft, or attempt to perform any such act, or
- b) Is an accomplice of a person who performs or attempts to perform any such act»<sup>72</sup>.

Le tattiche dei gruppi terroristici degli anni '70 portano gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito e l'allora Unione Sovietica a farsi promotori di una nuova *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation*, che verrà firmata a Montreal nel 1971. In essa si afferma all'art. 1 comma 1<sup>73</sup> che una persona commette reato, punibile come terroristico, qualora metta a grave rischio le capacità operative del veicolo o la vita e l'incolumità delle persone a bordo. L'idea degli Stati

---

<sup>70</sup> Tradizionalmente lo spazio di sovranità era delimitato dal territorio dello Stato e dalle imbarcazioni secondo determinate regole. La Convenzione estende tali regole in quanto autorizza gli Stati ad applicare la propria azione sovrana anche sugli aeromobili battenti la propria bandiera, su eventuali responsabili aventi la propria cittadinanza e nel caso ci siano vittime tra i propri cittadini.

<sup>71</sup> Il deposito della ratifica del Regno Unito avverrà il 22 dicembre 1971.

<sup>72</sup> *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft*, L'Aja, 1970, art. 1.

<sup>73</sup> «if he unlawfully and intentionally : (a) performs an act of violence against a person on board an aircraft in flight if that act is likely to endanger the safety of that aircraft; or (b) destroys an aircraft in service or causes damage to such an aircraft which renders it incapable of flight or which is likely to endanger its safety in flight; or (c) places or causes to be placed on an aircraft in service, by any means whatsoever, a device or substance which is likely to destroy that aircraft, or to cause damage to it which renders it incapable of flight, or to cause damage to it which is likely to endanger its safety in flight; or (d) destroys or damages air navigation facilities or interferes with their operation, if any such act is likely to endanger the safety of aircraft in flight; or (e) communicates information which he knows to be false, thereby endangering the safety of an aircraft in flight». *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation*, art. 1 comma 1, 1971, Montreal.

promotori dell'iniziativa e dell'ICAO era criminalizzare una delle principali tattiche usate dai gruppi terroristici del periodo, in particolare quelli palestinesi, che avevano un forte impatto economico e mediatico.

La convenzione definisce inoltre come punibili anche il tentativo<sup>74</sup> e la complicità di una persona con l'individuo che commette l'atto. Essa va così ad ampliare le situazioni considerate dalla precedente convenzione del 1963.

Come accennato nel capitolo precedente, la Convenzione del 1937 aveva come obiettivo la protezione delle principali figure chiave dei governi e dello Stato dalla minaccia terroristica e lo stesso fine è alla base della *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents* approvata il 14 dicembre 1973 come annesso alla risoluzione 3166<sup>75</sup> dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo scopo principale della convenzione è proteggere le persone in oggetto da:

- a) «A murder, kidnapping or other attack upon the person or liberty of an internationally protected person;
- b) A violent attack upon the official premises, the private accommodation or the means of transport of an internationally protected person likely to endanger his person or liberty;
- c) A threat to commit any such attack;
- d) An attempt to commit any such attack; and
- e) An act constituting participation as an accomplice in any such attack shall be made by each State Party a crime under its internal law»<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation*, Montreal, 1971, art. 1 comma 2 lettera a.

<sup>75</sup> Nella risoluzione si riafferma nuovamente l'inviolabilità del personale diplomatico e delle persone protette internazionalmente.

<sup>76</sup> *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents*, New York, 1973, art. 2 comma 1.

Nel 1974 il Regno Unito non solo firmerà la *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents*<sup>77</sup> ma approverà il *Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1974*, che è il primo pacchetto di misure temporanee contro il terrorismo nella storia del Regno Unito. Con tale atto, si volevano colpire i sospettati membri delle organizzazioni proscritte<sup>78</sup> e coloro che ne mostravano i simboli in pubblico con l'arresto senza mandato<sup>79</sup> ed escludendo la possibilità di uscire su cauzione per i cittadini inglesi e con l'incarcerazione e l'espulsione per i cittadini stranieri. Il *Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1974* aveva una durata semestrale che è stata rinnovata sia per la durata del 1974 che per quella del 1975, quando si è iniziato a lavorare su un nuovo provvedimento legislativo, il *Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1976*. Con tale atto si ampliano le fattispecie incluse nella definizione del reato di terrorismo, poiché lo strumento legislativo del 1976 considera sullo stesso piano dell'esecuzione di un attacco terroristico, il supporto materiale e la mancata informazione alle autorità competenti.

Nel 1977, il Consiglio d'Europa approva la *European Convention on the Suppression of Terrorism* con l'obiettivo, ai sensi dell'art. 1<sup>80</sup>, di favorire la collaborazione e l'extradizione tra gli Stati membri qualora una persona

---

<sup>77</sup> La Convenzione verrà ratificata dal Regno Unito il 2 maggio 1979.

<sup>78</sup> Nel 1974 l'unica organizzazione proscritta era, secondo la Schedule 1 della legge in questione, l'Irish Republican Army.

<sup>79</sup> *Prevention on Terrorism (Temporary Provision) Act 1974*, art. 7 paragrafo 1, 1974.

<sup>80</sup> «An offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970; An offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971; A serious offence involving an attack against the life, physical integrity or liberty of internationally protected persons, including diplomatic agents; An offence involving kidnapping, the taking of a hostage or serious unlawful detention; An offence involving the use of a bomb, grenade, rocket, automatic firearm or letter or parcel bomb if this use endangers persons; An attempt to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence». COUNCIL OF EUROPE, *European Convention on the Suppression of Terrorism*, 1977, Strasburgo, art. 1.

sia colpevole o sospettata di crimini previsti dalle Convenzioni ICAO, di minacciare in qualsiasi maniera una persona internazionalmente protetta, di privare illegalmente della libertà una persona e dell'uso di materiale esplosivo allo scopo di ferire o uccidere persone innocenti.

Gli artt. 3 e 4 chiariscono il rapporto della Convenzione con i trattati sull'estradizione firmati bilateralmente dagli Stati e con l'*European Convention on Extradition*. Infatti all'art. 3 comma 1 si afferma che «for the purpose of extradition between Contracting States, a Contracting State may decide not to regard as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives a serious offence involving an act of violence, other than one covered by Article 1, against the life, physical integrity or liberty of a person» e all'art. 4 «The provisions of all extradition treaties and arrangements applicable between Contracting States, including the European Convention on Extradition, are modified as between Contracting States to the extent that they are incompatible with this Convention». Il Regno Unito approverà il 30 giugno 1978 il *Suppression of Terrorism Act 1978* in modo da adempiere agli obblighi della convenzione, che verrà ratificata il 24 luglio 1978.

Alla luce del fatto che i terroristi possono talvolta prendere degli ostaggi<sup>81</sup> e in considerazione del divieto di cattura di ostaggi già presente nel diritto

---

<sup>81</sup> BEN SAUL, *Introductory note to International Convention Against the Taking of Hostages*, New York.

internazionale umanitario<sup>82;83</sup>, gli Stati decidono di coordinare gli sforzi per combattere il fenomeno e si accordarono sulla *International Convention Against The Taking Of Hostages*. La convenzione definisce il sequestratore come «Any person who seizes or detains and threatens to kill, to injure or to continue to detain another person (hereinafter referred to as the 'hostage') in order to compel a third party, namely, a State, an international intergovernmental organization, a natural or juridical person, or a group of persons, to do or abstain from doing any act as an explicit or implicit condition for the release of the hostage commits the offence of taking of hostages ("hostage taking") within the meaning of this Convention»<sup>84</sup> e punisce parimenti anche «Any person who: (a) Attempts to commit an act of hostage-taking, or (b) Participates as an accomplice of anyone who commits or attempts to commit an act of hostage-taking likewise commits an offence for the purposes of this Convention»<sup>85</sup>. Insieme all'accordo menzionato precedentemente che invita gli Stati parte della convenzione a scambiarsi informazioni allo scopo di reprimere gli atti illeciti considerati<sup>86</sup>, la convenzione si occupa anche della questione della giurisdizione sui responsabili. Fondamentali per la questione sono gli

---

<sup>82</sup> *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, Ginevra, 1949, art. 34 (per i conflitti armati internazionali); *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*, Ginevra, 1977, art. 75(2)(c) and (e) (per i conflitti armati internazionali); *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*, Ginevra, 1949, art. 3(1)(b) (per i conflitti armati non internazionali); e *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*, Ginevra, 1977, art. 4(2)(c) (per i conflitti armati non internazionali).

<sup>83</sup> *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, Ginevra, 1949, art. 146, e *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*, Ginevra, 1977, art. 85(5) (entrambi riguardano i conflitti armati internazionali).

<sup>84</sup> *International Convention against the taking of hostages*, 1979, New York, art. 1 comma 1.

<sup>85</sup> *International Convention against the taking of hostages*, 1979, New York, art. 1 comma 2.

<sup>86</sup> *International Convention against the taking of hostages*, 1979, New York, art. 4.

art. 3<sup>87</sup> e 4<sup>88</sup>, dove il primo sancisce gli ambiti di sovranità degli Stati al fine di definire il principale foro dell'azione penale e il secondo stabilisce l'applicazione del principio *aut dedere aut iudicare*, qualora non sia possibile o non si voglia estradare un sospetto criminale verso lo Stato giudicante di diritto.

Il passo successivo nella lotta al terrorismo è stato la *Convention on the Physical Protection of Nuclear Materials*<sup>89</sup>, adottata allo scopo di mettere in sicurezza un tipo di tecnologia, quella nucleare, che può rappresentare una seria minaccia alla popolazione. La Convenzione, oltre a definire gli standard per il deposito e il trasferimento di materiale radioattivo dichiara all'art. 5<sup>90</sup> l'illegalità di ottenere e sfruttare materiale nucleare qualora ciò

---

<sup>87</sup> «Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over any of the offences set forth in article I which are committed:

- (a) In its territory or on board a ship or aircraft registered in that State;
- (b) By any of its nationals or, if that State considers it appropriate, by those stateless persons who have their habitual residence in its territory;
- (c) In order to compel that State to do or abstain from doing any act; or
- (d) With respect to a hostage who is a national of that State, if that State considers it appropriate». *International Convention against the taking of hostages*, 1979, New York, art. 3.

<sup>88</sup> «Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article I in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to any of the States mentioned in paragraph I of this article». *International Convention against the taking of hostages*, 1979, New York, art. 4.

<sup>89</sup> Il Regno Unito la firmerà il 13 giugno 1980 e la ratificherà il 6 settembre 1991.

<sup>90</sup> «The intentional commission of:

- (a) an act without lawful authority which constitutes the receipt, possession, use, transfer, alteration, disposal or dispersal of nuclear material and which causes or is likely to cause death or serious injury to any person or substantial damage to property;
  - (b) a theft or robbery of nuclear material;
  - (c) an embezzlement or fraudulent obtaining of nuclear material;
  - (d) an act constituting a demand for nuclear material by threat or use of force or by any other form of intimidation;
  - (e) a threat;
  - (f) an attempt to commit any offense described in paragraphs (a), (b) or (c); and
  - (g) an act which constitutes participation in any offense described in paragraphs (a) to (f) shall be made a punishable offense by each State Party under its national law.
- (a) an act without lawful authority which constitutes the receipt, possession, use, transfer, alteration, disposal or dispersal of nuclear material and which causes or is likely to cause death or serious injury to any person or substantial damage to property;

non sia fatto attraverso gli appositi canali internazionali. Sempre tenendo presente il già citato articolo e la volontà degli Stati di limitare l'uso della tecnologia nucleare al solo scopo pacifico, ai fini della Convenzione è severamente vietato l'uso di materiale radioattivo per uccidere o ferire qualsiasi persona. Lo scopo della Convenzione è quello di limitare il più possibile l'accesso a tecnologie e materiali che potrebbero avere effetti devastanti qualora finissero in possesso di gruppi terroristici.

La risoluzione 40/61<sup>91</sup> dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite rappresenta la prima forte presa di posizione globale contro il fenomeno terroristico e invita gli Stati e le agenzie specializzate delle Nazioni Unite a continuare gli sforzi per trovare regolamentazioni comuni in modo da contrastare il fenomeno. Per tali ragioni gli Stati membri dell'ICAO (*International Civil Aviation Organization*)<sup>92</sup>, raggiungono nel 1988 un accordo sul *Protocol for the suppression of unlawful acts of violence at airports serving international civil aviation* che va a integrare la già citata *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation* del 1971. In particolare si aggiungono all'art. 1, citato in precedenza, le seguenti parole, che hanno l'obiettivo di ampliare e specificare maggiormente la condotta criminale: «Any person commits an offence if he unlawfully and intentionally, using any device, substance or

---

• (ii) to commit an offense described in subparagraph (b) in order to compel a natural or legal person, international organization or State to do or to refrain from doing any act;

(i) to use nuclear material to cause death or serious injury to any person or substantial property damage, or

2. Each State Party shall make the offenses described in this article punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature». *Convention on the Physical Protection of Nuclear Materials*, 1980, Vienna, art. 5.

<sup>91</sup> La risoluzione viene approvata il 9 dicembre 1985 ed è intitolata «Measures to prevent international terrorism which endangers or takes innocent human lives or jeopardizes fundamental freedoms and study of the underlying causes of those forms of terrorism and acts of violence which lie in misery, frustration, grievance and despair and which cause some people to sacrifice human lives, including their own, in an attempt to effect radical changes».

<sup>92</sup> L'ICAO è l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si occupa di raggiungere il consenso internazionale sulle pratiche e gli standard dell'aviazione civile.

weapon: (a) performs an act of violence against a person at an airport serving international civil aviation which causes or is likely to cause serious injury or death; or (b) destroys or seriously damages the facilities of an airport serving international civil aviation or aircraft not in service located thereon or disrupts the services of the airport, if such an act endangers or is likely to endanger safety at that airport» e all'art. 5, riguardo la giurisdizione «Each Contracting State shall likewise take such measures as may be necessary' to establish its jurisdiction over the offences mentioned in Article 1, paragraph I bis, and in Article 1, paragraph 2, in so far as that paragraph relates to those offences, in the case where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him pursuant to Article 8 to the State mentioned in paragraph I (a) of this Article».

Sempre nello stesso anno, il Regno Unito insieme agli altri paesi membri della *International Maritime Organization* raggiungono un accordo sulla *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation* con l'obiettivo di proibire e punire i comportamenti che minacciano la sicurezza della navigazione marittima. Per tale ragione all'art. 3, paragrafi 1 e 2<sup>93</sup> si criminalizza qualsiasi atto volto a danneggiare

---

<sup>93</sup> a) «seizes or exercises control over a ship by force or threat thereof or any other form of intimidation; or  
b) performs an act of violence against a person on board a ship if that act is likely to endanger the safe navigation of that ship; or  
c) destroys a ship or causes damage to a ship or to its cargo which is likely to endanger the safe navigation of that ship; or  
d) places or causes to be placed on a ship, by any means whatsoever, a device or substance which is likely to destroy that ship, or cause damage to that ship or its cargo which endangers or is likely to endanger the safe navigation of that ship; or  
e) destroys or seriously damages maritime navigational facilities or seriously interferes with their operation, if any such act is likely to endanger the safe navigation of a ship; or  
f) communicates information which he knows to be false, thereby endangering the safe navigation of a ship; or  
g) injures or kills any person, in connection with the commission or the attempted commission of any of the offences set forth in subparagraphs (a) to (f)».  
a) «attempts to commit any of the offences set forth in paragraph 1; or  
b) abets the commission of any of the offences set forth in paragraph 1 perpetrated by any person or is otherwise an accomplice of a person who commits such an offence;

la nave ed eventuali merci imbarcate, come anche la violenza contro eventuali passeggeri. La Convenzione aveva come scopo di contrastare il fenomeno della pirateria che stava iniziando a diventare una forma di finanziamento per varie tipologie di gruppi criminali, compresi quelli terroristici.

Come nel caso delle convenzioni a tutela della circolazione aerea anche qui sono presenti delle clausole riguardo alla giurisdizione statale<sup>94</sup>, che regola i rapporti tra gli Stati membri per quanto riguarda la materia disciplinata<sup>95</sup>. Al fine di tutelare tutte le attività in mare viene firmato negli stessi giorni un protocollo addizionale per la tutela delle piattaforme marittime dove si usano le stesse norme usate nella Convenzione principale, applicandole, però, alle piattaforme marittime.

L'anno successivo, il Regno Unito, nel corso della sua lotta contro il terrorismo nord-irlandese, emana un nuovo atto legislativo temporaneo, il *Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989*, dove:

- a) si introduce il reato di assistenza finanziaria al terrorismo;
- b) si aumentano i poteri di arresto, fermo e perquisizione, detenzione e controllo delle entrate;
- c) viene trattato il reato di attacco alla pubblica sicurezza;
- d) e si specificano i poteri della polizia nel definire un cordone.

---

c) or threatens, with or without a condition. as is provided for under national law, aimed at compelling a physical or juridical person to do or refrain from doing any act, to commit any of the offences set forth in paragraph 1, subparagraphs (b), (c) and (e), if that threat is likely to endanger the safe navigation of the ship in question». INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation*, 1988, Roma, art. 3 paragrafo 1 e 2.

<sup>94</sup> In particolare l'art. 6 afferma che la giurisdizione è dello stato di bandiera dell'aereo veicolo, nei territori degli Stati membri e secondo il criterio di nazionalità.

<sup>95</sup> INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation*, 1988, Roma, art. 7-12.

Uno degli effetti di questa nuova legge è l'inserimento nella lista dei gruppi proscritti delle nuove frange del terrorismo nord-irlandese in modo da aumentare l'efficacia della lotta al fenomeno.

Nel 1991, alla luce della continua minaccia terroristica e della difficile tracciabilità dei materiali esplosivi, gli Stati decidono di approvare la *Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection*<sup>96</sup> con l'obiettivo di definire un regime internazionale per il trattamento e il tracciamento di questo tipo di materiali. I principali dettami della convenzione riguardano l'introduzione all'interno dei vari sistemi nazionali di meccanismi volti a impedire la produzione e il commercio di materiale esplosivo o componenti di esso non tracciabili. La Convenzione istituisce un apposito comitato alle dipendenze dell'ICAO per il controllo dell'applicazione delle disposizioni convenzionali e presenta degli allegati tecnici dove vengono definiti i tipi di materiale oggetto di controllo e i principali paesi produttori di essi.

Successivamente, nel 1993, il Regno Unito deciderà di dotarsi, attraverso il *Reinsurance (Acts of Terrorism) Act 1993*, di uno strumento legislativo che regoli i pagamenti assicurativi che il Governo corrispondeva per i danni avvenuti a causa di un atto terroristico<sup>97</sup>. Tale atto legislativo viene applicato solamente nella Gran Bretagna e quindi non è valido per gli eventuali danni causati da attacchi avvenuti in Irlanda del Nord dove, nel periodo in esame, è compiuta la maggior parte degli attentati.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite riafferma solennemente con la risoluzione 49/60 del 9 dicembre 1994 la propria condanna del terrorismo e invita gli Stati a prendere tutte le azioni possibili per contrastare il fenomeno.

---

<sup>96</sup> Il Regno Unito firmerà il trattato il 1 marzo 1991 e lo ratificherà il 28 aprile 1997 come paese produttore di materiale plastico esplosivo.

<sup>97</sup> Si veda il capitolo precedente per la definizione di terrorismo data dal *Reinsurance (Acts of Terrorism) Act 1993*.

Nel 1996, gli Stati membri dell'Unione Europea, tra cui il Regno Unito, si accordano per la semplificazione delle procedure di estradizione tra di loro. Al fine della trasparenza e di incentivare la tutela dei diritti umani, il paese richiedente deve fornire al momento della richiesta:

- a) «the identity of the person sought;
- b) the authority requesting the arrest;
- c) the existence of an arrest warrant or other document having the same legal effect or of an enforceable judgment;
- d) the nature and legal description of the offence;
- e) a description of the circumstances in which the offence was committed, including the time, place and degree of involvement of the person sought;
- f) in so far as possible, the consequences of the offence»<sup>98</sup>.

Nello stesso anno, il Regno Unito approva il *Prevention of Terrorism (Additional Powers) Act 1996* con l'obiettivo di continuare la lotta al terrorismo nord-irlandese e potenziare i poteri di perquisizione nei confronti dei comuni cittadini di chi non è in possesso di un regolare permesso di soggiorno e delle merci non accompagnate.

Nel 1997, vista l'*escalation* internazionale degli attacchi terroristici, gli Stati membri delle Nazioni Unite si accordano sull'*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* con l'obiettivo di «...establish as criminal offences under its domestic law the offences set forth in article 2 of this Convention»<sup>99</sup> e di «make those offences punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of those offences»<sup>100</sup>. Secondo l'art. 2 della Convenzione, una

---

<sup>98</sup> *Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union relating to Extradition between the Member States of the European Union*, 1996, Dublino, art. 4 comma 1.

<sup>99</sup> *Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, 1997, New York, art. 4 comma a.

<sup>100</sup> *Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, 1997, New York, art. 4 comma b.

persona commette reato qualora «unlawfully and intentionally delivers, places, discharges or detonates an explosive or other lethal devices in, into or against a place of public use, a State or government facilities, a public transportation system or an infrastructure facility:

- a) With the intent to cause death or serious bodily injury; or
- b) With the intent to cause extensive destruction such a place, a facility or system, where such destruction results in or is likely to result in major economic losses»<sup>101</sup>.

La Convenzione afferma che siano da contrastare con eguale forza il tentativo<sup>102</sup>, la partecipazione<sup>103</sup>, l'organizzazione<sup>104</sup>, la direzione<sup>105</sup> e la contribuzione<sup>106</sup> alla commissione di un atto criminale incluso tra le fattispecie disciplinate dalla convenzione stessa. Per implementare questa Convenzione, il Governo di Sua Maestà approva il *Criminal Justice (Terrorism and Conspiracy) Act 1998* in modo da inserire nel proprio ordinamento il reato di cospirazione a commettere reati fuori dal Regno Unito e combattere eventuali cellule terroristiche internazionali.

Nel 1999, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, decide di intervenire con la risoluzione 1267/1999 ai sensi dei poteri ad esso attribuiti dal Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, nei confronti della fazione afgana conosciuta come *Taliban*. Con questa prima risoluzione, l'organo delle Nazioni Unite vuole iniziare la lotta al gruppo terroristico, che controllava il territorio afgano, colpevole di aver fornito

---

<sup>101</sup> *Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, 1997, New York, art. 2 paragrafo 1.

<sup>102</sup> *Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, 1997, New York, art. 2 paragrafo 2.

<sup>103</sup> *Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, 1997, New York, art. 2 paragrafo 3 comma a.

<sup>104</sup> *Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, 1997, New York, art. 2 paragrafo 3 comma b.

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, 1997, New York, art. 2 paragrafo 3 comma c.

rifugio e supporto ad Al-Qaeda e di non consegnare alle autorità competenti il terrorista saudita Osama Bin Laden. La risoluzione imponeva una serie di sanzioni finanziarie e commerciali unite all'interdizione del traffico aereo<sup>107</sup> per quanto riguardava tutto il territorio controllato dai Taleban. Per la definizione delle persone fisiche e giuridiche da sanzionare con il congelamento delle risorse finanziarie, il Consiglio di Sicurezza ONU forma il *Sanctions Committee*. Tale impegno verrà ribadito dai leader dell'Unione Europea con la posizione comune del Consiglio Europeo del 15 novembre 1999<sup>108</sup>.

Il 10 gennaio 2000 è una data fondamentale nell'analisi della normativa internazionale di contrasto al fenomeno terroristico in quanto viene ratificata l'*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*. La Convenzione, all'art. 2, definisce come reato il finanziamento di qualsiasi dei reati definiti dai trattati internazionali precedentemente analizzati o il finanziamento di «[a]ny other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act»<sup>109</sup>. La Convenzione afferma che gli Stati devono impegnarsi a «establish as criminal offences under its domestic law the offences set forth in article 2; (b) To make those offences punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of the offences»<sup>110</sup> e a «establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 when:

---

<sup>107</sup> Erano previste eccezioni per motivi umanitari e religiosi.

<sup>108</sup> COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Common Position 1999/727/CFSP*, Bruxelles, 1999.

<sup>109</sup> *Convention for the Suppression of the Financing of terrorism*, 2000, New York, art. 2 paragrafo 1 comma b.

<sup>110</sup> *Convention for the Suppression of the Financing of terrorism*, 2000, New York, art. 4 comma b.

- (a) The offence is committed in the territory of that State;
- (b) The offence is committed on board a vessel flying the flag of that State or an aircraft registered under the laws of that State at the time the offence is committed;
- (c) The offence is committed by a national of that State.

2. A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:

- (a) The offence was directed towards or resulted in the carrying out of an offence referred to in article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), in the territory of or against a national of that State;
- (b) The offence was directed towards or resulted in the carrying out of an offence referred to in article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), against a State or government facility of that State abroad, including diplomatic or consular premises of that State;
- (c) The offence was directed towards or resulted in an offence referred to in article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), committed in an attempt to compel that State to do or abstain from doing any act;
- (d) The offence is committed by a stateless person who has his or her habitual residence in the territory of that State;
- (e) The offence is committed on board an aircraft which is operated by the Government of that State»<sup>111</sup>.

La definizione data dall'art. 2 di questa Convenzione è considerata da parte della dottrina<sup>112</sup> come la definizione indiretta ma fondamentale e

---

<sup>111</sup> *Convention for the Suppression of the Financing of terrorism*, 2000, New York, art. 7.

<sup>112</sup> In riferimento alla Convenzione la *Interlocutory Decision On The Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative Charging*, afferma «For now, the 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism ("Financing Convention") provides the UN's clearest definition of terrorism, which includes the elements of (i) a criminal act (ii) intended to intimidate a population or compel an authority, and is limited to those crimes containing (iii) a transnational aspect». SPECIAL TRIBUNAL FOR LEBANON, *Interlocutory Decision On The Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative Charging*, L'Aja, 2011.

universale del fenomeno terroristico in quanto, avvalendosi dei crimini previsti dalle Convenzioni sottoscritte dagli Stati, permette una disamina delle diverse sfaccettature del fenomeno.

Inoltre la convenzione stabilisce che l'extradizione è possibile per i reati *ex art. 2* tra tutti i paesi membri e tale clausola obbliga gli Stati a includere questa possibilità in tutti i trattati di estradizione firmati con altri Stati membri<sup>113</sup>. Infine la convenzione ricorda che gli atti criminali in essa inclusi non possono avere giustificazioni politiche, filosofiche, ideologiche, razziali, etniche, religiose o di natura simile<sup>114</sup> e che qualsiasi misura intrapresa contro una persona colpevole di reati previsti dalla convenzione debba rispettare il diritto internazionale, incluso il diritto internazionale dei diritti umani<sup>115;116</sup>.

Nel 2000 il Regno Unito, come accennato precedentemente, approva il *Terrorism Act 2000*, nel quale possiamo trovare una prima definizione organica di terrorismo e in cui prende avvio l'accrescimento dei poteri delle forze dell'ordine coinvolte nella lotta al fenomeno.

Il Consiglio di Sicurezza ONU riafferma con la S/RES/1333 quanto già ricordato precedentemente nei confronti del regime talebano e decreta nuove sanzioni economiche e tecniche, visto il coinvolgimento del gruppo nel traffico di droga e nell'addestramento di terroristi. Inoltre, viene predisposto il primo gruppo di sanzioni dirette, in seguito conosciute come *smart sanctions*<sup>117</sup>, contro persone fisiche e giuridiche responsabili di finanziare il terrorismo.

---

<sup>113</sup> *Convention for the Suppression of the Financing of terrorism*, 2000, New York, art. 11 paragrafo 1.

<sup>114</sup> *Convention for the Suppression of the Financing of terrorism*, 2000, New York, art. 6.

<sup>115</sup> *Convention for the Suppression of the Financing of terrorism*, 2000, New York, art. 17.

<sup>116</sup> Una delle esclusioni permesse era il trasporto di pellegrini musulmani diretti a La Mecca per l'Hajj.

<sup>117</sup> Esse si compongono principalmente di congelamento di fondi e di impossibilità a viaggiare all'esterno del loro territorio per gli alti ufficiali Talebani e di Al-Qaeda.

Nello stesso anno anche l'allora Comunità Europea approva prima il 14 febbraio 2000, il Regolamento 337/2000 poi, il 6 marzo 2001, il Regolamento 467/2001, con l'obiettivo di contrastare lo Stato collaboratore del terrorismo impedendogli di ottenere determinati beni e servizi fondamentali per il continuamento della lotta armata. Tali atti europei sono fondamentali in quanto per loro natura sono direttamente applicabili su tutto il territorio della Comunità permettendo così un'applicazione uniforme di quanto deciso.

## 2.2 Post-11 settembre 2001: nuovi scenari e nuove risposte al fenomeno terroristico

In seguito agli attentati alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001 c'è una forte attività normativa a livello internazionale, regionale e nazionale.

Per quanto concerne l'attività a livello internazionale, il Consiglio di Sicurezza approva la S/RES/1373 con l'obiettivo di riaffermare la lotta al terrorismo obbligando gli Stati a impedire con ogni mezzo il finanziamento<sup>118</sup> e il supporto di tale attività<sup>119</sup>. Inoltre il Consiglio di Sicurezza ONU invita alla collaborazione tra gli Stati<sup>120</sup>, a impedire che i terroristi possano trovare rifugio sul territorio di uno degli Stati membri<sup>121</sup> e al contrasto dei legami tra criminalità organizzata e gruppi terroristici<sup>122</sup> oltre a creare il *Counter Terrorism Committee* (CTC). A questo fanno seguito a livello regionale diverse posizioni comuni dell'Unione Europea

---

<sup>118</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1373*, New York, 2001, art. 1.

<sup>119</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1373*, New York, 2001, art. 2.

<sup>120</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1373*, New York, 2001, art. 3.

<sup>121</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1373*, New York, 2001, art. 2 comma c.

<sup>122</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1373*, New York, 2001, art. 4.

sulle sanzioni da applicare al territorio afgano sotto il controllo talebano<sup>123</sup> e sulle misure per combattere il terrorismo<sup>124;125</sup> e il *Regolamento 2580/2001* del 27 dicembre 2001, dove si disciplina il regime delle sanzioni finanziarie<sup>126</sup>.

A livello nazionale, il Regno Unito approverà la sua norma più articolata e importante a livello contenutistico (e che solleverà anche importanti quesiti di compatibilità con alcuni diritti umani), l'*Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*. All'interno di essa, possiamo trovare la disciplina:

- a) dei congelamenti delle risorse finanziarie<sup>127;128</sup>
- b) della decadenza dal possesso di proprietà mobiliari e immobiliari per i sospetti terroristi<sup>129;130</sup>
- c) del nuovo processo per la rivelazione delle informazioni classificate<sup>131;132</sup>
- d) del rapporto tra diritto d'asilo e sicurezza nazionale con i riferimenti alle relative convenzioni e obblighi internazionali<sup>133</sup>
- e) la definizione di odio razziale e religioso per la definizione delle aggravanti<sup>134</sup>
- f) della sicurezza e dei reati legati alle armi di distruzione di massa

135

---

<sup>123</sup> COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Common Position 2001/154/CFSP*, Bruxelles, 2001.

<sup>124</sup> COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Common Position 2001/930/CFSP*, Bruxelles, 2001.

<sup>125</sup> COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Common Position 2001/931/CFSP*, Bruxelles, 2001.

<sup>126</sup> Sono permesse eccezioni al congelamento per il pagamento di beni e servizi di prima necessità.

<sup>127</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, parte 2, 2001.

<sup>128</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, Schedule 3, 2001.

<sup>129</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, parte 1, 2001.

<sup>130</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, Schedule 2, 2001.

<sup>131</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, parte 3, 2001.

<sup>132</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, Schedule 4, 2001.

<sup>133</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, parte 4, 2001.

<sup>134</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, parte 5, 2001.

<sup>135</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, parte 6, 2001.

- g) della sicurezza di agenti patogeni e tossine<sup>136;137</sup>
- h) della sicurezza degli impianti nucleari a scopi energetici<sup>138</sup>
- i) dei reati relativi alla sicurezza di aeroporti e aerei civili<sup>139;140</sup>
- j) dei poteri speciali di polizia<sup>141</sup>
- k) della non comunicazione dei dati delle comunicazioni<sup>142</sup>
- l) degli emendamenti alla legislazione sulla corruzione<sup>143</sup>.

La legge inoltre definisce alla *Schedule 7* il procedimento di appello e revisione contro gli atti previsti dalla suddetta legge e della normativa approvata precedentemente.

Nel 2002, le principali organizzazioni internazionali aumenteranno i propri sforzi nella lotta al terrorismo. Il primo atto è la S/RES/1390<sup>144</sup> del Consiglio di Sicurezza ONU dove si aggiorna il regime delle sanzioni contro il territorio controllato dai Taleban e i loro ufficiali per un periodo di 12 mesi e si invitano gli Stati a implementare completamente la S/RES/1373. Successivamente, il 27 maggio l'Unione Europea approva il *Regolamento 881* per la ricezione comune delle iniziative approvate in sede ONU e la definizione di una lista comune di persone fisiche e giuridiche oggetto di sanzioni<sup>145</sup>. Nel dicembre dello stesso anno, l'Unione Europea approva il Regolamento per la definizione di regole comuni nell'ambito dell'aviazione civile<sup>146</sup> e il Consiglio di Sicurezza approva la S/RES/1452 dove si continua a considerare il terrorismo una minaccia alla pace internazionale e si decidono le eccezioni da applicare

---

<sup>136</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, parte 7, 2001.

<sup>137</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, Schedule 5 e 6, 2001.

<sup>138</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, parte 8, 2001.

<sup>139</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, parte 9, 2001.

<sup>140</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, Schedule 7, 2001.

<sup>141</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, parte 10, 2001.

<sup>142</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, parte 11, 2001.

<sup>143</sup> *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, parte 12, 2001.

<sup>144</sup> La risoluzione viene approvata il 16 gennaio 2002.

<sup>145</sup> EUROPEAN COMMUNITY, *Regolamento 881/2002, Annesso I*, Bruxelles, 2002.

<sup>146</sup> EUROPEAN COMMUNITY, *Regolamento 2320/2002*, Bruxelles, 2002.

ai regimi sanzionatori<sup>147</sup>, l'estensione del congelamento anche ai pagamenti ad essi collegati<sup>148</sup> e dà disposizione al CTC di aumentare gli sforzi per la piena implementazione delle sanzioni previste dalla S/RES/1373<sup>149</sup>. Successivamente, viene approvata la S/RES/1456, dove si invitano le organizzazioni regionali e sub-regionali a migliorare il dialogo e lo scambio di informazioni tra i propri paesi membri allo scopo di rendere più efficace la lotta al terrorismo. Dando seguito a questo appello, l'Unione Europea approva il 22 luglio una decisione quadro per una nuova legislazione sul congelamento delle risorse finanziarie<sup>150</sup>.

Nel 2004, con la S/RES/1526 il Consiglio di sicurezza conferisce al *Sanctions Committee* il potere di valutare le informazioni sulla reale implementazione delle sanzioni e autorizza la creazione di una squadra per supporto analitico e il monitoraggio delle sanzioni sotto il controllo del Comitato che si occupa delle sanzioni contro i Talebani e Al-Qaeda. In seguito agli attentati avvenuti a Madrid, il 26 marzo 2004 con la S/RES/1535 il Consiglio di Sicurezza ONU riforma completamente il CTC con l'obiettivo di potenziarne le capacità operative<sup>151</sup> grazie anche all'ideazione del *Counter-Terrorism Committee Executive Directorate* (CTED). Vista la grave minaccia rappresentata dal traffico illegale di materiale e dalla diffusione delle conoscenze legate allo sviluppo di armi di distruzione di massa, il Consiglio di Sicurezza invita, con la S/RES/1540, gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie affinché gruppi non statali come quelli terroristici non possano entrarne in possesso. Con la S/RES/1566 dell'8 ottobre, il Consiglio di sicurezza riafferma la propria posizione contraria al fenomeno terroristico e invita

---

<sup>147</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1452*, New York, 2002, art. 1.

<sup>148</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1452*, New York, 2002, art. 2.

<sup>149</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1452*, New York, 2002, art. 4.

<sup>150</sup> COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Framework Decision 2003/577/JHA*, Bruxelles, 2003.

<sup>151</sup> Viene previsto dietro l'autorizzazione dello Stato anche l'invio di investigatori in loco.

gli Stati a fornirgli tutto il supporto per eliminarlo<sup>152</sup>. A livello europeo vengono approvati il Regolamento 725/2004 per il miglioramento della sicurezza di navi e porti e la Direttiva 2004/38/EC in modo da conciliare le necessità di sicurezza con la libertà di movimento all'interno dell'Unione. Tali atti erano necessari per rendere compatibili le libertà di movimento previste all'interno dell'Unione Europea con la sua opera di contrasto al fenomeno del terrorismo internazionale.

L'11 marzo 2005 il Regno Unito approva il *Prevention of Terrorism Act 2005* con lo scopo di contrastare un maggiore coinvolgimento degli individui in reati legati al terrorismo e le procedure di appello contro eventuali azioni intraprese a tale scopo. Con questa legge si vuole evitare che persone coinvolte in reati di terrorismo con ruoli di supporto subiscano una maggiore radicalizzazione passando così a ruoli più attivi all'interno dei gruppi terroristici. Le procedure di appello invece riguardano quei procedimenti giudiziari e amministrativi dove un sospettato può far valere i propri diritti ed eventualmente dimostrare che non è coinvolto in attività illecite.

Successivamente, il 16 maggio, gli Stati membri del Consiglio d'Europa si accordano sulla *Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism* con l'obiettivo di coordinare gli sforzi di tutti gli Stati membri contro il fenomeno. All'interno di essa oltre ad articoli in riferimento al terrorismo in sé e alla questione della giurisdizione, si trovano la condanna dell'incitamento a commettere atti di terrorismo<sup>153</sup>, del reclutamento<sup>154</sup> e

---

<sup>152</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1566*, New York, 2004.

<sup>153</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism*, Varsavia, 2005, art. 5.

<sup>154</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism*, Varsavia, 2005, art. 6.

dell'addestramento di terroristi<sup>155</sup> e l'irrilevanza della commissione dell'atto in sé per i crimini precedentemente nominati<sup>156</sup>.

In seguito agli attentati di Londra<sup>157</sup> del 2005, il Consiglio di Sicurezza approva la S/RES/1617 con la finalità di estendere il regime sanzionatorio anche a coloro, siano essi persone fisiche o giuridiche, responsabili:

- a) di finanziare, pianificare, facilitare, perpetrare da, in combinazione con, sotto il nome di, per conto di o a sostegno dei Talebani o di Al- Qaeda
- b) di rifornire, vendere o trasferire armi ai Talebani e ad Al-Qaeda
- c) di reclutare per loro
- d) di fornire qualsiasi tipo di supporto.

Successivamente, a settembre dello stesso anno il Consiglio di Sicurezza approva la S/RES/1624 con la finalità di invitare gli Stati a non incitare a commettere atti di terrorismo, prevenire la condotta precedentemente enunciata e a negare asilo a persone colpevoli di reati legati al terrorismo. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, con l'obiettivo di coordinare le varie azioni statali e dell'ONU stabilisce la *Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*<sup>158</sup> basandosi su quattro pilastri:

- a) «Measures to address the conditions conducive to the spread of terrorism;
- b) Measures to prevent and combat terrorism;

---

<sup>155</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism*, Varsavia, 2005, art. 7.

<sup>156</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism*, Varsavia, 2005, art. 8.

<sup>157</sup> Il 7 luglio la capitale del Regno Unito fu colpita da una serie di attentati suicidi dinamitardi che fecero 56 morti e circa 700 feriti.

<sup>158</sup> Il CTITF riceverà anche il supporto da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con una votazione unanime nel 2006.

- c) Measures to build states' capacity to prevent and combat terrorism and to strengthen the role of the UNITED NATIONS system in that regard;
- d) Measures to ensure respect for human rights for all and the rule of law as the fundamental basis for the fight against terrorism»<sup>159</sup>.

Nei primi mesi del 2006 il Regno Unito approva dapprima il *Terrorism (Northern Ireland) Act 2006* con l'obiettivo di estendere temporalmente l'efficacia del *Terrorism Act 2000* solamente per l'area dell'Irlanda del Nord e, successivamente, approva il *Terrorism Act 2006* andando ad intervenire su diversi aspetti del contrasto al terrorismo. La prima prospettiva riguarda le modifiche alla disciplina dei reati di incoraggiamento al terrorismo<sup>160</sup>, di disseminazione di pubblicazioni terroristiche<sup>161</sup>, di addestramento<sup>162</sup> e di preparazione di atti terroristici<sup>163</sup> e ai reati che coinvolgono materiali o strutture o dispositivi nucleari<sup>164</sup>. La seconda prospettiva riguarda quelle disposizioni che riguardano i poteri di investigazione, perquisizione e detenzione da parte della polizia<sup>165</sup>, quelle legate al processo dei reati di terrorismo<sup>166</sup> e l'aumento delle pene per alcuni crimini legati al terrorismo<sup>167</sup>. L'ultimo aspetto riguarda l'emendamento della definizione di terrorismo prevista dal *Terrorism Act 2000*<sup>168</sup> e la nuova lista di organizzazioni terroristiche<sup>169</sup>.

Successivamente, l'Unione Europea approva prima la Direttiva 2006/24/EC, riguardante la conservazione di dati generati o trattati

---

<sup>159</sup> COUNTER-TERRORISM IMPLEMENTATION TASK FORCE, *About Us*, <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/about-task-force>, reperibile online

<sup>160</sup> *Terrorism Act 2006*, parte 1 art. 1, 2006.

<sup>161</sup> *Terrorism Act 2006*, parte 1 art. 2, 2006.

<sup>162</sup> *Terrorism Act 2006*, parte 1 art. 6, 2006.

<sup>163</sup> *Terrorism Act 2006*, parte 1 art. 5, 2006.

<sup>164</sup> *Terrorism Act 2006*, parte 1 art. 9-12, 2006.

<sup>165</sup> *Terrorism Act 2006*, parte 2 art. 23-33, 2006.

<sup>166</sup> *Terrorism Act 2006*, parte 2 art. 16-19, 2006.

<sup>167</sup> *Terrorism Act 2006*, parte 1 art. 13-15, 2006.

<sup>168</sup> *Terrorism Act 2006*, parte 2 art. 34, 2006.

<sup>169</sup> *Terrorism Act 2006*, parte 2 art. 22, 2006.

nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica pubbliche o accessibili al pubblico poi il Regolamento 1781/2006 riguardo la tracciabilità dei movimenti di denaro superiori a mille euro e l'identificazione dell'ordinante<sup>170</sup> e del beneficiario<sup>171</sup>. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel corso del dicembre 2006 approva la S/RES/1730 e la S/RES/1735 riguardo rispettivamente la procedura per essere rimossi dalla lista di persone oggetto di sanzioni e di congelamento delle proprie risorse e alcune nuove norme per il coinvolgimento degli Stati nella lista di persone fisiche o giuridiche del Comitato per le sanzioni. Nel corso del 2007, viene concluso un primo accordo internazionale non transitorio tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea per l'elaborazione da parte del *Department of Homeland Security* (DHS) dei *Passenger Name Records* (PNR)<sup>172</sup> per tutti i vettori aerei da e per gli Stati Uniti d'America. L'accordo prevede la condivisione tra le compagnie aeree e l'Ufficio americano della Dogana, una serie di 19 dati che includono a titolo esemplificativo e non esaustivo: il codice della pratica, data di prenotazione del biglietto, data prevista del viaggio, nome, tutte le informazioni di contatto, le informazioni sul metodo di pagamento e tutte le informazioni relative al bagaglio<sup>173</sup>. I dati così raccolti vengono conservati per un periodo di quindici anni<sup>174</sup> e sotto determinate

---

<sup>170</sup> Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del suddetto regolamento l'ordinante è «la persona fisica o giuridica detentrica di un conto che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che dà ordine di trasferire i fondi». EUROPEAN COMMUNITY, *Regolamento 1781/2006*, Bruxelles, 2006.

<sup>171</sup> Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del suddetto regolamento il beneficiario è «la persona fisica o giuridica che è destinataria finale dei fondi trasferiti». EUROPEAN COMMUNITY, *Regolamento 1781/2006*, Bruxelles, 2006.

<sup>172</sup> CHIARA DI STASIO, *La lotta multilivello al terrorismo internazionale*, Giuffrè editore, Milano, 2010, pag. 467.

<sup>173</sup> *Accordo tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS)*, 4 aprile 2007.

<sup>174</sup> SIMONE COTURA, *Contrasto multilivello al terrorismo internazionale e rispetto dei diritti umani*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, pag. 169.

circostanze di sicurezza possono essere inviati anche a Paesi terzi<sup>175</sup>. Il limite temporale viene applicato anche a tutti quei tentativi d'accordo che sono stati bocciati da vari organi europei al momento della loro temporanea applicazione. Tale accordo prevede l'utilizzo dei dati per la collaborazione delle forze di polizia nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata<sup>176</sup>. A livello delle Nazioni Unite si estende con la S/RES/1787 la durata del mandato del CTED visto il suo ruolo chiave nella lotta al terrorismo.

L'Unione Europea, nel 2008, con il Regolamento 300/2008 definisce una disciplina comune sulla sicurezza aerea e i programmi di sicurezza portati. I primi vengono implementati dall'autorità europea per la navigazione aerea civile in collaborazione con le autorità nazionali<sup>177</sup> mentre i secondi vedono il coinvolgimento degli aeroporti, delle compagnie aeree e di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nel settore. Il 30 giugno, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva la S/RES/1822 in cui dopo aver riaffermato quanto sostenuto nelle risoluzioni precedenti sulle sanzioni ad Al-Qaeda e ai Talebani, conferma l'applicazione del regime sanzionatorio anche alle risorse finanziarie per l'utilizzo di provider Internet e servizi simili. Successivamente, nel Regno Unito viene approvato il *Counter-Terrorism Act 2008* con l'obiettivo di:

- a) «confer further powers to gather and share information for counter-terrorism and other purposes;
- b) make further provision about the detention and questioning of terrorist suspects and the prosecution and punishment of terrorist offences; to impose notification requirements on persons convicted of such offences;

---

<sup>175</sup> SIMONE COTURA, *op.cit.*, pag. 170.

<sup>176</sup> CHIARA DI STASIO, *La lotta multilivello al terrorismo internazionale*, Giuffrè editore, Milano, 2010, pag. 475.

<sup>177</sup> In Italia l'autorità di riferimento è l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC).

- c) confer further powers to act against terrorist financing, money laundering and certain other activities;
- d) provide for review of certain Treasury decisions and about evidence in, and other matters connected with, review proceedings; to amend the law relating to inquiries;
- e) amend the definition of “terrorism”;
- f) amend the enactments relating to terrorist offences, control orders and the forfeiture of terrorist cash;
- g) provide for recovering the costs of policing at certain gas facilities;
- h) amend provisions about the appointment of special advocates in Northern Ireland; and for connected purposes»<sup>178</sup>.

L'Unione Europea infine approva la *Framework Decision 2008/919/JHA* con la finalità di emendare la *Framework Decision 2002/475/JHA* con l'inclusione di reati connessi ad attività terroristiche come il reclutamento, l'addestramento e la redazione di un falso documento amministrativo.

Nel 2009 il Consiglio di Sicurezza approva la S/RES/1904, dove insieme alla conferma di quanto precedentemente enunciato in materia di lotta al terrorismo e di sanzioni finanziarie presenta due novità. La prima è l'inclusione dei flussi finanziari dovuti al pagamento di riscatti per individui, gruppi, imprese o entità presenti nell'elenco consolidato del Comitato per le sanzioni in quanto tali somme di denaro possono costituire un importante fonte di reddito per i gruppi terroristici. L'altra novità riguarda la creazione di un Ufficio dell'Ombudsperson con il compito di ricevere richieste da individui ed entità che cercano di essere rimossi dalla lista consolidata. Tale nuovo ufficio è d'importanza fondamentale in quanto permette un'applicazione delle *smart sanctions* maggiormente in linea con la tutela dei diritti umani grazie alla ricezione degli eventuali reclami.

---

<sup>178</sup> *Counter-Terrorism Act 2008*, introductory text, 2008, disponibile online.

Successivamente sempre il Consiglio di Sicurezza approva la S/RES/1963 con l'obiettivo di coordinare gli sforzi tra i diversi comitati di contrasto al fenomeno terroristico. L'Unione Europea nel 2010 firmerà con gli Stati Uniti un accordo internazionale al fine di migliorare il flusso di informazioni sui mercati finanziari come misura di lotta al terrorismo e al riciclaggio di denaro<sup>179</sup>.

Nel giugno 2011 il Consiglio di Sicurezza approva la S/RES/1988 e la S/RES/1989 con l'obiettivo di rinnovare la missione in Afghanistan e di ricevere la richiesta di modifica del regime sanzionatorio contro determinate persone all'interno dei Taleban che hanno abbandonato la lotta armata o l'alleanza con Al-Qaeda. In seguito a ciò l'Unione Europea approva, dapprima, la *Common Position 2011/486/CFSP* poi i Regolamenti *753/2011* e *754/2011* con l'obiettivo di applicare il cambiamento delle Nazioni Unite alla propria lista di sanzioni. Inoltre l'organizzazione europea firma un nuovo trattato con gli Stati Uniti per il trasferimento dei PNR<sup>180</sup>.

Nel Regno Unito viene approvato il *Terrorism Prevention and Investigation Measures Act 2011* al fine di emendare i poteri, le misure di prevenzione e le procedure di contrasto al fenomeno terroristico. Nel corso dell'anno successivo l'Unione Europea decide per una serie di sanzioni finanziarie e commerciali contro l'Iran a causa del suo programma nucleare. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la S/RES/2082 rimuove il divieto di viaggio per le persone fisiche e giuridiche che nel 2011 hanno visto la fine delle sanzioni finanziarie e con la S/RES/2083 estende il mandato dell'Ombudsperson per 30 mesi e l'Assemblea

---

<sup>179</sup> *Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of financial messaging data from the European Union to the United States for the purposes of the Terrorist Finance Tracking Program, 2010.*

<sup>180</sup> *Agreement between the United States of America and the European Union on the use and transfer of Passenger Name Records to the United States Department of Homeland Security, 2011.*

Generale approva con la A/RES/66/282 la nuova strategia per la lotta al terrorismo.

In seguito l'attenzione del Consiglio di Sicurezza ONU con la S/RES/2129 si concentra sul CTED e sulla sua importanza all'interno del meccanismo di lotta al terrorismo venutosi a creare all'interno delle Nazioni Unite. L'Assemblea Generale invece pone l'attenzione della comunità internazionale con la A/RES/68/178 sul rapporto tra diritti umani e la lotta al terrorismo. Infatti l'organo delle Nazioni Unite pone l'attenzione degli Stati sul fatto che il contrasto al fenomeno non possa diventare un mezzo per violare i diritti della popolazione mondiale. Nell'Unione Europea invece con il Regolamento 98/2013 si volle controllare con norme comuni il commercio e l'uso dei precursori esplosivi<sup>181</sup>.

Nel 2014 il Consiglio di Sicurezza invita gli Stati con la S/RES/2133 a porre la loro attenzione sull'*Algiers Memorandum on Good Practices on Preventing and Denying the Benefits of Kidnapping for Ransom by Terrorists*<sup>182</sup> e sul ruolo del CTED come facilitatore per la costruzione delle giuste capacità all'interno degli Stati. Successivamente con la A/RES/68/276 del 24 giugno 2014 l'Assemblea Generale approva la revisione del proprio programma di lotta al terrorismo. Il Consiglio di Sicurezza ONU continua la sua lotta al terrorismo nell'estate del 2014 con tre risoluzioni che hanno lo scopo di adattare la risposta delle Nazioni Unite allo scenario globale in mutamento. La prima è la S/RES/2160, approvata il 17 giugno 2014, dove insieme alle disposizioni per le sanzioni della *Al-Qaeda List* troviamo la preoccupazione del Consiglio sull'utilizzo da parte dei gruppi terroristici delle nuove tecnologie e un ulteriore incoraggiamento agli Stati di collaborazione reciproca e allo scambio di

---

<sup>181</sup> I cosiddetti "precursori di esplosivi" sono sostanze di uso comune e facile reperibilità che possono essere impiegate per costruire ordigni esplosivi.

<sup>182</sup> Il documento è stato redatto dal Global Counter Terrorism Forum, che è un forum informale tra i principali paesi del mondo contro il terrorismo e le ideologie violente fondato a New York nel 2011.

informazioni per impedire ai gruppi radicali di ottenere materiale per la costruzione di ordigni esplosivi. Con la seconda risoluzione, che è la S/RES/2162 del 17 giugno 2014, viene espressa una forte preoccupazione per i flussi di individui che sono reclutati dai gruppi terroristici e viaggiano verso i teatri dei combattimenti, e si esemplificano le sanzioni contro di essi in tre aree: congelamento delle risorse finanziarie, divieto di viaggio e embargo sulle armi. La S/RES/2170, che è l'ultima dell'estate di quell'anno, vede il Consiglio di Sicurezza esprimere fortemente la propria preoccupazione per l'andamento del conflitto armato interno alla Repubblica Araba di Siria e la destabilizzazione della Repubblica d'Iraq da parte dei gruppi terroristici conosciuti come Fronte Al-Nusra e Stato Islamico in Iraq e Levante (ISIL o ISIS). A seguito della grave minaccia alla sicurezza e alla pace internazionale rappresentata dalle due fazioni di Al-Qaeda nei paesi medio-orientali il Consiglio di Sicurezza ONU decide con l'ultima decisione citata di includere i leader noti all'interno della Al-Qaeda List per le sanzioni<sup>183;184</sup>. L'ultimo atto del 2014 sull'argomento è la S/RES/2178 con la quale il Consiglio di Sicurezza invita gli Stati e i meccanismi all'interno delle Nazioni Unite a contrastare gli estremismi e il fenomeno dei *foreign fighters*, combattenti non originari della Siria e dell'Iraq che si uniscono al gruppo terroristico per combattere sul territorio.

L'impatto del gruppo terroristico noto come ISIS sullo scenario medio-orientale e mondiale porta sia il Regno Unito che il Consiglio di Sicurezza ad intervenire. Il primo interviene approvando il *Counter-Terrorism and Security Act 2015* dove si prevedono clausole in relazione al fenomeno in generale, alla conservazione dei dati sulle conversazioni, alle autorità dei

---

<sup>183</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2170*, New York, 2014, art. 4.

<sup>184</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2170*, New York, 2014, Annesso 1.

mezzi di trasporto pubblico<sup>185</sup> e sulle critiche portate avanti dalla Speciale Commissione sull'Immigrazione contro il rifiuto di rilasciare certificati di naturalizzazione. Tale atto normativo è volto a regolamentare la raccolta di tutta la serie di dati che sono necessari alle forze dell'ordine per controllare le personalità a rischio di commettere atti di terrorismo e a risolvere altre questioni amministrative correlate. Questa legge nelle sezioni riguardanti la lotta al fenomeno terroristico fornisce al Governo la possibilità di sequestrare il passaporto a eventuali colpevoli di reati connessi con il terrorismo e di impedire così il ritorno sul territorio nazionale. Insieme a questa disposizione la legge fornisce al Governo di permettere con un apposito documento descritto dalla legge stesse il ritorno sul territorio nazionale delle persone colpite dal sequestro del passaporto.

L'organo esecutivo delle Nazioni Unite procede con una nuova risoluzione, la S/RES/2199, con l'obiettivo di contrastare: il contrabbando di petrolio<sup>186</sup>, il commercio illegale di beni patrimonio dell'umanità<sup>187</sup>, il sequestro di persona<sup>188</sup> e la messa in sicurezza delle armi<sup>189</sup> e del sistema bancario nei territori occupati<sup>190</sup>. In seguito il Consiglio di Sicurezza ONU approva la S/RES/2253 con cui esprime una forte condanna alle violazioni dei diritti umani compiute dall'ISIS<sup>191</sup> e dà mandato al Comitato per le sanzioni di procedere a definire la nuova lista delle sanzioni *ISIL*

---

<sup>185</sup> In questa voce sono incluse le infrastrutture per il traffico aereo, marittimo e su rotaia.

<sup>186</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2199*, New York, 2015, art. 11-14.

<sup>187</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2199*, New York, 2015, art. 15-17.

<sup>188</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2199*, New York, 2015, art. 18-22.

<sup>189</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2199*, New York, 2015, art. 24-27.

<sup>190</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2199*, New York, 2015, art. 23.

<sup>191</sup> Le ONG internazionali hanno portato prove di sfruttamento e abusi, tra cui lo stupro, la violenza sessuale, matrimoni forzati, e riduzione in schiavitù.

*(Da'esh)*<sup>192</sup> & *Al-Qaeda Sanctions List*. Successivamente, con la S/RES/2255<sup>193</sup> si invitano gli Stati a collaborare con l'Afghanistan nel contrasto alle cellule terroristiche presenti sul territorio del paese e a implementare al più presto quanto deciso in materia di sanzioni. Il Consiglio di Sicurezza continua la sua lotta al terrorismo con la S/RES/2309, dove si invitano gli Stati a firmare i trattati internazionali relativi alla sicurezza del traffico aereo, e con la S/RES/2322 dove si invitano gli Stati ad una maggiore collaborazione e ad un maggiore scambio di informazioni. L'ultimo atto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è la S/RES/2341 in cui si invitano gli Stati a potenziare la difesa delle proprie infrastrutture di base grazie anche ad un partenariato con le realtà private e locali.

### 2.3 Conclusioni

In questo capitolo abbiamo osservato come la comunità internazionale, sia a livello globale che regionale, e il Regno Unito abbiano risposto alla minaccia del terrorismo. In particolare in questo capitolo abbiamo visto come la definizione di cosa sia il "terrorismo" passi attraverso gli strumenti legislativi interni, in quanto solo attraverso di essi nelle democrazie moderne si possono concedere poteri affinché ci sia prevenzione e solo grazie ad essi si possono definire strategie efficaci<sup>194</sup>. A livello sovranazionale, abbiamo osservato come la questione sia stata affrontata con due diversi tipi di approccio. Il primo non si concentra sulla finalità dell'attacco terroristico ma sulle modalità con cui esso viene portato avanti. Per tale ragione questa impostazione vede accordi internazionali

---

<sup>192</sup> Da'esh è la sigla in caratteri latini del nome arabo dell'ISIS, ad-Dawla al-Islāmiyya fi al-ʿIrāqi wa sh-Shām.

<sup>193</sup> UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, S/RES/2255, New York, 2015.

<sup>194</sup> CLIVE WALKER, *The Legal definition of "terrorism" in United Kingdom Law and Beyond*, 2006, Thomson, Sweet & Maxwell, pag. 336.

“settoriali”, definiti così perché frutto di una forte attività delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite per definire delle norme comuni negli specifici ambiti operativi<sup>195</sup>. Il secondo approccio vede accordi internazionali definiti globali in quanto essi non si concentrano su un'unica modalità di esecuzione ma si concentrano sulle finalità che l'atto ha<sup>196</sup>. Tale approccio è stato caratteristico delle organizzazioni regionali in quanto all'interno di esse ci sono maggiori possibilità di trovare una definizione comune vista la *membership* decisamente ridotta rispetto ad un forum internazionale come potrebbero essere le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate. Inoltre abbiamo osservato come il principio *aut dedere aut iudicare* sia alla base della repressione del terrorismo internazionale in quanto non si è mai riuscito a creare il consenso necessario per la creazione di un tribunale internazionale o la concessione del mandato alla Corte Penale Internazionale<sup>197</sup>. Tale incapacità nasce, nonostante quanto affermato sull'importanza della Convenzione contro il finanziamento del terrorismo del 1999, dal non accordo tra gli Stati di una definizione di terrorismo che possa portare ad una lista realmente condivisa di organizzazioni da contrastare. Senza di essa non è possibile dare mandato ad un organo internazionale universale come la Corte Penale Internazionale per perseguire tali crimini.

---

<sup>195</sup> FRANCESCO CHERUBINI, *Terrorismo (diritto internazionale)* in *Enciclopedia del Diritto*, Biblioteca Giuffrè, Milano, 2012, pag. 1214.

<sup>196</sup> FRANCESCO CHERUBINI, *op.cit.*

<sup>197</sup> FRANCESCO CHERUBINI, *op.cit.*

### 3. Norme nazionali e internazionali sui Diritti Umani di cui è parte il Regno Unito

Fin dalla creazione delle prime organizzazioni sociali gli uomini si sono dati delle regole su come trattare i propri simili e su cosa fosse sbagliato fare. Con i vari cambiamenti istituzionali più o meno violenti e sanguinosi le popolazioni di buona parte del globo hanno raggiunto la libertà e il riconoscimento della loro uguaglianza di fronte alla legge. In questo capitolo, si vedranno le principali norme nazionali e internazionali sui diritti umani di cui è parte il Regno Unito attraverso l'analisi di otto aree tematiche<sup>198</sup>. Le questioni trattate potrebbero non risultare direttamente collegate alla tematica della lotta al terrorismo. Tuttavia, questo capitolo è stato redatto allo scopo di mostrare quanto il Regno Unito sia una democrazia consolidata, con una lunga storia costituzionale e di tutela dei diritti umani.

#### 3.1 Dichiarazioni e accordi internazionali generali

Il 10 dicembre 1948 a Parigi, in quella che era la sede provvisoria delle Nazioni Unite, l'Assemblea Generale approva la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dove si afferma che «All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood»<sup>199</sup>. Nei vari articoli si definiscono quelli che vengono considerati i diritti umani fondamentali e afferma che «Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty»<sup>200</sup>.

All'interno del *Council of Europe* verrà firmata nel 1961 a Torino la *European Social Charter* con l'obiettivo di definire un quadro comune di regole per quanto riguarda i diritti economici e sociali. Molto importante

---

<sup>198</sup> La sequenza degli argomenti è la stessa del documento sui trattati in vigore presente negli archivi nazionali del Regno Unito.

<sup>199</sup> *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, Parigi, 1948, art. 1.

<sup>200</sup> *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, Parigi, 1948, art. 2.

all'interno di essa è l'accento che viene posto sul diritto ad un lavoro scelto liberamente e con una remunerazione adeguata e sul diritto ad usufruire del sistema sanitario e sociale fornito dagli Stati<sup>201</sup>.

Successivamente, nel 1966, gli Stati riescono nonostante le proprie divergenze a trovare un accordo su due trattati sui diritti umani, l'*International Covenant on Civil and Political Rights* con relativo protocollo e l'*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. La prima Convenzione afferma che «All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. 2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence. 3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the UNITED NATIONS»<sup>202</sup>. Alla luce della Dichiarazione universale tutti questi diritti sono riconosciuti senza distinzioni di «race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status»<sup>203</sup>. Inoltre in questo trattato si trova una prima presa di posizione contro la pena di morte, in quanto violazione del diritto alla vita, anche se vengono ammesse delle eccezioni<sup>204</sup>. Il protocollo addizionale al primo Patto viene firmato sempre nel 1966 e permette al Comitato<sup>205</sup> di ricevere comunicazioni e reclami da parte di un individuo che lamenti una violazione dei propri diritti<sup>206</sup>, avviando così una procedura prevista dal protocollo stesso<sup>207</sup>. La lotta alla pena di morte viene ripresa nel secondo protocollo addizionale del 1989 dove si invitano tutti gli Stati firmatari ad abolire tale pratica anche per i reati più gravi.

---

<sup>201</sup> COUNCIL OF EUROPE, *European Social Charter*, Torino, 1961, part 1.

<sup>202</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, parte 1 art. 1.

<sup>203</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, parte 2 art. 4.

<sup>204</sup> Le eccezioni accettate all'epoca riguardavano principalmente la possibilità della pena di morte nei codici militari e per gravissimi reati quali il tradimento in periodo di guerra.

<sup>205</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, parte 4.

<sup>206</sup> *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 1.

<sup>207</sup> La procedura prevede la possibilità di presentare una mozione nei confronti dello Stato responsabile della violazione. Il Comitato in seguito alla segnalazione decide se vi è una violazione del trattato e procede a sanzionare lo Stato come ritiene più opportuno.

Nel secondo Patto approvato nel 1966 vengono trattati i diritti economici, sociali e culturali in quanto « the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights»<sup>208</sup>. All'interno di esso vengono riconosciuti a livello internazionale il diritto a giuste condizioni di lavoro, in particolare:

- a) «Remuneration which provides all workers, as a minimum, with:
  - a. Fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in particular women being guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for equal work;
  - b. A decent living for themselves and their families in accordance with the provisions of the present Covenant;
- b) Safe and healthy working conditions;
- c) Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an appropriate higher level, subject to no considerations other than those of seniority and competence;
- d) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays»<sup>209</sup>.

Il Patto continua elencando il diritto ad un ambiente con dei giusti standard di vita<sup>210</sup> e il diritto all'educazione libera senza limiti<sup>211</sup>. Come avvenuto per il Patto sui diritti civili e politici anche in questo caso viene istituito un comitato, il Consiglio Economico e Sociale, con la differenza che il Regno Unito pone una riserva sulla ricezione di ricorsi da parte di persone fisiche o giuridiche.

In seguito, il Regno Unito ratifica una serie di strumenti internazionali che hanno come obiettivo la tutela delle minoranze locali o di particolari fenomeni regionali. Il primo di essi è la *European Charter for Regional or Minority Language*, firmata il 5 novembre 1992 e ratificata il 27 marzo 2001. La sua elaborazione è dovuta, da un lato, alla conservazione e allo sviluppo delle tradizioni e del patrimonio culturale europeo; d'altra parte, al rispetto del diritto imprescrittibile e universalmente riconosciuto di usare una lingua regionale o di una minoranza nella vita privata e pubblica. Innanzitutto, essa indica degli obiettivi e dei principi che le Parti si impegnano ad applicare a tutte le lingue regionali o di minoranza esistenti

---

<sup>208</sup> *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, New York, 1966, Preambolo.

<sup>209</sup> *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, New York, 1966, art. 7.

<sup>210</sup> *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, New York, 1966, art. 11.

<sup>211</sup> *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, New York, 1966, art. 13-14.

sul loro territorio: rispetto dell'aria geografica di ognuna di queste lingue, necessità di promozione, facilità e/o incoraggiamento del loro uso scritto e orale nella vita pubblica e privata (attraverso adeguati mezzi di insegnamento e di studio, attraverso scambi transnazionali per quelle lingue che sono praticate in forme ientiche o similari in altri Stati).

Il secondo strumento è il *Framework Convention for the Protection of National Minorities* in quanto la protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo<sup>212</sup>.

### 3.2 Gravi violazioni dei Diritti Umani

Dalla metà del XIX secolo le principali potenze mondiali iniziano a preoccuparsi degli effetti che i conflitti hanno sulle persone non coinvolte nei combattimenti e del trattamento di feriti e prigionieri di guerra. Il primo risultato di ciò nel Regno Unito si ha nel 1909 con la *Convention (XI) relative to certain Restrictions with regard to the Exercise of the Right of Capture in Naval War* che aveva lo scopo di regolamentare il comportamento da tenere nei confronti di determinati tipi di vascello<sup>213</sup> e in relazione alla nazionalità degli equipaggi<sup>214</sup>.

Il 12 agosto 1949 a Ginevra, le principali potenze mondiali si accordano su quattro trattati che regolamentano il diritto umanitario internazionale. La prima Convenzione riguarda il miglioramento della sorte dei feriti e degli ammalati delle forze armate impiegate sul campo e dichiara che «Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed ' hors de combat ' by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:

- a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
- b) taking of hostages;

---

<sup>212</sup> *Framework Convention for the Protection of National Minorities*, 1 febbraio 1995, Strasburgo, art 1.

*Convention (XI) relative to certain Restrictions with regard to the Exercise of the Right of Capture in Naval War*, L'Aja, 1907, art. 3-4.

<sup>214</sup> *Convention (XI) relative to certain Restrictions with regard to the Exercise of the Right of Capture in Naval War*, L'Aja, 1907, art. 5-8.

- c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;
- d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples»<sup>215</sup>.

Annesso a questa Convenzione si trova anche il trattato che istituisce la Croce Rossa Internazionale come corpo medico neutrale. Il secondo trattato permette l'applicazione delle stesse norme del primo ma nello scenario di una guerra navale e dichiara che «Forces put ashore shall immediately become subject to the provisions of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field»<sup>216</sup>.

Alla fine della nostra analisi la terza Convenzione è quella di maggior rilievo in quanto tratta del trattamento dei prigionieri di guerra. Nella prima parte si definiscono le condizioni generali da applicare ai prigionieri come:

1. «Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed ' hors de combat ' by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:

- a. violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
  - b. taking of hostages;
  - c. outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;
  - d. the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.
2. The wounded and sick shall be collected and cared for»<sup>217</sup>.

---

<sup>215</sup> *Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*, Ginevra, 1949, art. 3.

<sup>216</sup> *Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*, Ginevra, 1949, art. 4.

<sup>217</sup> *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*, Ginevra, 1949, parte I art. 3.

Nella seconda parte la Convenzione fornisce le norme generali per il trattamento dei prigionieri<sup>218</sup> in particolare definisce le responsabilità<sup>219</sup> e i principi di equità<sup>220</sup> e del trattamento umano<sup>221</sup>. Successivamente il trattato analizza i vari aspetti della prigionia<sup>222</sup> come gli alloggi e il cibo<sup>223</sup>, l'igiene<sup>224</sup>, le attività fisiche e spirituali<sup>225</sup> e la disciplina<sup>226</sup> anche in relazione al grado del prigioniero<sup>227</sup>. L'ultima parte della Convenzione che parla del trattamento dei prigionieri di guerra, riguarda le procedure per il rilascio e l'eventuale passaggio per un paese neutrale<sup>228</sup>.

L'ultima delle Convenzioni firmate a Ginevra nel 1949 riguarda il trattamento di tutte quelle persone che non sono direttamente coinvolte nel conflitto armato. Infatti all'art. 4 dichiara che «Persons protected by the Convention are those who, at a given moment and in any manner whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of a Party to the conflict or Occupying Power of which they are not nationals. Nationals of a State which is not bound by the Convention are not protected by it. Nationals of a neutral State who find themselves in the territory of a belligerent State, and nationals of a co-belligerent State, shall not be regarded as protected persons while the State of which they are nationals has normal diplomatic representation in the State in whose hands they are»<sup>229</sup>.

Nel 1977 gli Stati decisero di innovare il diritto umanitario internazionale grazie a due protocolli. Il primo riguarda i conflitti armati internazionali ed estende tale concetto anche a quelli nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale, l'occupazione straniera o dei regimi razzisti<sup>230</sup>. Inoltre nella Parte II sviluppa le regole della Prima e Seconda Convenzione di Ginevra sui feriti, malati e naufraghi estendendo la tutela delle

---

<sup>218</sup> *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*, Ginevra, 1949, parte 2.

<sup>219</sup> *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*, Ginevra, 1949, parte 2 art. 12.

<sup>220</sup> *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*, Ginevra, 1949, parte 2 art. 16.

<sup>221</sup> *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*, Ginevra, 1949, parte 2 art. 13.

<sup>222</sup> *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*, Ginevra, 1949, parte 3.

<sup>223</sup> *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*, Ginevra, 1949, parte 3 capitolo 2.

<sup>224</sup> *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*, parte 3 capitolo 3.

<sup>225</sup> *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*, parte 3 capitolo 5.

<sup>226</sup> *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*, parte 3 capitolo 6.

<sup>227</sup> *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*, parte 3 capitolo 7.

<sup>228</sup> *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*, parte 4.

<sup>229</sup> *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, Ginevra, 1949, art. 4.

<sup>230</sup> *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*, Ginevra, 1977, art. 1 comma 4.

Convenzioni al personale sanitario civile, alle attrezzature, alle forniture e alle unità civili e i relativi trasporti. Sempre in questa parte si possono trovare disposizioni dettagliate sul trasporto medico e sulla inviolabilità di esso. Infine nella Parte III e in alcuni articoli della Parte IV troviamo un aggiornamento delle disposizioni precedenti riguardo la condotta durante le ostilità<sup>231</sup>. Di particolare rilevanza come precedentemente ricordato è l'art. 43 comma 1, che definisce una forza armata come «all organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that Party for the conduct of its subordinates, even if that Party is represented by a government or an authority not recognized by an adverse Party. Such armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which, 'inter alia', shall enforce compliance with the rules of international law applicable in armed conflict»<sup>232</sup> andando così ad includere i gruppi che combattono per la libertà e le organizzazioni terroristiche. L'etichetta di combattente legittimo anche per i gruppi terroristici porta gli Stati che ne catturano i membri ad applicare le norme sui prigionieri di guerra delle precedenti Convenzioni<sup>233</sup> con le conseguenti garanzie e tutele dei diritti umani<sup>234</sup>.

Il secondo protocollo riguarda i conflitti armati interni ad uno Stato poiché l'unica disposizione applicabile ai conflitti armati non internazionali prima dell'adozione del presente Protocollo è stato l'articolo 3 comune<sup>235</sup> alle

---

<sup>231</sup> *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*, Ginevra, 1977, art. 35-60.

<sup>232</sup> *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*, Ginevra, 1977, art. 43 comma 1.

<sup>233</sup> *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*, Ginevra, 1977, art. 44 comma 1.

<sup>234</sup> Tale situazione non permette l'uso di tecniche di interrogatorio avanzate che possono portare alla definizione di tortura o trattamento inumano e degradante o la violazione dei diritti a vitto e alloggio adeguati.

<sup>235</sup> «In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:

1. Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed 'hors de combat' by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:

- a. violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
- b. taking of hostages;
- c. outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;
- d. the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court,

quattro Convenzioni di Ginevra del 1949. Il presente articolo si è rivelato inadeguato in considerazione del fatto che circa l'80% delle vittime dei conflitti armati dal 1945 sono stati vittime di conflitti non internazionali e che i conflitti non internazionali sono spesso combattuti con più crudeltà dei corrispettivi internazionali. Per contrastare ciò si è voluto estendere le norme essenziali del diritto umanitario dei conflitti armati alle situazioni conflittuali interne.

### 3.3 Divieto di tortura

Il Divieto di tortura come per quello di genocidio ha una lunga storia che risale ai primi trattati di diritto dei conflitti armati. Come si vedrà nel paragrafo tale divieto non solo considera la tortura in sé ma include anche tutta quella serie di maltrattamenti fisici e psicologici volti a creare una situazione di disagio in una persona con l'obiettivo di ottenere informazioni. Il primo di essi è la *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, conclusa sotto l'egida delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 a New York. Il trattato definisce la tortura come «any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions»<sup>236</sup>. La Convenzione istituisce anche un apposito Comitato con il compito di investigare sulle eventuali violazioni del trattato e di ricevere i report annuali sull'implementazione dello stesso<sup>237</sup>.

---

affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.

2. The wounded and sick shall be collected and cared for.

An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict.

The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention.

The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict». *Geneva Conventions of 12 August 1949, art. 3, 1949, Ginevra.*

<sup>236</sup> *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, New York, 1985, parte 1 art. 1.

<sup>237</sup> *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, New York, 1985, parte 3 art. 17-24.

Il secondo trattato ratificato dal Regno Unito per quanto riguarda la tortura è la *European Convention against Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* nell'ambito del *Council of Europe*. Tale convenzione è strettamente collegata con la *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, di cui si tratterà diffusamente più avanti, e istituisce il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Tale organo oltre a ricevere i rapporti da parte degli Stati, basa la propria attività sul potere di eseguire sopralluoghi in ogni luogo nel quale vi siano persone private della propria libertà<sup>238</sup>. Tale capacità del Comitato può essere limitata dagli Stati «solo per motivi di difesa nazionale o di sicurezza pubblica o a causa di gravi disordini nei luoghi nei quali vi siano persone private di libertà, dello stato di salute di una persona o di un interrogatorio urgente nell'ambito di un'inchiesta in corso, connessa ad un reato penale grave»<sup>239</sup>.

La convenzione ha ricevuto è stata modificata attraverso l'adozione di due Protocolli nel 1987. Il primo ha come obiettivo la modifica del testo in modo da permettere anche l'inclusione di Stati non membri del Consiglio d'Europa mentre il secondo ha carattere tecnico riguardo l'elezione del Comitato.

### 3.4 Diritti del minore

Per quanto riguarda il Regno Unito i diritti del minore sono stati tra gli ultimi ambiti in cui lo Stato si è impegnato a livello internazionale tramite un apposito trattato<sup>240</sup>. Infatti il primo trattato sull'argomento è la *Convention on the Rights of the Child*, ratificata il 16 dicembre 1991<sup>241</sup>. Attraverso di essa gli Stati si impegnano a rispettare le volontà del minore nei diversi ambiti della sua vita e a tutelare l'unità familiare con i genitori. Inoltre la Convenzione tutela il minore dal traffico illegale, definisce gli standard di base per l'adozione internazionale e obbliga gli Stati a creare un ambiente sano per lo sviluppo. Il rispetto delle disposizioni del trattato viene assicurato da un Comitato apposito che riceve i report mandati dagli Stati. La composizione del Comitato è stata oggetto di emendamento nel 1995 portando la composizione a diciotto esperti rappresentanti tutte le regioni del mondo.

---

<sup>238</sup> *European Convention against Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, Strasburgo, 1987, art. 10-12.

<sup>239</sup> *European Convention against Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, Strasburgo, 1987, art. 9.

<sup>240</sup> Tutte le norme precedenti erano incluse in altri strumenti con valenza generale.

<sup>241</sup> La Convenzione è stata aperta alle firme e alle ratifiche il 20 novembre 1989.

Gli Stati parte della precedente Convenzione nel 2000 hanno approvato due protocolli addizionali facoltativi alla *Convention on the Rights of the Child* con l'obiettivo di contrastare due importanti violazioni dei diritti del minore, l'arruolamento nelle forze armate e i reati a sfondo sessuale. Nel primo caso si proibisce severamente la pratica dei bambini soldato e si ordina agli Stati di smobilitare eventuali unità di minorenni e di assicurarsi che la costituzione di esse sia vietata per legge. Il secondo caso, alla luce degli art. 1<sup>242</sup>, 11<sup>243</sup>, 21<sup>244</sup>, 32<sup>245</sup>, 33<sup>246</sup>, 34<sup>247</sup>, 35<sup>248</sup> and 36<sup>249</sup>, è volto a contrastare la vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia. Infatti il Protocollo obbliga gli Stati a considerare crimini:

- a) «In the context of sale of children as defined in article 2<sup>250</sup>:

---

<sup>242</sup> L'art. 1 definisce il concetto di minore come «every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier». *Convention on the Rights of The Child*, New York, 1991, art.1.

<sup>243</sup> L'art. 11 comma 1 afferma che «States Parties shall take measures to combat the illicit transfer and non-return of children abroad». *Convention on the Rights of The Child*, New York, 1991, art.11.

<sup>244</sup> L'art. 21 riguarda l'adozione sia essa nazionale (comma a) che internazionale (comma b).

<sup>245</sup> L'art. 32 afferma che «States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development». *Convention on the Rights of The Child*, New York, 1991, art.32.

<sup>246</sup> L'art. 33 afferma che «States Parties shall take all appropriate measures, including legislative, administrative, social and educational measures, to protect children from the illicit use of narcotic drugs and psychotropic substances as defined in the relevant international treaties, and to prevent the use of children in the illicit production and trafficking of such substances». *Convention on the Rights of The Child*, New York, 1991, art.33.

<sup>247</sup> L'art. 34 afferma che «States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse». *Convention on the Rights of The Child*, New York, 1991, art.34.

<sup>248</sup> L'art. 35 afferma che «States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form». *Convention on the Rights of The Child*, New York, 1991, art.35.

<sup>249</sup> L'art. 36 afferma che «States Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects of the child's welfare».

<sup>250</sup> «For the purposes of the present Protocol:

- a) Sale of children means any act or transaction whereby a child is transferred by any person or group of persons to another for remuneration or any other consideration;
- b) Child prostitution means the use of a child in sexual activities for remuneration or any other form of consideration;
- c) Child pornography means any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of

- a. Offering, delivering or accepting, by whatever means, a child for the purpose of:
  - i. Sexual exploitation of the child;
  - ii. Transfer of organs of the child for profit;
  - iii. Engagement of the child in forced labour;
- b. Improperly inducing consent, as an intermediary, for the adoption of a child in violation of applicable international legal instruments on adoption;
- b) Offering, obtaining, procuring or providing a child for child prostitution, as defined in article 2;
- c) Producing, distributing, disseminating, importing, exporting, offering, selling or possessing for the above purposes child pornography as defined in article 2»<sup>251</sup>.

Al fine di rendere più efficace la lotta al fenomeno il Protocollo obbliga gli Stati a considerare i crimini precedentemente enunciati come estraibili e inserire tali eventualità nei propri accordi sull'argomento<sup>252</sup> e allo stesso tempo invita gli Stati a considerare la particolare natura dei minori all'interno di eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi.

### 3.5 Schiavitù e traffico di esseri umani

La più antica e, per lunghi periodi della storia, prolifica violazione dei diritti umani è la schiavitù e il traffico di esseri umani<sup>253</sup>. È parimenti risalente il primo passo mosso dagli Stati per contrastare il fenomeno in quanto il primo trattato sull'argomento risale al 1890 quando venne firmato a Bruxelles il *General Act of the Brussels Conference relative to the African Slave Trade*. Nonostante la presenza di norme per criminalizzare il fenomeno<sup>254</sup>, il trattato aveva il solo scopo di aumentare l'influenza dei paesi europei, nascondendo i propri interessi dietro la volontà di reprimere il fenomeno nel continente africano. A riprova di tale fatto si vedano i paragrafi 1 e 2 dell'art. 1 del trattato citato

---

the sexual parts of a child for primarily sexual purposes». *Convention on the Rights of The Child*, New York, 1991, art.2.

<sup>251</sup> *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography*, New York, 2000, art. 3.

<sup>252</sup> *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography*, New York, 2000, art. 5.

<sup>253</sup> Secondo l'International Labour Organisation il traffico di esseri umani attualmente vale circa 150 miliardi di dollari americani.

<sup>254</sup> *General Act of the Brussels Conference relative to the African Slave Trade*, Bruxelles, 1890, art. 5.

precedentemente dove si invitano gli Stati ad intervenire sia nelle colonie che nei protettorati<sup>255</sup>.

Il passo successivo nella lotta al fenomeno si lega alla lotta allo sfruttamento sessuale<sup>256</sup> con il *International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic*, firmato a Parigi nel 1904. Il trattato impone agli Stati l'obbligo di « establish or name some authority charged with the coordination of all information relative to the procuring of women or girls for immoral purposes abroad»<sup>257</sup>. L'accordo prevede anche, su richiesta della donna o della ragazza sfruttata, il rimpatrio nel proprio paese di origine a spese dello Stato in cui essa viene ritrovata<sup>258</sup>. L'argomento viene ripreso in un secondo accordo internazionale con lo stesso nome firmato a Parigi nel 1910. L'argomento di questa convenzione è la criminalizzazione di quelle persone che attraverso l'inganno<sup>259</sup> o la forza<sup>260</sup> procurano le donne o le ragazze minorenni per un'altra persona. Importante per la lotta al fenomeno è il fatto che il crimine è punibile anche se commesso in uno Stato terzo rispetto a quello di arresto.

Durante il periodo della sua attività la Società delle Nazioni si occupò anche di contrastare questo fenomeno con *International Convention with (the) object of Securing the Abolition of Slavery and the Slave Trade*, firmata a Ginevra nel 1926. Lo scopo della Convenzione viene esplicitato all'art 2 che afferma di voler sopprimere il commercio di schiavi e di voler eliminare il fenomeno stesso della schiavitù<sup>261</sup>. La principale differenza tra

---

<sup>255</sup> «Progressive organization of the administrative, judicial, religious, and military services in the African territories placed under the sovereignty or protectorate of civilized nations. 2. The gradual establishment in the interior, by the powers to which the territories are subject, of strongly occupied stations, in such a way as to make their protective or repressive action effectively felt in the territories devastated by slave hunting». *General Act of the Brussels Conference relative to the African Slave Trade*, Bruxelles, 1890, art. 1 paragrafi 1 e 2.

<sup>256</sup> Ancora adesso lo sfruttamento sessuale è il principale fonte di guadagni per i trafficanti in quanto vale 21,8 migliaia di dollari a persona all'anno.

<sup>257</sup> *International Agreement for the Supression of the White Slave Traffic*, Parigi, 1904, art.1.

<sup>258</sup> *International Agreement for the Supression of the White Slave Traffic*, Parigi, 1904, art.3-4.

<sup>259</sup> *International Agreement for the Supression of the White Slave Traffic*, Parigi, 1910, art.1.

<sup>260</sup> *International Agreement for the Supression of the White Slave Traffic*, Parigi, 1910, art.2.

<sup>261</sup> « The High Contracting Parties undertake, each in respect of the territories placed under its sovereignty, jurisdiction, protection, suzerainty or tutelage, so far as they have not already taken the necessary steps:

(a) To prevent and suppress the slave trade;

questo atto internazionale e quelli precedenti del 1904 e del 1910 è la volontà degli Stati di sradicare completamente il fenomeno e non di fermare solamente il traffico di persone di etnia caucasica. Fondamentale anche per il ruolo che avrà successivamente è la definizione data di schiavitù all'art. 1 paragrafo 1 che la definisce come «the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised»<sup>262</sup>.

Nei primi anni di attività, le Nazioni Unite tra le varie attività per il raggiungimento di una pace internazionale stabile, si impegnano anche a contrastare il traffico di esseri umani. Infatti, il 4 maggio 1949 si raggiunge l'accordo per il *Protocol amending the International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic of the 18th May 1904 and the International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic of 4th May 1910* con l'obiettivo di trasferire al Segretario Generale delle Nazioni Unite il ruolo di garante delle due convenzioni, che prima era in capo al governo francese. Il trasferimento delle responsabilità alle Nazioni Unite continuerà nel 1953 quando si raggiungerà l'accordo sulla *Slavery Convention signed at Geneva on the 25th September 1926, as amended by the Protocol agreed at New York on 7th December 1953* continuando così il lavoro iniziato sotto l'egida della Società delle Nazioni. Il passo successivo sarà la *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices* del 1956 avente come obiettivo il contrasto alla schiavitù per debiti<sup>263</sup>, alla servitù della gleba<sup>264</sup>, il matrimonio con e di minori<sup>265</sup>, il matrimonio senza consenso<sup>266</sup> e la

---

(b) To bring about, progressively and as soon as possible, the complete abolition of slavery in all its forms». *International Convention with (the) object of Securing the Abolition of Slavery and the Slave Trade*, Ginevra, 1926, art. 2.

<sup>262</sup> *International Convention with (the) object of Securing the Abolition of Slavery and the Slave Trade*, Ginevra, 1926, art. 1 paragrafo 1.

<sup>263</sup> All' art. 1 comma (a) viene definita come «the status or condition arising from a pledge by a debtor of his personal services or of those of a person under his control as security for a debt, if the value of those services as reasonably assessed is not applied towards the liquidation of the debt or the length and nature of those services are not respectively limited and defined». *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices*, New York, 1956, art. 1 comma a.

<sup>264</sup> All' art. 1 comma (b) viene definita come «the condition or status of a tenant who is by law, custom or agreement bound to live and labour on land belonging to another person and to render some determinate service to such other person, whether for reward or not, and is not free to change his status». *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices*, New York, 1956, art. 1 comma b.

<sup>265</sup> *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices*, Ginevra, 1956, art. 2.

<sup>266</sup> *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices*, Ginevra, 1956, art. 1 comma c.

servitù infantile<sup>267</sup>. La convenzione prevede all'art. 4 la liberazione di qualsiasi schiavo nel momento in cui quest'ultimo sale a bordo di una nave di qualsiasi Stato membro della convenzione.

L'ultimo atto internazionale per quanto riguarda la schiavitù e il traffico di esseri umani è il *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* alla *UNITED NATIONS Convention against Transnational Organized Crime*. Fondamentale è l'art. 3<sup>268</sup> che fornisce una definizione di traffico di esseri umani e afferma che il consenso della persona trafficata non fa decadere l'ipotesi di reato, che è da includere nei vari ordinamenti nazionali<sup>269</sup>. Inoltre il Protocollo stabilisce l'obbligo in capo agli Stati di fornire alle vittime tutto il necessario per il recupero fisico, psicologico e sociale<sup>270</sup>.

### 3.6 Corte Europea dei Diritti dell'uomo

A livello europeo una delle principali tutele ai diritti umani viene dal controllo eseguito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (o Corte EDU). Tale tutela giudiziaria nasce nel 1950 quando gli Stati Membri del

---

<sup>267</sup> *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices*, Ginevra, 1956, art. 1 comma d.

<sup>268</sup> «For the purposes of this Protocol:

(a) "Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;

(b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;

(c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered "trafficking in persons" even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;

(d) "Child" shall mean any person under eighteen years of age». *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*, New York, 2000, art.3.

<sup>269</sup> *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the UNITED Nations Nations Convention against Transnational Organized Crime*, New York, 2000, art.7.

<sup>270</sup> *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the UNITED Nations Convention against Transnational Organized Crime*, New York, 2000, art. 6 paragrafo 3.

*Council of Europe* firmano a Roma la *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*. Tale accordo internazionale, partendo dall'obbligo per tutti gli stati membri di rispettare i diritti umani, definisce nella prima sezione i diritti e le libertà mentre nella seconda parte istituisce la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La tutela dei diritti umani è rafforzata dalla non derogabilità di alcuni diritti ai sensi dell'art. 15 paragrafo 2<sup>271</sup> e dalla possibilità del singolo individuo di adire la Corte ai sensi degli art. 34<sup>272</sup> e 35<sup>273</sup>, una volta esauriti i ricorsi interni.

Nel corso degli anni, sono stati adottati diversi Protocolli che hanno ampliato la portata dei diritti tutelati dalla Convenzione. Il primo di essi venne firmato nel marzo 1952 a Parigi e permise la salvaguardia del diritto alla proprietà<sup>274</sup>, del diritto all'educazione<sup>275</sup> e del diritto a elezioni libere<sup>276</sup>.

---

<sup>271</sup> «No derogation from Article 2, except in respect of deaths resulting from lawful acts of war, or from Articles 3, 4 (paragraph 1) and 7 shall be made under this provision». Gli articoli citati riguardano il diritto alla vita, il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, il divieto di schiavitù e il principio *nulla poena sine lege*. COUNCIL OF EUROPE, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Roma, 1950, art. 15 paragrafo 2.

<sup>272</sup> «The Court may receive applications from any person, nongovernmental organisation or group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth in the Convention or the Protocols thereto. The High Contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right». COUNCIL OF EUROPE, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Roma, art. 34, 1950.

<sup>273</sup> «1. The Court may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of international law, and within a period of six months from the date on which the final decision was taken. 2. The Court shall not deal with any application submitted under Article 34 that (a) is anonymous; or (b) is substantially the same as a matter that has already been examined by the Court or has already been submitted to another procedure of international investigation or settlement and contains no relevant new information. 3. The Court shall declare inadmissible any individual application submitted under Article 34 if it considers that: (a) the application is incompatible with the provisions of the Convention or the Protocols thereto, manifestly ill-founded, or an abuse of the right of individual application; or (b) the applicant has not suffered a significant disadvantage, unless respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto requires an examination of the application on the merits and provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal. 4. The Court shall reject any application which it considers inadmissible under this Article. It may do so at any stage of the proceedings». COUNCIL OF EUROPE, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Roma, 1950, art. 35.

<sup>274</sup> *Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Parigi, 1952, art. 1.

<sup>275</sup> *Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, art. 2.

<sup>276</sup> *Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Parigi, 1952, art. 3.

Successivamente il Regno Unito ratifica il 24 febbraio 1971<sup>277</sup> il *Fourth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe* accettando così di considerare i giudici e i membri della Cancelleria della CEDU come alti ufficiali in missione diplomatica con tutte le tutele e i diritti che ne conseguono<sup>278</sup>. Il secondo Protocollo ad entrare in vigore per il Regno Unito è il *Protocol No.2 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* che permette alla Corte EDU secondo la procedura definita dall'art. 1<sup>279</sup> di dare pareri consultivi. Lo stesso giorno viene firmato anche il *Protocol No.3 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending Articles 29, 30 and 34 of the Convention* che modifica leggermente il procedimento davanti alla Corte quando esso viene avviato da un singolo individuo. In seguito viene firmato il *Protocol No. 5 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, che va a modificare gli artt. 22 e 40 sull'elezione dei membri della Commissione<sup>280</sup> e della Corte. In seguito alla modifica ogni tre anni viene rieletto un terzo dei due organi.

Nel 1969, a Londra, si raggiunge l'accordo sullo *European Agreement relating to Persons participating in Proceedings of the European Commission and Court of Human Rights*. Tale trattato definisce le immunità e le tutele di cui sono titolari le persone coinvolte davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Da sottolineare è l'art. 3<sup>281</sup> che

---

<sup>277</sup> Il primo accordo sul protocollo si ebbe il 16 dicembre 1961.

<sup>278</sup> Si vedano in particolare gli art. 2-3-4-7 del *Fourth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe*.

<sup>279</sup> «1. The Court may, at the request of the Committee of Ministers, give advisory opinions on legal questions concerning the interpretation of the Convention and the Protocols thereto.

2. Such opinions shall not deal with any question relating to the content or scope of the rights or freedoms defined in Section 1 of the Convention and in the Protocols thereto, or with any other question which the Commission, the Court or the Committee of Ministers might have to consider in consequence of any such proceedings as could be instituted in accordance with the Convention.

3. Decisions of the Committee of Ministers to request an advisory opinion of the Court shall require a two-thirds majority vote of the representatives entitled to sit on the Committee». COUNCIL OF EUROPE, *Protocol No.2 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Strasburgo, 1963, art. 1.

<sup>280</sup> È un organo del *Council of Europe* che agisce come filtro giudicando l'ammissibilità dei ricorsi presentati da individui.

<sup>281</sup> «1. The Contracting Parties shall respect the right of the persons referred to in paragraph 1 of Article 1 of this Agreement to correspond freely with the Court.

2. As regards persons under detention, the exercise of this right shall in particular imply that:

a. their correspondence shall be despatched and delivered without undue delay and without alteration;

dichiara la libertà completa da censura e ostruzionismo per le comunicazioni con e della Corte anche se la persona è sottoposta a regime carcerario e dispone anche il divieto all'autorità pubblica di interferire nel processo se non in casi di grave minaccia alla sicurezza nazionale. Successivamente con l'accordo raggiunto a Strasburgo nel 1983<sup>282</sup> sul *Protocol No.6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of the Death Penalty* si vuole spingere gli Stati ad abbandonare la pratica in favore di pene detentive e riabilitative per quanto riguarda i crimini commessi in tempo di pace<sup>283</sup>. Nel 1985 a Vienna viene raggiunto l'accordo sul *Protocol No. 8 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*. Questo protocollo consente alla Commissione europea dei diritti dell'uomo la possibilità di istituire sezioni, ciascuna composta da almeno sette membri, col compito di esaminare le singole petizioni che possono essere affrontate sulla base della giurisprudenza consolidata, o che non sollevino questioni gravi relative all'interpretazione o applicazione della Convenzione<sup>284</sup>. Inoltre permette alla Commissione di creare comitati di tre membri con il potere di dichiarare irricevibile o cancellare dal suo elenco di casi una petizione quando tale decisione può essere presa senza ulteriore esame<sup>285</sup> grazie all'analisi della giurisprudenza consolidata. Nel 1994, a Strasburgo, viene firmato il *Protocol No.11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, restructuring the control machinery established thereby* che ridefinisce il sistema dei ricorsi di persone fisiche. Tutte le presunte violazioni dei diritti delle persone si riferiscono direttamente alla nuova Corte permanente.

---

b. such persons shall not be subject to disciplinary measures in any form on account of any communication sent through the proper channels to the Court;

c. such persons shall have the right to correspond, and consult out of hearing of other persons, with a lawyer qualified to appear before the courts of the country where they are detained in regard to an application to the Court, or any proceedings resulting therefrom.

3. In application of the preceding paragraphs, there shall be no interference by a public authority except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, for the detection or prosecution of a criminal offence or for the protection of health». COUNCIL OF EUROPE, *European Agreement relating to Persons participating in Proceedings of the European Commission and Court of Human Rights*, Londra, 1969, art. 3.

<sup>282</sup> Il Regno Unito ratificherà il Protocollo solamente nel 1999

<sup>283</sup> L'art. 2 esclude l'applicazione del Protocollo per i crimini in tempo di guerra e obbliga gli Stati a comunicarlo al Segretario Generale del *Council of Europe*.

<sup>284</sup> *Protocol No. 8 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Vienna, 1985, art. 1.

<sup>285</sup> *Protocol No. 8 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Vienna, 1985, art. 1.

Nella maggior parte dei casi, la Corte si occupa di petizioni individuali e inter-statali e si riunisce in sezioni composte da sette giudici. L'inammissibilità del ricorso non viene più dichiarata dalla Commissione ma da un comitato di tre giudici<sup>286</sup>. In seguito la Corte può procedere con l'analisi del caso o mettersi a disposizione per una soluzione amichevole<sup>287</sup>. Nel caso in cui la Corte proceda con l'analisi del caso, viene istituita una Camera che può decidere sulla questione o rimandare il giudizio davanti alla formazione più grande, la Grande Camera. Entro un termine di tre mesi dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte in causa può, in casi eccezionali (gravi problemi di interpretazione o applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o di gravi problemi di importanza generale), chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera. Se la richiesta viene accettata, il giudizio risultante della Grande Camera sarà definitivo. In caso contrario, le sentenze di sezione diventano finali, quando le parti dichiarano che non richiedono il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera, o hanno fatto alcuna richiesta di rinvio tre mesi dopo la data della sentenza; o, se tale richiesta viene fatta, quando il collegio della Grande Camera la respinge<sup>288</sup>.

Successivamente ci sarà un nuovo *European Agreement relating to Persons Participating in proceedings of the European Court of Human Rights* che riprenderà quanto affermato nel trattato omonimo firmato a Londra nel 1969. Molto importante per il suo valore simbolico ed effettivo è il *Protocol No.13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances*<sup>289</sup> in quanto proibisce la pena di morte per qualsiasi reato in tempo di guerra e di pace su tutto il territorio degli Stati che lo hanno ratificato. L'ultimo protocollo ratificato dal Regno Unito è il *Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention*. Sulla base di tale accordo il Comitato dei Ministri in virtù del suo ruolo di garante nella fase di *follow-up* ottiene il potere di chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza. Inoltre con una votazione positiva di due

---

<sup>286</sup> *Protocol No.11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, restructuring the control machinery established thereby*, Strasburgo, 1994, art. 27.

<sup>287</sup> *Protocol No.11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, restructuring the control machinery established thereby*, Strasburgo, 1994, art. 38.

<sup>288</sup> *Protocol No.11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, restructuring the control machinery established thereby*, Strasburgo, 1994, art. 44.

<sup>289</sup> Il Regno Unito ratificherà il Protocollo il 10 ottobre 2003.

terzi dei membri può avviare nei confronti di uno Stato membro una procedura di inottemperanza davanti alla Corte<sup>290</sup>.

### 3.7 Diritti del migrante e del rifugiato

L'essere umano durante la sua storia ha sempre cercato in caso di necessità nuove possibilità in territori diversi da quello di nascita. Con la caduta del grande impero zarista e la nascita del nuovo regime comunista gli Stati dell'Europa occidentale devono affrontare il problema del migrante e si accordano sul *Agreement concerning the Issue of certificates of Identity to Russian Refugees* che fornisce una struttura quadro su cui adeguare le proprie legislazioni in materia di visti e immigrazione. In seguito a tale fatto si crea un primo documento internazionale che permette l'identificazione dei rifugiati, il Passaporto Nansen<sup>291</sup>. La fuga dall'Impero Ottomano, che stava subendo un cambiamento di regime analogo a quello zarista, di persone di origine greca, porta gli Stati a raggiungere un accordo, il *Protocol relating to the Settlement of Refugees in Greece and the creation for this purpose of a Refugee Settlement Commission*, in seno alla Società delle Nazioni sulla creazione di un'apposita Commissione per l'insediamento dei rifugiati. La prima conferenza internazionale che tratta l'argomento in generale si tiene a Ginevra nel 1933 e porterà alla *Convention relating to the International Status of Refugees*. Il trattato da un lato sancisce il divieto di respingere i rifugiati alle frontiere (*non-refoulement*)<sup>292</sup> e dall'altra afferma che la legislazione in materia di immigrazione e visti spetta allo Stato<sup>293</sup>. Inoltre stabilisce l'egualità di trattamento tra rifugiati e cittadini nazionali<sup>294</sup> e l'esenzione dalle imposizioni fiscali per i primi<sup>295</sup>. In seguito all'inasprimento della situazione politica in Germania nel 1938 gli altri Stati decidono con la *Convention concerning the Status of Refugees Coming From Germany* di estendere anche ai cittadini tedeschi in fuga l'applicazione delle norme sui rifugiati e la possibilità di ottenere il passaporto Nansen. Successivamente venne raggiunto un accordo anche sul *Protocol regarding the Status of Refugees from Germany additional to the Arrangement of July 4, 1936 and*

---

<sup>290</sup> *Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention*, Strasburgo, 2004, art. 16.

<sup>291</sup> Fridtjof Nansen fu il più importante Alto Commissario per i Rifugiati della Società delle Nazioni e Premio Nobel per la pace nel 1922.

<sup>292</sup> *Convention relating to the International Status of Refugees*, Ginevra, 1933, art. 3.

<sup>293</sup> *Convention relating to the International Status of Refugees*, Ginevra, 1933, art. 4.

<sup>294</sup> *Convention relating to the International Status of Refugees*, Ginevra, art. 9-12, 1933.

<sup>295</sup> *Convention relating to the International Status of Refugees*, Ginevra, 1933, art. 13.

*Convention of February 10, 1938* in modo da estendere le tutele anche ai cittadini austriaci che erano diventati parte del Reich Nazista.

In seguito al secondo conflitto mondiale, gli Stati riuniti a Londra nel 1946 si accordano sull' *Agreement of the Intergovernmental Conference on the Adoption of a Travel Document for Refugees*. Con tale trattato si vuole creare una legislazione unica per quanto riguarda il documento di viaggio rilasciato dai governi in collaborazione con l' *Intergovernmental Committee on Refugee*. All' *Intergovernmental Committee on Refugee* succederà nel 1946 in seguito ad una conferenza costitutiva a New York l' *International Refugee Organization*. All' art. 2 si definiscono le funzioni dell'organizzazione come « the repatriation; the identification, registration and classification; the care and assistance; the legal and political protection; the transport; and the re-settlement and re-establishment, in countries able and willing to receive them, of persons who are the concern of the Organization under the provisions of Annex I»<sup>296</sup>. Durante la stessa giornata si firma l' *Agreement on Interim Measures to be taken in respect of Refugees and Displaced Persons* che stabilisce le regole di comportamento e i poteri di una commissione provvisoria in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione principale. Successivamente con un Annesso alla *Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of the UNITED NATIONS* del 21 novembre 1947 si sono estese al personale della *International Refugee Organization* le stesse prerogative degli agenti delle Nazioni Unite.

Il trattato più importante sulla materia sarà la *Convention relating the Status of Refugees* che verrà firmato a Ginevra nel 1951. La Convenzione definisce fattualmente, temporalmente e spazialmente i titolari dello status di rifugiato all' art. 1<sup>297</sup> e dichiara la parità di trattamento tra cittadino e

---

<sup>296</sup> *Constitution of the International Refugee Organization*, New York, 1946, art. 2.

<sup>297</sup> «For the purposes of the present Convention, the term “refugee” shall apply to any person who: (1) Has been considered a refugee under the Arrangements of 12 May 1926 and 30 June 1928 or under the Conventions of 28 October 1933 and 10 February 1938, the Protocol of 14 September 1939 or the Constitution of the International Refugee Organization; Decisions of non-eligibility taken by the International Refugee Organization during the period of its activities shall not prevent the status of refugee being accorded to persons who fulfil the conditions of paragraph 2 of this section; (2) As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to wellfounded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it. In the case of a person who has more than one nationality, the term “the country of his nationality” shall mean each of the countries of which he is a national, and a person shall not be deemed to be lacking the protection of the country of his nationality if, without any

rifugiato per tutte le attività collegate con i diritti umani di quest'ultimo. Inoltre si ribadisce il divieto da parte degli Stati a respingere eventuali richiedenti asilo dalle proprie frontiere. Successivamente verrà raggiunto nel 1957 l'*Agreement relating to Refugee Seamen* che permette la definizione di marinaio rifugiato<sup>298</sup> e tutte le questioni amministrative

---

valid reason based on well-founded fear, he has not availed himself of the protection of one of the countries of which he is a national. B.(1) For the purposes of this Convention, the words "events occurring CHAPTER I: General Provisions c o n v e n t i o n a n d p r o t o c o l 15 before 1 January 1951" in article 1, section A, shall be understood to mean either: (a) "events occurring in Europe before 1 January 1951"; or (b) "events occurring in Europe or elsewhere before 1 January 1951", and each Contracting State shall make a declaration at the time of signature, ratification or accession, specifying which of these meanings it applies for the purpose of its obligations under this Convention. (2) Any Contracting State which has adopted alternative (a) may at any time extend its obligations by adopting alternative (b) by means of a notification addressed to the Secretary-General of the UNITED Nations. C. This Convention shall cease to apply to any person falling under the terms of section A if: (1) He has voluntarily re-availed himself of the protection of the country of his nationality; or (2) Having lost his nationality, he has voluntarily re-acquired it; or (3) He has acquired a new nationality, and enjoys the protection of the country of his new nationality; or (4) He has voluntarily re-established himself in the country which he left or outside which he remained owing to fear of persecution; or (5) He can no longer, because the circumstances in connexion with which he has been recognized as a refugee have ceased to exist, continue to refuse to avail himself of the protection of the country of his nationality; Provided that this paragraph shall not apply to a refugee falling under section A(1) of this article who is able to invoke compelling reasons arising out of previous persecution for refusing to avail himself of the protection of the country of nationality; (6) Being a person who has no nationality he is, because of the circumstances in connexion with which he has been recognized as a refugee have ceased to exist, able to return to the country of his former habitual residence; 16 c o n v e n t i o n a n d p r o t o c o l Provided that this paragraph shall not apply to a refugee falling under section A (1) of this article who is able to invoke compelling reasons arising out of previous persecution for refusing to return to the country of his former habitual residence. D. This Convention shall not apply to persons who are at present receiving from organs or agencies of the UNITED Nations other than the UNITED Nations High Commissioner for Refugees protection or assistance. When such protection or assistance has ceased for any reason, without the position of such persons being definitively settled in accordance with the relevant resolutions adopted by the General Assembly of the UNITED Nations, these persons shall ipso facto be entitled to the benefits of this Convention. E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country. F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that: (a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; (b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee; (c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the UNITED Nations». *Convention relating the Status of Refugees*, Ginevra, art. 1, 1951.

<sup>298</sup> «the term "refugee seaman" shall apply to any person who, being a refugee according to the definition in Article 1 of the Convention and the declaration or notification made

legate al suo rapporto con lo Stato bandiera della nave su cui si trova. Il passo successivo nella tutela del migrante viene fatto con lo *European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees* del 1959<sup>299</sup>. Con tale accordo il *Council of Europe* vuole facilitare gli spostamenti dei rifugiati residenti sul territorio degli Stati Parte. Per tale ragione, l'accordo internazionale prevede che i rifugiati possano entrare, attraverso gli appositi punti d'ingresso, senza passaporto sul territorio di un altro Stato Parte per un soggiorno della durata massima di tre mesi, ma tale accordo non si applica alle persone in viaggio per attività lucrative. È anche precisato che i rifugiati saranno riammessi in ogni momento sul territorio dello Stato le cui autorità hanno rilasciato i documenti di viaggio su semplice domanda di un'altra Parte.

Uno dei passi avanti più importanti per quanto riguarda i diritti dei rifugiati si ha con il *Protocol relating to the Status of Refugees* del 1967. All'art. 1 si estende la tutela della Convenzione di Ginevra sia territorialmente in quanto non è più limitata all'Europa, che temporalmente in quanto si elimina il termine ultimo del 1 gennaio 1951. Inoltre si stabilisce su questa questione la responsabilità, qualora uno Stato membro sia federale, dell'autorità centrale rispetto agli Stati federati e si invitano gli Stati a collaborare tra di loro e con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Tale Protocollo influirà sul *Protocol relating to Refugee Seamen* del 1973 in quanto la definizione di *refugee seamen* viene influenzata da quella di rifugiati presente negli accordi di Ginevra.

In seguito, il *Council of Europe* approverà nel 1980 l'*European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugees*. Lo scopo del trattato è determinare chi sia responsabile per il rilascio di un documento valido e quando la responsabilità possa trasferirsi da uno Stato membro ad un altro. Per la prima questione viene identificato lo Stato di primo arrivo del rifugiato come titolare del potere di emissione mentre per la seconda faccenda è previsto dall'art. 2<sup>300</sup>, al decorrere di due anni, il trasferimento dell'autorità allo Stato membro terzo in cui risiede.

---

by the Contracting State concerned in accordance with Section B of that Article, is serving as a seafarer in any capacity on a mercantile ship, or habitually earns his living as a seafarer on such a ship». *Agreement relating to Refugee Seamen*, L'Aja, 1957, art. 1 comma b.

<sup>299</sup> La firma definitiva del Regno Unito sarà il 26 Agosto 1968.

<sup>300</sup> «1) Responsibility shall be considered to be transferred on the expiry of a period of two years of actual and continuous stay in the second State with the agreement of its authorities or earlier if the second State has permitted the refugee to remain in its territory either on a permanent basis or for a period exceeding the validity of the travel document. This period of two years shall run from the date of admission of the refugee to the territory of the second State or, if such a date cannot be established, from the date on which he presents himself to the authorities of the second State.

La definizione della responsabilità per quanto riguarda i migranti e i richiedenti asilo sarà oggetto di molteplici atti da parte dell'Unione Europea. Il primo di essi è la *Convention determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of the European Communities* firmata a Dublino nel 1990. All'interno di essa si stabilisce una gerarchia di criteri per l'identificazione dello Stato responsabile per l'analisi della richiesta d'asilo. Il primo criterio è definito dall'art. 4 è quello del ricongiungimento familiare e si applica nel caso dei coniugi, dei figli e dei genitori qualora il figlio sia minorenne e non sposato. Il secondo criterio è definito dall'art. 5 e vede lo Stato emittitore di un permesso di soggiorno o un visto di viaggio valido come responsabile della domanda. Il criterio successivo è quello definito dall'art. 6 che vede lo Stato di ingresso irregolare, quando è dimostrabile l'accesso, come quello di richiesta. Il terzo criterio previsto dall'art. 7 riguarda invece l'analisi della domanda di asilo da parte di persone entrate legalmente all'interno ma richiedenti in un paese terzo e prevede l'analisi da parte di quest'ultimo Stato. L'ultimo criterio per la definizione del paese titolare della richiesta d'asilo è previsto dall'art. 8 che afferma la responsabilità del primo Stato in cui viene fatta la richiesta. Il trattato vedrà la sua estensione nel corso degli anni anche a Austria, Svezia, Finlandia e ai paesi non membri della Comunità Europea Norvegia e Islanda. Successivamente viene firmata nel 2003 una seconda Convenzione di Dublino che in seguito a diversi accordi internazionali prevede l'uniformità delle regole anche per Danimarca<sup>301</sup>, Svizzera e Liechtenstein. In seguito alla seconda Convenzione di Dublino vennero approvate tre direttive:

---

2) For the calculation of the period specified in paragraph 1 of this Article:

a) stays authorised solely for the purpose of studies, training or medical care shall not be taken into account;

b) periods of imprisonment of the refugee imposed in connection with a criminal conviction shall not be taken into account;

c) periods during which the refugee is allowed to remain in the territory of the second State pending an appeal against a decision of refusal of residence or of removal from the territory shall only be taken into account if the decision on the appeal is favourable to the refugee;

d) periods during which the refugee leaves on a temporary basis the territory of the second State for not more than three consecutive months or, on more than one occasion, for not more than six months in total, shall be taken into account, such absences not being deemed to interrupt or suspend the stay.

3) Responsibility shall also be deemed to be transferred if readmission of the refugee to the first State can no longer be requested under Article 4». COUNCIL OF EUROPE, *European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugees*, Strasburgo, 1980, art. 2.

<sup>301</sup> La Danimarca non faceva parte del sistema di Dublino in virtù della clausola opt-out sulle questioni di libertà, sicurezza e giustizia.

- a) La c.d. Direttiva “qualifiche”: dove si definivano secondo il diritto dell’Unione Europea le figure di rifugiato<sup>302</sup>, di titolare di protezione sussidiaria<sup>303</sup> e di protezione temporanea<sup>304</sup>. La minaccia originaria della richiesta di protezione internazionale può avvenire da parte di Stati, partiti politici e da soggetti non statuali<sup>305</sup>. La protezione parimenti può avvenire grazie a Stati e da partiti o organizzazioni internazionali che controllano una parte di territorio<sup>306</sup>.
- b) La c.d. Direttiva “procedure”: dove si identificano le norme comuni in materia di procedimento di analisi della domanda di asilo o di altre protezioni internazionali previste dalla Direttiva “qualifiche”. Inoltre viene dichiarata l’impugnabilità presso i tribunali nazionali competenti in materia d’asilo di qualsiasi decisione per quanto riguarda gli esiti del processo di analisi della suddetta richiesta.
- c) La c.d. Direttiva “assistenza”: dove vengono definiti i diritti basilari che gli Stati membri dell’Unione Europea debbano concedere ai richiedenti protezione internazionale.

Inoltre viene istituito un database comune con la registrazione delle impronte digitali con relativi dati personali dei migranti e un sistema per lo scambio di informazioni tra i paesi membri. In seguito ad alcuni eventi giudiziari che hanno coinvolto alcuni Stati Membri dell’Unione Europea davanti alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, è stata approvata nel 2013

---

<sup>302</sup> La definizione La direttiva “qualifiche” nella sua definizione del richiedente asilo riformula l’art.1 della Convenzione di Ginevra del 1951.

<sup>303</sup> La protezione sussidiaria va a tutelare quei soggetti che non hanno i criteri per essere rifugiati ma vi è comunque un rischio effettivo di subire un danno grave a diritti riconosciuti in altri trattati nel proprio paese. Tale sistema di tutela è stato creato tenendo conto delle tutele garantite dalla CEDU e dalla Corte EDU per quanto riguarda i diritti inderogabili ex art.15(CEDU). La direttiva “qualifiche” definisce danno grave in tre fattispecie:

- a) la condanna a morte o l’esecuzione della pena di morte
- b) la tortura o altre forme di trattamento inumano o degradante
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto(tutela che esclude l’individualità della possibile violazione per situazioni di violenza generalizzata).

<sup>304</sup> La direttiva sulla protezione temporanea degli sfollati è stata una delle prime introdotte dall’Unione Europea e riguarda i casi di afflusso massiccio di persone sia in seguito ad arrivi spontanei che in casi di evacuazione. Le cause scatenanti possono essere di vario genere anche se l’articolo prevede esplicitamente coloro che fuggono da zone di conflitto armato o di violenza endemica, che siano soggetti a rischio di violazioni sistematiche dei diritti umani.

<sup>305</sup> EUROPEAN UNION, *Direttiva 2011/95/UE*, Bruxelles, 2011., art. 6.

<sup>306</sup> EUROPEAN UNION, *Direttiva 2011/95/UE*, Bruxelles, 2011., art. 6.

una terza Convenzione di Dublino<sup>307</sup>. Tale nuovo accordo è volto alla risoluzione delle criticità identificate nel corso del tempo e alla definizione di un sistema europeo per la condivisione dello sforzo tra tutti i paesi membri dell'Unione europea<sup>308</sup>.

### 3.8 Normativa nazionale in materia di diritti umani

Seguendo prima un'antica tradizione poi le linee guida del membro della Camera dei Lord il Barone Anthony Lloyd norme per la tutela dei diritti umani vengono incluse in tutti gli atti normativi che concedono ulteriori poteri al Governo o alle forze di polizia. Nonostante ciò, il Regno Unito nel 1998 approva l'*Human Rights Act 1998* con l'obiettivo di dare ulteriore efficacia ai diritti e alle libertà garantiti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e di legiferare sulle modalità con cui viene scelta la lista da presentare per l'elezione dei giudici inglesi presso la Corte EDU. In particolare la legge prescrive l'obbligo di interpretare le leggi in conformità con gli obblighi derivanti dalla Convenzione<sup>309</sup> e permette ai giudici del massimo grado previsto di dichiarare la norma interna incompatibile e non applicarla<sup>310</sup>. Per la legislazione successiva allo *Human Rights Act 1998*, colui che presenta una nuova legge davanti al Parlamento deve dichiararne la compatibilità con quanto previsto dalla Convenzione<sup>311</sup>. Facendo così il legislatore vuole aumentare la conformità dei giudizi e delle leggi inglesi con gli obblighi di leale collaborazione nei confronti sia della Convenzione che della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Successivamente il Parlamento Scozzese approva lo *Scottish Commission for Human Rights Act 2006* con l'obiettivo di stabilire le funzioni della nuova *Scottish Commission for Human Rights*. La Commissione si occupa del monitoraggio delle autorità scozzesi e della promozione dei diritti umani<sup>312</sup>. Per garantire un'azione efficace essa ha il potere di aprire un'indagine contro qualsiasi autorità scozzese<sup>313</sup> presentando anche testimonianze orali e scritte<sup>314</sup>. Inoltre essa ha il potere insieme alla

---

<sup>307</sup> Tale convenzione ha applicazione in tutto il territorio dell'Unione Europea ad esclusione della Danimarca.

<sup>308</sup> Bisogna considerare che nel 2013 i principali paesi di ingresso si trovavano ad affrontare una congettura economica negativa e un aumento del flusso di migranti.

<sup>309</sup> *Human Rights 1998*, art.3.

<sup>310</sup> *Human Rights 1998*, art.4.

<sup>311</sup> *Human Rights 1998*, art.19.

<sup>312</sup> *Scottish Commission for Human Rights Act 2006*, art. 2.

<sup>313</sup> *Scottish Commission for Human Rights Act 2006*, art. 8.

<sup>314</sup> *Scottish Commission for Human Rights Act 2006*, art. 10.

*Scottish Law Commission* di proporre cambiamenti agli atti legislativi ed esecutivi scozzesi<sup>315</sup>.

### 3.9 Conclusioni

In questo capitolo abbiamo osservato che il concetto di diritto umano è come un dado con molteplici facce in quanto ogni attività o fase della vita delle persone necessita delle dovute protezioni. All'art. 2 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo si afferma che «[a]d ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità» sancendone l'universalità di applicazione. Inoltre abbiamo osservato che i diritti umani come il fenomeno terroristico analizzato nel capitolo precedente vedano uno sviluppo evolutivo nel corso della storia e siano frutto delle necessità della società. Infine si è osservato come il Regno Unito, nel ruolo di democrazia avanzata, abbia deciso di impegnarsi nel rispetto dei diritti umani sottoscrivendo la maggior parte di essi e facendosene promotore nel mondo.

---

<sup>315</sup> *Scottish Commission for Human Rights Act 2006*, art. 4.

#### 4. Investigazione e raccolta delle prove per reati di terrorismo

La fase investigativa è probabilmente la fase con maggiori implicazioni in materia di diritti umani, in quanto eventuali violazioni delle regole previste possono invalidare le fasi successive o causare errori giudiziari<sup>316</sup>. In questo capitolo, prima saranno esaminate le principali problematiche che si possono incontrare a livello di diritti umani e successivamente si osserverà quanto detto a livello teorico in un caso concreto che è stato dibattuto davanti alla Camera e alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

##### 4.1 Privacy e Non discriminazione nella lotta al terrorismo

All'art. 17, l'*International Covenant on Civil and Political Rights* afferma che «no one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence nor to unlawful attacks on his honour and reputation»<sup>317</sup> e allo stesso tempo viene riconosciuta l'importanza dell'acquisizione, dell'analisi e dell'uso di informazioni sui gruppi terroristici grazie a strumenti di sorveglianza elettronica.

In virtù di ciò, i legislatori e le corti nazionali nel corso degli anni hanno cercato di definire le situazioni in cui il diritto alla privacy può esser compresso senza che tale limitazione comporti l'invalidamento dell'intero processo.

L'intercettazione diventa un mezzo legittimo quando essa presenta tre criteri:

- L'intercettazione è richiesta dall'autorità competente secondo le regole definite dalla legge;
- L'intercettazione ha uno scopo preciso;
- Esiste una proporzionalità tra l'obiettivo da raggiungere con l'intercettazione e la violazione del diritto<sup>318</sup>.

Tali criteri sono considerati applicabili non solo ai tradizionali mezzi di comunicazione, come possono essere la posta e le telefonate, ma anche ai moderni strumenti di comunicazione come le applicazioni di messaggistica, i social network e i cosiddetti meta-dati<sup>319</sup>.

---

<sup>316</sup> Come in tutti i processi c'è il rischio di accusare persone innocenti a causa di caratteristiche simili o il rischio di non condannare un colpevole perché le procedure non sono state seguite a dovere.

<sup>317</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 17.

<sup>318</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *Human Rights and Criminal Justice Responses to Terrorism*, New York, 2014, pag. 95.

<sup>319</sup> I meta dati sono una serie di informazioni grezze riguardanti il numero chiamato, quando e per quanto è durata la chiamata e i dati GPS dei telefoni coinvolti.

Nel 1981, il Consiglio d'Europa ha approvato la *Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data*. In essa si definisce una serie di principi per la raccolta e l'utilizzo corretto e legittimo dei dati. Tali principi includono:

- «data can only be collected for a specific purpose and should not be used for any other reason;
- data must be accurate, adequate for the specified purpose, and stored only for as long as is necessary;
- there must be a right of access to, and rectification of, data for the person concerned (data subject);
- and special protection must be made for data of a sensitive nature, for example on religion,
- political beliefs, sexual orientation, genetics or medical information»<sup>320</sup>.

Inoltre, affinché sia sempre garantito il giusto processo, l'eventuale raccolta di dati deve essere accessibile ai legali della persona sotto processo e alla persona stessa.

Ian Johnston, *Chief Constable* della *British Transport Police*, il 31 luglio 2005 ha affermato: «We should not waste time searching old white ladies. It is going to be disproportionate. It is going to be young men, not exclusively, but it may be disproportionate when it comes to ethnic group»<sup>321</sup>. La citazione ci permette di introdurre la profilazione razziale, una pratica investigativa degli anni '90 del Novecento che è tornata ad essere applicata in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001. Essa prevede di applicare le misure speciali di sorveglianza come il fermo e la perquisizione dei veicoli e delle persone<sup>322</sup> e l'uso di tecniche investigative, basandosi sul *profiling*. Tale schema viene creato, al pari dell'agente razionale usato in economia, sulla base di generalizzazioni date anche dai recenti fatti di cronaca e porta ad identificare il terrorista tipo nei giovani maschi mussulmani di etnia medio-orientale e sud-asiatica<sup>323</sup>. Questa tecnica, tuttavia, comporta una violazione del diritto alla non discriminazione, del diritto alla tutela della privacy e del diritto alla libertà.

---

<sup>320</sup> OSCE, *Countering Terrorism, Protecting Human Rights*, Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Varsavia, 2007, pag. 207.

<sup>321</sup> V. DODD, «Asian men targeted in stop and search», *Guardian*, 17 Agosto 2005.

<sup>322</sup> *Terrorism Act 2000*, sezione 44, 2000.

<sup>323</sup> DANIEL MOECKLI, *Human Rights and Non-discrimination in the "War on Terror"*, Oxford, 2012, pag. 202.

#### 4.2 Il principio dell'equo trattamento

Nel corso degli anni e, in particolare, dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, i reati legati al terrorismo sono sempre stati visti come eventi straordinari che richiedono misure e procedure straordinarie. Per quanto questo possa essere in parte vero, nel mondo europeo ed occidentale, è necessario comunque analizzare la questione dell'imposizione di misure speciali alla luce dei diritti umani dei possibili imputati durante le indagini. Uno dei momenti cruciali è il fermo di un sospettato e il successivo interrogatorio, in quanto si possono ottenere, da un lato, prove testimoniali e, dall'altro, tuttavia, possono verificarsi eventi che potrebbero condurre alla potenziale invalidità del processo. I principali elementi dell'equo processo sono l'assistenza legale, la confidenzialità delle comunicazioni tra il legale e il suo assistito, la comunicazione dei motivi per i quali è coinvolto e l'adeguatezza dei tempi e delle strutture. Questi elementi come vedremo successivamente devono essere forniti in una lingua comprensibile al sospettato.

L'assistenza legale durante il periodo di fermo e nel corso di tutti i colloqui con le forze dell'ordine è un principio fondamentale alla base dell'equità dei processi nelle democrazie moderne e, in quanto tale, deve essere garantito anche nelle situazioni particolari come quelle che coinvolgono la sicurezza nazionale. Affinché il principio dell'assistenza legale non sia infranto, la persona che si trova ad interagire con le forze di polizia, come affermato dagli *UNITED NATIONS Basic Principles on the Roles of Lawyers*<sup>324</sup>, deve essere informata del proprio diritto ad avere un avvocato presente durante ogni fase del proprio coinvolgimento. Tale rappresentante deve essere scelto dalla persona in modo da tutelare al meglio i propri interessi. La presenza di un legale in ogni fase è una garanzia fondamentale della persona coinvolta, contro qualsiasi pratica lesiva dei diritti che potrebbe essere messa in pratica dalle forze dell'ordine. La scelta del legale è protetta dalla *International Covenant on Civil and Political Rights*<sup>325</sup> ma non è una tutela assoluta in quanto, nella pratica, i governi ne limitano talvolta l'efficacia per motivi di sicurezza nazionale. Tale limitazione viene generalmente accettata dagli organi di tutela dei diritti umani quando:

- «The limitation of the right to consult with a lawyer of one's own choice is not automatic, but ordered by a judge on grounds relating

---

<sup>324</sup> *United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers*, New York, 1990, principio 16.

<sup>325</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 14 paragrafo 3 comma d.

to the specific circumstances of the arrested suspect and the terrorist group he is alleged to belong to.

- A government-appointed lawyer is promptly assigned and made available to the detained suspect (with a few hours of arrest).
- The other aspects of the right to prompt access to a lawyer (particularly the right to consult in private with the lawyer before any interview by the police), as set forth above, are fully respected.
- Access to a lawyer of the accused person's choosing is not delayed for more than the time reasonably necessary to achieve the objectives of this measure, for example, to protect the investigation»<sup>326</sup>.

Tutto quanto è stato detto precedentemente non ha effetti sostanziali, senza il principio della confidenzialità delle comunicazioni tra legale e assistito, come ricordato dallo *Human Rights Committee* nel *General Comment 32* dove si afferma «[c]ounsel should be able to meet their clients in private and to communicate with the accused in conditions that fully respect the confidentiality of their communications». Le comunicazioni coperte da tale norma non sono solamente quelle che si svolgono faccia a faccia, ma anche quelle che hanno luogo attraverso la corrispondenza.

Come i diritti esaminati in precedenza, anche quest'ultimo ha subito l'interferenza dei governi nazionali durante le situazioni di minaccia alla sicurezza nazionale, in quanto viene presa in considerazione l'eventualità in cui l'avvocato sia un collaboratore del gruppo terroristico o un intermediario per delle comunicazioni verso l'esterno<sup>327</sup>. Tali ragioni sono state riconosciute dagli organi di tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato, nel caso *Erdem v. Germany*<sup>328</sup>, che il principio di confidenzialità delle comunicazioni può esser compresso qualora la limitazione sia circoscritta alla persona sospettata di terrorismo e la violazione sia compiuta da un giudice che è obbligato a mantenerne la riservatezza<sup>329</sup>.

La tutela dei diritti umani non deve essere limitata dalle risorse economiche di una persona, e per tale ragione la *International Covenant on Civil and Political Rights* prescrive all'art. 14, comma 3, lettera d la fornitura di assistenza legale gratuita. Tale garanzia viene successivamente

---

<sup>326</sup> EUROPEAN COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF TORTURE AND INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (CPT), *Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the Committee from 1 to 12 April 1991*, 1991, paragrafo 50.

<sup>327</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op. cit.*, pag. 67.

<sup>328</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 5 luglio 2001, ricorso n. 38321/97, *Erdem v. Germany*, Strasburgo.

<sup>329</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op. cit.*, pag. 68.

esplicitata all'interno delle Nazioni Unite con i *UNITED NATIONS Principles and Guidelines on access to legal aid in criminal justice systems* dove si afferma che:

- «States should ensure that anyone who is arrested, detained, suspected of or charged with a criminal offence punishable by a term of imprisonment or the death penalty is entitled to legal aid at all stages of the criminal justice process.
- Legal aid should also be provided, regardless of the person's means, if the interests of justice so require, for example, given the urgency or complexity of the case or the severity of the potential penalty. Considering the gravity of the charges, in terrorism cases the interests of justice will as a rule require that legal aid is provided<sup>330</sup>.
- Effective legal aid includes, but is not limited to, unhindered access to legal aid providers for detained persons, confidentiality of communications, information about charges, access to case files and adequate time and facilities to prepare their defence»<sup>331</sup>.

Quanto affermato precedentemente vale anche nei casi in cui la persona interessata dalle investigazioni delle forze dell'ordine sia un minore. In questo caso, tranne in casi specifici<sup>332</sup>, è obbligatoria la presenza di un genitore o del tutore legale in ogni fase del suo coinvolgimento, in modo da fornire assistenza emotiva e psicologica al minore coinvolto.

Un altro importante principio presente in quasi tutti gli strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani e fondamentale per evitare l'invalidità del processo sin dalle sue prime fasi è la comunicazione dei capi d'accusa o dei motivi che hanno portato all'arresto del sospettato<sup>333</sup>. L'informazione deve essere fornita, in quanto solo così si può dare all'imputato la possibilità di costruire, insieme al proprio legale, la strategia difensiva e garantire efficacemente la possibilità di contraddittorio in relazione alle accuse. Secondo gli organi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, la comunicazione dei capi d'accusa deve avvenire prima dell'accusa formale o prima della comunicazione

---

<sup>330</sup> *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*, New York, 2012, principio 3 art. 20.

<sup>331</sup> *Op. Cit.*, principio 7 art. 28.

<sup>332</sup> Il *General Comment n.10* alla *Convention on the Rights of the Child* su questo punto afferma «However, the judge or competent authority may decide, at the request of the child or of his/her legal or other appropriate assistance or because it is not in the best interests of the child». UN COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, *General Comment n. 10*, Ginevra, 2007.

<sup>333</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op. cit.*, pag.70.

pubblica della stessa. Essa deve contenere sia l'azione materiale alla base dell'accusa che la natura, nonostante quest'ultima possa cambiare durante il procedimento. Naturalmente, la modifica della natura dell'accusa deve essere notificata nelle stesse modalità di quella originaria, in quanto si vanno a modificare le accuse quindi la tipologia di reato e di processo<sup>334</sup>. Un punto cardine affinché la fase precedente al processo sia sostanzialmente, e non solo formalmente, efficace è costituito dall'uso di una lingua conosciuta dall'imputato o dalla presenza di un interprete che possa rendere comprensibile il tutto all'accusato<sup>335</sup>.

L'ultima questione che influenza la fase pre-processuale e ha rilevanza nell'equo trattamento è l'adeguatezza del tempo e delle strutture per la preparazione del processo<sup>336</sup>. Nel primo caso non abbiamo una violazione quando l'avvocato ha il tempo, alla luce degli altri impegni, di familiarizzare con il caso rivedendo le prove presentate e cercando i testimoni a favore dell'imputato.

L'adeguatezza delle strutture invece è data non solo dalle strutture fisiche ma anche dall'accessibilità delle prove documentarie e non, presentate dall'accusa. Quest'ultimo elemento, nei casi di terrorismo, è critico in quanto generalmente le prove sono in quantità elevata e spesso coinvolgono esperti del settore o sono informazioni classificate che non possono essere divulgate<sup>337</sup>.

#### 4.3 Trattamento di un sospettato durante l'interrogatorio

Nel periodo successivo ad un attacco terroristico le autorità investigative e i pubblici ministeri si trovano sotto una forte pressione mediatica e politica per l'ottenimento di giustizia nel minor tempo possibile. In questo scenario, si potrebbe ritenere che l'uso di tecniche avanzate per interrogare i sospettati sia giustificato dalla situazione contingente, nonostante proprio la tutela dei diritti umani possa essere il modo migliore per il raggiungimento di un verdetto in linea con la definizione moderna di giustizia. Una forte ragione alla base di ciò, è il fatto che in nessuno strumento di tutela dei diritti umani, che sia universale o regionale, è permessa la deroga al divieto di tortura o di trattamenti inumani o degradanti.

---

<sup>334</sup> Un cambiamento dei capi d'accusa può portare al cambiamento del tipo di processo o del tipo di pena.

<sup>335</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op. cit.*, pag. 71.

<sup>336</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 14 paragrafo 3 comma b.

<sup>337</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op. cit.*, pag.71.

A tale riguardo bisogna ricordare l'art. 2, comma 2 della *Convention Against Torture, and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)* che dichiara «No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture»<sup>338</sup> o la risoluzione 34/169 del 1979 dell'Assemblea generale, che definisce il *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*<sup>339</sup>. In tempo di guerra, sia i prigionieri che i civili sono tutelati dalla III e IV Convenzione di Ginevra e gli eventuali trasgressori possono essere incriminati per crimini di guerra. Sempre la *Convention Against Torture, and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* definisce la tortura all'art. 1 come: « Any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental is intentionally inflicted on a person. For such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind. When such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity»<sup>340</sup>.

Quanto affermato per la tortura è stato esteso nel corso degli anni anche ai trattamenti inumani o degradanti in quanto egualmente lesivi della dignità dell'essere umano. Tali divieti sono considerati dalla *International Law Commission* cogenti quindi una norma fondamentale e inderogabile del diritto internazionale, in particolare dei diritti umani<sup>341</sup>.

Alla luce della non liceità della tortura o dei trattamenti inumani e degradanti, la *Convention Against Torture, and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* all'art. 15 dichiara la non ammissibilità di qualsiasi prova ottenuta come risultato della tortura o di un trattamento degradante. A ulteriore riprova della mancanza di utilità

---

<sup>338</sup> *Convention Against Torture, and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, New York, 1984, art. 2 comma 2.

<sup>339</sup> Al paragrafo 5 si afferma: « [n]o law enforcement official may inflict, instigate or tolerate any act of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, nor may any law enforcement official invoke superior orders or exceptional circumstances such as a state of war or a threat of war, a threat to national security, internal political instability or any other public emergency as a justification of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment». *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, New York, 1979, paragrafo 5.

<sup>340</sup> *Convention Against Torture, and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, New York, 1984, art. 1.

<sup>341</sup> NATALINO RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, IV ed., Torino, G. Giappichelli Editore, pag. 165-167.

dell'uso della tortura è possibile richiamare le *UNITED NATIONS Guidelines on the Role of Prosecutors* n°16 che dichiarano « they shall refuse to use such evidence against anyone other than those who used such methods, or inform the Court accordingly, and shall take all necessary steps to ensure that those responsible for using such methods are brought to justice»<sup>342</sup>.

La mancanza di effetti dirimenti delle prove ottenute sotto tortura e l'importanza dell'effettiva comprensione da parte dell'imputato di quanto gli sta accadendo sono fondamentali per il godimento di un altro diritto, quello che impedisce l'autoincriminazione<sup>343</sup>. La tutela di questo diritto nasce per contrastare l'utilizzo di confessioni ottenute in seguito a tortura o trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il divieto di autoincriminazione tutela da qualsiasi confessione o dichiarazione ottenuta in seguito a qualsiasi tipo di pressione fisica o psicologica da parte delle autorità inquirenti<sup>344</sup>. Una tutela maggiore naturalmente è richiesta quando la persona sotto interrogatorio è un minore, in quanto soggetto maggiormente influenzabile, e quindi potenzialmente più esposto a fornire testimonianze falsate.

#### 4.4 Case study: *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*

Al fine di osservare il collegamento tra quanto affermato e quanto avviene nella realtà si analizzerà ora un caso presentato davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo da alcuni ricorrenti, contro il Regno Unito. Per fare ciò, prima si analizzeranno i fatti all'origine del procedimento di fronte ai giudici interni e come questo si sia concluso, poi si esaminerà sia quanto dichiarato dalla Camera che dalla Grande Camera nelle rispettive sentenze.

##### 4.4.1 I fatti

Il 21 luglio 2005, due settimane dopo gli attentati di Londra che avevano causato 52 vittime, altre bombe vengono fatte esplodere nella metropolitana di Londra, senza però causare vittime. I tre responsabili fuggono dai luoghi del crimine ma vengono successivamente catturati separatamente dalle forze dell'ordine.

---

<sup>342</sup> *UNITED Nations Guidelines on the Role of Prosecutors*, Havana, 1990, art. 16.

<sup>343</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 14 paragrafo 3 comma g.

<sup>344</sup> <sup>344</sup> *UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME*, *op.cit.*, pag.85.

Il primo ad esser arrestato è il signor Omar alle 5.15 del 27 luglio<sup>345</sup>. Durante l'arresto viene utilizzato il c.d. "nuovo avvertimento"<sup>346</sup>, la formula con cui la polizia informa il sospettato riguardo al possibile utilizzo come prova di qualsiasi dichiarazione egli faccia e lo avverte che, pertanto, non è obbligato a rispondere. L'ufficiale di polizia che si occupa di scortare il signor Omar alla stazione più vicina, Paddington Green, in seguito dichiarerà che il sospettato ha affermato la propria estraneità ai fatti, che la bomba non sarebbe dovuta esplodere e che non voleva ferire nessuno<sup>347</sup>. Mezz'ora dopo l'arrivo in stazione il signor Omar chiede di poter parlare con un avvocato ma la richiesta non ha seguito in quanto alle 7.55 un sovrintendente decide di arrestare e mettere in isolamento il signor Omar alla luce della Schedule 8 del *Terrorist Act 2000*, (del quale ci si occuperà più avanti). Successivamente, un secondo sovrintendente autorizza a condurre una serie di *safety interviews*<sup>348</sup> nei confronti del sospettato in assenza dell'avvocato e prima di qualsiasi incontro tra i due. Successivamente alla prima *safety interview*, alle 9.15 l'ufficiale di custodia della stazione di polizia contatta l'avvocato richiesto dal signor Omar<sup>349</sup>. Nonostante ciò, l'assistenza legale non viene fornita e alle 10.24 inizia una serie di quattro *safety interviews*. Questo episodio viene giustificato dalla polizia come una misura di sicurezza, alla luce del coinvolgimento del signor Omar e dell'identità ignota degli altri cospiratori. Nel corso dei primi due interrogatori non viene usata la nuova versione dell'avvertimento ma quella vecchia<sup>350</sup> che fornisce una quantità inferiore di dettagli riguardo i diritti dell'interrogato.

Dopo le prime due interviste, alle 12.19 viene contattato un avvocato e gli viene comunicato che il suo assistito è oggetto di una serie di *safety interview*<sup>351</sup>. Durante questi interrogatori il signor Omar alterna momenti in cui afferma di non conoscere gli altri sospettati, o fornisce informazioni incorrette riguardo a come ne conosca alcuni, a momenti dove deliberatamente descrive incorrettamente il suo coinvolgimento nei fatti

---

<sup>345</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 13 settembre 2016, ricorsi n. 50541/08, 50571/08, 50573/08 e 40351/09, *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, Strasburgo, paragrafo 14.

<sup>346</sup> «You do not have to say anything. But it may harm your defence if you do not mention when questioned something which you later rely on in Court. Anything you do say may be given in evidence». *Code of Practice for the detention, treatment and questioning of persons by Police Officers*, Londra, 2017, paragrafo 10.5.

<sup>347</sup> Sentenza, *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 15.

<sup>348</sup> Il detenuto è interrogato su informazioni che potrebbero aiutare a prevenire danni alla popolazione come nel caso di attentati terroristici.

<sup>349</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 19.

<sup>350</sup> «You do not have to say anything, but anything you do say may be given in evidence».

<sup>351</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 24.

del 21 luglio. In seguito ad un secondo sollecito, alle 15.40 l'avvocato raggiunge la stazione di polizia e viene autorizzato a leggere i verbali di custodia. In seguito ad un breve colloquio con il suo avvocato il signor Omar è oggetto di un'ultima *safety interview* dove è presente anche il suo avvocato<sup>352</sup>.

Il secondo sospettato ad essere catturato è il signor Ibrahim all'13.45 del 29 luglio<sup>353</sup>. Durante l'arresto, le forze di polizia chiedono della presenza di materiale pericoloso all'interno dell'abitazione o in qualsiasi altro e il sospettato risponde che non ha nulla a che fare con gli attentatori del 7 luglio 2005. All'arrivo alla stazione di Paddington Green, il signor Ibrahim chiede un consulente legale che viene chiamato due ore e ventidue minuti dopo la richiesta fatta alle 14.20<sup>354</sup>. Nonostante i tentativi di un avvocato, il signor Ibrahim non riesce ad ottenere la sua assistenza legale e alle 18.10 viene portato in isolamento in seguito ad un ordine dell'ufficiale sovrintendente. Lo stesso membro delle forze dell'ordine chiede l'autorizzazione per una *safety interview* e per ritardare l'arrivo dell'avvocato, in quanto il signor Ibrahim è a conoscenza di informazioni vitali per la sicurezza nazionale e un possibile contatto con l'esterno può causare una grave minaccia alla vita della popolazione<sup>355</sup>. Nel verbale della richiesta si fa esplicito riferimento al fatto che il signor Ibrahim viene ritenuto un sospettato per gli attentati falliti del 21 luglio.

Alle 19.00, un altro avvocato cerca di contattare il signor Ibrahim ma prima il sospettato viene dichiarato non disponibile dalla polizia e successivamente viene bloccato il contatto, in quanto il sospettato ha già un avvocato difensore. Questo secondo avvocato continuerà a chiamare per mettersi in contatto ma il sospettato è occupato in una *safety interview* dalle 19.58. Durante l'interrogatorio, viene usato il nuovo avvertimento<sup>356</sup> e il signor Ibrahim dichiara la sua estraneità ai fatti contestati e all'utilizzo di qualsiasi materiale pericoloso o esplosivo<sup>357</sup>. Nonostante dichiararsi di non conoscere le persone indicate nei filmati delle stazioni della metropolitana, in seguito il sospettato conferma di conoscere il signor Omar e il signor Mohammed, gli altri due sospettati, ma afferma anche che i due non sarebbero capaci di fare quanto contestato loro dalle forze dell'ordine.

---

<sup>352</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 29.

<sup>353</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 30.

<sup>354</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 31.

<sup>355</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 33.

<sup>356</sup> Secondo le regole di procedura inglesi la persona coinvolta a vario titolo con le forze dell'ordine viene informata dei propri diritti sia al momento del fermo che all'inizio dei colloqui.

<sup>357</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 37.

In seguito ad un periodo di riposo, alle 22.05 il signor Ibrahim ha un colloquio con il proprio avvocato che nel frattempo ha raggiunto la stazione di polizia. In seguito a ciò, il sospettato si avvarrà della facoltà di non rispondere in tutti i successivi interrogatori<sup>358</sup>.

L'ultimo dei sospetti terroristi ad esser arrestato è il signor Mohammed il 29 luglio alle 15.22 nello stesso appartamento del signor Ibrahim<sup>359</sup>. Al suo arrivo alla stazione di polizia il sospettato chiede la presenza di un avvocato ma la richiesta non ha immediato seguito in quanto prima viene autorizzata la detenzione in isolamento e una *safety interview*. Tali misure cautelari sono giustificate, come nei casi del signor Omar e del signor Ibrahim, dagli interessi di sicurezza nazionale e dalla possibilità che ci sia un'ulteriore minaccia alla vita della popolazione<sup>360</sup>. Alle 19.19 il signor Mohammed firma il verbale di custodia dove viene affermato che potrà parlare con un consulente legale appena sarà possibile. Tuttavia, poco dopo gli viene detto che sarà trasferito in isolamento. Poco dopo, arriverà l'avvocato ma non potrà parlare con il proprio cliente in quanto è stato dato inizio alla *safety interview*. Durante l'interrogatorio, la polizia informa il signor Mohammed delle accuse nei suoi confronti e il sospettato risponde di non esser coinvolto in nessuna cospirazione terroristica e di non riconoscere le persone identificate come sospetti terroristi<sup>361</sup>.

Dopo la *safety interview* il signor Mohammed ha un incontro con il proprio avvocato. Nell'interrogatorio del 31 luglio il sospettato si avvale della facoltà di non rispondere e il suo avvocato legge la seguente dichiarazione: «I am not a terrorist and I'm not in any way connected to any acts of terrorism and have not been connected to any acts of terrorism [...] particularly on 21st July or the 7th July 2005»<sup>362</sup>.

Il quarto richiedente è il signor Abdurahman che è sospettato di fornire supporto alla presunta cellula terroristica attraverso il signor Osman<sup>363</sup>. Inizialmente, la polizia non arresta il signor Abdurahman ma lo interroga il 27 luglio come possibile testimone delle investigazioni. La polizia vuole parlare con lui in quanto era stato visto in compagnia di noti terroristi<sup>364</sup>.

---

<sup>358</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 39.

<sup>359</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 40.

<sup>360</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 42.

<sup>361</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 45.

<sup>362</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 47.

<sup>363</sup> Il signor Osman è il quarto membro della cellula che tentò di colpire Londra il 23 luglio ma non è parte del processo davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La sua vicenda viene menzionata in questo lavoro solamente per quanto riguarda il suo rapporto con gli altri membri della cellula e con il signor Abdurahman in quanto sono loro a presentare domanda alla CEDU.

<sup>364</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 105.

Alle 18.15 del 27 luglio la polizia inizia a interrogare il signor Abdurahman ma dopo un'ora l'interrogatorio viene interrotto per consigliare la presenza di un avvocato, in quanto le risposte date potrebbero essere autoincriminanti. Infatti, il testimone dichiara di aver ospitato il signor Osman inizialmente in quanto vecchio amico e successivamente in quanto spaventato dal coinvolgimento della persona nel tentato attacco terroristico<sup>365</sup>. Grazie a questo periodo di convivenza il signor Abdurahman può fornire utili dettagli riguardo la fuga del sospetto terrorista. Infatti egli fornisce dettagli sulla fuga del signor Osman e sull'abitazione della moglie di quest'ultimo<sup>366</sup>.

Dopo questa dichiarazione la polizia arresta il signor Abdurahman e lo informa dei suoi diritti. In seguito a tali eventi, il nuovo sospettato dichiara di non volere assistenza legale dicendo: «No, maybe after interview if it gets serious»<sup>367</sup>. Successivamente richiederà l'assistenza legale e negli interrogatori dei giorni successivi non rilascerà ulteriori dichiarazioni in quanto lui aveva già dichiarato tutto quello di cui era a conoscenza nell'interrogatorio del 27 luglio. Nonostante la volontà di collaborare, il 3 agosto 2005, in seguito al quarto interrogatorio senza risposte, il signor Abdurahman viene accusato di favoreggiamento e rinviato a processo<sup>368</sup>.

#### 4.4.2 La legislazione e le pratiche applicate nel caso

La prima pratica che si andrà a vedere è quella relativa ai c.d. avvertimenti con cui si informa la persona arrestata o sotto interrogatorio dei propri diritti. Tale codice di comportamento viene istituito in seguito all'approvazione del *Police and Criminal Evidence Act 1984* (PACE) nella sua Sezione 66 dove si chiede al Segretario di Stato di creare un codice di comportamento da applicare nelle varie azioni di polizia. Come abbiamo visto, di questi avvertimenti esistono due versioni a seconda se si faccia riferimento al periodo successivo al PACE del 1984 o alla sua versione emendata dal *Criminal Justice and Public Order Act* del 1994. Secondo la legge appena citata, e il relativo avvertimento, non si possono utilizzare eventuali dichiarazioni incriminanti in un procedimento contro un sospettato se quest'ultimo non ha avuto la possibilità di consultare un avvocato<sup>369</sup>.

---

<sup>365</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 105.

<sup>366</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 109.

<sup>367</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 110.

<sup>368</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 112.

<sup>369</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 138.

Per quanto riguarda le *safety interviews* è opportuno invece osservare quanto espresso dalla Schedule 8 del *Terrorism Act* del 2000, considerando che la Sezione 41 di questa legge permette l'arresto senza mandato di un sospetto terrorista. Al paragrafo 6 della Schedule 8 si delinea il diritto del detenuto ad avere una persona, nominata dallo stesso, informata al più presto del suo arresto, evitando così di esser detenuto in isolamento. Successivamente, il paragrafo 7 afferma la possibilità per il sospettato di avere un proprio consulente legale e di avere colloqui privati con quest'ultimo al più presto.

Questi diritti possono esser limitati da un ufficiale di polizia ai sensi del paragrafo 8 comma 1 della Schedule 8. Il comma 2 del suddetto paragrafo autorizza un ritardo solamente quando ci siano ragioni fondate che il godimento dei diritti elencati al paragrafo 6 e 7 porterebbe a:

- «Interference with or harm to evidence of a serious arrestable offence,
- Interference with or physical injury to any person,
- The alerting of persons who are suspected of having committed a serious (arrestable) offence but who have not been arrested for it,
- The hindering of the recovery of property obtained as a result of a serious (arrestable) offence or in respect of which a forfeiture order could be made ...;
- Interference with the gathering of information about the commission, preparation or instigation of acts of terrorism,
- The alerting of a person and thereby making it more difficult to prevent an act of terrorism, and
- The alerting of a person and thereby making it more difficult to secure a person's apprehension, prosecution or conviction in connection with the commission, preparation or instigation of an act of terrorism».

Un'eventuale applicazione del paragrafo 8 prevede la registrazione a verbale di ogni ritardo, dei motivi di tale ritardo e il dettaglio di cosa è avvenuto durante il periodo di non applicazione dei paragrafi 6 e 7 che, di norma, trovano applicazione anche nei casi di terrorismo.

Nella parte B dell'allegato B del codice C previsto dal PACE è autorizzabile un ritardo fino a 48 ore sulle basi delle ragioni sopra elencate. L'interrogatorio in assenza dell'avvocato del detenuto può avvenire ai sensi del paragrafo 6.6, lettera b, comma II del Codice C previsto dal

PACE<sup>370</sup> che autorizza tale pratica qualora l'arrivo tardivo del consulente legale causi un ingiustificabile ritardo nelle investigazioni.

Sempre il PACE fornisce le basi relative all'ammissibilità davanti alle corti delle dichiarazioni e delle testimonianze rese. È prevista l'inammissibilità qualora esse siano ottenute in seguito ad eccessiva pressione psicologica o in seguito a qualsiasi realtà contingente che possa rendere la dichiarazione inaffidabile<sup>371</sup>. Inoltre, è prevista la non inclusione come prova di qualsiasi confessione che potrebbe danneggiare il diritto ad un giusto processo<sup>372</sup>.

#### 4.4.3 Processo nazionale dei primi tre richiedenti

I primi tre richiedenti del procedimento *Ibrahim and Others v. United Kingdom* sono stati processati in patria per cospirazione con l'obiettivo di uccidere. La principale linea difensiva adottata dagli avvocati è la non letalità del gesto per cui erano stati incriminati e il fatto che esso fosse semplicemente una protesta contro l'intervento inglese in Iraq. Le bombe erano state progettate solamente per fare un grosso rumore e avevano un difetto che impediva la detonazione della carica principale<sup>373</sup>.

All'inizio del processo, gli avvocati della difesa hanno cercato di escludere le dichiarazioni fatte durante gli interrogatori poiché violavano il diritto all'equo processo come definito dalla sezione 78 del PACE<sup>374</sup>. La base giuridica della richiesta è identificabile anche nel rischio di autoincriminazione dato dall'uso del nuovo avvertimento in luogo del vecchio. Inoltre accettare una condotta come quella dei poliziotti della stazione di polizia di Paddington Green può portare ad una maggiore reticenza da parte dei sospettati a rispondere alle domande.

Per dirimere la questione viene avviato un *voir dire*<sup>375</sup>. Il giudice, alla fine della procedura, afferma l'ammissibilità delle dichiarazioni in base agli elementi contingenti. L'area di custodia della stazione di Paddington

---

<sup>370</sup> «when a solicitor had been contacted and had agreed to attend, awaiting his arrival would cause unreasonable delay to the process of the investigation».

<sup>371</sup> *Police and Criminal Evidence Act 1984*, Sezione 76, art. 2, 1984.

<sup>372</sup> *Police and Criminal Evidence Act 1984*, Sezione 78, art. 1, 1984.

<sup>373</sup> *Ibrahim and Others v. The United Kingdom Judgment*, paragrafo 50, 2014, Strasburgo.

<sup>374</sup> «In any proceedings the court may refuse to allow evidence on which the prosecution proposes to rely to be given, if it appears to the court that, having regard to all the circumstances, including the circumstances in which the evidence was obtained, the admission of the evidence would have such an adverse effect on the fairness of the proceedings that the court ought not to admit it». *Police and Criminal Evidence Act 1984*, sezione 78, 1984.

<sup>375</sup> Il *voir dire* è un particolare tipo d'udienza in cui viene decisa l'ammissibilità di una prova.

Green all'epoca dei fatti non permetteva una situazione stabile e poteva essere all'origine di una contaminazione delle prove testimoniali e forensi in vari casi di terrorismo<sup>376</sup>. Inoltre, il giudice osserva come la stessa sezione del PACE e il codice di condotta abbiano come principale obiettivo anche il diritto alla non autoincriminazione e la protezione dei sospettati da quella eventualità.

In particolare, in riferimento alla dichiarazione del signor Omar, il giudice ha osservato come alle domande strutturate per proteggere la popolazione egli abbia dato informazioni volte a deviare le indagini. La polizia aveva solamente, a quello stadio delle indagini, come obiettivo l'identificazione di persone od oggetti, precedentemente posizionati, che avrebbero potuto causare grossi problemi alla sicurezza pubblica. La riduzione dei diritti del signor Omar è stata nei limiti e rientrando negli obiettivi imposti dalla legge<sup>377</sup>. Per quanto riguarda il signor Ibrahim il giudice identifica una leggera violazione del suo diritto a consultarsi con un avvocato ma allo stesso tempo afferma che «[T]his infringement of his rights was of low significance: it would have been impossible for [the duty solicitor], in speaking to Ibrahim for the first time over the telephone, to give detailed and informed advice in those circumstances, and she would have been unable to provide material assistance on the decision which he had to take»<sup>378</sup>. Inoltre, il giudice dichiara che le *safety interviews* sono state brevi, non coercitive e le domande poste erano tutte relative agli scopi di sicurezza delineati nei verbali d'autorizzazione. Il signor Mohammed ha subito un trattamento simile a quello del signor Ibrahim.

Visti tali elementi, non si riscontra alcuna violazione negli interrogatori dei signori Ibrahim, Omar e Mohammed in quanto l'assistenza legale non era necessaria, vista la formulazione semplice dei capi d'accusa e delle domande poste dagli investigatori. Sono rivelanti ai fini del processo anche le risposte date dagli stessi sospettati, poiché non sono state auto-incriminanti ma in gran parte si sono rivelate false o spiegazioni che indicano come marginale il loro ruolo.

Ulteriori elementi di prova ritenuti dall'accusa rivelanti per il caso sono gli stessi ordigni esplosivi progettati per il tentato attentato e la quantità di materiali chimici acquistata dai tre signori insieme agli altri cospiratori. Nel primo caso, la mancata esplosione non è da imputare ad un voluto disegno, ossia in quanto gli ordigni erano un gesto di protesta, ma ad un difetto di fabbricazione dovuto al mancato equilibrio, che ha impedito l'innesco della reazione esplosiva. Un'ulteriore prova dell'intento

---

<sup>376</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 54.

<sup>377</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 63.

<sup>378</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 66.

criminoso è l'aggiunta di Shrapnel<sup>379</sup> al congegno esplosivo in modo da aumentare il numero di persone ferite o uccise, e che coincide con il tipo di ordigni usati in altri attacchi terroristici di matrice islamica<sup>380</sup>.

In conclusione, l'accusa ha presentato prove forensi della radicalizzazione dei tre imputati e prove testimoniali del loro atteggiamento sia prima che immediatamente dopo le esplosioni. In particolare le forze dell'ordine, durante la perquisizione dei loro appartamenti, hanno rinvenuto materiale propagandistico di noti gruppi terroristici, prove di un viaggio del signor Ibrahim con lo scopo di unirsi ad un gruppo terroristico e annotazioni riguardanti il martirio sullo stesso block-notes su cui erano stati riportati i materiali necessari a costruire la bomba. A questo si aggiunge il tentativo del signor Omar di indottrinare una persona all'esterno del gruppo riguardo al martirio e delle urla, sempre del signor Omar, contro un imam che aveva pubblicamente condannato gli attentatori suicidi<sup>381</sup>. A riprova della loro organizzazione, l'accusa durante il processo mostra le immagini delle telecamere a circuito chiuso della città dove si vede il contatto tra i vari elementi non solo prima del 21 luglio ma anche dopo. La giuria inoltre ha sentito alcuni testimoni descrivere l'atteggiamento degli indagati prima e dopo l'esecuzione del loro atto oltre ad aver ascoltato la lettura di una lettera mandata attraverso vari intermediari dal signor Mohammed ai suoi familiari dove spiega le ragioni del gesto<sup>382</sup>.

Il 9 luglio 2007 la giuria popolare trova i signori Ibrahim, Omar e Mohammed colpevoli di cospirazione con l'obiettivo di uccidere e due giorni dopo i tre richiedenti vengono condannati all'ergastolo, con minimo quarant'anni di carcere<sup>383</sup>.

Tutti e tre i richiedenti hanno impugnato la decisione in appello ritenendo che il giudice avesse sbagliato nella decisione di ammettere le *safety interviews* come prova. Il 23 aprile 2008 la Corte d'Appello rigetta l'istanza dei richiedenti sulla base di molteplici elementi. Il primo è la correttezza dei comportamenti delle forze dell'ordine alla luce della situazione contingente, in quanto la sicurezza pubblica era minacciata e la nazione aveva appena affrontato un attentato terroristico<sup>384</sup>. Il secondo

---

<sup>379</sup> Gli Shrapnel sono piccoli pezzi di ferraglia ma anche chiodi o prodotti di scarto metallico di piccole dimensioni usati per aumentare l'effetto distruttivo in seguito alla detonazione.

<sup>380</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 72-73.

<sup>381</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 71.

<sup>382</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 75-76.

<sup>383</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 84.

<sup>384</sup> « The bombers involved on 7th July had perished, but the perpetrators of the second intended atrocity were at large, free to repeat their murderous plans, and to do so more effectively. They had to be found and detained, and the immediate objective of the

elemento è la correttezza del processo in quanto gli avvocati difensori hanno dato prova di professionalità<sup>385</sup> e la giuria ha dimostrato l'assenza di preconcetti<sup>386</sup>. Un ulteriore elemento della correttezza della sentenza è la non realistica della giustificazione portata avanti dai tre richiedenti, poiché le prove dimostrano chiaramente un grave intento criminoso e non una semplice volontà dimostrativa<sup>387</sup>. La Corte d'Appello continua affermando che le *safety interviews* sono legittime in quanto non hanno portato gli interrogati ad auto-incriminarsi ma, piuttosto, hanno dimostrato la loro volontà di dire il falso.

#### 4.4.4 Processo nazionale del quarto richiedente

Il quarto richiedente è il signor Abdurahman che viene accusato insieme ad altri di favoreggiamento nei confronti del gruppo terroristico responsabile dei falliti attacchi del 21 luglio 2005. L'accusa non si basa solamente su quanto dichiarato durante l'interrogatorio, ma anche sul fatto che il signor Abdurahman ha avuto molteplici contatti con i sospettati e ha fornito loro supporto in più di una maniera<sup>388</sup>.

Secondo la difesa, l'interrogatorio non dovrebbe essere considerato una prova per quattro ragioni principali. La prima riguarda la violazione del codice di comportamento previsto dal PACE e la violazione del diritto del sospettato alla consulenza legale gratuita. Il secondo motivo è la volontà esplicita e sostanziale della violazione compiuta dalle forze dell'ordine. La terza ragione riguarda la natura delle dichiarazioni fatte dal signor Abdurahman, in quanto egli era stato indotto con l'inganno a credere che in seguito al suo interrogatorio sarebbe tornato a casa. Infine l'ultimo e

---

investigation, including interviews of those arrested in connection with these incidents, was directed to public safety». Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 123.

<sup>385</sup> «The defendants were represented at public expense by leading counsel of distinction and experience, with absolute clarity about their professional responsibilities both to their clients, and to the court». Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 124.

<sup>386</sup> «The jury's difficulty in agreeing verdicts in relation to Asiedu and Yahya demonstrates that they approached the issues with the open-minded fairness and lack of prejudice which is one of the customary characteristics of the jury system». Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 124.

<sup>387</sup> «Moreover it is difficult to understand how any political point, if that was all that was sought to be made, could be improved by the incorporation of shrapnel within the bomb. The shrapnel was intended to cause death and maiming. There could be no other purpose. And if this expedition were intended as a hoax or a political demonstration, there was a remarkable silence from the applicants themselves after they had made their escapes». Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 125.

<sup>388</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 113.

quarto motivo riguarda il momento in cui la dichiarazione è stata fatta, cioè alle prime ore del mattino quando l'interrogato era ormai provato<sup>389</sup>.

Come nel processo precedentemente richiamato, anche qui si sceglie di fare un *voir dire* per determinare la possibilità di includere o meno la dichiarazione come testimone fatta dal signor Abdurahman. Durante questa fase processuale vengono sentiti i due poliziotti che portarono il potenziale testimone in centrale e svolsero gli interrogatori. Essi dichiarano che lo trattarono come testimone e che interruppero l'interrogatorio quando le risposte date rischiavano di portare all'incriminazione. Dopo aver chiesto l'autorizzazione, i poliziotti continuarono ad interrogare il sospettato come testimone e uno di loro dichiara di essersi stupito quando gli fu ordinato di arrestare il signor Abdurahman<sup>390</sup>. Il giudice non ha riscontrato prove che la confessione fosse stata ottenuta in seguito a coercizione quindi dichiara ammissibile come prova la dichiarazione da testimone. La difesa continuerà sulla sua posizione cercando di escludere quelle parti che l'accusato ha ritrattato o modificato nei successivi interrogatori come sospettato. Queste parti riguardano la descrizione fisica del signor Osman e il fatto che il signor Abdurahman era arrivato a credere che il suo vecchio amico fosse coinvolto negli attacchi. La richiesta viene negata in quanto potrebbe ingannare la giuria<sup>391</sup>.

L'accusa inoltre presenta diverse prove fisiche e forensi che indicano il coinvolgimento del sospettato con gli altri sospetti terroristi, ossia:

- La ripresa di una telecamera di sicurezza a circuito chiuso del 23 luglio dove si vedono i due signori parlare e camminare insieme in diverse stazioni ferroviarie e verso l'appartamento del signor Abdurahman;
- I tabulati telefonici del signor Osman dove ci sono molteplici chiamate all'appartamento del signor Abdurahman;
- La ripresa di una telecamera di sicurezza a circuito chiuso dove si vedono il signor Abdurahman e uno degli altri co-imputati mentre si scambiano la videocamera con i filmati di uno dei possibili martiri;
- Analisi delle cellule dei cellulari che dimostrano l'incontro tra il signor Sharif, uno dei co-imputati, e il signor Abdurahman per lo scambio del passaporto necessario al signor Osman;

---

<sup>389</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 114.

<sup>390</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 115.

<sup>391</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 120.

- Un video della sorveglianza elettronica fatta dalla polizia dove si vede il signor Osman abbandonare l'appartamento del signor Abdurahman per dirigersi verso Victoria Station;
- Un articolo di giornale sul tentato attentato, con una foto dei sospetti attentatori (tra cui il signor Osman), trovato nell'appartamento del signor Abdurahman con le sue impronte sopra;
- Diversi contatti telefonici tra il signor Osman e il signor Abdurahman durante il viaggio del primo verso l'Italia;
- Gli interrogatori del 30 luglio e del 1 agosto dove il signor Abdurahman dichiara di aver ospitato il signor Osman e di aver dichiarato il vero nel suo primo interrogatorio come testimone<sup>392</sup>.

Alla fine della presentazione del caso da parte dell'accusa, la difesa presenta una mozione di annullamento sulla base di un abuso d'ufficio da parte della polizia in quanto, non informando il signor Abdurahman della questione, lo si è ingannato. Il giudice rigetta la mozione in quanto l'accusato ha avuto molteplici modi per dichiarare di esser stato ingannato dalla polizia e non ha mai espresso questa opinione continuando ad appellarsi a quella stessa dichiarazione. In seguito anche alle testimonianze del signor Osman e del signor Sharif, il signor Abdurahman viene dichiarato colpevole di favoreggiamento e condannato a dieci anni di reclusione<sup>393</sup>.

Il richiedente presenta un ricorso alla Corte d'Appello, in quanto il giudice di primo grado sbaglierebbero nel considerare come prova la dichiarazione fatta in qualità di testimone. La Corte respinge il ricorso contro la condanna ma identifica alcuni elementi preoccupanti su quanto avvenuto alla stazione di polizia. La dichiarazione come testimone è da considerare come prova in quanto non si erano presentate situazioni che rendessero l'allora testimone inattendibile<sup>394</sup>. Riguardo il rifiuto sulla mozione per abuso d'ufficio la Corte d'Appello dichiara che non c'erano sospetti che l'interrogato temesse di essere arrestato e il signor Abdurahman ha fatto la sua dichiarazione con l'obiettivo esplicito di aiutare le forze dell'ordine. La Corte perciò ammette il ricorso sulla sentenza e riduce la condanna da dieci a otto anni di reclusione. Il 3 febbraio 2009 viene rifiutata la certificazione di grande rilevanza pubblica per il riesame davanti la Camera dei Lord<sup>395</sup>.

---

<sup>392</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 121.

<sup>393</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 126.

<sup>394</sup> «He said nothing therefore to suggest that the circumstances were such as to render it likely that what he said was not reliable».

<sup>395</sup> S Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 133.

#### 4.4.5 Il caso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

La Corte di Strasburgo decide di considerare insieme i casi dei signori Ibrahim, Omar, Mohammed e Abdurahman in quanto lamentano situazioni e violazioni simili. La Corte giudica il ricorso ammissibile in quanto le doglianze non sono manifestamente infondate come da art. 35, paragrafo 3, comma a della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e non sono inammissibili su altre basi. Tutti e quattro i richiedenti lamentano una violazione dell'art. 6 paragrafo 1<sup>396</sup> e dell'art. 6 paragrafo 3 comma c<sup>397</sup>. Per quanto riguarda i primi tre richiedenti, i signori Ibrahim, Omar e Mohammed, il Governo dichiara che c'erano motivi validi, come già indicato dalla stessa Corte nel caso *Salduz v Turchia*, per giustificare la restrizione dei loro diritti<sup>398</sup>. Tale restrizione non ha comportato una violazione dell'art. 6. Il Governo continua sottolineando la gravità della situazione e come le *safety interviews* siano state limitate nel tempo e nello scopo in modo che gli interrogati potessero avere accesso al loro consulente legale. Il rappresentante del Regno Unito continua affermando che gli scopi della restrizione erano delimitati da precise regole contenute nella Schedule 8 del *Terrorism Act 2000*. Tali restrizioni non sono sistematiche ma imponibili solamente dopo un'analisi sulla base delle prove forensi delle particolari caratteristiche del caso<sup>399</sup>. Per quanto riguarda il diritto alla non autoincriminazione, il Governo fa notare alla Corte come le dichiarazioni rilasciate dai richiedenti fossero sostanzialmente false e il citato diritto non ha come obiettivo la protezione di chi deliberatamente cerca di sviare le autorità<sup>400</sup>. Infine, il Governo ricorda come le dichiarazioni rese dai signori Ibrahim, Omar e Mohammed non fossero le uniche prove presentate dal pubblico ministero e ci fossero diverse prove materiali della radicalizzazione dei sospettati.

---

<sup>396</sup> «In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law». COUNCIL OF EUROPE, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Roma, 1950, art. 6 paragrafo 1.

<sup>397</sup> «Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

...

(c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require». COUNCIL OF EUROPE, *op. Cit.*, art. 6 paragrafo 3 comma c.

<sup>398</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 161.

<sup>399</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 163.

<sup>400</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 164.

Secondo il Governo del Regno Unito, il terzo elemento presentato dai richiedenti come prova di una violazione dei loro diritti, l'uso dell'avvertimento sbagliato, non ha causato un processo ingiusto perché non ha comportato come risultato l'autoincriminazione e l'errore è stato riconosciuto sia dal Giudice di primo che da quello di secondo grado come non voluto<sup>401</sup>.

Per quanto riguarda il quarto richiedente, il Governo riconosce di aver sbagliato in merito all'avvertimento e alla consulenza legale nei confronti del signor Abdurahman. Procedendo, il rappresentante del Governo del Regno Unito afferma che la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato, nel caso *Aleksandr Zaichenko v. Russia*<sup>402</sup>, la liceità di una dichiarazione ottenuta senza l'avvertimento qualora sia possibile sfidarne l'uso e valutarne l'affidabilità<sup>403</sup>. Tali misure sono state prese durante il processo di primo grado e sono state valutate dal giudice del secondo grado di giudizio. Nel particolare caso del quarto richiedente, l'azione della polizia era giustificata da ragioni contingenti in quanto all'epoca il signor Abdurahman era in possesso di informazioni vitali per la cattura di tre possibili attentatori suicidi. Il Governo continua la propria dichiarazione sottolineando come non ci fosse stata costrizione nel colloquio tra l'allora testimone e la polizia. Il signor Abdurahman non solo ha fornito spontaneamente la propria dichiarazione ma ne ha confermato la veridicità in molteplici occasioni, compreso il processo, dopo aver ricevuto assistenza legale<sup>404</sup>. La questione di ammissibilità della testimonianza è stata affrontata al processo e il giudice ne ha autorizzato l'uso in quanto la dichiarazione era oggettivamente affidabile ed è stata fatta in seguito all'avvertimento e alla consulenza legale<sup>405</sup>. Infine, il Governo vuole ricordare alla Corte come la dichiarazione non fosse l'unica prova utilizzata dal procuratore e si può affermare che la condanna non sia basata solamente su di essa<sup>406</sup>.

I primi tre richiedenti non contestano l'uso delle *safety interviews* ma il fatto che la polizia non abbia cercato di ottenere la presenza dell'avvocato. Questa condotta avrebbe portato i tre signori interrogati ad avere una consulenza legale contemporaneamente, all'inizio degli interrogatori e non successivamente a parte di essi. Inoltre, la distinzione affermata dal

---

<sup>401</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 167.

<sup>402</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 28 giugno 2010, ricorso n.39660/02, *Aleksandr Zaichenko v. Russia*, Strasburgo.

<sup>403</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 175.

<sup>404</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 178.

<sup>405</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 179.

<sup>406</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 180.

Governo tra dichiarazioni menzognere e dichiarazioni auto-incriminanti non è riscontrabile in nessun precedente caso giuridico nazionale o davanti alla Corte<sup>407</sup>. I tre ricorrenti continuano a sostenere che l'ammissione delle loro dichiarazioni abbia reso ingiusto il loro processo in quanto i loro interrogatori sono stati definiti "potenzialmente molto importanti" dal giudice di primo grado e "prove importanti" da quello d'Appello.

Passando all'uso dell'avvertimento sbagliato gli avvocati dei tre richiedenti sottolineano come questo non fosse determinante per la violazione riscontrata ma ne aggravasse la situazione. Tale fatto ha influito sulle risposte date dai richiedenti, sulla possibilità del consulente legale di correggere il torto e sulle dichiarazioni del giudice di primo grado riguardo i risultati del consiglio giuridico<sup>408</sup>.

Secondo il quarto richiedente, non è giustificabile la negazione dei diritti di una persona sulla base di una legge nazionale e non è giustificabile neanche l'uso delle prove ottenute da tale violazione<sup>409</sup>. Nonostante al momento della dichiarazione non fosse arrestato o in fermo, il signor Abdurahman si trovava sotto la custodia della polizia da circa undici ore durante le quali non è stato avvisato in nessuna maniera delle accuse pendenti a suo carico e non gli è stata fornita assistenza legale. Il richiedente è stato ingannato durante questo periodo di tempo poiché gli è stato detto che avrebbe potuto lasciare la stazione di polizia solamente dopo che lui avesse firmato la dichiarazione, obbligando in questo modo il sospettato a rilasciarla<sup>410</sup>. All'epoca non c'erano ragioni contingenti per una limitazione dei suoi diritti e trattarlo come testimone non era l'unico modo per ottenere le informazioni necessarie. Secondo l'avvocato del signor Abdurahman, i metodi investigativi che non avrebbero leso i diritti del suo assistito sarebbero stati:

- L'arresto, in modo da ottenere le prove dal suo telefono e dal suo appartamento come è avvenuto dopo il rilascio della dichiarazione e la conseguente violazione dei diritti.
- Trattare il signor Abdurahman come un informatore criminale che è una pratica comune in determinati tipi d'indagine come quella contro i gruppi terroristici.
- Non considerare la situazione come una minaccia immediata alla sicurezza nazionale in quanto il mancato attentato non lasciava presagire un piano di riserva con il quale colpire la popolazione civile,

---

<sup>407</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 170.

<sup>408</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 172.

<sup>409</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 181.

<sup>410</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 182.

- Interrogare il signor Abdurahman riguardo solamente il gruppo terroristico responsabile del tentato attacco e non lo stato mentale dell'interrogato, le sue motivazioni e i dettagli di qualsiasi tipo d'assistenza che lui avesse fornito al signor Osman<sup>411</sup>.

L'avvocato del quarto richiedente continua la sua esposizione sottolineando come le dichiarazioni ottenute dopo l'avvertimento fossero già viziata dalla dichiarazione ottenuta prima di esso. Tale fatto porta alla non ammissibilità di quelle prove ma durante il processo non è stata fornita una possibilità sostanziale al sospettato di cambiare questo dato. Il richiedente si è trovato davanti al *fait accompli* e ha potuto solamente sottolineare le parti della sua dichiarazione che costituissero elementi in sua difesa. Infine l'avvocato sottolinea l'inconsistenza delle ulteriori prove presentate dal Governo e l'inesattezza delle distinzioni fatte dal Governo riguardo le reali possibilità del richiedente<sup>412</sup>.

La preoccupazione principale della Corte è comprendere se ci sia stata o meno una violazione dell'art. 6, quindi una violazione del diritto ad un equo processo per i quattro richiedenti. Nello specifico, si vuole verificare se ci sia stata una violazione ingiustificata del diritto all'assistenza legale, che costituisce una garanzia contro eventuali maltrattamenti, durante le fasi iniziali degli interrogatori e delle indagini. Per fare ciò la Corte decide di applicare la stessa analisi portata avanti in un suo caso precedente, *Salduz v Turchia*<sup>413</sup>, dove aveva riconosciuto una serie di garanzie da adottare in caso di non immediata applicazione dell'art. 6. Tali limitazioni rimandano a due criteri ritenuti fondamentali, l'eccezionalità della situazione che porta all'applicazione di regolamenti particolari e alla tutela contro l'autoincriminazione. Qualora questi criteri non fossero rispettati, le dichiarazioni e il successivo processo sarebbero illegittimi. Per poter dichiarare ciò la Corte prende in considerazione:

- Il quadro legislativo generale applicabile e le relative garanzie.
- La qualità delle prove includendo le circostanze in cui esse sono state ottenute.
- Se la dichiarazione sia stata prontamente ritirata e le ammissioni fatte in essa vengano costantemente negate, soprattutto dopo che ci sia stata una consulenza legale.
- Le garanzie procedurali durante il processo criminale e in particolare la possibilità di contestare l'autenticità delle prove e di opporsi al loro utilizzo.

---

<sup>411</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 184-187.

<sup>412</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 188.

<sup>413</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 27 novembre 2008, ricorso n.36391/02, *Salduz v. Turkey*, Strasburgo.

➤ La forza delle altre prove presentate<sup>414</sup>.

La Corte ha analizzato in questo caso il secondo e il terzo criterio generalmente per tutti e quattro i richiedenti e successivamente ha analizzato gli altri criteri in maniera separata per i primi tre rispetto al quarto, in quanto due procedimenti nazionali differenti.

La Corte nota come sia indicato precisamente ogni lasso temporale in relazione all'assistenza legale dei primi tre richiedenti e come non sia stata richiesta dal quarto richiedente. La Corte continua dichiarando che c'era una situazione contingente tale da limitare i diritti dei quattro richiedenti a causa delle pressioni e delle responsabilità della polizia dopo i tentati attacchi del 21 luglio 2005. Per quanto riguarda i primi tre richiedenti, la Corte sottolinea anche le molteplici costrizioni pratiche alle azioni della polizia a causa della situazione nell'area detentiva<sup>415</sup> e come le domande fossero indirizzate a mettere in sicurezza la popolazione e non a determinare una condotta criminosa. La limitazione dei diritti del quarto richiedente ha una natura differente in quanto egli ha seguito volontariamente le forze dell'ordine e sempre volontariamente ha rilasciato la sua dichiarazione. Tale fatto non pone l'obbligo in capo alle forze dell'ordine di informare il testimone della possibile assistenza legale. Allo stesso tempo, sempre comprendendo la natura della situazione in cui la polizia si trovava, la Corte si trova a considerare preoccupante il mancato cambiamento di comportamento quindi il mancato avvertimento della polizia quando il signor Abdurahman ha iniziato a fare dichiarazioni che portavano ad una condotta criminosa<sup>416</sup>. Nonostante queste dichiarazioni, la Corte preferisce approfondire la questione in modo da determinare se l'ingiusto processo non nasca dalle dichiarazioni in sé ma dall'ammissione di esse al processo.

Per quanto riguarda i primi tre richiedenti il quadro legislativo è chiaro e si rimanda al *Terrorism Act 2000* e al Codice C che definiscono insieme i limiti per il ritardo alla consulenza legale e quando ciò è possibile. I due atti legislativi, secondo la Corte, definiscono un appropriato equilibrio tra il diritto alla consulenza legale e le necessità straordinarie che richiedono alla polizia metodi veloci per ottenere informazioni in nome della sicurezza nazionale. Il quadro legislativo sempre secondo la Corte è stato applicato perfettamente ai tre richiedenti in quanto il ritardo, che è stato tra le quattro e le otto ore contro le 48 previste dalla legge, è stato verbalizzato come di dovere. Infine la Corte nota come le domande poste ai tre

---

<sup>414</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 196.

<sup>415</sup> All'epoca dei fatti erano presenti diciotto persone e tutte loro avevano possibili legami con i responsabili del tentato attacco.

<sup>416</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 202.

richiedenti sono state focalizzate sull'ottenimento delle informazioni necessarie e non erano su altri argomenti o condotte criminose diverse da quelle previste dalla legge<sup>417</sup>.

Successivamente la Corte analizza la questione della correttezza nella raccolta delle prove testimoniali. I richiedenti accettano che l'errore nella somministrazione degli avvertimenti non sia stata fatta con malizia ma allo stesso tempo la Corte trova improbabile la modifica delle risposte fornite qualora fossero stati somministrati i giusti avvertimenti<sup>418</sup>.

La Corte ha rilevato come i tre richiedenti avessero la possibilità di contrastare l'ammissione delle *safety interviews* e lo hanno fatto durante il processo. Il giudice durante il *voir dire* non aveva la possibilità di considerare le dichiarazioni fatte dalla Grande Camera per il caso *Salduz v Turchia* ma si è appellato alla giurisprudenza di questa Corte per quanto riguarda i casi di diritto all'assistenza legale nei casi di terrorismo. Il giudice di primo grado inoltre ha considerato correttamente le circostanze in cui si trovava la polizia e ciò è stato riconosciuto anche dalla Corte d'Appello. Di particolare rilevanza secondo la Corte di Strasburgo è la correttezza del giudice nel dare le istruzioni alla giuria e nel consigliare alla stessa di considerare l'errore della polizia nell'utilizzo degli avvertimenti<sup>419</sup>.

La Corte ha osservato come le *safety interviews* non fossero le uniche prove presentate al processo, ma ci fossero molteplici prove da diverse fonti sulla radicalizzazione dei tre richiedenti compresa una confessione di uno dei cospirazionisti che nega la linea difensiva della dimostrazione pacifica. Per tale ragione e per quelle precedentemente elencate, la Corte trova che non ci siano pregiudizi ingiustificati dovuti alla restrizione del proprio diritto alla consulenza legale prima e durante le *safety interview* e all'ammissione delle stesse durante il processo. Di conseguenza, la Corte conclude che non c'è stata violazione alcuna dell'art. 6 paragrafo 1 letto alla luce dell'art. 6 paragrafo 3 comma c della Convenzione nei confronti dei tre richiedenti<sup>420</sup>.

La situazione del quarto richiedente è diversa in quanto la sua dichiarazione alla polizia è da considerarsi auto-incriminante poiché prima di essa era considerato solamente un testimone e non era indagato per nessun reato. La Corte accetta di considerare la situazione in cui le autorità si trovavano come eccezionale e le azioni della polizia come dovute ad

---

<sup>417</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 206.

<sup>418</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 208.

<sup>419</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 210.

<sup>420</sup> I Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 212.

essa secondo gli standard definiti nel caso *Salduz v Turchia*<sup>421</sup>. Il quadro legislativo di riferimento non è come per gli altri tre richiedenti il Codice C e il *Terrorism Act 2000* ma il *Police and Criminal Evidence Act 1984*, conosciuto come PACE<sup>422</sup>. In particolare, la Corte rileva l'importanza delle sezioni 76 e 78 che definiscono puntualmente l'ammissibilità di una confessione in seguito a oppressione o altri fattori che la rendono inaffidabile e l'eventualità che la confessione ammessa come prova possa rendere ingiusto il processo. Tale legislazione è stata applicata sostanzialmente dal giudice nel processo di primo grado.

La Corte osserva come l'interrogatorio della polizia non fosse finalizzato a stabilire una condotta criminosa del signor Abdurahman, ma ad ottenere informazioni dettagliate sui piani dei terroristi, l'identità dei presunti responsabili del tentato attentato e di coloro che forniscono assistenza, e del luogo in cui si stava nascondendo il signor Osman<sup>423</sup>. L'importanza delle informazioni fornite è elevata in quanto all'epoca era stato arrestato solamente il signor Omar che negava la conoscenza di qualsiasi dettaglio o il coinvolgimento in qualsiasi attività criminale. Secondo la Corte è da considerare anche che la dichiarazione, oltre ad essere auto-incriminante, è anche una prova che scagiona il sospettato. Secondo la Corte è da considerare anche il supporto al signor Osman che è stato omesso nella dichiarazione fatta alla polizia e di cui ci sono le prove. Fondamentale ai fini del caso davanti alla Corte è l'assenza di prove di coercizione, e la possibilità di essere arrestato qualora avesse tentato di abbandonare la stazione non viene considerata prova in contrasto con quanto evidenziato<sup>424</sup>. Per tutte queste ragioni, la dichiarazione rilasciata dal signor Abdurahman non è da considerare inaffidabile.

Sempre nei confronti della dichiarazione, la Corte ha verificato se ci fossero le possibilità di impugnarla o di modificarla durante tutto il procedimento legale. Nell'analisi, la Corte inizia considerando il fatto che il richiedente ha usato quanto dichiarato nella prima parte dell'interrogatorio come attenuanti nei suoi confronti. Nei giorni successivi il richiedente aveva accesso alla consulenza legale e possibilità di ritrattare la propria versione dei fatti ma ha scelto di non farlo e di appellarsi ad essa fino al processo<sup>425</sup>. Per tale ragione la Corte non accetta l'idea presentata dalla difesa del signor Abdurahman che la presentazione della dichiarazione al processo sia stato un *fait accompli*. Successivamente

---

<sup>421</sup> Sentenza *Salduz v. Turkey*, cit.

<sup>422</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 215.

<sup>423</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 216.

<sup>424</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 218.

<sup>425</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 220.

il richiedente ha avuto durante il processo la possibilità di impugnare la dichiarazione e l'ha fatto. La mozione per impedire l'inserimento dell'interrogatorio come prova è stata respinta dal giudice di primo grado<sup>426</sup>.

Infine, la Corte ha analizzato le ulteriori prove presentate dal procuratore durante il processo e queste mostrano un coinvolgimento maggiore da parte del richiedente rispetto da quanto ha sempre dichiarato. Per questa ragione e per quelle elencate la Corte non individua violazione dell'art. 6 paragrafo 1 in congiunzione con l'art. 6 paragrafo 3 comma c<sup>427</sup>.

Tutti e quattro i richiedenti a quel punto hanno presentato ricorso davanti alla Grande Camera. La loro richiesta viene approvata dal Panel competente il 1 giugno 2015 e le udienze iniziano il 25 novembre 2015<sup>428</sup>.

In seguito ad una nuova analisi delle prove presentate sia dal Governo che dai richiedenti la Grande Camera ribalta in parte quanto detto precedentemente. Infatti conferma la non violazione dei diritti umani dei primi tre richiedenti ma allo stesso tempo dichiara una violazione dei diritti del quarto richiedente, specificamente l'art. 6 paragrafo 1 e l'art. 6 paragrafo 3 comma c, condannando il Regno Unito al pagamento delle spese processuali<sup>429</sup>. La Grande Camera riscontra la violazione nel momento in cui non è stato avvertito il signor Abdurahman della modifica del suo status da semplice testimone a sospettato di collaborazionismo con una cellula terroristica<sup>430</sup>. Tale fatto non avrebbe portato alla violazione qualora il Governo avesse dimostrato senza ragionevole dubbio la gravità della situazione contingente<sup>431</sup> e la dichiarazione rilasciata volontariamente dal cliente non avesse un ruolo centrale e fondamentale.

Proprio il ruolo della dichiarazione fatta alle autorità è il punto principale della differenza tra quanto dichiarato dalla Camera e dalla Grande Camera. Per la Grande Camera le violazioni dei diritti del quarto richiedente continuano anche durante il processo quando nel corso del *voir dire* non viene ascoltato dalla giuria anche l'ufficiale di polizia che ha autorizzato a continuare con l'interrogatorio<sup>432</sup>. La dichiarazione della Grande Camera è importante in quanto ci dimostra la volontà di tutelare sopra ogni cosa la persona piuttosto che condannare una persona che ha avuto legami con il terrorismo. La pronuncia della Corte influisce sui casi di terrorismo in

---

<sup>426</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 222.

<sup>427</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 224.

<sup>428</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 9.

<sup>429</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., pag. 86-87.

<sup>430</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 303.

<sup>431</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 311.

<sup>432</sup> Sentenza *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 304.

quanto definisce un limite sulle pratiche portate avanti dalle forze dell'ordine e ribadisce che c'è un solo tipo di lotta al terrore, quella che segue le regole e rispetta le persone in quanto tali.

#### 4.5 Conclusioni

In questo capitolo abbiamo osservato il difficile equilibrio tra diritti umani quando si verifica un'esigenza politica di trovare velocemente risposte in casi ad alto impatto mediatico come quelli terroristici. Nella prima parte del capitolo, abbiamo osservato la complessità della raccolta di prove in un caso di terrorismo e la compatibilità con i principali diritti di un sospettato durante l'investigazione. Nella seconda parte, il caso *Ibrahim and Others v. The United Kingdom* ci ha permesso di osservare tale equilibrio all'interno del sistema giuridico inglese.

Per quanto concerne il caso di fronte ai giudici di Strasburgo, nonostante il Regno Unito sia membro di molteplici trattati internazionali a tutela dei diritti umani e abbia una lunga tradizione di garanzie e tutele giurisdizionali, è stato riconosciuto responsabile di una violazione dovuta all'azione della polizia. Infatti è dal momento in cui non hanno informato il Signor Abdurahman dei suoi diritti che il processo è diventato ingiusto poiché non gli si è concessa l'assistenza legale. La violazione dei diritti del signor Abdurahman era facilmente evitabile, ma la pressione mediatica e politica sulle forze dell'ordine ha portato a degli errori procedurali che hanno reso il processo fallato. Quello che è successo per il reato di favoreggiamento sarebbe potuto succedere anche nei processi agli altri tre richiedenti e questo avrebbe portato il ritorno alla libertà di persone che minacciano la sicurezza nazionale e la vita della popolazione.

Secondo chi scrive, questo caso come quelli che saranno analizzati nei successivi capitoli, mostra un fatto piuttosto importante in un mondo dove gli attacchi terroristici sono una realtà piuttosto frequente anche in Europa, ossia la necessità del rispetto dei diritti umani come strumento di lotta al terrorismo. Infatti, con l'assenza di violazioni da parte delle autorità dello Stato, non solo si ha la certezza che i responsabili ricevano la giusta sentenza (evitando eventuali ricorsi), ma si sottrae ai gruppi fondamentalisti la possibilità di strumentalizzare la violazione dei diritti umani per scopi di propaganda.

## 5. La detenzione nei casi di terrorismo

In questo capitolo si analizza la questione della detenzione nei casi di terrorismo e di come essa possa essere legittima alla luce del diritto alla libertà personale espresso nei trattati internazionali sui diritti umani. Dopo l'analisi teorica e degli articoli di riferimento, si procederà con l'osservazione di quest'ultimi in un caso che vede coinvolto da un lato il Regno Unito e dall'altro alcuni sospetti terroristi legati al gruppo che si ritiene responsabile dell'attentato dell'11 settembre 2001.

### 5.1 La detenzione all'interno del sistema di giustizia penale

Il diritto alla libertà è protetto in tutte le principali convenzioni internazionali e regionali sui diritti civili e politici. Infatti, sia l'art. 9 dell'*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*<sup>433</sup> sia l'art. 5 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU)<sup>434</sup> hanno come obiettivo la tutela della libertà personale intesa come la protezione da arresti e detenzioni illegali. Accanto a ciò, sono da tenere in considerazione le principali dichiarazioni e sentenze delle corti, dei tribunali e dei meccanismi di tutela dei diritti umani.

Questa protezione si basa su tre pilastri:

- Il divieto di detenzione arbitraria. La detenzione può essere giustificata sulla base di specifici motivi previsti dalla legge;
- Il diritto di tutte le persone private della loro libertà di contestare la legittimità della loro detenzione davanti a un tribunale (attraverso l'istituto giuridico conosciuto come *habeas corpus*) e di avere la detenzione riesaminata regolarmente. Di particolare preoccupazione è la detenzione in isolamento;
- I diritti delle persone durante la detenzione, comprese le condizioni fisiche, i sistemi disciplinari, l'uso del confinamento e le condizioni in cui sono assicurati i contatti con il mondo esterno<sup>435</sup>.

---

<sup>433</sup> «Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedures as are established by law». *International Covenant on Civil and Political Rights*, art. 9 comma 1, 1966, New York.

<sup>434</sup> «Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty, save in the following circumstances and in accordance with the procedure prescribed by law». COUNCIL OF EUROPE, *European Convention on Human Rights*, art. 5, 1950, Roma.

<sup>435</sup> OSCE, *Countering Terrorism, Protecting Human Rights*, Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Varsavia, 2007, pag. 147.

Un arresto viene definito illegale, naturalmente, quando non è eseguito seguendo le direttive definite dalla legge. Una violazione del primo pilastro si può avere anche quando la suddetta legge non è abbastanza precisa da permetterne la previsione dell'applicazione. Questo implica che la legge non può fornire ai membri delle forze dell'ordine un eccessivo margine di giudizio ma deve definire puntualmente quando tale margine sia consentito.

Affinché la tutela del diritto alla libertà sia efficace devono sussistere le seguenti garanzie:

- La vigilanza giudiziale e l'accesso tempestivo al giudice per contestare la legittimità della detenzione;
- Un requisito sulla soglia da soddisfare (ad esempio, il ragionevole sospetto) prima che il potere di detenzione possa essere esercitato;
- Motivi di detenzione, di cui il detenuto è informato all'inizio della detenzione;
- I limiti temporali per il periodo durante il quale un individuo può essere detenuto legalmente prima della revisione della detenzione;
- Accesso ad un avvocato;
- Annotazioni relative al luogo, all'ora, al luogo di soggiorno e ai motivi della detenzione nonché ai dati relativi alle circostanze e alle condizioni di detenzione<sup>436</sup>.

La detenzione, tuttavia, può essere illegale anche quando la forma, quindi la legge segue tutti questi principi. Secondo lo *UNITED NATIONS Working Group on Arbitrary Detention* vi può essere una seria minaccia ai diritti quando:

- Si verifica una detenzione senza alcuna base giuridica;
- La totale o parziale inosservanza delle norme internazionali relative al diritto di un processo equo è di gravità tale da conferire carattere arbitrario alla privazione della libertà;
- La privazione della libertà deriva dall'esercizio dei diritti o delle libertà della religione, dell'espressione, dell'assemblea o dell'associazione o è in violazione del diritto all'uguaglianza davanti alla legge.

---

<sup>436</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *Human Rights and Criminal Justice Responses to Terrorism*, New York, 2014, pag.107.

Alla luce dell'art. 9 comma 2 della ICCPR<sup>437</sup> e dell'art. 5 comma 2 della CEDU<sup>438</sup>, il detenuto deve ricevere in una lingua di sua conoscenza la comunicazione dei motivi per il quale egli ritiene che il suo diritto alla libertà sia stato leso. Insieme ad essa, le forze di polizia devono tenere i verbali d'arresto che devono contenere, alla luce del *UNITED NATIONS Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*:

- «The reasons for the arrest;
- The time of the arrest and the taking of the arrested person to a place of custody;
- The identity of the law enforcement officials concerned;
- Precise information concerning the place of custody;
- The time of the arrested person's first appearance before a judicial or other authority<sup>439</sup>;
- The duration of any interrogation of a detained or imprisoned person and of the intervals between interrogations as well as the identity of the officials who conducted the interrogations and other persons present<sup>440</sup>».

Naturalmente tutti questi verbali devono essere accessibili al detenuto e al suo legale in qualsiasi momento. Sempre il *UNITED NATIONS Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment* afferma, al Principio 13<sup>441</sup>, l'obbligo di informare il detenuto dei propri diritti in una lingua di sua conoscenza.

Dopo l'inizio della detenzione, i trattati sui diritti umani prevedono il diritto di comunicare e consultarsi con il proprio avvocato e l'obbligo, in capo all'amministrazione statale, d'informare del fatto la famiglia del neo detenuto<sup>442</sup>. Nel caso in cui l'arresto e la successiva detenzione vengano posti in essere in un paese diverso da quello di cittadinanza,

---

<sup>437</sup> «Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him». *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 9 comma 2.

<sup>438</sup> «Everyone who is arrested shall be informed promptly, in a language which he understands, of the reasons for his arrest and of any charge against him» COUNCIL OF EUROPE, *cit.*, art. 5.

<sup>439</sup> UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*, New York, 1988, principio 12.

<sup>440</sup> UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *cit.*, principio 23.

<sup>441</sup> «Any person shall, at the moment of arrest and at the commencement of detention or imprisonment, or promptly thereafter, be provided by the authority responsible for his arrest, detention or imprisonment, respectively, with information on and an explanation of his rights and how to avail himself of such rights». UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *cit.*, principio 13.

<sup>442</sup> UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *cit.*, principio 16.

l'amministrazione carceraria deve rendere possibile una comunicazione tra il detenuto e la propria rappresentanza consolare.

L'art. 9 della ICCPR e l'art. 5 della CEDU affermano, nei rispettivi comma 4, la possibilità per l'arrestato o per il detenuto di avere un'udienza davanti ad un giudice o un ufficiale pubblico con i medesimi poteri, in modo da poter contrastare l'azione che egli ritiene lesiva della sua libertà. Questa possibilità deve essere concessa nel minor tempopossibile e, sempre nel minor tempo possibile, il giudice o ufficiale pubblico equivalente devono comunicare il proprio responso. Il procedimento giudiziario deve sempre mantenere gli standard definiti per il giusto processo, quindi l'accesso alla consulenza legale e a tutte le prove presentate dalla pubblica accusa deve essere disponibile per l'imputato e il suo legale<sup>443</sup>.

Le condizioni fisiche e sanitarie del detenuto sono molto importanti, in quanto un peggioramento di queste può portare ad un trattamento inumano o degradante e, di conseguenza, ad una violazione dei diritti umani dell'individuo. Qualora tali condizioni cambino durante la permanenza in una struttura carceraria, secondo il principio 24 del *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*<sup>444</sup>, lo Stato deve rendere accessibile le cure e il proprio sistema sanitario al detenuto. Importante per non incorrere in altre violazioni dei diritti umani è il genere del detenuto e dell'ufficiale penitenziario responsabile del controllo sanitario. Ad esempio, nel caso il detenuto sia una donna, le *UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* prevedono:

- Le donne in custodia dovrebbero essere sorvegliate da membri femminili del personale;
- Esse dovrebbero, per quanto possibile, essere tenute in istituti distinti o separati, in un'istituzione sotto l'autorità del personale femminile;
- Nessun personale maschile dovrebbe entrare nella parte dell'istituzione prevista per le donne, se non accompagnato da un membro femminile del personale;
- In istituzioni in cui le donne sono tenute in custodia, devono essere previste strutture per la cura e il trattamento prenatali e postnatali;

---

<sup>443</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *cit.*, pag.114

<sup>444</sup> «A proper medical examination shall be offered to a detained or imprisoned person as promptly as possible after his admission to the place of detention or imprisonment, and thereafter medical care and treatment shall be provided whenever necessary. This care and treatment shall be provided free of charge». *GENERAL ASSEMBLY, cit.*, principio 24.

- Laddove possibile, occorre prevedere che i bambini nascano in un ospedale al di fuori dell'istituzione carceraria.

Questi standard minimi evidenziati dalle Nazioni unite illustrano come il detenuto, in particolare quello femminile, non perde la propria umanità e pertanto richiede determinati accorgimenti per evitare situazioni offensive o lesive della propria dignità personale.

Una pratica sconsigliata dalla ICCPR<sup>445</sup> e dal *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment* è la custodia cautelare prima del processo e della possibile condanna. Tale pratica viene considerata legittima solo per alcuni casi e quando sono presenti uno o più di questi rischi:

- Assenza o fuga dal processo;
- Interferenze con le indagini e inquinamento delle prove fisiche o testimoniali;
- Commissione di altri reati<sup>446</sup>.

In alcuni ordinamenti è previsto anche il caso di “preservazione dell’ordine pubblico”. Anche in presenza di queste clausole la detenzione cautelare deve essere prevista solo per un tempo ragionevole. Va sottolineato come tale provvedimento non implichi il ritorno sotto la custodia della polizia, ma il trasferimento verso una diversa struttura sotto un’ autorità differente, in modo da evitare maltrattamenti<sup>447</sup>. La custodia cautelare deve rispettare le garanzie dei diritti umani previste nel caso di detenzione. Questo implica che il detenuto può impugnare il provvedimento di fronte ad un giudice e che deve sempre esser assicurato il principio dell’equo processo.

## 5.2 Detenzione al di fuori del processo di giustizia penale

Il processo di giustizia penale non è l’unico in cui siano previste forme di privazione della libertà. Gli individui possono essere detenuti in una serie di altre circostanze come i procedimenti per l’extradizione per affrontare il processo o una pena all’estero, o per motivi di deportazione del cittadino straniero o, in circostanze molto limitate, per motivi di sicurezza. Quando gli atti di terrorismo si verificano nel contesto di un conflitto armato o durante l’occupazione, talune prescrizioni del diritto internazionale umanitario potrebbero fornire una base giuridica per la detenzione<sup>448</sup>. La trattazione della questione legata alla detenzione nel diritto internazionale umanitario ha come scopo principale quello di illustrare tutte le situazioni

---

<sup>445</sup> «It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody». *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 9 comma 3.

<sup>446</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *cit.*, pag. 121.

<sup>447</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *cit.*, pag. 123.

<sup>448</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *cit.*, pag. 124.

possibili, anche se il presente lavoro concerne la trattazione dei reati di terrorismo in tempo di pace nel Regno Unito.

Come abbiamo visto già nel Capitolo II, la maggior parte dei trattati che contrastano e hanno contrastato il fenomeno terroristico prevedono delle clausole di estradizione. Questa previsione implica delle forti problematiche in relazione ai diritti umani sotto molteplici prospettive. In primo luogo le garanzie che abbiamo visto nel paragrafo precedente non sono direttamente applicabili nei casi di estradizione e in secondo luogo tali pratiche richiedono tempo in quanto spesso coloro che sono oggetto di un provvedimento di estradizione lamentano la possibilità di essere torturati, bloccando così il procedimento d'extradizione. Secondo il sistema di tutela dei diritti umani previsto dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, esplicito nel principio della protezione *par ricochet*, uno Stato Membro del Consiglio d'Europa ha l'obbligo di non estradare o respingere verso lo stato d'origine (o in altri Stati dove possono verificarsi violazioni) una persona che lamenta una possibilità fondata di una grave violazione dei suoi diritti umani. Infatti lo Stato non sarebbe direttamente responsabile per la violazione subito dopo la violazione quanto per non aver rispettato le proprie norme in materia di espulsione<sup>449</sup>. Infine il soggetto a rischio di estradizione deve avere, secondo gli strumenti di lotta al terrorismo internazionale, la stessa tutela per quanto riguarda il giusto processo e tutti gli altri diritti garantiti dalle leggi nazionali<sup>450</sup>.

La ICCPR e alcuni dei trattati regionali sui diritti umani (tra questi, tuttavia, non si annovera la CEDU)<sup>451</sup> permettono la detenzione quando una persona è sospettata di essere una minaccia alla sicurezza nazionale, che può esser dovuta ad attività terroristica particolarmente intensa<sup>452</sup>. Una

---

<sup>449</sup> Un esempio è dato dal caso *Soering v. The United Kingdom* dove lo Stato europeo è stato ritenuto responsabile della possibile violazione a causa dell'extradizione e non di quanto avvenuto in un paese terzo alla CEDU. Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 7 luglio 1989, ricorso n. 14038/88, *Soering v. The United Kingdom*, Strasburgo.

<sup>450</sup> Si veda, ad esempio, l'art. 17 della *Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, l'art. 14 della convenzione del *Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* e l'art. 15 della *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*.

<sup>451</sup> «[a]lthough administrative detention may not be objectionable in circumstances where the person concerned constitutes a clear and serious threat to society which cannot be contained in any other manner, the Committee emphasizes that the guarantees enshrined in [...] article 9 [of ICCPR] fully apply in such instances». *HUMAN RIGHTS COMMITTEE, David Alberto Cámpora Schweizer v. Uruguay, Communication No. 66/1980 (CCPR/C/OP/2)*, Ginevra, 1982, paragrafo 18.1.

<sup>452</sup> Un'attività terroristica particolarmente intensa come quella di DAESH o di Boko Haram rispettivamente in nella zona tra Siria e Iraq e nel nord della Nigeria possono rappresentare delle minacce alla sicurezza nazionale.

minaccia alla sicurezza nazionale viene solitamente interpretata come una minaccia ai valori fondanti dell'organizzazione e della vita di uno Stato. Secondo l'analisi svolta dal Comitato dei Diritti Umani tale pratica è giustificabile qualora siano rispettati i seguenti criteri:

- La detenzione amministrativa per motivi di sicurezza nazionale deve basarsi su motivi e procedure chiaramente stabilite nel diritto interno.
- Il detenuto deve avere accesso a mezzi efficaci per contestare la legittimità della sua detenzione (incluso l'accesso ad un avvocato e un sufficiente accesso alle prove che giustificano la sua detenzione).
- Un organo giurisdizionale deve decidere senza indugio sulle contestazioni alla legittimità della detenzione e riesaminare periodicamente la continuità della legittimità e la necessità della detenzione<sup>453</sup>.

Questi principi ci mostrano un fatto importante per quanto riguarda la lotta al terrorismo e i diritti umani. Secondo il Comitato non vi può essere una situazione talmente grave da annullare completamente la tutela dei diritti umani e per tale ragione anche la fonte stessa della minaccia deve esser trattata in maniera umana e nel rispetto delle norme previste per tutti gli altri tipi di detenuti o sospettati.

Quando la violenza o l'instabilità raggiunge un livello tale da comportare «a resort to armed force between States or protracted armed violence between governmental authorities and organized armed groups or between such groups within a State»<sup>454</sup> il diritto internazionale umanitario può trovare applicazione, ove si verifichino le condizioni per la sua applicabilità, in congiunzione con i diritti umani internazionalmente protetti. Infatti il diritto internazionale umanitario, in particolare la terza e la quarta Convenzione di Ginevra, permettono la detenzione di:

- Prigionieri di guerra<sup>455</sup> con l'obiettivo d'impedire una loro ulteriore partecipazione al conflitto. I prigionieri di guerra devono essere liberati quando le ostilità attive cessano, a meno che non siano processati per crimini di guerra o altre violazioni del diritto

---

<sup>453</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *cit.* NATIONS, pag.126.

<sup>454</sup> Sentenza del Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia del 22 marzo 2006, ricorso n. IT-97-24-A, *Prosecutor v. Stakic*, L'Aja.

<sup>455</sup> Ai sensi delle Convenzioni solamente le forze combattenti possono esser definiti prigionieri di guerra. Le stesse convenzioni definiscono forze combattenti tutte quelle persone inquadrare in una struttura gerarchica definita e con particolari segni distintivi. Questa definizione è abbastanza ampia da contenere sia le forze armate regolari di un paese sia eventuali forze asimmetriche di liberazione nazionale.

internazionale umanitario o non stiano scontando una pena per tali reati<sup>456</sup>.

- Civili che costituiscono una grave minaccia per la sicurezza del potere e la sicurezza dello Stato in cui si trovano<sup>457</sup>. L'internamento deve cessare non appena il detenuto non è più una minaccia per la sicurezza dello Stato detentore<sup>458</sup>. La persona sottoposta ad internamento ha il diritto di chiedere la revisione della decisione di internamento da parte di un tribunale o di un organo amministrativo, la revisione deve essere eseguita tempestivamente, e la necessità di continuare l'internamento deve essere riesaminata periodicamente<sup>459</sup>.

Questa possibilità è piuttosto importante nella nostra trattazione in quanto si definisce un quadro specifico sulle condizioni da applicare nei confronti dei membri di gruppi terroristici. Come abbiamo visto nel capitolo 3, i protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra estendono il concetto di forza combattente legittima anche ai gruppi di liberazione nazionale e a tutti quei gruppi armati che presentano determinate caratteristiche. Quindi i gruppi armati che combattono per la libertà del proprio popolo non possono ricorrere alle tattiche terroristiche in quanto violerebbero i propri obblighi e doveri. Qualora la formazione armata non sia identificabile come forza armata legittima allora rientra nella definizione di civile che costituisce una minaccia alla sicurezza nazionale con obblighi e diritti differenti.

### 5.3 Condizioni di detenzione

Indipendentemente dalle ragioni, le condizioni di detenzione devono soddisfare determinati requisiti fondamentali. L'articolo 10, paragrafo 1, dell'ICCPR prevede che «Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana». In particolare, le condizioni di detenzione non devono costituire un trattamento inumano e degradante o, naturalmente, atti di

---

<sup>456</sup> *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*, Ginevra, 1949, parte 1 art. 4.

<sup>457</sup> *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, Ginevra, 1949, parte 3 art. 42 e 78.

<sup>458</sup> *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, Ginevra, 1949, parte 3 art. 132 e *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*, Ginevra, 1977, parte 4 art. 75 comma 3.

*Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, Ginevra, 1949, parte 3 art. 41, 43 e 78.

tortura. Una varietà di fattori, singolarmente o in combinazione, può comportare condizioni di detenzione che causano un trattamento inumano o degradante, tra cui:

- Celle sovraccariche o condizioni di detenzione proibitive;
- Scarsa igiene e condizioni sanitarie;
- Alimenti o acqua inadeguati;
- Diffusione di malattie infettive, in cui le autorità non hanno adottato misure adeguate per prevenirne la diffusione;
- Scarsa ventilazione o riscaldamento e mancanza di luce naturale;
- Limitata (o nessuna) disponibilità di esercizi e ricreazione per i detenuti<sup>460</sup>.

In alcuni Stati, è previsto un regime detentivo di massima sicurezza per i detenuti che sono stati condannati a causa di reati particolarmente gravi come quelli di terrorismo o di associazione a delinquere di stampo mafioso. Questo particolare regime carcerario limita al massimo il contatto tra colui che è oggetto del provvedimento e la società esterna, nonché con gli altri detenuti del carcere. Tale scelta ha come obiettivo d'impedire loro di comunicare con altri detenuti o altri membri della loro organizzazione terroristica al di fuori della prigione, di cercare di far unire gli altri prigionieri alla loro causa o di preparare una fuga.

A questo riguardo, il Consiglio d'Europa, nelle *Guidelines on Human rights and the fight against terrorism*, dichiara:

- «A person deprived of his/her liberty for terrorist activities must in all circumstances be treated with due respect for human dignity.
- The imperatives of the fight against terrorism may nevertheless require that a person deprived of his/her liberty for terrorist activities be submitted to more severe restrictions than those applied to other prisoners, in particular with regard to:
  - the regulations concerning communications and surveillance of correspondence, including that between counsel and his/her client;
  - placing persons deprived of their liberty for terrorist activities in specially secured quarters;
  - the separation of such persons within a prison or among different prisons, on condition that the measure taken is proportionate to the aim to be achieved»<sup>461</sup>.

Il loro essere in “una prigione dentro una prigione” non impedisce ai detenuti in un carcere di massima sicurezza di impugnare la decisione di isolarli rispetto al resto della popolazione carceraria e di ricevere eventuali

---

<sup>460</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *cit.* NATIONS, pag.130.

<sup>461</sup> COMMITTEE OF MINISTERS OF THE COUNCIL OF EUROPE, *Guidelines on human rights and the fight against terrorism*, Strasburgo, 2002, Guidelines XI.

risposte dall'autorità competente senza ritardi. La particolare situazione detentiva non deve rendere tale diritto possibile solo formalmente ma deve esser esperibile anche sostanzialmente<sup>462</sup>.

Alcuni ordinamenti invece prevedono la detenzione in isolamento rispetto al mondo esterno. In particolare, a un detenuto in questo tipo d'isolamento è negato l'accesso alla sua famiglia, amici e legali, e l'accesso a un tribunale<sup>463</sup>. Escludendo il contatto con il mondo esterno, questo particolare tipo di detenzione potrebbe comportare una pressione psicologica indebita sul detenuto che può essere utilizzata in modo improprio e portare a dichiarazioni auto-incriminanti.

Altrettanto importante è l'aumento esponenziale della probabilità di maltrattamenti in detenzione e del rischio di una scomparsa forzata, specialmente in Paesi che siano caratterizzati da un ordinamento non democratico. Questa condizione nasce dalla particolare situazione in cui si viene a trovare il detenuto. Una volta che è isolato sia dal resto della popolazione carceraria che dal mondo esterno, compreso l'avvocato, egli si trova in una situazione in cui è alla completa mercé dei responsabili della propria detenzione. Il Comitato per i Diritti Umani ha notato che tale pratica può esser una violazione dell'art. 9<sup>464</sup> della ICCPR.

L'ultima possibile pratica detentiva è quella segreta definita dallo *UNITED NATIONS Joint Study on Global Practices in Relation to Secret Detention in the Context of Countering Terrorism*, da tre elementi:

---

<sup>462</sup> COMMITTEE OF MINISTERS OF THE COUNCIL OF EUROPE, *Guidelines on human rights and the fight against terrorism*, Strasburgo, 2002, Guidelines XI.NATIONS, pag.134.

<sup>463</sup> Un esempio si può ritrovare nell'ordinamento spagnolo. Questo però ha portato lo Stato iberico ad esser considerato colpevole dell'art. 3 della convenzione nel caso *Etxebarria Caballero v. Spain*. Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 07 gennaio 2015, ricorso n. 74016/12, *Etxebarria Caballero v. Spain*, Strasburgo.

<sup>464</sup> «1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.

2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.

3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.

4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.

5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation». *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 9.

- «State authorities acting in their official capacity, or persons acting under the orders thereof, with the authorization, consent, support or acquiescence of the State, or in any other situation where the action or omission of the detaining person is attributable to the State, deprive persons of their liberty.
- The person deprived of liberty is not permitted any contact with the outside world (is detained incommunicado).
- The detaining or otherwise competent authority denies, refuses to confirm or deny, or actively conceals the fact that the person is deprived of his/her liberty hidden from the outside world, including, for example, family, independent lawyers or non-governmental organizations, or refuses to provide or actively conceals information about the fate or whereabouts of the detainee»<sup>465</sup>.

Oggi esiste una consistente giurisprudenza<sup>466</sup> e ampia prassi<sup>467</sup>, che rende chiaro che la detenzione segreta è assolutamente vietata, poiché le pratiche di detenzione che di fatto pongono il detenuto fuori dalla protezione della legge sono incompatibili con le garanzie fondamentali sui diritti umani, in particolare il divieto di tortura, il divieto di trattamenti inumani e degradanti e il divieto di scomparsa forzata.

#### 5.4 Case study: *A. and others v. the United Kingdom*

Il caso A. e altri c. Regno Unito è uno dei più importanti presentati davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nell'ambito della giurisprudenza in materia di lotta al terrorismo e tutela dei diritti fondamentali. Tale rilevanza è dovuta all'ampiezza della materia e all'importanza delle presunte violazioni analizzate dai giudici in questo caso.

Infatti gli undici richiedenti non solo hanno contestato una violazione dell'art. 5 della CEDU nei loro confronti, ma anche una violazione dell'art. 3<sup>468</sup> sui trattamenti inumani o degradanti e dell'art. 14<sup>469</sup> che riguarda le

---

<sup>465</sup> UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Joint Study on Global Practices in Relation to Secret Detention in the Context of Countering Terrorism (A/HRC/13/42)*, Ginevra, 2010, pag. 11–12.

<sup>466</sup> A titolo esemplificativo ma non esaustivo si veda la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 aprile 2007, ricorso n. 74237/01, *Baysayeva v. Russia*, Strasburgo.

<sup>467</sup> PARLAMENTARY ASSEMBLY, *Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of Europe member states: second report*, Strasburgo, 2007.

<sup>468</sup> « No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment». COUNCIL OF EUROPE, *cit.*, art. 3.

<sup>469</sup> « The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status». COUNCIL OF EUROPE, *cit.*, art. 14.

discriminazioni e il godimento dei diritti della Convenzione. L'importanza del caso è ulteriormente sottolineata dal fatto che i giudici della Camera, ai sensi della regola n. 72 delle *Rules of Court*<sup>470</sup>, hanno inviato direttamente il caso alla Grande Camera per il giudizio<sup>471</sup>, evidenziando come la situazione lamentata dai richiedenti fosse fondamentale per la tutela dei diritti umani. Nel corso dell'analisi non verranno mai fatti i nomi dei richiedenti ma ci si riferirà a loro con un numero, in quanto essi hanno richiesto alla Corte di avere i loro nomi secretati, avvalendosi della regola n. 47, comma 4, delle *Rules of Court*<sup>472</sup>.

In seguito agli attentati dell'11 settembre 2001, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite afferma con le risoluzioni 1368 (2001) e 1373 (2001) che il terrorismo rappresenta una minaccia alla sicurezza e alla pace internazionale. In seguito a ciò e alla luce degli stretti legami tra il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America, il Segretario di Stato dello stato europeo comunica una deroga alla CEDU<sup>473</sup> ai sensi dell'art. 15 comma 1<sup>474</sup>. In seguito a ciò, solo pochi mesi dopo, viene approvato l'*Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001* (ATCSA) dove sono previsti maggiori poteri per le forze dell'ordine. Nella Parte IV, in particolare, vi è la possibilità,

---

<sup>470</sup> «1. Where a case pending before a Chamber raises a serious question affecting the interpretation of the Convention or the Protocols thereto, the Chamber may relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber, unless one of the parties to the case has objected in accordance with paragraph 4 of this Rule.

2. Where the resolution of a question raised in a case before the Chamber might have a result inconsistent with the Court's case-law, the Chamber shall relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber, unless one of the parties to the case has objected in accordance with paragraph 4 of this Rule.

3. Reasons need not be given for the decision to relinquish. 4. The Registrar shall notify the parties of the Chamber's intention to relinquish jurisdiction. The parties shall have one month from the date of that notification within which to file at the Registry a duly reasoned objection. An objection which does not fulfil these conditions shall be considered invalid by the Chamber». EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Rules of Court*, 2016, Strasburgo, rule n. 72.

<sup>471</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 19 febbraio 2009, ricorso n. 3455/05, *A. and Others v. The United Kingdom*, Strasburgo, paragrafo 4.

<sup>472</sup> « Applicants who do not wish their identity to be disclosed to the public shall so indicate and shall submit a statement of the reasons justifying such a departure from the normal rule of public access to information in proceedings before the Court. The Court may authorise anonymity or grant it of its own motion». EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Rules of Procedures*, Strasburgo, 2016, art. 47 comma 2.

<sup>473</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 11.

<sup>474</sup> «1. In time of war or other public emergency threatening the life of the nation any High Contracting Party may take measures derogating from its obligations under this Convention to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with its other obligations under international law». COUNCIL OF EUROPE, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Roma, 1950, art. 15.

dietro apposita autorizzazione e attestazione come terrorista da parte del Segretario di Stato, di arrestare e detenere una persona straniera che minaccia la sicurezza nazionale ma non può essere espulsa alla luce degli obblighi internazionali in materia di diritti umani. Tale decisione è impugnabile davanti alla Commissione speciale per l'appello all'immigrazione (SIAC) e la detenzione decade quando il detenuto non rappresenta più una minaccia per la vita della Nazione (dunque, del Regno Unito) o abbia deciso di abbandonare il territorio nazionale.

#### 5.4.1 I fatti inerenti la dichiarazione dello stato d'emergenza

Gli undici richiedenti iniziano il loro periodo detentivo tra il 17 dicembre 2001 e il 2 ottobre 2003. I primi sette richiedenti impugnano il provvedimento detentivo davanti alla SIAC in quanto essi ritengono che il provvedimento rappresenti una violazione dei loro diritti umani, nello specifico gli art. 3, 5, 6<sup>475</sup> e 14<sup>476</sup> della CEDU. In seguito all'analisi delle prove pubbliche e segrete, alla consultazione con avvocati speciali terzi alla causa e alla consultazione con Liberty, una ONG che difende i diritti umani e che è stata coinvolta nel procedimento in qualità di amicus curiae, la SIAC dichiara la reale presenza di una minaccia alla sicurezza nazionale, che è alla base di tutti i provvedimenti presi. Nello specifico, non viene riscontrata una violazione dell'art. 3 in quanto la detenzione preventiva non ha una durata illimitata ma ai sensi dell'*Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001* l'autorizzazione del Segretario di Stato deve esser

---

<sup>475</sup> «1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice. 2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law. 3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights: (a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him; (b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence; (c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require; (d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him; (e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court». COUNCIL OF EUROPE, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Roma, 1950, art. 6.

<sup>476</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 14.

rinnovata ogni sei mesi in seguito ad un'analisi della SIAC. La designazione come terrorista da parte del Segretario di Stato non è un'accusa ma una dichiarazione di sospetto. Per questa ragione la Commissione non ritiene che possa essere alla base di una violazione dell'art. 6 della CEDU. La SIAC riconosce una violazione dell'art. 14 in quanto le misure dell'ATCSA sono ingiustamente discriminatorie nei confronti degli stranieri. Per tale ragione la SIAC presenta una dichiarazione d'incompatibilità della sezione 23<sup>477</sup> dell'ATCSA ai sensi della sezione 4 dell'*Human Rights Act 1998*<sup>478</sup>.

Successivamente la questione è stata portata davanti alla Corte d'Appello. Essa ribalta parte della sentenza SIAC in quanto trova completamente giustificabile e raggiunto l'obiettivo del Segretario di Stato. La discriminazione non sussiste in quanto la situazione tra un cittadino inglese e uno che non è cittadino è oggettivamente diversa in quanto nel primo caso non vi è il rischio di violazioni al rientro nel proprio paese d'origine, che è lo stesso di quello d'arresto. La Corte ha inoltre concordato con la SIAC per quanto riguarda l'assenza di violazione dell'art. 6 e riconosce al procedimento della Commissione equità e ragionevolezza. Infine viene dichiarato che i ricorrenti non hanno sufficientemente dimostrato la violazione dell'art. 3 in seguito alla protratta detenzione<sup>479</sup>.

Il caso viene presentato davanti alla Camera dei Lord che presenta il proprio giudizio il 16 dicembre 2004. La maggioranza dei Lord ha trovato che la detenzione dei ricorrenti ai sensi della Parte 4 dell'*Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001* non rientri nelle eccezioni previste dall'art. 5 della CEDU<sup>480</sup>. La Camera dei Lord inoltre dichiara con ampia

---

<sup>477</sup> «(1) A suspected international terrorist may be detained under a provision specified in subsection (2) despite the fact that his removal or departure from the United Kingdom is prevented (whether temporarily or indefinitely) by—

(a) a point of law which wholly or partly relates to an international agreement, or  
(b) a practical consideration.

(2) The provisions mentioned in subsection (1) are—

(a) paragraph 16 of Schedule 2 to the Immigration Act 1971 (c. 77) (detention of persons liable to examination or removal), and

(b) paragraph 2 of Schedule 3 to that Act (detention pending deportation) ». *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, sezione 23, 2001, Londra.

<sup>478</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 15.

<sup>479</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 16.

<sup>480</sup> «... A person who commits a serious crime under the criminal law of this country may of course, whether a national or a non-national, be charged, tried and, if convicted, imprisoned. But a non-national who faces the prospect of torture or inhuman treatment if returned to his own country, and who cannot be deported to any third country, and is not charged with any crime, may not under Article 5 § 1 (f) of the Convention and Schedule 3 to the Immigration Act 1971 be detained here even if judged to be a threat to national security». *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, parte 4, 2001, Londra.

maggioranza che la conclusione della SIAC riguardo alla sicurezza nazionale non deve esser annullata. Lord Hoffman, che è l'unico ad avere un'opinione dissenziente, accetta l'esistenza di prove credibili di una minaccia di gravi attacchi terroristici all'interno del Regno Unito, ma ritiene che non rappresentino una seria minaccia alla vita della nazione, dato che essa non è così fondamentale da minacciare «our institutions of government or our existence as a civil community». Egli ha concluso che «the real threat to the life of the nation ... comes not from terrorism but from laws such as these»<sup>481</sup>. Con questa frase Lord Hoffman sottolinea uno dei punti cardine dell'equilibrio tra sicurezza e diritti umani evidenziando come una misura legislativa eccessivamente restrittiva sia una minaccia addirittura maggiore alla democrazia di quanto lo sia il terrorismo.

La Camera dei Lord inoltre dichiara che il regime detentivo previsto dalla parte quarta dell'ATCSA sia una risposta proporzionata alla situazione d'emergenza, ma allo stesso tempo conclude che non affronta razionalmente la minaccia e ne rappresenta una risposta sproporzionata. Per affermare ciò, la Camera dei Lord si è basata su tre motivi fondamentali: innanzitutto, che il regime di detenzione si applicava solo ai non cittadini sospettati di terrorismo internazionale e non si occupava della minaccia proveniente da cittadini del Regno Unito che erano altresì sospettati; In secondo luogo, che ha lasciato liberi sospetti terroristi internazionali di lasciare il Regno Unito e continuare le loro attività pericolose all'estero; In terzo luogo, che la legislazione è stata redatta in maniera troppo ampia, tanto che essa può in linea di principio essere applicata a persone sospettate di coinvolgimento con organizzazioni internazionali di terrorismo che non rientrano nel campo di applicazione della deroga.

Infine la Camera dei Lord dichiara illegittima, ai sensi della parte quarta dell'*Human Rights Act 1998*, la sezione 23 dell'ATCSA in quanto gli stranieri non deportabili si trovano nella stessa situazione dei terroristi internazionali inglesi<sup>482</sup>.

#### 5.4.2 I fatti in relazione alla classificazione come terroristi

Tra la dichiarazione della Corte d'Appello e quella della Camera dei Lord, inizia anche il procedimento giudiziario davanti alla SIAC per contrastare la definizione di terroristi data agli undici ricorrenti. Al fine di motivare la propria condotta, il Segretario di Stato presenta due tipi di dichiarazioni,

---

<sup>481</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 18.

<sup>482</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 23.

una pubblica dove riassume i principali fatti e le principali prove, e una classificata riguardo prove non di dominio pubblico e sensibili. La SIAC, il 29 ottobre 2003, procede con un giudizio comune a tutti i casi prima di analizzare ogni situazione nello specifico. Per la Commissione è d'importanza fondamentale trovare un collegamento sostanziale tra la persona oggetto del provvedimento e la situazione di minaccia alla sicurezza nazionale del Regno Unito.

Il primo ricorrente è un apolide di origine palestinese nato in un campo profughi in Giordania. Viene dichiarato dal Segretario di Stato come un sospetto terrorista il 17 dicembre 2001 e il giorno seguente viene emanato un ordine di deportazione. Durante il procedimento, l'avvocato scelto dal ricorrente stesso si è occupato delle prove pubbliche che riguardano lo spostamento di varie somme di denaro attraverso molteplici conti a nome del ricorrente, mentre l'avvocato speciale si è occupato del contraddittorio in relazione alle prove classificate. Lo stesso richiedente con l'aiuto di un interprete fornisce la propria testimonianza alla SIAC e consegna diversi rapporti medici riguardo la propria salute mentale<sup>483</sup>. La SIAC dichiara che c'è un collegamento tra il richiedente e la minaccia terroristica quindi la detenzione deve proseguire e la Commissione non cambierà idea anche nelle successive udienze periodiche<sup>484</sup>.

Il secondo ricorrente è un cittadino marocchino con una lunga permanenza all'interno del Regno Unito ma a cui non è mai stata concessa la cittadinanza. Egli viene dichiarato un sospetto terrorista il 17 dicembre 2001 ed è detenuto dal 19 dicembre 2001. La SIAC conferma la decisione del Segretario di Stato in quanto le prove mostrano un collegamento sostanziale tra il ricorrente e diversi gruppi terroristici legati ad Al-Qaeda con base in Algeria<sup>485</sup>.

Il terzo richiedente è un cittadino tunisino che risiede nel territorio del Regno Unito dal 1994. Il 18 dicembre 2001 viene catalogato come terrorista ed è in una struttura detentiva dal giorno seguente. La SIAC trova soddisfacenti le prove presentate dal Governo sul collegamento tra il

---

<sup>483</sup> Il 24 luglio 2002 il richiedente viene trasferito al Broadmoor Secure Mental Hospital.

<sup>484</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 29-33.

<sup>485</sup> «We are entirely satisfied that the Secretary of State is reasonable in his suspicion that [the second applicant] supports or assists the GIA, the GSPC, and the loser group based around Abu Doha, and in his belief that at any time [the second applicant] is in the United Kingdom his presence here is a risk to national security». Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 34.

richiedente e il *Tunisian Fighting Group*<sup>486</sup> e per tale ragione conferma la detenzione<sup>487</sup>.

Il quarto richiedente è un cittadino algerino che vive nel Regno Unito dal 1994. Nel maggio 1997 viene arrestato con l'accusa di fornire materiale al gruppo terroristico algerino noto come GIA. Le accuse cadranno in seguito ad una prova testimoniale nel marzo 2000. Nel maggio 2001 in seguito al proprio matrimonio, egli diventa cittadino francese e non ne informa il Segretario di Stato. Il 17 dicembre 2001 viene classificato come sospetto terrorista e due giorni dopo inizia il suo periodo in detenzione cautelativa nel Regno Unito. Il 13 marzo, dopo aver ottenuto il rilascio in cambio della promessa di abbandonare il Regno Unito, lascia il territorio nazionale per la Francia dove viene interrogato da due ufficiali delle forze di sicurezza. Successivamente, la sua classificazione come minaccia alla sicurezza del Regno Unito viene revocata come conseguenza di questo trasferimento<sup>488</sup>. Nel suo giudizio, la SIAC afferma che il quarto richiedente non ha diritto all'appello in quanto non è più soggetto a detenzione ai sensi della Sezione 21 dell'ATCSA. La Commissione continua la sua analisi affermando che non è nei suoi poteri ipotizzare uno scenario dove il Segretario sia a conoscenza del cambiamento di nazionalità ma ha ricevuto prove consistenti del coinvolgimento del quarto richiedente con il GIA, la GSPC, che è un gruppo staccatosi dal GIA con forti legami con Al-Qaeda, e i gruppi terroristici islamici in Cecenia<sup>489</sup>.

Il quinto richiedente è un cittadino algerino sposato con una cittadina francese e risiede nel Regno Unito dall'agosto 1995. Il richiedente soffre di danni fisici in seguito alla poliomielite in età infantile e ha vissuto in Arabia Saudita e Afghanistan. Il ricorrente è stato classificato come sospetto terrorista il 17 dicembre 2001 e ha iniziato il suo periodo detentivo due giorni dopo. La SIAC, nonostante lo trovi colpevole di collegamenti sostanziali sia con il GIA che con il GSPC<sup>490</sup>, è costretta a farlo uscire di

---

<sup>486</sup> «We are satisfied that the Appellant is a member of the TFG, itself an international terrorist organisation within the scope of the 2001 Act, and that he has links with an international terrorist group» Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 38.

<sup>487</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 39.

<sup>488</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 40-41.

<sup>489</sup> «We are in fact satisfied that not only was the Appellant actively involved initially with the GIA and then with the GSPC but also that he provided false documentation for their members and for the Mujahaddin in Chechnya as is alleged in the open statement». Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 42.

<sup>490</sup> «The case against the Appellant is that he was a member of the GIA and, since its split from the GIA, of the GSPC. He is associated with a number of leading extremists, some of whom are also members of or associated with the GSPC, and has provided active support in the form of the supply of false documents and facilitating young Muslims from

prigione in seguito al pagamento di una cauzione a causa dei suoi problemi di salute<sup>491</sup>.

Il sesto richiedente è un cittadino algerino che è residente nel Regno Unito dal 1985. Come per gli altri casi è stato classificato come un sospetto terrorista il 17 dicembre 2001 e ha iniziato il suo periodo detentivo due giorni dopo. La SIAC ha confermato la detenzione in quanto il richiedente è stato trovato colpevole di essere un membro del GSPC e di supportare tale gruppo e i terroristi islamici ceceni in diversi modi<sup>492</sup>. La SIAC ha confermato quanto dichiarato anche nelle periodiche sentenze successive<sup>493</sup>.

Il settimo richiedente è un cittadino algerino che entra nel territorio del Regno Unito nel 1994 grazie ad un falso documento francese e nel dicembre 2001 viene condannato a quattro mesi di carcere per vari reati stradali. Il 5 febbraio 2002 viene classificato come sospetto terrorista e due giorni dopo inizia la detenzione ai sensi della Sezione 23 dell'ATCSA. Nel suo giudizio la SIAC trova il ricorrente colpevole di avere legami con il GSPC e i Mujaheddin in Cecenia e di aver venduto insieme al sesto richiedente materiali per la telecomunicazione ai citati gruppi terroristici per il valore di 229.265 sterline inglesi<sup>494</sup>. Come negli altri casi la SIAC ha confermato la propria decisione anche nelle successive udienze periodiche.

L'ottavo ricorrente è un cittadino giordano arrivato nel Regno Unito nel 1993 per richiedere asilo. L'asilo gli viene concesso fino al 30 giugno 1998 e per tale ragione avanza la richiesta di un permesso di soggiorno permanente il 7 giugno dello stesso anno. La richiesta non è stata ancora analizzata quando entra in vigore l'ATCSA. Il ricorrente durante il suo

---

the United Kingdom to travel to Afghanistan to train for jihad». Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 44.

<sup>491</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 45.

<sup>492</sup> «The Secretary of State's case against [the sixth applicant] is summarised as follows:

(1) he belongs to and/or is a member of the GSPC, and previously was involved with the GIA;

(2) he has supported and assisted the GSPC (and previously the GIA) through his involvement in credit card fraud which is a main source of income in the United Kingdom for the GSPC;

(3) from about August 2000, [the sixth applicant] took on an important role in procuring telecommunications equipment for the GSPC and the provision of logistical support for satellite phones by way of purchase and allocation of airtimes for those phones;

(4) he has also played an important part in procuring telecommunications equipment and other equipment for the Mujaheddin fighting in Chechnya – that is to say the faction which until 2002 was under the command of Ibn Khattab». Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 48.

<sup>493</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 49.

<sup>494</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 51.

soggiorno nel Regno Unito viene condannato *in absentia* in patria per il suo coinvolgimento in un attentato terroristico ed è tra i sospetti terroristi per il tentato attentato al mercato natalizio di Strasburgo del dicembre 2000<sup>495</sup>. Questo ricorrente viene catturato nell'ottobre 2002, portato in detenzione e nello stesso giorno viene emesso un ordine di deportazione. La SIAC conferma il provvedimento in quanto il soggetto ha legami sostanziali con gruppi e individui legati ad Al-Qaeda, poiché ha agito come consulente spirituale ed ha espresso parole d'odio contro americani ed ebrei nei discorsi tenuti nella sua moschea di Londra<sup>496</sup>.

Il nono ricorrente è un cittadino algerino che ha insegnato arabo nei campi profughi in Afghanistan ed è nel Regno Unito dal 1993 quando ha fatto domanda d'asilo. Gli sono stati concessi un permesso di soggiorno temporaneo e uno a tempo indeterminato dal 2000. Nel maggio 1998 egli è stato arrestato molteplici volte per frode con carte di credito e una volta per reati connessi al terrorismo. Nell'aprile del 2002 viene classificato dal Segretario di Stato come sospetto terrorista e inizia il suo periodo detentivo a scopo di deportazione lo stesso giorno. Questo richiedente non è stato classificato nel 2001 in quanto alcune parti del suo fascicolo erano andate disperse. La SIAC conferma il provvedimento in quanto c'erano molteplici prove riguardo il suo coinvolgimento in un giro di frodi con carta di credito per finanziare gruppi terroristici legati ad Al-Qaeda<sup>497</sup>.

Il decimo richiedente è un cittadino algerino rimasto ferito agli arti superiori dopo un attentato in patria. Nel 1999 fa richiesta d'asilo nel Regno Unito dopo aver viaggiato negli Emirati Arabi Uniti e in Afghanistan. Nel febbraio 2001 viene arrestato e nella sua casa gli ufficiali di polizia trovano il necessario per produrre documenti falsi francesi e ad attuare truffe con la carta di credito. Il procuratore decide di non procedere con le accuse e viene rilasciato nel maggio dello stesso anno. Nel gennaio del 2003 il Segretario di Stato lo classifica come sospetto terrorista ai sensi della sezione 21 dell'ATCSA e la SIAC conferma il provvedimento in quanto ci sono prove dei suoi collegamenti con gruppi fondamentalistici che volevano colpire il G8 di Genova. Nonostante il successivo trasferimento al Broadmoor Secure Mental Hospital la Commissione non cambia la propria opinione sulla pericolosità nei confronti della sicurezza del Regno Unito<sup>498</sup>.

---

<sup>495</sup> BBC NEWS, *Jail for Strasbourg bomb plotters*, 16 dicembre 2004, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4102023.stm#>, consultabile liberamente online.

<sup>496</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., Strasburgo, paragrafo 53-56.

<sup>497</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 59.

<sup>498</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 64.

L'ultimo richiedente è un cittadino algerino che entra nel Regno Unito nel febbraio del 1998 grazie ad una falsa carta d'identità italiana per richiedere asilo. Mentre la sua richiesta viene analizzata dagli organi competenti, il ricorrente viaggia in Georgia utilizzando un falso passaporto francese ma viene identificato e deportato nel Regno Unito dove viene informato del decadimento della sua domanda in quanto aveva abbandonato il territorio nazionale. Egli presenta una seconda domanda d'asilo che viene rifiutata nell'agosto del 2001. Da quel momento viene rinchiuso in un centro di detenzione propedeutico all'espulsione da cui fugge, ma viene riarrestato successivamente. Il 2 ottobre 2003 il Segretario di Stato classifica il richiedente come sospetto terrorista alla luce della sezione 21 dell'ATCSA ed emana un ordine di deportazione per motivi di sicurezza nazionale. La SIAC conferma il provvedimento in quanto ci sono prove del suo coinvolgimento con gruppi terroristici in Algeria, Cecenia, Pakistan, Afghanistan e dei suoi contatti con alti ufficiali del gruppo algerino noto come GSPC in quanto egli stesso è un membro di alto livello del gruppo<sup>499</sup>. Tutti i richiedenti fanno appello contro le sentenze della SIAC sulla base di una violazione dell'art. 5 comma 4 della CEDU e del fatto che alcune prove fossero state ottenute grazie alla tortura nei rispettivi paesi d'origine<sup>500</sup>. L'11 agosto 2004 la Corte d'Appello conferma quanto dichiarato in ognuno degli undici casi dalla Commissione speciale per l'appello all'immigrazione<sup>501</sup>. La questione viene portata davanti alla Camera dei Lord che unanimemente esprime i propri dubbi riguardo la validità delle prove. Infatti tutti gli undici provvedimenti del Segretario di Stato e i corrispettivi procedimenti davanti alle rispettive SIAC non si basano solamente sulle prove mostrate durante le udienze pubbliche ma anche su materiale classificato che potrebbe esser stato ottenuto grazie all'uso di tortura o altre forme d'interrogatorio avanzato.

#### 5.4.3 Leggi e pratiche rilevanti nel caso

La detenzione precedente ad una deportazione non era stata inclusa nell'ordinamento inglese dall'*Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*(ATCSA) ma dall'*Immigration Act 1971* che alla sezione 3 art. 5 prevedeva tale possibilità. La giurisprudenza successiva ha stabilito che tale provvedimento sia possibile per un tempo ragionevole in relazione all'allontanamento dal territorio nazionale. Prima dell'ATCSA la

---

<sup>499</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 67.

<sup>500</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 27.

<sup>501</sup> Sentenza della Corte d'Appello del Regno Unito dell'11 agosto 2004, [2004] EWCA Civ 1123, *A. and Others v. Secretary of State for the Home Department*, Londra.

detenzione al fine della deportazione era possibile solamente quando nel paese ricevente non ci fossero rischi di violazioni dei diritti umani mentre con la nuova legislazione tale possibilità è diventata concreta in quanto è permessa la detenzione nel Regno Unito.

Nel luglio 2000 viene approvato il *Terrorism Act 2000*, che Lord Bingham, uno dei Lord coinvolto nel caso in esame, definisce come « a substantial measure, with 131 sections and 16 Schedules, intended to overhaul, modernise and strengthen the law relating to the growing problem of terrorism». Infatti all'interno della legge sono presenti nella prima sezione sia la definizione di terrorismo<sup>502</sup> che quella di organizzazione terroristica<sup>503</sup>. Nelle Parti 2 e 4 della legge invece vengono disciplinati crimini di: appartenenza e sostegno alle organizzazioni perseguite; raccolta fondi, utilizzo e possesso di fondi terroristici; stipulazione di un accordo per il trasferimento di fondi terroristici; il riciclaggio di denaro e la mancata divulgazione del sospetto di riciclaggio di denaro; addestramento nell'uso delle armi; direzione di gruppi terroristici; possesso, senza una giustificazione plausibile, di oggetti e strumenti utili ad una persona che commette o prepara un atto di terrorismo; raccolta, senza una giustificazione plausibile, d'informazioni utili ad una persona che commette o prepara un attacco terroristico. Sempre il *Terrorism Act 2000* nella sua sezione 62, amplia la giurisdizione della legge in quanto permette alla procura di perseguire qualsiasi colpevole inglese indipendentemente da dove siano stati commessi gli atti a favore di tali reati. Questo ampliamento permette di ricevere all'interno dell'ordinamento inglese la più comune base giuridica insieme a quella territoriale.

La detenzione di sospetti terroristi non aventi cittadinanza inglese è possibile anche nei casi in cui non sia ammissibile una deportazione

---

<sup>502</sup> Si veda il capitolo I per il testo della definizione.

<sup>503</sup> «(a) it is listed in Schedule 2; or

(b) it operates under the same name as an organisation listed in that Schedule.

(2) Subsection (1)(b) shall not apply in relation to an organisation listed in Schedule 2 if its entry is the subject of a note in that Schedule.

(3) The Secretary of State may by order –

(a) add an organisation to Schedule 2;

(b) remove an organisation from that Schedule;

(c) amend that Schedule in some other way.

(4) The Secretary of State may exercise his power under subsection (3)(a) in respect of an organisation only if he believes that it is concerned in terrorism.

(5) For the purposes of subsection (4) an organisation is concerned in terrorism if it –

(a) commits or participates in acts of terrorism;

(b) prepares for terrorism;

(c) promotes or encourages terrorism; or

(d) is otherwise concerned in terrorism». *Terrorism Act 2000*, art. 3, 2000, Londra.

nell'immediato grazie all'*Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*. Nello specifico è la Parte 4, nominata *Immigration and Asylum*, alle sezioni 21, 22 e 23 a definire le procedure e i limiti per il Segretario di Stato. La parte 4 della legge del 2001 prevede una disposizione in base alla quale la norma può rimanere in vigore solo per cinque anni e successivamente deve essere oggetto di una conferma da parte di entrambe le Camere del Parlamento.

La Commissione speciale per l'appello all'immigrazione (SIAC) viene istituita nel Regno Unito dopo il caso *Chahal v. the United Kingdom*<sup>504</sup> con l'obiettivo di controllare le procedure in materia di asilo e di deportazione. Le SIAC sono tribunali composti da giudici indipendenti e le loro decisioni sono impugnabili davanti alla Corte d'Appello e, eventualmente, alla Camera dei Lord. La sezione 25<sup>505</sup> dell'ATCSA stabilisce la competenza della Commissione speciale per l'appello all'immigrazione a giudicare la classificazione attribuita dal Segretario di Stato di sospetto terrorista e la successiva reclusione ai sensi della sezione 23 della stessa legge. La SIAC, dopo sei mesi dalla certificazione o dalla decisione finale riguardo eventuali appelli, deve revisionare il caso in modo da decidere se la persona è ancora o no una minaccia alla sicurezza nazionale del Regno Unito.

La sezione 30<sup>506</sup> dell'ATCSA abilita le SIAC a ricevere eventuali appelli riguardo la procedura di deroga ai sensi dell'art. 15 della CEDU. In quei

---

<sup>504</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 15 novembre 1996, ricorso n. 22414/93, *Chahal v. The United Kingdom*, 1996, Strasburgo.

<sup>505</sup> «(1) A suspected international terrorist may appeal to the Special Immigration Appeals Commission against his certification under section 21.

(2) On an appeal [SIAC] must cancel the certificate if –

(a) it considers that there are no reasonable grounds for a belief or suspicion of the kind referred to in section 21(1) (a) or (b); or

(b) if it considers that for some other reason the certificate should not have been issued». *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, sezione 25, 2001, Londra.

<sup>506</sup> «(1) In this section “derogation matter” means—

(a) a derogation by the United Kingdom from Article 5(1) of the Convention on Human Rights which relates to the detention of a person where there is an intention to remove or deport him from the United Kingdom, or

(b) the designation under section 14(1) of the Human Rights Act 1998 (c. 42) of a derogation within paragraph (a) above.

(2) A derogation matter may be questioned in legal proceedings only before the Special Immigration Appeals Commission; and the Commission—

(a) is the appropriate tribunal for the purpose of section 7 of the Human Rights Act 1998 in relation to proceedings all or part of which call a derogation matter into question; and

(b) may hear proceedings which could, but for this subsection, be brought in the High Court or the Court of Session.

(3) In relation to proceedings brought by virtue of subsection (2)—

casi viene avviata una procedura speciale che permette di visionare le prove di pubblico dominio e quelle che non lo sono per motivi di sicurezza nazionale. Le persone che ricorrono in appello hanno i propri interessi legali tutelati da avvocati, scelti dal procuratore generale, con le dovute autorizzazioni di sicurezza. In questi casi la SIAC emette una sentenza aperta, che viene letta da tutte le persone coinvolte, e una chiusa che viene visionata solamente dal giudice e dagli avvocati speciali.

Nel marzo 2006 viene approvato il *Terrorism Act 2006* che introduce una serie di reati preliminari a quelli previsti dalla legge omonima del 2000. I nuovi reati sono: incoraggiamento all'attività terroristica, propaganda dell'attività terroristica, preparazione e addestramento all'attività terroristica. Queste nuove fattispecie criminali sono state incluse per contrastare il fenomeno nella sua fase iniziale grazie ad un minore onere probatorio a carico della procura.

#### 5.4.4 Presunta violazione dell'art. 3 della Convenzione e dell'art. 3 alla luce dell'art. 13

I ricorrenti dichiarano davanti alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che il loro ingresso nel territorio del Regno Unito fosse

---

(a) section 6 of the Special Immigration Appeals Commission Act 1997 (c. 68) (person to represent appellant's interests) shall apply with the reference to the appellant being treated as a reference to any party to the proceedings,

(b) rules under section 5 or 8 of that Act (general procedure; and leave to appeal) shall apply with any modification which the Commission considers necessary, and

(c) in the case of proceedings brought by virtue of subsection (2)(b), the Commission may do anything which the High Court may do (in the case of proceedings which could have been brought in that court) or which the Court of Session may do (in the case of proceedings which could have been brought in that court).

(4) The Commission's power to award costs (or, in Scotland, expenses) by virtue of subsection (3)(c) may be exercised only in relation to such part of proceedings before it as calls a derogation matter into question.

(5) In relation to proceedings brought by virtue of subsection (2)(a) or (b)—

(a) an appeal may be brought to the appropriate appeal court (within the meaning of section 7 of the Special Immigration Appeals Commission Act 1997 (c. 68)) with the leave of the Commission or, if that leave is refused, with the leave of the appropriate appeal court, and

(b) the appropriate appeal court may consider and do only those things which it could consider and do in an appeal brought from the High Court or the Court of Session in proceedings for judicial review.

(6) In relation to proceedings which are entertained by the Commission under subsection (2) but are not brought by virtue of subsection (2)(a) or (b), subsection (4) shall apply in so far as the proceedings call a derogation matter into question.

(7) In this section "the Convention on Human Rights" has the meaning given to "the Convention" by section 21(1) of the Human Rights Act 1998». *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, sezione 30, 2001, Londra.

dovuto alla ricerca di un rifugio sicuro impossibile da trovare in patria<sup>507</sup>. Gli undici richiedenti continuano la loro difesa ricordando la precarietà delle loro condizioni fisiche e psicologiche che influenzano fortemente la loro capacità di sottostare ad un regime detentivo come quello previsto dalla legislazione inglese e come questa loro condizione stesso li esponga a gravi rischi di maltrattamenti<sup>508</sup>. Tale situazione è confermata sia dai referti medici che dalle relazioni dello *European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, che ha visitato i richiedenti nelle loro strutture detentive o di cura. Infine i richiedenti concludono affermando che il potere di rilascio su cauzione della SIAC non ha funzionato per tre motivi. In primo luogo la portata del rimedio è giuridicamente poco chiara e in secondo luogo, perché la procedura è soggetta a ritardi. Il terzo motivo è la soglia troppo elevata per la concessione del rilascio su cauzione<sup>509</sup>.

Il Governo nega completamente le accuse in quanto nessuno degli organi giudiziari coinvolti nella vicenda ha riscontrato una possibile violazione dell'art. 3<sup>510</sup>. Il rappresentante del Regno Unito ricorda alla Corte che la detenzione prevista dalla sezione 23 non viola l'art. 3 e l'art. 5 comma 1 in quanto è indeterminata e definita nel tempo, poiché la legislazione di riferimento è temporanea e soggetta a rinnovo da parte del Parlamento. Continuando la propria esposizione, il Governo ricorda come ogni provvedimento non nasca da una causa generale ma dall'analisi dei fattori contingenti di ogni individuo. Viene inoltre contestata l'accusa di non considerare le condizioni fisiche e mentali dei richiedenti in quanto il regime carcerario speciale prevede l'assistenza medica per ogni necessità. I richiedenti non solo non hanno accettato il trasferimento in una speciale area detentiva a loro dedicata ma non hanno mai impugnato le loro condizioni detentive davanti alle apposite autorità. Questo fatto è importante in quanto ci mostra l'atteggiamento e le reali volontà dei ricorrenti.

La Corte dichiara ammissibile il ricorso di tutti i ricorrenti tranne quello del secondo poiché la sua detenzione era durata solo pochi giorni prima che egli scegliesse di tornare in Marocco<sup>511</sup>. La Corte inizia l'analisi del merito osservando la difficoltà degli Stati nel proteggere la propria popolazione da minacce gravi e pervasive come quella del terrorismo, ma

---

<sup>507</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 115.

<sup>508</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 116.

<sup>509</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 118.

<sup>510</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 119.

<sup>511</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 123.

allo stesso tempo ricorda che il divieto di tortura rientra tra le tutele inderogabili ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>512</sup>. La Corte continua sottolineando la responsabilità dello Stato di detenere una persona nel pieno rispetto della sua dignità e stabilire un regime detentivo che non causi disagio o difficoltà insopportabili a livello fisico, psicologico e morale. Sempre nell'analisi del merito viene sottolineato come una detenzione senza possibilità d'uscita possa rappresentare una violazione dell'art. 3 ma la presenza di una possibile revisione diminuisce il rischio<sup>513</sup>. La Corte ritiene che l'incertezza sulla loro posizione e la paura di una detenzione indefinita possano indubbiamente provocare una grande ansia e sofferenza ai ricorrenti. Inoltre, è probabile che lo stress sia sufficientemente serio e duraturo per pregiudicare la salute mentale di alcuni dei ricorrenti. La Corte osserva anche come tale prospettiva non sia completamente vera in quanto sono possibili dei procedimenti giuridici per impugnare la detenzione e per tale ragione la Grande Camera non considera la situazione dei richiedenti comparabile ad una detenzione a vita senza possibili riduzioni di pena.

I ricorrenti hanno inoltre protestato per il fatto che non disponevano di rimedi domestici efficaci per le loro denunce di cui all'articolo 3, in violazione dell'articolo 13. A questo proposito, la Corte ripete la sua precedente constatazione che i richiedenti avrebbero avuto a disposizione ricorsi giurisdizionali e amministrativi se avessero voluto denunciare le loro condizioni di detenzione ma non ne hanno fatto uso. In conclusione, per questa ragione e per quelle precedentemente enunciate, la Grande Camera non riscontra una violazione dell'art. 3 considerato da solo e in congiunzione con l'art. 13<sup>514</sup>.

#### 5.4.5 Presunta violazione dell'art. 5 comma 1 da solo e in congiunzione con l'art. 14

I ricorrenti lamentano una violazione dell'art. 5 comma 1 poiché il Governo non si vuole per la propria difesa avvalere della deroga alla Convenzione secondo l'art. 5 ma vuole dimostrare che la detenzione dei richiedenti in quanto è legittimata alla deportazione. Per far fronte al caso in cui la Corte decidesse di riesaminare la legittimità della deroga, i ricorrenti sostengono che il governo non dovrebbe essere autorizzato a far valere argomenti che essi non avevano presentato dinanzi ai giudici

---

<sup>512</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 126.

<sup>513</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 128.

<sup>514</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 136.

nazionali<sup>515</sup>. Infatti il Governo voleva avvalersi di una nuova argomentazione basata su due argomenti: la tutela della comunità musulmana e la disponibilità di risorse per le forze dell'ordine. Nel primo caso si vuole sostenere che la detenzione di elementi fondamentalisti stranieri ha come obiettivo la difesa della comunità dalla radicalizzazione. Nella seconda argomentazione si sostiene che la detenzione degli elementi sovversivi stranieri permetteva di stanziare maggiori risorse nella lotta contro gli elementi eversivi nazionali. Sulla questione, i ricorrenti trovano che sia errata anche la considerazione come una minaccia diretta, il pericolo a cui è sottoposto il Regno Unito e che non ci sia una giurisprudenza della Corte sul caso in esame<sup>516</sup>. Le misure approvate durante questo periodo emergenziale costituiscono secondo i ricorrenti una forte discriminazione e non hanno un collegamento sostanziale con la necessità di prevenire un attacco terroristico.

Il governo ha sostenuto che gli Stati hanno un diritto fondamentale, ai sensi del diritto internazionale, di controllare l'ingresso, la residenza e l'espulsione degli stranieri. Per tale ragione si vuole chiarire il rapporto tra la Convenzione e le possibilità di deportazione degli elementi non nazionali. Questa tematica è particolarmente legata alle questioni di sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda il testo nella lingua ufficiale, «l'azione intrapresa in vista della deportazione» riguarda la situazione in cui uno Stato contraente vuole deportare un estraneo, considera tale possibilità e si limita a farlo in casi eccezionali<sup>517</sup>. Nel caso *Chahal v. The United Kingdom*, si è ritenuto accettabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f un periodo di detenzione di oltre sei anni, compreso un periodo di tre anni durante il quale il ricorrente non potesse essere espulso per un provvedimento provvisorio richiesto dalla Commissione. Nel caso in esame, l'ordinanza d'espulsione è stata emessa lo stesso giorno in cui è iniziato il periodo detentivo di ognuno degli undici richiedenti e il Governo vuole ricordare alla Corte che il secondo e il quarto ricorrente sono stati deportati nei loro paesi d'origine appena ciò è stato possibile e portare all'attenzione della Corte il *Memorandum of Understanding* in negoziazione con Algeria e Giordania per garantire il divieto di maltrattamenti per gli altri richiedenti<sup>518</sup>.

Inoltre, la detenzione dei ricorrenti non era in violazione della Convenzione a causa della deroga di cui all'articolo 15. C'era

---

<sup>515</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 143.

<sup>516</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 144.

<sup>517</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 146.

<sup>518</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 147.

un'emergenza pubblica che minacciava la vita della nazione nel periodo in questione e tale valutazione è stata sottoposta a un pieno controllo da parte dei giudici nazionali. Le prove a sostegno, sia aperte che chiuse, sono state esaminate dalla SIAC in dettaglio, a beneficio delle audizioni orali in cui sono stati esaminati i testimoni. La SIAC ha approvato all'unanimità la valutazione del governo, così come la Corte d'Appello unanime e otto dei nove giudici della Camera dei Lord. Alla luce del margine di apprezzamento da dare alle autorità nazionali su questa questione, non esiste una base adeguata per cui la Corte potrebbe giungere a una conclusione diversa.

Infine il Governo vuole sottolineare come l'equivalenza tra straniero che non può esser deportato e un cittadino inglese che non può essere allontanato fatta dalla Camera dei Lord è sostanzialmente errata. La manovra è perfettamente giustificata dal margine di decisione che uno Stato membro del Consiglio d'Europa ha in materia d'immigrazione e dalla seria minaccia alla sicurezza nazionale del Regno Unito. Il Governo vuole inoltre difendere la propria scelta di contrastare prima i sospetti terroristi stranieri in quanto rappresentavano la minaccia maggiore e ciò avrebbe permesso di indagare successivamente sui membri nazionali dei gruppi fondamentalisti grazie alle risorse delle forze dell'ordine<sup>519</sup>.

Durante l'udienza su questo particolare punto la Corte ha permesso all'organizzazione non governativa Liberty di presentare una dichiarazione ai giudici. Nel corso del suo intervento, la ONG ha sottolineato la grave minaccia ai diritti dei richiedenti da parte della Parte 4 dell'ATCSA poiché permetteva una detenzione indefinita a causa della possibile violazione dei diritti in seguito alla deportazione. Infine nello stesso intervento si vuole sottolineare come il Regno Unito potesse perseguire all'interno della nazione i richiedenti grazie alla presenza di molteplici crimini terroristici nel codice penale inglese e avesse quindi un'alternativa valida alla deportazione in un paese pericoloso dal punto di vista dei diritti umani<sup>520</sup>.

La Corte inizia l'analisi del merito di questa presunta violazione respingendo le mozioni dei richiedenti riguardo possibili limitazioni alle azioni del Governo. I primi volevano impedire ai secondi la possibilità di appellarsi alle eccezioni dell'art. 5, paragrafo 1, lettera f e la possibilità di sfidare l'opinione della Camera dei Lord. La Corte procede nella sua analisi del caso, osservando se la detenzione dei ricorrenti rientri nelle eccezioni previste dall'art. 5. Secondo la Grande Camera bisogna

---

<sup>519</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 148.

<sup>520</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 152.

osservare se il Governo si sia impegnato sostanzialmente nella deportazione, che è la questione più importante per l'applicazione dell'art. 5, paragrafo 1, lettera f, e se la detenzione rispetti gli standard di legittimità e arbitrarietà. I ricorrenti erano cittadini stranieri che il governo avrebbe deportato dal Regno Unito se fosse stato possibile trovare uno Stato ricevente dove non avrebbero rischiato di essere sottoposti a un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione<sup>521</sup>. Sebbene gli obblighi dello Stato convenuto ai sensi dell'art. 3 impediscano l'allontanamento dei ricorrenti dal Regno Unito, il Segretario di Stato riteneva tuttavia necessario fermarli per motivi di sicurezza, perché credeva che la loro presenza nel paese costituisse un rischio per la sicurezza nazionale alla luce dei loro legami diretti o non con gruppi terroristici internazionali. Tale detenzione sarebbe stata illegale ai sensi del diritto interno prima della revisione della parte 4 della legge del 2001, poiché una sentenza del 1984 dichiarava che il potere di detenzione non potesse essere esercitato, a meno che la persona subordinata all'ordine di espulsione non potesse essere deportata in un tempo ragionevole. La Corte continua affermando che non ci sono prove ad esclusione di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo delle trattative di quest'ultimo con l'Algeria o la Giordania o di qualsiasi tipo di attività diplomatica per identificare uno Stato responsabile per il primo richiedente, che è apolide<sup>522</sup>. Per tale ragione la Corte non ritiene l'azione del Regno Unito all'interno delle eccezioni al diritto alla libertà previste dall'art. 5, in particolare quella prevista alla lettera f del paragrafo 1.

La Corte ribadisce il ruolo fondamentale degli Stati contraenti nella tutela della vita della nazione e nella definizione dello stato emergenziale nella sua durata e negli effetti. Tuttavia tale capacità non è assoluta in quanto la Corte può dichiarare l'illegittimità di quei casi che superino i limiti di tollerabilità previsti dai trattati e dalla giurisprudenza della Corte stessa<sup>523</sup>. Secondo i ricorrenti la minaccia non sussisteva in quanto l'emergenza non era in atto o imminente, la sua natura era temporanea e infine l'esistenza di un'emergenza pubblica non era stata stabilita. Nel periodo di attività, la *European Commission of Human Rights* aveva dichiarato in un suo report<sup>524</sup> che la situazione emergenziale si ha quando essa è imminente, capace di colpire l'esistenza stessa della vita organizzata della nazione e il

---

<sup>521</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 28 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, *Saadi v. Italy*, Strasburgo., paragrafi 125 e 127.

<sup>522</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 167.

<sup>523</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 173.

<sup>524</sup> EUROPEAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS, *Report of the sub-commission on the Greek case*, Strasburgo, 1969, paragrafo 112.

pericolo deve essere straordinario<sup>525</sup>. Il Segretario di Stato ha presentato prove pubbliche non di un'imminente minaccia al Regno Unito e tutte le giurie coinvolte nel caso concordano con la valutazione del Governo, ma all'epoca dei fatti non era stato mai compiuto da Al-Qaeda un attentato su suolo inglese. La Corte sottolinea come la sua giurisprudenza fino a quel momento si fosse mossa diversamente dallo *Human Rights Committee* delle Nazioni Unite in quanto si privilegiava il criterio della proporzionalità rispetto a quello della temporaneità. Anche in relazione alla definizione di grave minaccia alla vita della nazione la Grande Camera si pone in una posizione diversa da quanto dichiarato dai richiedenti. Infatti, la Corte nei suoi precedenti casi ha portato avanti un'analisi della situazione più ampia rispetto a quella presentata da Lord Hoffman della Camera dei Lord, a cui fanno riferimento i ricorrenti. Per queste ragioni la Corte è concorde con la maggioranza della massima corte inglese nel considerare la minaccia terroristica del periodo come un serio pericolo per la popolazione del Regno Unito<sup>526</sup>.

L'art. 15 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo permette una deroga alla stessa solo «to the extent strictly required by the exigencies of the situation»<sup>527</sup>. Come dichiarato precedentemente, la Corte è propensa ad esprimersi in maniera simile a quanto fatto dalla Camera dei Lord sempre che non vengano presentati elementi che possano indicare un cambiamento sulla proporzionalità delle azioni del Regno Unito. Il Governo ha sostenuto, innanzitutto, che la maggioranza della Camera dei Lord dovesse concedere un margine di apprezzamento molto più ampio all'esecutivo e al Parlamento per decidere se la detenzione dei richiedenti fosse necessaria. Un argomento simile è stato avanzato davanti alla Camera dei Lord, dove il Procuratore Generale ha sostenuto che la valutazione di ciò che era necessario per proteggere il pubblico era una questione di giudizio politico piuttosto che giudiziario<sup>528</sup>. Inoltre è opinione del Governo che l'errore della Camera dei Lord sia stato di analizzare le norme dell'ATCSA in generale e non in relazione al caso concreto. La terza argomentazione del Governo sulla questione riguarda il fatto che la massima corte si sia concentrata sulla distinzione fatta tra stranieri e non<sup>529</sup>. Infine il Governo presenta due nuove argomentazioni con relative prove davanti alla Corte che non sono mai state utilizzate nei procedimenti nazionali. La prima argomentazione vede l'impegno del

---

<sup>525</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 176.

<sup>526</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 178.

<sup>527</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 182.

<sup>528</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 183.

<sup>529</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 186.

Governo nella tutela della comunità mussulmana inglese da infiltrazioni da parte di fondamentalisti e radicali nazionali e stranieri mentre la seconda vede una maggiore efficacia dell'azione anti-terrorismo grazie alla possibilità di arrestare e detenere la maggior fonte di minacce, i terroristi stranieri<sup>530</sup>.

La Corte dopo aver ascoltato quanto detto dal Governo, nonché le memorie dei ricorrenti, decide con una sentenza allineata al giudizio espresso dalla Camera dei Lord e dichiara che la risposta del Regno Unito al fenomeno terroristico sia stata in quel caso non proporzionata. Alla luce di quanto dichiarato su questa questione e su quelle precedenti la Corte trova il Regno Unito responsabile nei confronti di tutti i ricorrenti ad esclusione, del secondo e del quarto, di violazioni dell'art. 5 comma 1<sup>531</sup>.

In merito ad una presunta violazione dell'art. 5 paragrafo 1 letto in congiunzione con l'art. 14 la Corte dichiara che non è necessaria un'ulteriore analisi visto quanto dichiarato dalla stessa in relazione a una violazione del solo art. 5 paragrafo 1<sup>532</sup>.

#### 5.4.6 Presunta violazione dell'art. 5 paragrafo 4<sup>533</sup> e dell'art. 5 paragrafo 4 in combinato disposto con l'art. 13<sup>534</sup>

I ricorrenti, riguardo la presunta violazione dell'art. 5 paragrafo 4 della CEDU, avanzano due argomentazioni principali. La prima si basa sul fatto che l'unico risultato ottenuto dai procedimenti nazionali sulla loro detenzione illegittima è stata una dichiarazione d'incompatibilità alla luce dell'*Human Rights Act 1998*. Questo fatto però non ha avuto effetti sostanziali sulla loro situazione in quanto la legge non è stata modificata dal Parlamento<sup>535</sup>.

La seconda argomentazione presentata alla Corte riguarda la procedura stessa d'appello davanti la SIAC prevista dalla sezione 25 dell'ATCSA<sup>536</sup>.

---

<sup>530</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 188-189.

<sup>531</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 190.

<sup>532</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 192.

<sup>533</sup> «Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful». COUNCIL OF EUROPE, *cit.*, art. 5 paragrafo 4.

<sup>534</sup> «Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity». COUNCIL OF EUROPE, *cit.*, art. 13.

<sup>535</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 194.

<sup>536</sup> « (1) A suspected international terrorist may appeal to the Special Immigration Appeals Commission against his certification under section 21.

In particolare i richiedenti lamentano la mancata comunicazione delle prove presentate durante le udienze a porte chiuse, che sono state visionate solamente dagli avvocati speciali. Secondo i ricorrenti sarebbe una gravissima violazione dei loro diritti procedere all'analisi della loro libertà usando prove di cui i ricorrenti stessi non hanno preso visione e ciò è avvenuto in tutti i casi tranne nel decimo.

Il Governo, alla prima argomentazione, risponde che l'organo sovrano è il Parlamento e non le Corti giudiziarie e ricorda alla corte che l'ATCSA è da considerarsi *lex specialis*, pertanto non sussistono le basi per poter impugnarla davanti ad un tribunale ordinario<sup>537</sup>. Per quanto invece riguarda il secondo punto presentato dalla controparte, il Governo sottolinea la presenza di validi motivi d'interesse pubblico per considerare quelle prove classificate e l'esistenza di una giurisprudenza della Corte stessa riguardo la relatività del diritto alla visione delle prove. Infine il Governo conclude evidenziando quanto le prove pubbliche fossero di per sé prove sostanziali della minaccia alla sicurezza nazionale rappresentata dagli undici richiedenti<sup>538</sup>.

La ONG *Liberty*, coinvolta anche in altri punti del procedimento, ha rilasciato una propria memoria sulla questione. Con essa si è voluto ricordare alla Corte la presenza di esperienze simili in altri paesi del *Commonwealth* e allo stesso tempo sottolineare le criticità della procedura. Infatti nei casi in cui sono coinvolte prove classificate non vi è una genuina comunicazione tra l'avvocato speciale e il suo cliente in quanto il primo non è autorizzato a parlare di quanto è a conoscenza con il secondo. Questo fatto, oltre ad impedire una definizione di una linea difensiva da parte dei ricorrenti è alla base di un'indagine della *House of Commons Constitutional Affairs Committee*<sup>539</sup>.

---

(2) On an appeal the Commission must cancel the certificate if—

(a) it considers that there are no reasonable grounds for a belief or suspicion of the kind referred to in section 21(1)(a) or (b), or

(b) it considers that for some other reason the certificate should not have been issued.

(3) If the Commission determines not to cancel a certificate it must dismiss the appeal.

(4) Where a certificate is cancelled under subsection (2) it shall be treated as never having been issued.

(5) An appeal against certification may be commenced only—

(a) within the period of three months beginning with the date on which the certificate is issued, or

(b) with the leave of the Commission, after the end of that period but before the commencement of the first review under section 26». *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*, sezione 25, 2001, Londra.

<sup>537</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 196.

<sup>538</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 197.

<sup>539</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 199-199.

La Corte ha dichiarato il ricorso di tutti i richiedenti, ad esclusione del secondo e del quarto, ammissibile<sup>540</sup>. La Grande Camera ha inoltre identificato nelle argomentazioni dei ricorrenti i principali punti d'interesse della questione. Per quanto riguarda il primo, essa dichiara che un'analisi non è richiesta in quanto è già stata dichiarata una violazione su quel punto alla luce dell'art. 5 paragrafo 1<sup>541</sup>. Per quanto riguarda il secondo punto la Corte pensa sia necessario osservare la presenza di tutele per controbilanciare la non totale conoscenza delle prove da parte dei richiedenti in quanto la loro assenza porterebbe una violazione dell'art. 5 paragrafo 4<sup>542</sup>. La Grande Camera osserva come le prove classificate siano esposte solamente all'avvocato speciale, il quale non ne può fare parola né con i propri clienti né con gli avvocati della parte pubblica del processo. Tale fatto è ulteriormente aggravato dal divieto di comunicazione tra il cliente e l'avvocato speciale una volta che egli è venuto a conoscenza delle prove classificate<sup>543</sup>. Nonostante ciò, la Corte ha dichiarato che la legittimità del procedimento davanti la SIAC può esser confermata qualora le prove pubbliche abbiano un ruolo principale rispetto a quelle classificate.

Per le ragioni sopra elencate, la Corte procede con l'analisi dei singoli casi. Essa rileva che il materiale pubblico nei confronti del sesto, settimo, ottavo, nono e undicesimo richiedente ha fornito indicazioni dettagliate riguardanti, ad esempio, l'acquisto di specifici impianti di telecomunicazione, il possesso di documenti specifici collegati a noti terroristi e riunioni sempre con noti fondamentalisti in date e luoghi specifici. Essa ritiene che queste accuse siano sufficientemente dettagliate per consentire ai ricorrenti di contestarle efficacemente. Non trova pertanto una violazione dell'art. 5 paragrafo 4 per quanto riguarda il sesto, settimo, ottavo, nono e undicesimo richiedente<sup>544</sup>. Le principali accuse contro il primo e il decimo richiedente sono il loro coinvolgimento nella raccolta di fondi per gruppi terroristici legati all'Al-Qaeda. Nel caso del primo ricorrente vi era evidenza di grandi somme di denaro che si muovevano attraverso il suo conto bancario e, per quanto riguarda il decimo ricorrente, vi era prova pubblica che era stato coinvolto nel raccogliere fondi attraverso frodi. Tuttavia, in ogni caso, le prove che presumibilmente fornivano il legame tra il denaro raccolto e il terrorismo non sono state mostrate a nessuno dei due richiedenti. In tali circostanze,

---

<sup>540</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 201.

<sup>541</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 202.

<sup>542</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 205.

<sup>543</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 220.

<sup>544</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 222.

la Corte non ritiene che questi ricorrenti siano in grado di contestare efficacemente le accuse ad essi inflitte e vi è stata pertanto una violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 per quanto riguarda il primo e il decimo<sup>545</sup>. Infine nel caso del terzo e del quinto ricorrente vi è l'accusa di essere membri di noti gruppi fondamentalistici islamici con collegamenti ad Al-Qaeda. Col fatto che gran parte delle prove del loro coinvolgimento siano segretate la Corte afferma che non è stata data la possibilità ai ricorrenti d'impugnare efficacemente la loro condanna. Per tale ragione la Grande Camera trova il Regno Unito colpevole di aver violato l'art. 5 paragrafo 4 nei confronti del terzo e del quinto richiedente<sup>546</sup>. Alla luce di queste dichiarazioni la Corte non considera necessario esaminare una violazione dell'art. 5 paragrafo 4 considerando l'art. 13 della Convenzione<sup>547</sup>.

#### 5.4.7 Presunta violazione dell'art. 5 paragrafo 5<sup>548</sup> della Convenzione

I ricorrenti lamentano una violazione dell'art. 5 paragrafo 5 della CEDU in quanto la loro detenzione è stata illegittima<sup>549</sup>. Il Governo d'altro canto non riconosce nessuna violazione di suddetta disposizione quindi, secondo la linea difensiva adottata, essi non sono titolari di nessun tipo di risarcimento. Inoltre i ricorrenti sono considerati dal Segretario di Stato dei terroristi internazionali e per tale ragione non sono ulteriormente titolari di qualsivoglia risarcimento<sup>550</sup>.

La Corte considera ammissibile il ricorso di tutti i richiedenti ad esclusione del secondo e del quarto e sottolinea di aver riscontrato violazioni per tutti o per alcuni di essi dell'art. 5 paragrafo 1 e dell'art. 5 paragrafo 4 della Convenzione. La Corte rileva che le suddette violazioni non potrebbero costituire una domanda di risarcimento esecutiva da parte dei ricorrenti dinanzi ai giudici nazionali. Ne consegue che vi è stata violazione dell'art. 5 § 5 per tutti i ricorrenti, salvo il secondo e il quarto<sup>551</sup>. Questo ha portato alla disposizione di un risarcimento, da corrispondere entro i successivi tre mesi:

A) per danni pecuniari e non pecuniari, 3.900 € al primo, terzo e sesto richiedente; 3.400 € al quinto richiedente; 3.800 € al settimo richiedente;

---

<sup>545</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 223.

<sup>546</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 224.

<sup>547</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 225.

<sup>548</sup> «Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention of the provisions of this Article shall have an enforceable right to compensation». COUNCIL OF EUROPE, *cit.*, art. 5 paragrafo 5.

<sup>549</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 226.

<sup>550</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 227.

<sup>551</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 228.

2.800 € all'ottavo candidato; 3.400 € al nono richiedente; 2.500 € al decimo richiedente; 1.700 € all'undicesimo richiedente, più eventuali imposte eventualmente imponibili

B) ai ricorrenti congiuntamente, per spese e spese, 60.000 €, maggiorato di eventuali imposte che possono essere imputate ai ricorrenti;

C) che, a decorrere dalla scadenza dei suddetti tre mesi fino alla liquidazione, gli importi sopra menzionati siano pagati a tasso pari al tasso di prestito marginale della Banca centrale europea durante il periodo di inadempienza maggiorato di tre punti percentuali.

#### 5.4.6 Presunta violazione dell'art. 6 paragrafo 1 e 2<sup>552</sup> della Convenzione

I ricorrenti lamentano una violazione dell'art. 6 e specificatamente dei paragrafi 1 e 2 poiché il regime a cui sono stati sottoposti rappresenta il caso maggiormente incisivo tra quelli avvenuti nei territori degli Stati membri del Consiglio d'Europa dagli attentati dell'undici settembre 2001<sup>553</sup>. Tale sistema ha permesso al Regno Unito di perseguire delle persone sulla base del semplice sospetto e di prove inutilizzabili in un processo penale ordinario. Nella memoria del Governo viene sottolineato il fatto che la SIAC non si occupa di processi che coinvolgono il diritto penale ma si occupa di misure speciali per il controllo dell'immigrazione. Senza concludere se il procedimento dinanzi alle SIAC rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 6, la Corte dichiara tali ricorsi ricevibili. Essa rileva tuttavia che ha esaminato le questioni relative all'uso di avvocati speciali, alle audizioni chiuse e alla mancata informativa completa nel procedimento dinanzi alla SIAC, in relazione alle denunce dei ricorrenti ai sensi dell'art. 5 paragrafo 4. Alla luce dell'esame completo fatto precedentemente, non ritiene necessario esaminare le doglianze ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1<sup>554</sup>.

---

<sup>552</sup> «1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.

2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law». COUNCIL OF EUROPE, *cit.*, art. 6 paragrafi 1 e 2.

<sup>553</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, *cit.*, paragrafo 231.

<sup>554</sup> Sentenza della *A. and Others v. The United Kingdom*, *cit.*, paragrafo 233.

## 5.5 Conclusioni

Questo capitolo ci ha mostrato come, in un periodo d'emergenza, l'equilibrio tra diritti umani e sicurezza nazionale sia più instabile e difficile, che mai anche nei paesi democratici come il Regno Unito. Il caso studio ci ha permesso di vedere cosa succede quando il Governo non riesce a trovare quell'equilibrio fondamentale, ma ci ha anche permesso di osservare l'efficacia dei meccanismi di tutela dei diritti umani a livello regionale. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo infatti aveva compreso la gravità della situazione degli undici richiedenti e aveva deciso che solamente la sua formazione più ampia, la Grande Camera, potesse realmente fornire la tutela necessaria. La Corte così riunita ha analizzato non solo quanto dichiarato dalle due parti direttamente coinvolte, ma ha ascoltato durante le udienze le testimonianze di un'organizzazione non governativa, la *Liberty*, e nelle sue pronunce ha considerato le migliori pratiche dello scenario europeo e internazionale. Alla fine del procedimento, grazie all'analisi svolta, la Grande Camera ha indicato gli elementi problematici della legge inglese permettendo così la ridefinizione dell'equilibrio da ricercare per tutelare la democrazia moderna dalla minaccia del terrorismo.

## 6. Il processo per i reati di terrorismo

I reati di terrorismo, vista la presenza di prove complesse ed esperti forensi specifici, hanno una fase processuale lunga e possono dar luogo a molteplici violazioni dei diritti umani. Alcune di queste non sono caratteristiche di questa precisa fase della lotta al terrorismo ma, come nel caso del diritto all'equo processo, sono una sorta di filo rosso che attraversa tutta la questione. Nella nostra analisi prima vedremo in generale i fattori critici di un processo alla luce dei diritti umani sia della persona sotto processo che di quelle coinvolte in quanto testimoni o vittime. Nella seconda parte del capitolo, invece, sarà svolta un'analisi del caso *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*<sup>555</sup> di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ci mostrerà l'importanza delle disposizioni analizzate nella prima parte, applicate ad un caso concreto.

### 6.1 Il diritto all'equo processo e la lotta al terrorismo

Il diritto ad un equo processo, naturalmente, è un principio che trova applicazione anche nei confronti dei sospetti terroristi. Nelle *Council of Europe Guidelines on Human Rights and the Fight against Terrorism*, in particolare la numero IX, il diritto all'equo processo viene definito come:

- a) «A person accused of terrorist activities has the right to a fair hearing, within a reasonable time, by an independent, impartial tribunal established by law.
- b) A person accused of terrorist activities benefits from the presumption of innocence.
- c) The imperatives of the fight against terrorism may nevertheless justify certain restrictions to the right of defence, in particular with regard to:
  - (i) the arrangements for access to and contacts with counsel;
  - (ii) the arrangements for access to the case-file;
  - (iii) the use of anonymous testimony.
- d) Such restrictions to the right of defence must be strictly proportionate to their purpose, and compensatory measures to protect the interests of the accused must be taken so as to maintain

---

<sup>555</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 13 dicembre 2005, ricorso n. 8139/09, *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*.

the fairness of the proceedings and to ensure that procedural rights are not drained of their substance»<sup>556</sup>.

La Corte Europea per i Diritti dell'Uomo poi ha sempre analizzato la questione caso per caso avendo come base l'art. 6 della CEDU<sup>557</sup> poiché tale diritto non è assoluto in tutte le sue parti.

Un elemento fondamentale del diritto all'equo processo è la non retroattività della legislazione penale che è vietata dall' art. 15<sup>558</sup> della ICCPR e, per quanto riguarda il Regno Unito, anche dall'art. 7<sup>559</sup> della CEDU. Tale protezione serve sia nei casi in cui viene approvata una legge che criminalizza la condotta successivamente all'atto, sia nei casi in cui una modifica della legge esistente imponga una pena maggiore o più severa. Il divieto di retroattività della legislazione penale è assoluto e questo implica che non si può derogare neanche in situazioni d'emergenza o di guerra.

---

<sup>556</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Council of Europe Guidelines on Human Rights and the Fight against Terrorism*, Strasburgo, 2005, guidelines IX.

<sup>557</sup> «1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice. 2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law. 3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights: (a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him; (b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence; (c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require; (d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him; (e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court». COUNCIL OF EUROPE, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Roma, 1950.

<sup>558</sup> «1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal offence was committed. If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby. 2. Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations». *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 15.

<sup>559</sup> Il testo dell'art. 7 è sostanzialmente uguale all'art. 15 della ICCPR dando ulteriore prova di come ci sia una visione comune sull'argomento.

Infine non si può parlare di equo processo senza fare riferimento alla presunzione d'innocenza che è una garanzia fondamentale già dalla fase investigativa e trova applicazione fino alla fine del processo.

Per quanto riguarda in particolare il processo, una delle implicazioni più importanti della presunzione di innocenza riguarda l'onere e lo standard di prova. Lo *Human Rights Committee* nel suo *General Comment* n. 32 dichiara che l'onere della prova di dimostrare la condotta criminale è in capo all'accusa e deve raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio.

In alcuni casi però la normativa interna degli Stati sposta l'onere della prova, parzialmente o interamente, dall'accusa alla difesa. Un esempio di ciò è l'accusa di essere in possesso di materiale propagandistico di stampo terroristico, di informazioni o di oggetti adatti a scopi terroristici dove è l'accusato a dover dimostrare di possedere tali materiali per scopi legittimi. Questa prassi interna è chiaramente esplicitata nel caso *Salabiaku v. France*<sup>560</sup> in cui è emerso che secondo il codice doganale francese è il richiedente e non l'accusa a dover dimostrare di essere all'oscuro di trasportare merce di contrabbando.

A quanto appena affermato, occorre aggiungere il diritto ad un processo in un tempo ragionevole, anche se nei casi che coinvolgono reati di terrorismo ciò è più difficile a causa della presenza di prove di difficile analisi<sup>561</sup>. Affinché si possa definire un tempo ragionevole bisogna considerare diversi fattori, tra i quali, ad esempio, il momento in cui si inizia a calcolare la durata del processo e la quantità di risorse necessarie per analizzare attentamente tutte le prove. Per quanto riguarda il primo punto, la Corte EDU afferma che bisogna considerare come punto d'inizio il momento in cui una persona viene accusata o subisce misure amministrative in quanto sospettata di un crimine<sup>562</sup>. Sul secondo punto la Commissione per i Diritti Umani si è espressa affermando che la mancanza di risorse non può esser addotta come giustificazione per l'eccessiva durata del processo e che lo Stato deve impegnarsi affinché siano allocate sempre tutte le risorse necessarie<sup>563</sup>.

---

<sup>560</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 07 ottobre 1998, ricorso n. 10519/83, *Salabiaku v. France*, Strasburgo.

<sup>561</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *Human Rights and Criminal Justice Responses to Terrorism*, New York, 2014, pag.150.

<sup>562</sup> Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 febbraio 2009, ricorso n. 10597/03, *Ommer v. Germany*, Strasburgo.

<sup>563</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op.cit.*, pag. 151.

Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, all'art. 67<sup>564</sup> evidenzia i requisiti fondamentali per un processo equo di fronte alla Corte stessa, tra cui:

- La presunzione di innocenza;
- Tutela contro l'auto-incriminazione;
- Il diritto di comunicare con i rappresentanti legali liberamente e in sicurezza;
- il diritto di rimanere in silenzio senza che tale silenzio sia una considerazione nella determinazione dell'innocenza o della colpa;
- il diritto di non esprimere una propria dichiarazione orale o scritta in una propria difesa; e
- il diritto di non aver imposto agli accusati alcuna inversione dell'onere della prova o del contraddittorio.

---

<sup>564</sup> « 1. In the determination of any charge, the accused shall be entitled to a public hearing, having regard to the provisions of this Statute, to a fair hearing conducted impartially, and to the following minimum guarantees, in full equality:

- (a) To be informed promptly and in detail of the nature, cause and content of the charge, in a language which the accused fully understands and speaks;
- (b) To have adequate time and facilities for the preparation of the defence and to communicate freely with counsel of the accused's choosing in confidence;
- (c) To be tried without undue delay;
- (d) Subject to article 63, paragraph 2, to be present at the trial, to conduct the defence in person or through legal assistance of the accused's choosing, to be informed, if the accused does not have legal assistance, of this right and to have legal assistance assigned by the Court in any case where the interests of justice so require, and without payment if the accused lacks sufficient means to pay for it;
- (e) To examine, or have examined, the witnesses against him or her and to obtain the attendance and examination of witnesses on his or her behalf under the same conditions as witnesses against him or her. The accused shall also be entitled to raise defences and to present other evidence admissible under this Statute;
- (f) To have, free of any cost, the assistance of a competent interpreter and such translations as are necessary to meet the requirements of fairness, if any of the proceedings or documents presented to the Court are not in a language which the accused fully understands and speaks;
- (g) Not to be compelled to testify or to confess guilt and to remain silent, without such silence being a consideration in the determination of guilt or innocence;
- (h) To make an unsworn oral or written statement in his or her defence; and
- (i) Not to have imposed on him or her any reversal of the burden of proof or any onus of rebuttal.

2. In addition to any other disclosure provided for in this Statute, the Prosecutor shall, as soon as practicable, disclose to the defence evidence in the Prosecutor's possession or control which he or she believes shows or tends to show the innocence of the accused, or to mitigate the guilt of the accused, or which may affect the credibility of prosecution evidence. In case of doubt as to the application of this paragraph, the Court shall decide». INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Rome Statute*, Roma, 1998, art. 67.

Se, nel contesto dei crimini di guerra (che possono includere atti di terrorismo) e degli altri crimini perseguiti dalla Corte Penale Internazionale, sono garantite le nozioni tradizionali del diritto ad un processo equo, è difficile accettare la necessità di limitare i diritti di giustizia in relazione al terrorismo di per sé<sup>565</sup> in una situazione non di guerra.

## 6.2 I diritti umani delle vittime e dei testimoni nei processi per terrorismo

Il ruolo chiave delle vittime e dei testimoni nella lotta e nei processi per terrorismo è sostanzialmente accettato da tutte le nazioni e dalle Nazioni Unite, in quanto essi hanno una rilevanza fondamentale nel corso dei processi. A conferma di ciò, nel 2005 il Consiglio d'Europa ha approvato insieme alle già citate *Council of Europe Guidelines on Human Rights and the Fight against Terrorism*, le *Guidelines on the Protection of Victims of Terrorist Acts*. Una in particolare, la numero IX<sup>566</sup>, al comma 2, prescrive l'obbligo in capo agli Stati membri del Consiglio d'Europa di assicurare il giusto riconoscimento alle vittime e ai testimoni nel processo. Secondo la linea guida numero V<sup>567</sup>, inoltre, gli Stati firmatari devono consentire cause civili per i diritti delle vittime e la consulenza legale necessaria per portarle avanti in modo da rendere effettivo il giusto risarcimento delle vittime e il ruolo dei testimoni durante il processo. Anche la sicurezza delle vittime e dei testimoni viene regolata nella *Guideline*, in particolare ove essa alla numero IX dichiara: «States must ensure the protection and security of victims of terrorist acts and should take measures, where appropriate, to protect their identity, in particular where they intervene as witnesses»<sup>568</sup>.

Laddove la minaccia per la sicurezza personale di un testimone è particolarmente elevata e non può essere efficacemente mitigata da misure

---

<sup>565</sup> OSCE, *Countering Terrorism, Protecting Human Rights*, Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Varsavia, 2007, pag. 189.

<sup>566</sup> «1. At all stages of the proceedings, victims of terrorist acts should be treated in a manner which gives due consideration to their personal situation, their rights and their dignity.

2. States must ensure the protection and security of victims of terrorist acts and should take measures, where appropriate, to protect their identity, in particular where they intervene as witnesses». COUNCIL OF EUROPE, *Guidelines on the Protection of Victims of Terrorist Acts*, Strasburgo, 2005, guidelines IX comma 2.

<sup>567</sup> «States should provide effective access to the law and to justice for victims of terrorist acts by providing: (i) the right of access to competent courts in order to bring a civil action in support of their rights, and (ii) legal aid in appropriate cases». COUNCIL OF EUROPE, *cit.*, guidelines V comma 2.

<sup>568</sup> COUNCIL OF EUROPE, *cit.*, guidelines IX comma 2.

di entità contenuta, può essere ammessa una testimonianza in forma anonima<sup>569</sup>. A tal fine, sono importanti tre requisiti:

- In primo luogo, l'uso di testimoni anonimi dovrebbe essere ammesso solo in circostanze eccezionali e dove è strettamente necessario per un obiettivo legittimo come la protezione della sicurezza del testimone stesso. Le preoccupazioni per la sicurezza dei testimoni devono basarsi su affidabili prove, non solo sulle affermazioni della polizia o del procuratore. Se una misura meno restrittiva del testimone anonimo può essere sufficiente, allora deve essere usata tale misura.
- In secondo luogo, un accusato non dovrebbe essere condannato "esclusivamente o decisamente" sulla base di prove fornite da testimoni anonimi.
- In terzo luogo, quando le prove dei testimoni anonimi sono ammesse al processo, devono essere adottate misure sufficienti per salvaguardare i diritti della difesa e un processo equo<sup>570</sup>.

Queste eventualità mostra come la tutela del diritto di una persona, il diritto alla vita e all'integrità fisica, possa minacciare quella di un'altra persona, il diritto ad un equo processo. La situazione potenzialmente conflittuale mette al centro la figura del giudice che deve trovare il giusto equilibrio.

### 6.3 Processo da parte di un tribunale indipendente e imparziale

Il processo da parte di un tribunale indipendente e imparziale è un diritto fondamentale garantito dall'art. 14<sup>571</sup> della ICCPR e dall'art. 6<sup>572</sup> della

---

<sup>569</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op.cit.*, pag.157.

<sup>570</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op.cit.*, pag.158.

<sup>571</sup> «All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children». *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 14.

<sup>572</sup> « 1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the

CEDU. Tale tutela, secondo il Comitato per i Diritti Umani, è assoluta quindi non è derogabile in tempo di guerra o durante uno stato d'emergenza<sup>573</sup>.

L'indipendenza di un tribunale si ha quando l'esecutivo è impossibilitato, nel caso lo volesse, ad influenzare la persecuzione di accuse criminali e quando il testo costituzionale prevede la separazione dei poteri, quindi garanzie contro eventuali interferenze. Tali fattori devono essere entrambi presenti. L'indipendenza si manifesta anche nella totale libertà di gestire le procedure e le qualifiche per la nomina dei giudici come della promozione, del trasferimento, della sospensione temporanea o permanente dei propri membri. L'imparzialità di un giudice è data quando la sentenza non è influenzata da pregiudizi o preconcetti personali sul caso in esame. L'imparzialità richiede che ogni convinzione si basi unicamente sulle prove che si trovano davanti alla corte e sui fatti che esse dimostrano<sup>574</sup>.

I processi nei confronti di civili, inclusi quelli accusati di crimini legati al terrorismo o alla sicurezza nazionale, in linea teorica non dovrebbero esser portati avanti da tribunali speciali o militari. È importante distinguere tra "tribunali specializzati" e tribunali speciali. Mentre non esiste una definizione di cosa costituisca un "tribunale speciale", questo termine si riferisce spesso a tribunali costituiti ad hoc o con una diversa composizione rispetto ai tribunali ordinari o con minori salvaguardie procedurali. Alcuni paesi hanno deciso di concentrare tutti i processi e / o processi sul terrorismo in uno o in alcuni tribunali, che possono essere dotati di procuratori e giudici specializzati in casi particolari di terrorismo e possono essere dotati di una maggiore sicurezza per le strutture, i procuratori, i giudici e gli altri funzionari che vi lavorano. I tribunali

---

interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice. 2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law. 3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights: (a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him; (b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence; (c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require; (d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him; (e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court». COUNCIL OF EUROPE, *cit.*, art. 6.

<sup>573</sup> HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *General Comment No. 32 (CCPR/C/GC/32)*, 2007, Ginevra, paragrafo 19.

<sup>574</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op.cit.*, pag.147.

specializzati, o sezioni specializzate di tribunali ordinari, non sollevano generalmente le stesse preoccupazioni dei tribunali speciali a condizione che non vi sia limitazione alle garanzie di giusti giudizi<sup>575</sup>. Il tribunale militare invece è generalmente competente a decidere sui reati previsti dal codice penale militare di guerra e di pace. In tempo di guerra ha la giurisdizione stabilita dalla legge mentre in tempo di pace soltanto quella prevista per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate<sup>576</sup>. Il Comitato dei Diritti Umani non ha dato carattere assoluto al divieto di ricorrere a tribunali speciali o militari, in quanto nel Commento Generale n° 32 dichiara «trials of civilians by military or special courts should be exceptional, i.e. limited to cases where the State party can show that resorting to such trials is necessary and justified by objective and serious reasons, and where with regard to the specific class of individuals and offences at issue the regular civilian courts are unable to undertake the trials»<sup>577</sup>.

Qualora si raggiungano i criteri d'emergenza e necessità tali da giustificare la deroga al divieto di usare tribunali speciali o militari, si deve comunque garantire la tutela del diritto all'equo processo in maniera simile a quanto avviene davanti alle corti ordinarie. Le preoccupazioni che si sono verificate spesso per quanto riguarda i tribunali speciali o militari si riferiscono a:

- l'indipendenza del collegio giudicante in quanto possono esser presenti militari in servizio attivo;
- periodi prolungati di detenzione prima dell'accusa o del processo;
- Limitazioni all'accesso al consulente legale, intrusione nella riservatezza e / o nel rapporto privilegiato tra avvocato e cliente;
- Limitazioni gravi sul carattere pubblico delle udienze;
- Abbassamento delle norme procedurali e degli standard riguardo l'ammissione di dichiarazioni ottenute sotto tortura o con altre forme di coercizione non consentita;
- Limitazioni o eliminazione del diritto di ricorso<sup>578</sup>.

Un chiaro esempio di come un tribunale militare sia una gravissima minaccia ai diritti umani di una persona non appartenente alle forze armate è quanto avvenuto a Guantanamo. In quella situazione tutte le criticità sopra elencate si sono manifestate e nonostante l'intervento della Corte

---

<sup>575</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op.cit.*, pag. 148.

<sup>576</sup> *Enciclopedia Treccani*, tribunale.

<sup>577</sup> HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *cit.*, art. 14.

<sup>578</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *cit.*, pag.148.

Suprema americana<sup>579</sup> ancora adesso quel carcere, nell'immaginario collettivo, è un simbolo del fallimento alla tutela dei diritti umani. Infatti la Corte Suprema ha trovato che la commissione militare incaricata di giudicare il signor Hamdan rappresenta una violazione delle Convenzioni di Ginevra, firmate nel 1949, e dello *United States Code of Military Justice*. Nello specifico si è evidenziato come solamente l'avvocato militare incaricato dalla stessa commissione potesse partecipare alle udienze e visionare le prove e le regole di procedura fossero in contrasto con l'art. 36 comma a dello *United States Code of Military Justice*<sup>580</sup>.

#### 6.4 Garanzie procedurali durante il processo

Oltre alle protezioni dei diritti umani che sono necessarie in relazione all'azione dei tribunali e delle corti di fronte a cui si tengono i processi di terrorismo, sono necessarie anche diverse protezioni rispetto alla procedura con cui si svolge il processo stesso. Un importante elemento di ciò è il diritto alla pubblicità delle udienze impedendo, o almeno riducendo il rischio che ci siano errori o malfunzionamenti intenzionali delle procedure. Tale aspetto è tutelato dall'art. 14<sup>581</sup> comma 1 della ICCPR, ma esso non è assoluto. Infatti, esso può esser derogato in caso ci sia una minaccia alla sicurezza della giuria, dove essa è presente, e dei testimoni oppure nel caso in cui la stampa non possa partecipare per motivi di ordine

---

<sup>579</sup> Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America del 29 giugno 2006, ricorso n. 05-184, *Hamdan v. Rumsfeld, Secretary of Defense et Al.*, Washington DC.

<sup>580</sup> « Pretrial, trial, and post-trial procedures, including modes of proof, for cases arising under this chapter triable in courts-martial, military commissions and other military tribunals, and procedures for courts of inquiry, may be prescribed by the President by regulations which shall, so far as he considers practicable, apply the principles of law and the rules of evidence generally recognized in the trial of criminal cases in the United States district courts, but which may not, except as provided in chapter 47A of this title, be contrary to or inconsistent with this chapter». *Uniform Code of Military Justice*, Washington DC, 2008, art. 36.

<sup>581</sup> «1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children». *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 14 comma 1.

pubblico o di protezione della morale<sup>582</sup>. La derogabilità quindi si applica solamente alla parte relativa alla pubblicità del processo poiché è lo stesso articolo che lo prevede<sup>583</sup>.

L'art. 14, comma 3, lettera d<sup>584</sup> della ICCPR dichiara l'inammissibilità del processo *in absentia* ossia il processo in assenza del processato. A livello regionale, nel continente europeo, la CEDU sostiene la necessità della presenza del convenuto con alcune eccezioni. Infatti, il diritto di partecipare al proprio processo è chiaramente indispensabile per l'equità dello stesso. La presenza dell'accusato è fondamentale perché egli deve poter collaborare adeguatamente con gli avvocati della difesa, individuare punti su cui possono essere contestati i testimoni e le prove del procedimento giudiziario<sup>585</sup>.

Lo *Human Rights Committee* non dichiara tale tutela assoluta ma afferma che «[p]roceedings in the absence of the accused may in some circumstances be permissible in the interest of the proper administration of justice, i.e. when accused persons, although informed of the proceedings sufficiently in advance, decline to exercise their right to be present»<sup>586</sup>. La derogabilità della presenza dell'accusato non contraddice con l'inderogabilità del diritto in esame in quanto gli interessi dell'imputato davanti alla corte sono curati dal legale e non direttamente dalla persona. Questo è confermato dal fatto che è possibile per la persona sotto processo non presenziare alla propria udienza, qualora la corte sia stata tempestivamente informata.

Le garanzie procedurali continuano ad esser definite nell'art. 14 comma 3 della ICCPR che, alla lettera e<sup>587</sup>, specifica la possibilità di contro

---

<sup>582</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 14 comma 1.

<sup>583</sup> «[...] The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice [...]». *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 14 comma 1.

<sup>584</sup> «(d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it; » *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 14 comma 3 lettera d.

<sup>585</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op.cit.*, pag.152.

<sup>586</sup> HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *op.cit.*, paragrafo 36.

<sup>587</sup> «(e) To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as

interrogare i testimoni. Con le stesse parole, l'art. 6 comma 3 lettera d della CEDU riporta la tutela a livello regionale, ma la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo permette alcune deroghe. Infatti, vengono definiti due principi:

- Ci deve essere una buona ragione per la non partecipazione di un testimone.
- Quando una condanna si basa decisamente su testimonianze raccolte durante il procedimento pregiudiziale e la testimonianza non può essere esaminata dalla difesa, questa situazione può essere incompatibile con il diritto ad un processo equo anche se vi sono buone ragioni per la mancata partecipazione del testimone<sup>588</sup>.

L'assenza del testimone però non preclude la possibilità che egli esponga la propria testimonianza alla Corte in quanto è possibile in gran parte degli ordinamenti presentare una dichiarazione alle autorità competenti prima del processo. Tale pratica viene però considerata estremamente pericolosa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>589</sup>. La possibilità di non prevedere il contro interrogatorio è data dal fatto che tale diritto non è assoluto in quanto la dichiarazione del testimone può essere irrilevante. Allo stesso tempo il mancato contro interrogatorio, quando la testimonianza è la prova chiave dell'accusa, diventa una seria minaccia all'equo processo poiché impedisce di sfidare efficacemente le accuse.

L'ultima garanzia procedurale è la possibilità di sottoporre il proprio giudizio davanti alla massima Corte del paese. Tale diritto è sancito dall'art. 14 comma 5<sup>590</sup> dell'ICCPR. Il concetto è stato ulteriormente elaborato dallo *Human Rights Committee*, che chiarisce che:

- Il diritto di riesame da parte di un tribunale superiore è violato non solo se la decisione del giudice di primo grado è definitiva, ma anche quando, dopo l'assoluzione da parte di un tribunale inferiore, un accusato è dichiarato colpevole nella fase di ricorso e non può ottenere una revisione della condanna da parte di un tribunale superiore<sup>591</sup>.

---

witnesses against him». *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, art. 14 comma 3 lettera e, 1966.

<sup>588</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op.cit.*, pag.155.

<sup>589</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 15 dicembre 2011, ricorsi n. 26766/05 e 22228/06, *Al-Khawaja and Tahery v. The United Kingdom*, Strasburgo, paragrafo 119.

<sup>590</sup> «Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law». *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 14 comma 5.

<sup>591</sup> HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *Communication No. 1073/2002, Terrón v Spain*, Ginevra, 2004, paragrafo 7.4.

- La revisione da parte di un tribunale superiore deve essere sostanziale, riguardante sia la sufficienza delle prove che la legge, la condanna e la sentenza<sup>592</sup>.
- Il diritto di esaminare la condanna può essere esercitato in modo efficace solo se la persona condannata ha il diritto di accedere a una decisione scritta del tribunale<sup>593</sup>.
- Il diritto di ricorso è particolarmente importante nei casi di pena di morte. L'aiuto legale per un condannato a morte deve esser sempre garantito, anche in caso d'indigenza<sup>594</sup>.

Nel testo della CEDU non vi è esplicito riferimento alla garanzia di ricorso davanti alla massima Corte del paese ma nel caso di alcuni paesi, ad esempio il Regno Unito, si è spinto per la creazione di una Corte Suprema in modo da tutelare maggiormente questo diritto. Questo fatto va visto anche alla luce dell'obbligo di usare tutti i possibili ricorso interni prima di adire alla Corte EDU.

## 6.5 Motivi d'esclusione delle prove

Alla luce dei trattati sui diritti umani e delle prassi interpretative, i motivi d'esclusione delle prove da un processo sono sostanzialmente due, l'ordine pubblico o la violazione dei diritti umani. Nel primo caso sta al giudice, in seguito alla richiesta degli avvocati dell'accusa, decidere se rendere pubbliche determinate prove. In questo caso ci sono tre scenari possibili:

- L'equità generale del processo e, in particolare, la capacità di un convenuto di costruire la sua difesa, potrebbe non richiedere la divulgazione delle prove o delle informazioni, ma tale conclusione richiede estrema cautela;
- In secondo luogo, il giudice può concludere che l'equità del processo e dei diritti della difesa richiedono la divulgazione delle prove. In questo caso il giudice deve ordinare che, se il processo continua, le prove vengano divulgate alla difesa. Nel caso in cui le prove siano rese pubbliche, il giudice può sempre decidere d'intervenire per tutelare gli interessi pubblici<sup>595</sup>;

---

<sup>592</sup> HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *Communication No. 701/1996, Gómez Vázquez v. Spain*, Ginevra, 2000, paragrafo 11.1.

<sup>593</sup> HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *Communications No. 903/1999, Van Hulst v. Netherlands*, Ginevra, 2004, paragrafo 6.4.

<sup>594</sup> HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *Communication No. 554/1993, LaVende v. Trinidad and Tobago*, Ginevra, 1997, paragrafo 5.8.

<sup>595</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op.cit.*, pag.162-163.

- Infine, il giudice può decidere di sospendere il processo e le accuse per preservare le prove non divulgabili.

Nel secondo caso invece tutti gli organi universali e regionali di tutela dei diritti umani sono concordi sul fatto che tali prove non sono accettabili e il giudice dovrebbe ricusarle dal caso secondo la dottrina del *fruit of the poisonous tree*. Tale dottrina è una metafora che ha origine negli Stati Uniti dove la Corte Suprema nel caso *Silverthorne Lumber Co. v. United States*<sup>596</sup> ha invalidato delle prove in quanto il modo in cui erano state ottenute era illegale. Quest'interpretazione è stata fatta successivamente propria dalla Corte EDU quando nel caso *Gäfgen v. Germany*<sup>597</sup> ha dovuto decidere sull'ammissibilità di prove ottenute in seguito a tortura.

## 6.6 Case Study: *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*

Al fine di mostrare l'applicazione concreta dei principi esaminati nella parte iniziale del capitolo si analizzerà il caso *Othman (Abu Qatada) v. Regno Unito* portato di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il richiedente è un cittadino giordano che viveva nel Regno Unito e rischiava di esser deportato nel proprio paese d'origine. A causa dei fatti che si vedranno tra breve, il ricorrente ha lamentato una possibile violazione dell'art. 3, dell'art. 3 in combinato disposto con l'art. 13, dell'art. 5 e dell'art. 6 della CEDU. In questo caso, la Corte ha applicato la regola 39<sup>598</sup> delle *Rules of Court* per impedire al Governo del Regno Unito di deportare il richiedente mentre era in corso l'analisi del caso.

### 6.6.1 I fatti

---

<sup>596</sup> Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America del 26 gennaio 1920, ricorso n. 385, *Silverthorne Lumber Co. v. United States*, Washington DC.

<sup>597</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 1 giugno 2010, ricorso n. 22978/05, *Gäfgen v. Germany*, Strasburgo, paragrafo 147.

<sup>598</sup> «1. The Chamber or, where appropriate, the President of the Section or a duty judge appointed pursuant to paragraph 4 of this Rule may, at the request of a party or of any other person concerned, or of their own motion, indicate to the parties any interim measure which they consider should be adopted in the interests of the parties or of the proper conduct of the proceedings. 2. Where it is considered appropriate, immediate notice of the measure adopted in a particular case may be given to the Committee of Ministers. 3. The Chamber or, where appropriate, the President of the Section or a duty judge appointed pursuant to paragraph 4 of this Rule may request information from the parties on any matter connected with the implementation of any interim measure indicated. 4. The President of the Court may appoint Vice-Presidents of Sections as duty judges to decide on requests for interim measures». EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Rules of Court*, Strasburgo, 2016.

Il signor Othman, anche noto come Abu Qatada, nasce nel 1960 a Betlemme<sup>599</sup>. Nel 1993 egli vola nel Regno Unito dove richiede prima l'asilo poi, scaduto il termine, un permesso di soggiorno permanente. Contemporaneamente, nel 1999, il signor Othman, che è all'epoca era un richiedente asilo residente nel Regno Unito, viene condannato *in absentia* come responsabile dell'attentato terroristico contro la Scuola Americana e l'Hotel Gerusalemme di Amman in Giordania<sup>600</sup>. Durante il processo, è emerso che, in primo luogo, prima è stata resa una falsa confessione<sup>601</sup> di un cittadino giordano, Mohamed Al-Jeraimaine, poi l'accusa da parte di un altro sospettato, Abdul Naser Al-Hamasher, conosciuto come Al-Kamayseh<sup>602</sup>. Il signor Al-Hamasher però afferma che la dichiarazione d'accusa sia avvenuta in seguito alle torture subite da parte del *General Intelligence Directorate (GID)*<sup>603</sup> giordano. Nei successivi appelli davanti alla Corte di Cassazione giordana e allo *State Security Council* il signor Othman non ha potuto partecipare in quanto condannato *in absentia*. Inoltre, egli viene nuovamente condannato *in absentia* per il suo coinvolgimento nei tentati attacchi contro obiettivi occidentali e israeliani durante i festeggiamenti per il nuovo millennio<sup>604</sup>. Diversi sospetti cospiratori sono prima stati torturati per ottenere informazioni poi sono stati condannati a morte mentre il ricorrente è stato condannato a quindici anni di lavori forzati<sup>605</sup>. In seguito all'approvazione dell'*Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 (ATCSA)*, il 23 ottobre 2002 Abu Qatada viene arrestato ed è destinatario di un ordine d'espulsione.

Vista la situazione dei diritti umani in Giordania, il *Foreign and Commonwealth Office* consiglia al Governo di Sua Maestà di non deportare il detenuto in quanto lo si esporrebbe ad un alto rischio di trattamenti inumani o degradanti. Per tale ragione, il *Foreign and Commonwealth Office* prima ha ricercato soluzioni alternative poi, nel marzo 2003 ha consigliato di firmare un *Memorandum of Understanding (MoU)* con il paese mediorientale dove si garantisce che, in caso di espulsione, i diritti del signor Othman saranno rispettati. L'accordo viene raggiunto nel 2005 e prevede la supervisione su tutte le fasi del processo

---

<sup>599</sup> All'epoca la città faceva parte del Regno di Giordania.

<sup>600</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 10.

<sup>601</sup> Il signor Al-Jeraimaine si era dichiarato colpevole nonostante non fosse coinvolto come dimostrato dai successivi interrogatori.

<sup>602</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 11-12.

<sup>603</sup> Il *General Intelligence Directorate* è l'agenzia giordana responsabile insieme ai militari e al *Public Security Directorate* della sicurezza interna e delle analisi alle minacce nei confronti della nazione.

<sup>604</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 18.

<sup>605</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 19.

di Abu Qatada di un organo indipendente che viene identificato nel *Adaleh Center for Human Rights Studies (The Adaleh Center)*<sup>606</sup>.

Alla luce dell'ordine di deportazione emesso dal Segretario di Stato il giorno dopo la firma del MoU, Abu Qatada impugna la decisione davanti ad una Commissione speciale per l'appello all'immigrazione (SIAC). Nel caso del ricorrente sono state emesse sia una sentenza pubblica basata su quanto è visionabile da tutta la popolazione e una secretata sulla base di alcune informazioni classificate. Nel corso dell'udienza classificata, la SIAC ha potuto visionare gli accordi e le garanzie previste dal MoU e in entrambe le udienze ha potuto osservare il fatto che sussistono prove concrete contro il signor Othman. La Commissione, nel suo giudizio, si è avvalsa della testimonianza dei diplomatici inglesi e dei membri della società civile, principalmente parte di ONG che si occupano di diritti umani.

Per quanto riguarda specificamente il *Memorandum of Understanding*, la SIAC ha iniziato il proprio ragionamento analizzando la giurisprudenza in materia, come ad esempio il caso già discusso davanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo A e altri c. Regno Unito, e la situazione politica e sociale nel Regno di Giordania alla luce anche dei rapporti diplomatici tra il paese mediorientale e il Regno Unito<sup>607</sup>. La SIAC conclude su questo punto osservando come l'accordo abbia dei difetti<sup>608</sup> ma non vi siano rischi di maltrattamenti contrari all'art. 3 della CEDU.

Il secondo punto d'interesse riguarda il rapporto tra la protezione offerta dall'art. 3 e quelle del MoU. La SIAC afferma che l'accordo raggiunto con la Giordania rappresenta un rafforzamento delle tutele già previste e non un nuovo sistema di salvaguardia. Infatti, il ricorrente non ha un grosso rischio di subire maltrattamenti, in quanto viene controllato periodicamente da personale dell'*Adaleh Center* e degli Stati Uniti. La legittimità di un eventuale interrogatorio da parte di quest'ultimi nascerebbe da un probabile accordo tra i servizi d'intelligence americana e quelli giordani. La detenzione non avrebbe rappresentato una violazione dell'art. 3 in quanto sarebbe avvenuta in strutture comuni e non in quelle controllate dal GID<sup>609</sup>.

---

<sup>606</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 23-24.

<sup>607</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 30.

<sup>608</sup> « Some protections, such as prompt access to a lawyer, recorded interviews, independent medical examinations and prohibition on undisclosed places of detention, were not explicitly present but, in reality, most of these aspects were covered». Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 31.

<sup>609</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 36.

Proseguendo l'analisi, la SIAC osserva la presenza di possibili violazioni dell'art. 5 della CEDU e procede con una maggiore analisi. Su questo punto, la SIAC non ha trovato particolari punti di rilevanza in quanto già la legislazione giordana formalmente rispetta gli standard europei in materia di diritti umani legati alla detenzione precedente al processo. Infatti, l'estensione del fermo a 50 giorni, partendo dai 15 inizialmente previsti, verrebbe considerata dall'autorità giudiziaria competente ed approvata da essa rispettando così il MoU. La SIAC ha motivi per affermare che il ricorrente difficilmente affronterà una detenzione di 50 giorni in quanto è vero che ci sarà un nuovo processo, ma le prove a carico del ricorrente sono state già raccolte<sup>610</sup>. Per tale ragione la Commissione non riscontra violazioni dell'art. 5.

In relazione ad una eventuale violazione dell'art. 6 della CEDU la SIAC non ha riscontrato particolari incompatibilità, in quanto il ricorrente avrebbe affrontato un nuovo processo con le stesse accuse. Anche sulla possibilità d'essere interrogato dal pubblico ministero in assenza del suo avvocato come da art. 64 comma 3 del diritto di procedura penale giordano, la SIAC non ha riscontrato probabili violazioni dei diritti del ricorrente poiché trova tale scenario altamente improbabile<sup>611</sup>. Per quanto riguarda l'indipendenza della Corte, la SIAC ha osservato come ci siano garanzie d'indipendenza per quanto riguarda la Corte di sicurezza dello Stato e la Corte di Cassazione, nonostante il primo sia un tribunale militare. La SIAC ha concluso che, nonostante le sue conclusioni riguardo all'indipendenza e all'imparzialità della Corte di sicurezza dello Stato e al reale rischio di ammissione di prove acquisite precedentemente il MoU in contrasto con l'articolo 3, non vi sarebbe alcun diniego di giustizia ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione se il richiedente venisse deportato in Giordania<sup>612</sup>.

Abu Qatada si rivolge allora alla Corte d'Appello che conferma in buona parte quanto dichiarato dalla SIAC ma dissente su un punto fondamentale. Infatti, secondo la Corte d'Appello, la possibilità che vengano ammesse come prove le confessioni ottenute sotto tortura può rappresentare una sostanziale violazione del diritto al giusto processo<sup>613</sup>. Tale eventualità rappresenterebbe una violazione dell'art. 6 della CEDU.

---

<sup>610</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 41.

<sup>611</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 43.

<sup>612</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 46.

<sup>613</sup> «That view, that the use of evidence obtained by torture or ill-treatment is prohibited not just, or indeed primarily, because of its likely unreliability, but rather because the state must stand firm against the conduct that has produced the evidence, is universally recognised both within and outside Convention law». Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 48.

Il Segretario di Stato impugna davanti alla Camera dei Lord la sentenza della Corte d'Appello, in particolare per quanto riguarda l'eventuale violazione dell'art. 6 della CEDU, mentre il signor Othman ha impugnato la decisione della Corte d'Appello per quanto riguarda le altre possibili violazioni da lui lamentate<sup>614</sup>.

Lord Phillips afferma che la SIAC ha legalmente diritto di considerare materiale chiuso nella valutazione della sicurezza sulla deportazione e ci sono considerazioni cogenti per farlo<sup>615</sup>. Per quanto riguarda l'impraticabilità di ottenere un appropriato testimone esperto con l'autorizzazione alla sicurezza per vedere il materiale durante un'udienza a porte chiuse della SIAC, Lord Phillips non considera la questione un'ingiustizia. Le regole di procedura davanti la SIAC permettono al difensore speciale di chiedere ulteriori prove e la SIAC, in qualità di tribunale esperto, potrebbe essere autorizzata a svolgere un'analisi oggettiva alla luce della richiesta del singolo avvocato. Il membro della Camera dei Lord continua affermando come la decisione della SIAC di valutare l'assicurazione giordana come attendibile non sia irrazionale e quindi si possa utilizzare per considerare legittima l'extradizione.

La Camera dei Lord si è rifiutata all'unanimità di interferire con la constatazione della SIAC secondo la quale l'esposizione del ricorrente, in base alla legge giordana, a una detenzione di 50 giorni senza accesso a un tribunale o ad un avvocato non sarebbe probabilmente avvenuta<sup>616</sup>. Lord Hoffmann ha constatato che non esiste un precedente caso giuridico simile davanti alla Corte EDU<sup>617</sup>. Lord Hope invece ha sottolineato come la scelta di usare le prove del primo processo non sia in contrasto con la Convenzione. Infatti l'unica prova che le confessioni sono dovute alla tortura viene dagli stessi cospiratori<sup>618</sup>. Pertanto la Camera dei Lord non ha riscontrato motivi sufficienti per impedire la deportazione del signor Othman in Giordania.

#### 6.6.2 Leggi e pratiche rilevanti nel caso

---

49. «SIAC was wrong not to recognise this crucial difference between breaches of article 6 based on this ground and breaches of article 6 based simply on defects in the trial process or in the composition of the court». Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 49.

<sup>614</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 53.

<sup>615</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 54.

<sup>616</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 58.

<sup>617</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 63.

<sup>618</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 64.

Come affermato precedentemente nel Capitolo 5, la SIAC nasce in seguito al caso *Chahal v. The United Kingdom*. Le SIAC vengono istituite per analizzare i ricorsi relativi all'immigrazione, inclusi quelli relativi alle decisioni di espulsione, quando la decisione del Segretario di Stato è presa tutta o in parte sulla base di materiali classificati. Infatti, è prevista una procedura speciale che permette, grazie ad avvocati speciali, la tutela degli interessi del richiedente senza che esso venga in contatto con prove non di dominio pubblico.

La regola n. 4<sup>619</sup> delle *Special Immigration Appeals Commission (Procedure) Rules 2003* definisce l'uso delle prove classificate mentre la regola 37, comma 3, lettera c<sup>620</sup> riguarda l'obbligo in capo al Segretario di Stato di rilasciare una dichiarazione sulle prove classificate che sia leggibile anche dal richiedente. La regola 38<sup>621</sup> prevede che un avvocato

---

<sup>619</sup> «(1) When exercising its functions, the Commission shall secure that information is not disclosed contrary to the interests of national security, the international relations of the United Kingdom, the detection and prevention of crime, or in any other circumstances where disclosure is likely to harm the public interest.

(2) Where these Rules require information not to be disclosed contrary to the public interest, that requirement is to be interpreted in accordance with paragraph (1).

(3) Subject to paragraphs (1) and (2), the Commission must satisfy itself that the material available to it enables it properly to determine proceedings». *Special Immigration Appeals Commission (Procedure) Rules 2003*, Londra, 2003, regola 4.

<sup>620</sup> « if and to the extent that it is possible to do so without disclosing information contrary to the public interest, a statement of the material in a form which can be served on the appellant». *Special Immigration Appeals Commission (Procedure) Rules 2003*, Londra, 2003, regola 37 comma 3 lettera c.

<sup>621</sup> « (1) Where the Secretary of State makes an objection under rule 36(5)(b) or rule 37, the Commission must decide in accordance with this rule whether to uphold the objection. (2) The Commission must fix a hearing for the Secretary of State and the special advocate to make oral representations, unless— (a) the special advocate gives notice to the Commission that he does not challenge the objection; (b) the Commission has previously considered an objection by the Secretary of State relating to the same or substantially the same communication or material, and is satisfied that it would be just to uphold the objection without a hearing; or (c) the Secretary of State and the special advocate consent to the Commission deciding the issue without an oral hearing. (3) If the special advocate does not challenge the objection, he must give notice of that fact to the Commission and the Secretary of State within 14 days after the Secretary of State serves on him a notice under rule 36(5)(b) or material under rule 37(3). (4) Where the Commission fixes a hearing under this rule— (a) the special advocate may file with the Commission and serve on the Secretary of State a reply to the Secretary of State's objection; (b) the Secretary of State may file with the Commission and serve on the special advocate a response to the special advocate's reply; (c) the Secretary of State and the special advocate must file with the Commission a schedule identifying the issues which cannot be agreed between them, which must— (i) list the items or issues in dispute; (ii) give brief reasons for their contentions on each; and (iii) set out any proposals for the Commission to resolve the issues in dispute. (5) A hearing under this rule shall take place in the absence of the appellant and his representative. (6) The Commission may uphold or overrule the Secretary of State's objection. (7) The Commission must uphold the Secretary of State's

speciale possa contestare le obiezioni del Segretario di Stato alla divulgazione del materiale chiuso. La SIAC può sostenere o rigettare l'obiezione del Segretario di Stato. Se rigetta l'obiezione, può invitare il Segretario di Stato a fornire al ricorrente in tutto o in parte del materiale chiuso da lui depositato presso la SIAC. In tal caso, il segretario di Stato non sarà tenuto a fornire il materiale, se sceglie di non farlo valere nel procedimento. Infine lo *Special Immigration Appeals Commission Act 1997* conferisce un diritto di ricorso alla Corte d'Appello contro un giudizio definitivo della SIAC in Inghilterra e Galles<sup>622</sup>.

Il *Memorandum of Understanding* firmato dal Regno Unito e dal Regno Hascemita di Giordania dichiara che i due Stati applicheranno alle persone di ritorno nei rispettivi paesi le norme sui diritti umani internazionalmente riconosciute, come evidenziato dai paragrafi 1-5 del testo<sup>623</sup>. Di particolare

---

objection under rule 37 where it considers that the disclosure of the material would be contrary to the public interest. 17 (8) Where the Commission upholds the Secretary of State's objection under rule 37, it must— (a) consider whether to direct the Secretary of State to serve a summary of the closed material on the appellant; and (b) approve any such summary, to secure that it does not contain any information or other material the disclosure of which would be contrary to the public interest. (9) Where the Commission overrules the Secretary of State's objection under rule 37 or directs him to serve a summary of the closed material on the appellant— (a) the Secretary of State shall not be required to serve that material or summary; but (b) if he does not do so, the Commission may at a hearing at which the Secretary of State and the special advocate may make representations— (i) if it considers that the material or anything that is required to be summarised might adversely affect the Secretary of State's case or support the appellant's case, direct that the Secretary of State shall not rely on such points in his case, or shall make such concessions or take such other steps, as the Commission may specify; or (ii) in any other case, direct that the Secretary of State shall not rely in the proceedings on that material or (as the case may be) on that which is required to be summarised». *Special Immigration Appeals Commission (Procedure) Rules 2003*, Londra, 2003, regola 38.

<sup>622</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 71.

<sup>623</sup> « 1. If arrested, detained or imprisoned following his return, a returned person will be afforded adequate accommodation, nourishment, and medical treatment and will be treated in a humane and proper manner, in accordance with internationally accepted standards.

2. A returned person who is arrested or detained will be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power in order that the lawfulness of his detention may be decided.

3. A returned person who is arrested or detained will be informed promptly by the authorities of the receiving state of the reasons for his arrest or detention, and of any charge against him.

4. If the returned person is arrested, detained or imprisoned within 3 years of the date of his return, he will be entitled to contact, and then have prompt and regular visits from the representative of an independent body nominated jointly by the UK and Jordanian authorities. Such visits will be permitted at least once a fortnight, and whether or not the returned person has been convicted, and will include the opportunity for private interviews with the returned person. The nominated body will give a report of its visits to the authorities of the sending state.

rilevanza per questo caso è il riconoscimento delle garanzie processuali contenute nell'art. 6 della CEDU, per quanto riguarda i processi delle persone rimpatriate ai sensi del MoU<sup>624</sup>.

Il *terms of reference* definisce le modalità con cui il Centro Adaleh supervisiona l'applicazione del MoU. Esso afferma l'indipendenza operativa e finanziaria del Centro Adaleh dallo Stato di accoglienza. Al fine di rilasciare rapporti concreti ci si avvale di esperti (*Monitor*) formati per individuare segni fisici e psicologici di tortura e maltrattamenti. I *Monitors* hanno il compito di accompagnare le persone deportate e valutare il rispetto dei diritti umani nei loro confronti<sup>625</sup>. Per tale ragione deve esser lasciata libertà agli esperti di poter rimanere in contatto con le persone deportate e di denunciare eventuali violazioni dei diritti umani. Di particolare rilevanza per il caso che stiamo analizzando è il paragrafo 5 dei *terms of reference* che autorizza i *Monitor* ad accedere a tutte le udienze di tribunale dove non sia coinvolta la sicurezza nazionale<sup>626</sup>. I *Monitors* sono importanti in quanto definiscono operativamente le modalità con cui vengono tutelati i diritti delle persone ripatriate grazie all'accordo precedentemente citato.

### 6.6.3 Presunta violazione dell'art. 3

La prima questione affrontata dalla Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è il rischio di una violazione dell'art. 3 della CEDU, a seguito del respingimento del richiedente, il signor Othman, in Giordania. I primi a presentare la propria posizione sono i rappresentanti del Governo che basano il proprio ragionamento sulle rassicurazioni ottenute dalla Giordania e rappresentate dal *Memorandum of Understanding*. Secondo la Corte, una dimostrazione effettiva della sicurezza rappresentata dall'accordo permetterebbe di evitare il rischio di violazione dell'art. 3 della CEDU. Il Governo inoltre sottolinea come la SIAC avesse

---

5. Except where the returned person is arrested, detained or imprisoned, the receiving state will not impede, limit, restrict or otherwise prevent access by a returned person to the consular posts of the sending state during normal working hours. However, the receiving state is not obliged to facilitate such access by providing transport free of charge or at discounted rates». THE UNITED KINGDOM e THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN, *Memorandum Of Understanding Between The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan Regulating The Provision Of Undertakings In Respect Of Specified Persons Prior To Deportation*, art. 1-5, 2005.

<sup>624</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 78.

<sup>625</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 80.

<sup>626</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 82.

riconosciuto tale capacità al MoU sulla base di tre punti chiave: la volontà e la capacità del Governo giordano di adempiere agli obblighi, il ruolo mediatico e d'alto profilo del caso del richiedente e il monitoraggio della situazione dei diritti umani del ricorrente da parte del Centro Adaleh

Per quanto riguarda il primo punto nello specifico, il Governo ha ribadito che le garanzie contenute nel MoU erano state fornite in buona fede e approvate ai massimi livelli del governo giordano. Esse riflettono gli standard internazionali e non c'è una mancanza di chiarezza, specialmente quando il MoU viene interpretato nel suo contesto diplomatico e politico. Ci sono, come sottolineato dalla SIAC, buoni motivi per cui la Giordania rispetti questo MoU in particolare, ed è nell'interesse di entrambi i governi rispettare le rassicurazioni. La SIAC ha anche constatato che, nonostante l'affermazione contraria del ricorrente, è nell'interesse di entrambi i governi indagare correttamente qualsiasi presunta violazione del MoU. Nel caso di specie, inoltre, è di notevole importanza che il GID, che avrebbe arrestato il ricorrente al ritorno, abbia lavorato alla stesura del MoU, sia stato coinvolto nella sua negoziazione, abbia accettato le sue disposizioni di controllo e sia a conoscenza delle conseguenze per eventuali violazioni delle rassicurazioni<sup>627</sup>. Per il secondo, il governo ha ricordato che il richiedente è una figura ben conosciuta nel mondo arabo e che, indipendentemente dal MoU, il suo ritorno e il suo trattamento successivo sarebbero una questione di intenso interesse locale e internazionale. La società civile giordana, inclusi i parlamentari giordani, seguirà con interesse il caso del ricorrente e qualunque maltrattamento causerebbe notevole inquietudine e sarebbe destabilizzante per il governo giordano<sup>628</sup>. Per il terzo argomento, il governo ha sottolineato come il centro Adaleh abbia aumentato le proprie capacità di monitoraggio e di assistenza rispetto a quando la SIAC ha emesso la propria sentenza. Infatti come è stato detto nel rapporto del signor Layden<sup>629</sup> il Centro Adaleh ha ottenuto finanziamenti europei con i quali ha aumentato le proprie conoscenze sanitarie assumendo medici e la propria esperienza sia con i detenuti comuni, sia con quelli sotto la supervisione del GID<sup>630</sup>. A queste argomentazioni, il rappresentante del signor Othman controbatte ricordando la prassi della comunità internazionale sulla pratica delle rassicurazioni diplomatiche. Infatti è poco credibile che uno Stato,

---

<sup>627</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 164.

<sup>628</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 165.

<sup>629</sup> Il signor Anthony Layden è un ex diplomatico e all'epoca dei fatti era stato nominato *United Kingdom Special Representative for Deportation with Assurances*.

<sup>630</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 168.

responsabile di violazioni dei diritti umani nonostante gli strumenti vincolanti siglati, segua le direttive di uno strumento con una forza minore, e i casi precedenti ne confermano i timori. Egli ha quindi sostenuto che garanzie sarebbero sufficienti solo quando non vi è un precedente utilizzo sistemico della tortura sottoposto a controllo e, pur continuando gli atti isolati e non sistemici, vi sia un monitoraggio indipendente da parte di un organismo con comprovata esperienza e capacità di punire eventuali trasgressori<sup>631</sup>. Questi criteri secondo il richiedente non sono presenti nel caso in esame poiché la situazione dei diritti umani in Giordania non corrisponde a nessuno di essi. Il ricorrente continua ricordando come il suo essere una figura pubblica non lo abbia protetto precedentemente al suo arrivo nel Regno Unito e la cosa è confermata dal fatto che molteplici cittadini giordani sono stati oggetto di interrogatori avanzati sui loro collegamenti con il signor Othman<sup>632</sup>. Infine, il ricorrente vuole ricordare alla Corte come le persone estranee al caso, ma coinvolte in qualità d'esperti, abbiano indicato la totale assenza di ONG indipendenti in Giordania e come questo fatto limiti le capacità operative del Centro Adaleh<sup>633</sup>.

Le ONG, intervenute come terza parte nel processo davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, hanno sostenuto che l'uso delle rassicurazioni diplomatiche costituiscono una causa di grave preoccupazione. Tali accordi diplomatici bilaterali, legalmente inapplicabili, minano la natura di *ius cogens*<sup>634</sup> del divieto assoluto alla tortura e l'obbligo di non respingimento oltre a minacciare il sistema giuridico vincolante, multilaterale e internazionale che ha vincolato gli Stati a sottostare a questi obblighi<sup>635</sup>. Più praticamente, sono rilevate quattro debolezze significative nelle rassicurazioni. In primo luogo, non sono in grado di individuare tutti gli abusi poiché la tortura è stata praticata in segreto e le tecniche di tortura sofisticate sono difficili da individuare, in particolare a causa della riluttanza delle vittime di parlare francamente ai *Monitor* per timore di ripercussioni<sup>636</sup>. In secondo luogo, i regimi di controllo previsti dalle rassicurazioni non sono efficaci in quanto si pongono in contrasto con la pratica portata avanti dal Comitato Internazionale della Croce Rossa di non visitare un singolo detenuto.

---

<sup>631</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 168.

<sup>632</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 171.

<sup>633</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 173.

<sup>634</sup> Viene considerata una minaccia allo *ius cogens* in quanto si potrebbe venire a creare una nuova prassi che una volta raggiunti i criteri opportuni modificare la norma di *ius cogens*.

<sup>635</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 175.

<sup>636</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 176.

Questa modalità permetteva di non indentificare indirettamente delle persone che si erano lamentate di maltrattamenti. È altresì degno di nota che il Comitato per la prevenzione della tortura si rifiuti di controllare il rispetto delle rassicurazioni<sup>637</sup> in quanto non sono riconosciute da vari organi dallo *UN High Commissioner for Human Rights*<sup>638</sup>. In terzo luogo, frequentemente, i *Monitor* locali non hanno la necessaria indipendenza e non hanno la possibilità di accedere ai luoghi di detenzione, di presentare denunce o di esercitare pressioni sulle autorità per porre fine a eventuali abusi. Essi quando tentano di condannare determinate pratiche sono soggetti a molestie e intimidazioni<sup>639</sup>. Infine secondo le ONG non vi è interesse ad esporre eventuali violazioni poiché nessun governo interessato desidera ammettere di violare i propri obblighi internazionali e, nel caso del Governo inviante, mettere in pericolo le future deportazioni per motivi di sicurezza nazionale. Per tali ragioni, gli Stati non sono incentivati a rispettare le rassicurazioni da essi stessi firmati<sup>640</sup>. Per concludere quanto da dichiarare davanti alla Corte, le ONG presentano un proprio report sulla lunga casistica di violazioni del divieto di tortura in Giordania e da cittadini giordani. Queste dichiarazioni dimostrano come la questione di applicare uno strumento così controverso come le assicurazioni ad un caso come quello in oggetto renda la questione ancora più complessa.

In primo luogo, la Corte sottolinea che, in tutta la sua storia, è stata accuratamente consapevole delle difficoltà incontrate dagli Stati per proteggere le loro popolazioni dalla violenza terroristica, che costituisce di per sé una grave minaccia ai diritti umani. Successivamente la Corte ricorda alle parti che non è suo compito constatare la minaccia rappresentata dall'individuo, quanto piuttosto verificare se la sua deportazione sia conforme agli standard e ai valori della CEDU<sup>641</sup>. La Corte poi continua ricordando che la deportazione verso un paese terzo da parte di uno Stato contraente può rappresentare una violazione dell'art. 3 della Convenzione e il fatto che l'art. 3 rappresenti una norma inviolabile. Infine si sottolineano le preoccupazioni mostrate dal ricorrente e dalle ONG sulla prassi di cercare garanzie per consentire la deportazione di coloro che sono considerati una minaccia alla sicurezza nazionale. Tuttavia, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla correttezza della prassi di cercare le rassicurazioni o valutare le conseguenze a lungo termine di questa pratica, ma ha la responsabilità di esaminare se le rassicurazioni

---

<sup>637</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 177.

<sup>638</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 175.

<sup>639</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 178.

<sup>640</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 179.

<sup>641</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 183-184.

ottenute in un caso particolare siano sufficienti per eliminare ogni reale rischio di maltrattamento. Per fare ciò, la Corte dovrà considerare, tra gli altri, i seguenti fattori:

- Se i termini delle rassicurazioni sono stati comunicati alla Corte;
- Se le rassicurazioni sono specifiche o sono generali e vaghe;
- Chi ha dato le rassicurazioni e se tale persona può impegnare lo Stato ricevente;
- Se le rassicurazioni sono state rilasciate dal governo centrale dello Stato di accoglienza, se le autorità locali possano aspettarsi di rispettarle;
- Se le rassicurazioni riguardano un trattamento legale o illegale nello Stato di accoglienza;
- Se sono stati date da uno Stato contraente;
- La durata e la forza delle relazioni bilaterali tra gli Stati d'invio e di accoglienza e l'impegno dello stato rispetto i diritti umani;
- Se la conformità alle rassicurazioni può essere verificata oggettivamente tramite meccanismi diplomatici o di altro tipo di controllo, incluso l'accesso libero agli avvocati del ricorrente;
- Se esiste un efficace sistema di protezione contro la tortura nello Stato di accoglienza e l'eventuale volontà d'indagare sugli abusi con gli organi internazionali (compresi le ONG);
- Se il richiedente sia stato precedentemente maltrattato nello Stato di accoglienza;
- Se l'affidabilità delle rassicurazioni sia stata esaminata dai tribunali nazionali dello Stato d'invio o del contraente<sup>642</sup>.

Nell'applicare questi fattori al caso di specie, la Corte desidera affermare di aver considerato solo le prove pubbliche condotte dinanzi alla SIAC, le prove aggiuntive che sono state presentate alla Corte e le relazioni pubblicamente disponibili sulla situazione dei diritti umani in Giordania. La Corte non ha ricevuto ulteriori prove chiuse portate davanti la SIAC e non ne ha fatto richiesta. Per tale ragione la decisione presa dalla SIAC nella sentenza classificata non viene considerata dalla Corte nel suo giudizio<sup>643</sup>.

Quindi, alla luce delle prove che precedono, la Corte rileva innanzitutto che l'immagine dipinta dalle relazioni degli organi delle Nazioni Unite e delle ONG di torture nelle prigioni giordane è tanto coerente quanto preoccupante. Alla luce di questi documenti e queste dichiarazioni, la Corte riscontra la presenza in Giordania di un sistema giudiziario dove la

---

<sup>642</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 189.

<sup>643</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 190.

tortura e i trattamenti inumani sono comportamenti considerati normali e non sanzionati dalle autorità preposte. Inoltre è chiaro alla Corte come il ricorrente faccia parte di una categoria, i prigionieri islamisti, maltrattata sistematicamente nel sistema carcerario e penale giordano e pertanto considera, in assenza di particolari garanzie, il ricorrente ad alto rischio di violazioni<sup>644</sup>.

Nel caso specifico, riguardo l'inaffidabilità della Giordania di rispettare le garanzie bilaterali, la Corte non ha mai stabilito un orientamento assoluto sull'argomento; la misura in cui uno Stato non ha rispettato i suoi obblighi multilaterali è al massimo uno dei fattori da considerare per determinare se le sue rassicurazioni bilaterali siano sufficienti. La Corte ritiene che il governo del Regno Unito e della Giordania abbiano compiuto veri e propri sforzi per ottenere e fornire garanzie trasparenti e dettagliate per assicurare che il ricorrente non subisca violazioni dei suoi diritti dopo il ritorno nel paese mediorientale. Il risultato di questi sforzi è un accordo, il *Memorandum of Understanding*, maggiormente dettagliato rispetto a quelli analizzati precedentemente sia dalla Corte stessa che dallo *UNITED NATIONS Committee Against Torture and the UNITED NATIONS Human Rights Committee*<sup>645</sup>. Così come ha fatto anche la SIAC, la Corte è portata a considerare il MoU nel suo contesto generale. Dalle dichiarazioni del sig. Layden e dalle ulteriori prove dinanzi al SIAC, la Corte ritiene che esistano prove sufficienti per concludere che le rassicurazioni sono state fornite in buona fede da un governo le cui relazioni bilaterali con il Regno Unito sono state storicamente molto forti e le stesse sono state approvate dai più alti ufficiali del Governo giordano<sup>646</sup>.

Allo stesso modo, sebbene il ricorrente abbia sostenuto che il suo alto profilo lo porrebbe di fronte a un rischio maggiore, la Corte non è in grado di accettare tale argomento, dato il più ampio contesto politico in cui è stato negoziato il MoU. Ritiene più probabile che l'alto profilo del ricorrente sia un deterrente nei confronti di eventuali violazioni dei suoi diritti umani. Infatti il governo giordano è senza dubbio consapevole del fatto che non solo il maltrattamento avrebbe gravi conseguenze per le sue relazioni bilaterali con il Regno Unito, ma causerebbe indignazione nella comunità internazionale<sup>647</sup>.

Successivamente, la Corte ha analizzato le specifiche aree di preoccupazione del ricorrente, il signor Othman. Esse sono:

---

<sup>644</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 192.

<sup>645</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 194.

<sup>646</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 195.

<sup>647</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 196.

- che cosa si intendeva per "giudice" nell'ambito della garanzia di "essere portato prontamente davanti a un giudice";
- la possibilità di avere accesso ad un avvocato durante il periodo di interrogatorio della sua detenzione;
- se fosse possibile costituirsi;
- se, per la legge giordana, le garanzie contenute nel MoU erano legali ed esecutive;
- le condizioni di accesso del Centro Adaleh e la sua capacità di controllare le rassicurazioni<sup>648</sup>.

Per quanto riguarda il primo punto, la Corte troverebbe il MoU ulteriormente rafforzato nella sua validità qualora prevedesse di portare il ricorrente davanti ad un giudice civile entro il minor tempo possibile. Secondo la Corte è da considerare anche il fatto che molto probabilmente il signor Abu Qatada abbia il proprio avvocato e il proprio *Monitor* presenti davanti al Pubblico Ministero. Inoltre la Corte ritiene improbabile che la Giordania violi i diritti del ricorrente alla prima occasione pubblica<sup>649</sup>. La seconda area preoccupante per il signor Othman è risolta alla luce delle garanzie presenti di per sé nell'ordinamento giordano e da quelle derivanti dal MoU<sup>650</sup>. Per quanto riguarda il terzo punto, la Corte considera improbabile una violazione dei diritti umani da parte della CIA in una struttura detentiva giordana o in una struttura fantasma in Giordania o all'estero dell'agenzia di spionaggio. Questa considerazione è da farsi in quanto gli Stati Uniti d'America dimostrano l'interesse d'interrogare e giudicare il signor Abu Qatada per reati di terrorismo. Al fine di fare ciò si vorrebbe ricorrere ad una normale procedura d'extradizione e al giudizio davanti una corte federale senza ricorrere a pratiche come l'*extraordinary rendition*. Secondo la Corte questa eventualità difficilmente sarebbe compatibile con il MoU. Infatti il *Memorandum of Understanding* chiaramente prevede che il ricorrente sarà deportato in Giordania, detenuto e riesaminato per i reati per cui è stato condannato *in absentia* nel 1998 e nel 1999<sup>651</sup>. Per quanto riguarda il quarto punto, la Corte si allinea a quanto dichiarato dalla SIAC. Infatti non è nell'interesse della Giordania e degli alti ufficiali del GID violare il MoU in quanto esso rappresenta una manifestazione della loro volontà<sup>652</sup>. Il quinto punto, la discrepanza tra la versione inglese e araba del testo, è stato risolto da uno scambio di note diplomatiche tra i due paesi dove si è deciso che il Centro Adaleh avrà

---

<sup>648</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 197.

<sup>649</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 198.

<sup>650</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 199.

<sup>651</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 200.

<sup>652</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 201.

accesso al richiedente per tutto il periodo detentivo<sup>653</sup>. Nella sua sesta area d'interesse, il ricorrente sottolinea l'inesperienza del Centro Adaleh ma la Corte, richiamando la sentenza SIAC, non è concorde in quanto la ONG ha dimostrato la propria indipendenza dal governo giordano e un aumento delle capacità operative<sup>654</sup>.

Per tutte le ragioni sopra elencate la Corte non ha riconosciuto che il richiedente, il signor Othman, corre il rischio di violazioni dell'art. 3 in seguito alla sua deportazione in Giordania. Tale situazione è garantita principalmente dalla capacità operativa del Centro Adaleh, in particolare la sua organizzazione sussidiaria il «National Team to Combat Torture», e dal fatto che la massima pena detentiva sarebbe vent'anni di carcere<sup>655</sup>.

#### 6.6.4 Presunta violazione dell'art. 13 letto in congiunzione con l'art. 3

Secondo il Governo, le garanzie dell'art. 13 sono perfettamente rispettate dalla procedura davanti la SIAC. Infatti tali procedimenti sono compiuti davanti ad un tribunale indipendente che può analizzare sia le prove pubbliche che quelle private grazie al sistema degli avvocati speciali<sup>656</sup>. Le udienze davanti la SIAC rispettano anche il requisito del contraddittorio in quanto l'avvocato del richiedente e quello speciale assegnato possono portare avanti la difesa davanti alla Commissione e presentare prove a favore. Al fine di dimostrare la propria trasparenza, la SIAC ha considerato poco rilevanti le prove classificate nel giudicare il caso in oggetto. Il ricorrente invece ha sottolineato come le prove non pubbliche abbiano influenzato la propria sentenza e come ciò fosse ingiusto<sup>657</sup>. Secondo l'opinione del richiedente è da porre all'attenzione della Corte il sospetto che ci siano prove classificate sull'interesse degli Stati Uniti nei suoi confronti e sulle garanzie degli alti ufficiali del GID. Infine il sistema degli avvocati speciali e delle udienze non pubbliche della SIAC non hanno permesso di controinterrogare efficacemente i testimoni portati avanti dal *Foreign and Commonwealth Office* per quanto riguarda le trattative del MoU. Anche le terze parti coinvolte in tutto il procedimento hanno rilasciato una propria argomentazione. In essa vengono sottolineati gli errori commessi dalla Camera dei Lord sull'adeguatezza della SIAC

---

<sup>653</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 202.

<sup>654</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 203.

<sup>655</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 204.

<sup>656</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 210.

<sup>657</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 212.

poiché l'udienza non pubblica pregiudica fortemente le possibilità del richiedente d'impugnare quanto dichiarato dal Governo<sup>658</sup>.

La Corte decide di considerare questa parte del procedimento alla luce di quanto dichiarato in casi analoghi e afferma che un'espulsione per motivi di sicurezza nazionale può portare ad alcune restrizioni dei diritti sanciti dall'art.13<sup>659</sup>. In primo luogo, la Corte non ritiene che in questi casi (o altrove nella sua giurisprudenza) possa esservi sostegno per la tesi del ricorrente secondo cui esiste un requisito maggiore per la trasparenza e la correttezza procedurale in caso d'espulsione. Anzi, l'art. 13 della Convenzione non può essere interpretato come un ostacolo ai giudici nazionali che hanno ricevuto prove segretate, a condizione che gli interessi del ricorrente siano sempre protetti<sup>660</sup>. In secondo luogo, la Corte ricorda che la SIAC è una corte indipendente con il potere eventuale di annullare quanto deciso dal Segretario di Stato e le motivazioni della SIAC sul caso specifico sono ampiamente spiegate nella sua sentenza aperta<sup>661</sup>. La Corte continua sottolineando come la SIAC avesse, alla luce del diritto interno del Regno Unito, la possibilità di considerare le prove chiuse qualora fosse possibile avere un rappresentante del richiedente e ciò è avvenuto grazie alla presenza dell'avvocato speciale assegnato al caso di Abu Qatada. Inoltre la SIAC è titolare del potere di annullare l'ordine d'espulsione qualora ci siano prove tangibili di un rischio di violazione dei diritti umani<sup>662</sup>.

La quarta considerazione riguarda i parallelismi fatti dal ricorrente e dalle parti terze tra questo caso e *A. and Others v. The United Kingdom* ma la Corte non è d'accordo<sup>663</sup>. Infatti ci sono differenze sostanziali nei due casi in quanto uno riguarda un arresto sulla base di accuse fatte dal Segretario

---

<sup>658</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 213.

<sup>659</sup> «If an expulsion has been ordered by reference to national security considerations, certain procedural restrictions may be needed to ensure that no leakage detrimental to national security occurs, and any independent appeals authority may have to afford a wide margin of appreciation to the executive. However, these limitations can by no means justify doing away with remedies altogether whenever the executive has chosen to invoke the term 'national security'. Even where an allegation of a threat to national security has been made, the guarantee of an effective remedy requires as a minimum that the competent appeals authority be informed of the reasons grounding the expulsion decision, even if such reasons are not publicly available. The authority must be competent to reject the executive's assertion that there is a threat to national security where it finds it arbitrary or unreasonable. There must be some form of adversarial proceedings, if need be through a special representative following security clearance». COUNCIL OF EUROPE, *cit.*, art. 13.

<sup>660</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 219.

<sup>661</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 220.

<sup>662</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 221.

<sup>663</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 222.

di Stato mentre l'altro caso riguarda il rischio di violazione dei diritti umani in seguito all'espulsione dal territorio del Regno Unito. Infine la Corte non considera le prove classificate come estremamente rilevanti nella decisione della SIAC e dichiara che il ricorrente non avrebbe cambiato sostanzialmente il modo di presentare il proprio caso con l'aiuto dell'avvocato speciale<sup>664</sup>.

Per le ragioni sopra elencate la Corte sostiene che le procedure della SIAC soddisfino le garanzie dell'art. 13 della CEDU e per tale ragione non si è verificata alcuna violazione di questa disposizione.

#### 6.6.5 Presunta violazione dell'art. 5

Il Governo non riconosce una possibile violazione dell'art. 5 poiché il ricorrente non ne ha diritto in quanto l'art. 5 non si applicherebbe ai casi di estradizione<sup>665</sup>. Infatti una volta arrivato in Giordania il ricorrente sarebbe stato portato davanti ad un'autorità giuridica entro le successive 24-48 ore e non sarebbe stato soggetto ad un periodo detentivo preventivo superiore ai 50 giorni. Tale posizione del Governo è supportata anche dalle dichiarazioni della SIAC, della Corte d'Appello e della Camera dei Lord<sup>666</sup>. Basandosi sul MoU, il Regno Unito ha ricordato che il ricorrente sarebbe stato portato prontamente davanti ad un giudice prima di analizzare qualsiasi questione inerenti i reati contestati nei procedimenti del 1998 e del 1999. Il ricorrente invece ha dichiarato che il suo essere un prigioniero islamista lo pone a rischio di una detenzione *incomunicado* per il periodo dei possibili 50 giorni. Inoltre il signor Othman ricorda alla Corte come il pubblico ministero responsabile delle indagini sia lo stesso che deve decidere sulla legittimità della detenzione e il fatto che egli appartenga alle forze armate. Infine il richiedente sottolinea come il termine delle 24-48 ore sia stato determinato dal Governo solo sulla base del MoU e tale termine si riferisce all'incontro con il pubblico ministero<sup>667</sup>. La Corte ritiene pertanto che, nonostante le pronunce contrastanti alcuni casi<sup>668</sup> precedenti, l'art. 5 possa trovare applicazione in un caso di espulsione. Pertanto, la Corte ritiene che uno Stato contraente sarebbe in

---

<sup>664</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 224.

<sup>665</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo, 227

<sup>666</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 227.

<sup>667</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 229.

<sup>668</sup> Ad esempio si veda quanto dichiarato dalla Corte in: Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 10 aprile 2012, ricorso n. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09, *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, Strasburgo e la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 14 ottobre 2003, ricorso n. 17837/03, *Tomic v. The United Kingdom*, Strasburgo.

violazione dell'articolo 5 se avesse rimosso un richiedente in uno Stato in cui rischiava effettivamente una violazione flagrante di tale articolo. Tuttavia, come per l'articolo 6, deve essere applicata una soglia elevata. Una violazione flagrante dell'articolo 5 avrebbe luogo solo se, ad esempio, lo Stato ricevente avesse arbitrariamente detenuto un richiedente per molti anni senza alcuna intenzione di portarlo a processo. Una violazione flagrante dell'articolo 5 potrebbe anche accadere se un imputato rischiasse di essere imprigionato per un periodo sostanziale nello Stato di accoglienza, precedentemente condannato dopo un processo sostanzialmente ingiusto. Nel caso specifico la Corte non considera il ricorrente a rischio per una violazione dell'art. 5 in quanto le disposizioni del Codice di Procedura Penale della Giordania rispettano i limiti temporali che l'articolo prevede. Di conseguenza, non ci sarebbe violazione di questo articolo se il richiedente fosse stato deportato in Giordania<sup>669</sup>.

#### 6.6.6 Presunta violazione dell'art. 6 della Convenzione

Il governo ha sostenuto che la Corte dovrebbe adottare l'approccio della Camera dei Lord e constatare che l'articolo 6 sarebbe violato solo nel contesto extraterritoriale qualora un processo non equo nello Stato ricevente avesse gravi conseguenze per il ricorrente<sup>670</sup>. Per affermare che ciò non è vero, nel caso in esame, il Governo adotta il ragionamento della SIAC e della Camera dei Lord che vede la non indipendenza della Corte di Sicurezza dello Stato bilanciata da quella della Corte di Cassazione<sup>671</sup>. Lo stesso ragionamento viene applicato dal Governo nel considerare la mancata assistenza legale per la fase precedente il processo. Infatti era chiaro dalle prove presentate davanti la SIAC che le autorità giordane non avrebbero violato i diritti del ricorrente a causa dell'attenzione mediatica internazionale e non avrebbero considerato le dichiarazioni fatte al GID<sup>672</sup>. Il governo ha accettato che l'ammissione di prove ottenute tramite tortura del convenuto renderebbero il processo ingiusto. Tuttavia, la stessa proposta non si applica a prove ottenute da un maltrattamento che non costituisce una tortura: anche in un contesto "domestico" la Corte ha fatto distinzione tra l'iniquità in seguito a prove fornite dalla tortura e dalle prove acquisite da altre forme di maltrattamento. Nella fattispecie, la SIAC non ha accertato che la prova contro il ricorrente fosse stata ottenuta per

---

<sup>669</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 235-236.

<sup>670</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 237.

<sup>671</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 239.

<sup>672</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 240.

tortura, ma solo che vi è un reale rischio che fosse stata ottenuta da un maltrattamento contrario all'articolo 3<sup>673</sup>. A queste dichiarazioni il Governo aggiunge che sarebbero necessarie maggiori prove del fatto che il ricorrente sia stato sottoposto a tortura prima di eliminare delle prove dal processo o invalidare l'espulsione verso la Giordania.

Secondo il ricorrente, l'eventuale diniego di giustizia non è da valutare quantitativamente ma qualitativamente. Infatti secondo i rappresentanti del signor Abu Qatada ci sono molteplici fattori a sostegno della violazione dell'art. 6: la Corte di Sicurezza dello Stato è un tribunale militare con un procuratore militare, il fatto che il ricorrente sia riconosciuto pubblicamente come un terrorista, che il caso su di lui si basasse su prove testimoniali ottenute in alcuni casi con metodi contrari alla CEDU, la mal considerazione delle citate prove testimoniali da parte della Corte di Sicurezza dello Stato<sup>674</sup>. La dichiarazione del ricorrente continua sottolineando come la Giordania sia un paese dove i diritti relativi al giusto processo sono violati quasi sistematicamente. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che qualsiasi distinzione tra tortura e maltrattamento (sia nel diritto internazionale che nella Convenzione) non era significativa per due motivi. In primo luogo, la sua affermazione era che il maltrattamento di Al-Hamasher e Abu Hawsher era così grave da rappresentare la tortura. In secondo luogo, vi è stata una violazione dell'articolo 6 ogni volta che è stato inflitto un maltrattamento al fine di ottenere una confessione ed è stato chiaro che Al-Hamasher e Abu Hawsher erano stati torturati per questo motivo<sup>675</sup>. Ad aggravare la situazione ci sono il fatto che il pubblico ministero giordano non ha considerato opportunamente le denunce di tortura e la differenza degli standard di prova tra il Regno Unito e la Giordania<sup>676</sup>.

Secondo la giurisprudenza della Corte, una questione può essere sollevata eccezionalmente a norma dell'art. 6 con una decisione di espulsione o di estradizione in circostanze in cui il fuggitivo ha subito o rischia di subire un flagrante diniego di giustizia nel paese richiedente. Tale principio è stato stabilito per la prima volta in *Soering v. The United Kingdom*<sup>677</sup> e successivamente è stato confermato dalla Corte in un certo numero di

---

<sup>673</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 241.

<sup>674</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 248.

<sup>675</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 252.

<sup>676</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 253.

<sup>677</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 7 luglio 1989, ricorso n. 14038/88, *Soering v. The United Kingdom*.

casi<sup>678</sup>. Nella giurisprudenza della Corte, il termine "flagrante negazione della giustizia" è sinonimo di un processo che è manifestamente in contrasto con le disposizioni dell'articolo 6 o con i suoi principi.

La Corte EDU concorda con la Corte d'appello che la questione centrale nel caso di specie è il reale rischio che le prove acquisite con la tortura di terzi saranno ammesse al rinvio del ricorrente. Di conseguenza, è opportuno valutare in primo luogo se l'uso di prove ottenute dalla tortura sarebbe un flagrante diniego di giustizia<sup>679</sup>. Il diritto internazionale e tutti gli ordinamenti occidentali dichiarano la propria opposizione inequivocabile alla tortura. Le prove ottenute da tale pratica sono escluse dai procedimenti giudiziari di qualsiasi tipo poiché sarebbero un appoggio indiretto alla pratica e poiché, come ha affermato Lord Bingham, è «unreliable, unfair, offensive to ordinary standards of humanity and decency and incompatible with the principles which should animate a tribunal seeking to administer justice»<sup>680</sup>. La Corte, per queste ragioni, ha ribadito che particolari considerazioni si applicano per quanto riguarda l'uso nei procedimenti penali di prove acquisite in violazione dell'articolo 3 e un loro eventuale uso rappresenterebbe una chiara violazione degli standard minimi dell'equo processo quindi dell'art. 6 della Convenzione<sup>681</sup>.

La Corte inizia l'analisi specifica del caso ricordando le dichiarazioni dei Signori Al-Hamasher e Abu Hawsher riguardo i maltrattamenti subiti dal GID<sup>682</sup>. La Corte continua osservando che bisogna accertare se ci sia un reale rischio dell'uso di prove ottenute con la tortura e se l'uso di esse sia una sostanziale negazione di giustizia. Nell'analizzare la questione la Corte nota come ci siano molteplici prove testimoniali più o meno specifiche sulla pratica della tortura in Giordania e su come essa sia diffusa sistematicamente nel paese mediorientale<sup>683</sup>. Successivamente la Corte osserva come il caso in esame sia differente da *A e Altri v Regno Unito* e per tale ragione l'onere della prova deve essere differente e come i precedenti presentati dal Governo nel corso del dibattimento non siano pertinenti<sup>684</sup>. Inoltre la Corte ricorda come l'uso della tortura normalmente veda coinvolte persone da vari settori della pubblica amministrazione

---

<sup>678</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 10 aprile 2012, ricorso n. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09, *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 258.

<sup>679</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 263.

<sup>680</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 264.

<sup>681</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 267.

<sup>682</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 269.

<sup>683</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 272.

<sup>684</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 274-275.

rendendo questa pratica ancora più grave. A riprova di tale fatto, in Giordania ci sono molteplici report da parte delle principali ONG internazionali e dal Comitato contro la Tortura dove si denuncia la condotta della Corte della Sicurezza di Stato giordana nei confronti delle denunce di maltrattamenti<sup>685</sup>. Nonostante la presenza di garanzie legali per contrastare l'uso di prove ottenute con la tortura, la Corte ha espresso i propri dubbi sulla reale efficacia delle stesse. Alla luce di quanto detto precedentemente, il richiedente non ha delle giuste possibilità di contrastare l'uso di prove ottenute grazie alla tortura.

La Corte esprime un giudizio simile a quello della SIAC e della Corte d'Appello nel considerare come altamente probabile l'uso delle dichiarazioni estorte ai signori Al-Hamasher e Abu Hawsher e che ciò rappresenti un sostanziale diniego di giustizia<sup>686</sup>. Le parti hanno presentato ampie prove riguardo al riesame del ricorrente in Giordania ed esaminate accuratamente dai tribunali nazionali. Inoltre, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, il ricorrente ha presentato ulteriori prove concrete e convincenti che i suoi co imputati sono stati torturati nel fornire la dichiarazione contro di lui. Ha inoltre mostrato che la Corte dello Stato di Giordania si è dimostrata incapace di indagare correttamente le accuse di tortura e di escludere le prove di tortura. Per queste ragioni e quelle sopra indicate la Corte dichiara che una eventuale estradizione del signor Othman, conosciuto come Abu Qatada, in Giordania rappresenti una violazione dell'art. 6 della Convenzione<sup>687</sup>.

Questa pronuncia della Corte è molto importante poiché è frutto di un approccio maggiormente comprensivo delle dinamiche successive all'extradizione. Infatti in molti paesi occidentali la tortura è una pratica illegale ma vi è la possibilità per errore volontario o no che ci sia un processo iniquo a causa di vari interessi. L'ammissione di prove ottenute grazie a questa pratica sarebbe una violazione del diritto all'equo processo. Tale violazione non permetterebbe quindi l'extradizione in quanto il processo è stato reso invalido dalle prove presentate dall'accusa.

## 6.7 Conclusioni

Il caso analizzato in questo capitolo ci ha permesso di vedere come la tutela dei diritti umani in casi di terrorismo internazionale richieda l'analisi di due situazioni. La prima vede il processo come momento cruciale in

---

<sup>685</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 277.

<sup>686</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 282.

<sup>687</sup> Sentenza *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, cit., paragrafo 287.

quanto solo attraverso l'equità e, di conseguenza, il pieno rispetto dei diritti procedurali e sostanziali dei sospettati, delle vittime e dei testimoni si può ottenere un risultato concreto e pienamente rispettoso dei diritti fondamentali. La seconda situazione invece non era ancora stata mostrata nei casi studio presentati nel corso della trattazione ed è la tutela dei diritti umani anche quando è coinvolto uno Stato terzo. Nel caso specifico è il rapporto che si è creato tra il signor Othman, conosciuto come Abu Qatada, il Regno Unito e la Giordania, che rappresentava per il futuro richiedente una minaccia ai suoi diritti. Per risolvere la situazione lo Stato europeo attraverso il proprio ministero degli esteri ha concluso un accordo, il *Memorandum of Understanding*, con l'obiettivo di estendere le tutele dei diritti umani che avrebbe avuto nel Regno Unito anche nel paese mediorientale. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stata in parte concorde con quanto compiuto dal Regno Unito ma ha dovuto dissentire su un punto specifico, in quanto il diritto all'equo processo veniva minacciato dall'ammissione di prove ottenute in seguito a tortura.

## 7. Punizione e trasferimento di un terrorista

Il processo non rappresenta la fase finale del rapporto tra il terrorista e la società ma è solamente un passaggio, obbligato secondo i trattati e la nozione di stato di diritto, verso la punizione per l'atto terroristico compiuto o l'eventuale trasferimento verso un altro Stato.

La punizione viene definita dallo *European Union Framework Decision on combating terrorism* come effettiva, proporzionata e dissuasiva<sup>688</sup>. Quindi l'obiettivo della punizione dei reati di terrorismo come di quelli di carattere generale non è semplicemente isolare le persone che violano le regole della società ma ha anche la finalità, per quanto possibile, di riabilitare e reinserire chi sconta la pena all'interno della società<sup>689</sup>. Questo principio è sottolineato anche dall'*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), in particolare all'art. 10, comma 3 quando afferma che: «[t]he penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of which shall be their reformation and social rehabilitation».

Bisogna tener presente che, secondo il principio *nulla poena sine lege*<sup>690</sup>, la punizione non è possibile qualora il comportamento contestato non fosse vietato al momento del suo compimento<sup>691</sup>. Alla stessa maniera, la pena non può essere aggravata retroattivamente, in quanto anche questo rappresenterebbe una violazione dei diritti umani<sup>692</sup>.

Il trasferimento di sospetti o condannati terroristi viene incentivato nel sistema delle Nazioni Unite come uno strumento efficace della lotta al terrorismo. A tal riguardo la *European Commission for Democracy Through Law*, conosciuta come Commissione di Venezia, distingue i vari trasferimenti interstatali di detenuti in:

- Deportazione: quando l'espulsione dal paese avviene poiché la persona non è gradita all'interno dello stesso o la sua presenza è ritenuta pregiudizievole;
- Estradizione: quando la persona viene allontanata da un paese per subire un processo o scontare una pena altrove;

---

<sup>688</sup> CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *European Union Framework Decision on combating terrorism*, Bruxelles, 2002, art. 5 comma 1.

<sup>689</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 9 luglio 2013, ricorsi n. 66069/09, 130/10 and 3896/10, *Vinter and Others v. The United Kingdom*, Strasburgo.

<sup>690</sup> Il principio in questione è considerato inderogabile nel diritto internazionale sin dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dove viene sancito all'art.11.

<sup>691</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Roma, 1950, art. 15.

<sup>692</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966., art. 15 comma 1.

- Transito: quando la persona è solamente di passaggio sul territorio di un dato Stato<sup>693</sup>.

In seguito ad un approfondimento teorico sulle possibili problematiche relative ai diritti umani, se ne osserverà l'applicazione in un caso della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che vede coinvolti diversi sospetti terroristi e il loro trasferimento dal Regno Unito ad una prigione negli Stati Uniti d'America.

### 7.1 Pena di morte e carcere a vita

Attualmente poco più del 70% dei membri delle Nazioni Unite ha abolito la pena di morte o ha presentato una moratoria sulla sua applicazione e tutti i membri del Consiglio d'Europa sono tra di essi<sup>694</sup>. I paesi in cui essa non è stata abolita seguono nella sua applicazione la risoluzione 2005/59 della *Commission on Human Rights* che pone diversi limiti tra cui:

- «Not to impose it for crimes committed by persons below 18 years of age;
- To exclude pregnant women and mothers with dependent infants from capital punishment;
- Not to impose the death penalty on a person suffering from any mental or intellectual disabilities or to execute any such person;
- Not to impose the death penalty for any but the most serious crimes and only pursuant to a final judgement rendered by an independent and impartial competent court, and to ensure the right to a fair trial and the right to seek pardon or commutation of sentence;
- To ensure that all legal proceedings, including those before special tribunals or jurisdictions, and particularly those related to capital offences, conform to the minimum procedural guarantees contained in article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights;
- To ensure also that the notion of “most serious crimes” does not go beyond intentional crimes with lethal or extremely grave consequences and that the death penalty is not imposed for non-violent acts such as financial crimes, religious practice or

---

<sup>693</sup> EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW, *Opinion on the International Legal Obligations of Council of Europe Member States in Respect of Secret Detention Facilities and Inter-State Transport of Prisoners*, Venezia, 2006, sezione 1 A art. 11- 12- 17.

<sup>694</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *Human Rights and Criminal Justice Responses to Terrorism*, New York, 2014, pag.174.

- expression of conscience and sexual relations between consenting adults nor as a mandatory sentence;
- To withdraw and/or not to enter any new reservations under article 6 of the Covenant that may be contrary to the object and purpose of the Covenant, given that article 6 enshrines the minimum rules for the protection of the right to life and the generally accepted standards in this area;
  - To observe the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty and to comply fully with their international obligations, in particular with those under article 36 of the Vienna Convention on Consular Relations, particularly the right to receive information on consular assistance within the context of a legal procedure, as affirmed by the jurisprudence of the International Court of Justice and confirmed in recent relevant judgements;
  - To ensure that, where capital punishment occurs, it shall be carried out so as to inflict the minimum possible suffering and shall not be carried out in public or in any other degrading manner, and to ensure that any application of particularly cruel or inhuman means of execution, such as stoning, be stopped immediately;
  - Not to execute any person as long as any related legal procedure, at the international or at the national level, is pending».

Tali limiti hanno come scopo l'applicazione di una pena definitiva come la morte, per quanto possibile, nel rispetto dei diritti umani e la minimizzazione del fenomeno nei confronti delle situazioni problematiche interne dovute a regimi non democratici. Infatti come viene detto nella citazione sopra riportata, la pena di morte dovrebbe esser applicata solamente per i cosiddetti «crimini gravi»<sup>695</sup>. Tale punizione non può esser applicata a tutti i reati di terrorismo in quanto lo *Human Rights Committee* ha dichiarato che sarebbe legittima la pena capitale solamente in caso della perdita di vite<sup>696</sup>.

Con l'espressione "pena di morte obbligatoria" s'intende la situazione in cui un giudice si trova costretto a condannare a morte una persona in quanto è l'unica pena possibile per il reato contestato. Tale situazione è naturalmente dichiarata illegittima dagli organi internazionali di tutela dei

---

<sup>695</sup>, *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 6 comma 2.

<sup>696</sup> Si vedano *Human Rights Committee, Concluding Observations on Iran (CCPR/C/79/Add.25)*, paragrafo 8, Ginevra, 3 Agosto 1993 e *Human Rights Committee, Concluding Observations on Iraq (CCPR/C/79/Add.84)*, paragrafo 10 e 11, Ginevra, 19 Novembre 1997.

diritti umani in quanto non permetterebbe di applicare l'estrema sentenza solamente ai cosiddetti «crimini gravi»<sup>697</sup>.

Secondo il diritto internazionale dei diritti umani, qualsiasi persona condannata a morte ha il diritto di chiedere la grazia o di cercare la commutazione di una pena di morte a una sanzione meno grave. Naturalmente, tale diritto è fondamentale in quei paesi dove la pena di morte è prevista dal codice penale e in quei trattati sui diritti umani dove la condanna a morte non è espressamente vietata. Infatti, la ICCPR all'art. 6, comma 4 afferma: «Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases». Infine lo *Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions* sottolinea come tale diritto abbia lo scopo di:

- Possibile fonte di nuovi appelli qualora diventino disponibili nuove prove o vi sia la convinzione che la condanna sia avvenuta erroneamente
- Controllare gli sviluppi successivi alla condanna di un tribunale di secondo grado
- Fornire al potere politico, che normalmente non interferisce con un processo penale, di salvare una vita qualora essa sia ingiustamente minacciata<sup>698</sup>.

Il carcere a vita non rappresenta una punizione drastica e definitiva come la pena di morte ma è oggetto di critiche poiché in molteplici giurisdizioni si è ritenuto che tale fatto costituisca un trattamento inumano e degradante. Per quanto di sua competenza, non è di questa opinione la Camera d'Appello del Tribunale Speciale per la ex-Iugoslavia che nella sentenza contro Stakić ha affermato: «[w]here the crimes for which the accused is held responsible are particularly grave, the imposition of a life sentence does not constitute a form of inhumane treatment but, in accordance with proper sentencing practice common to many countries, reflects a specific level of criminality»<sup>699</sup>. Questo estratto della sentenza ci mostra quale sia l'orientamento sulla legittimità del carcere a vita nei cosiddetti «crimini gravi». Infatti Milomir Stakić è stato ritenuto colpevole di sterminio, omicidio contrario alle leggi di guerra, persecuzione come crimine contro

---

<sup>697</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op.cit.*, pag.177.

<sup>698</sup> SPECIAL RAPPOREUR ON EXTRAJUDICIAL, SUMMARY ON ARBITRARY EXECUTIONS, *Report of the Special Rapporteur Summary on Arbitrary Executions (A/HRC/8/3)*, Ginevra, paragrafo 62, 2008.

<sup>699</sup> APPEALS CHAMBERS, *Prosecutor v. Stakic (IT-97-24-A)*, L'Aja, paragrafo 394–395, 2006.

l'umanità e deportazione come crimine contro l'umanità per le sue attività in Serbia nel 1992.

## 7.2 Le sanzioni delle Nazioni Unite come strumento punitivo nella lotta al terrorismo

L'aumento dell'attività terroristica a causa delle azioni illecite, tra gli altri, di Osama Bin Laden e di Al-Qaeda, ha portato il Consiglio di Sicurezza e gli Stati a rinnovare la propria prassi e ad utilizzare nuovi strumenti repressivi. Una delle nuove misure, che è forse una delle più discusse negli ultimi anni per la sua efficacia e legittimità, è l'uso delle sanzioni mirate, conosciute come *smart sanctions*, introdotte dalla Risoluzione 1267 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni il 15 ottobre 1999. L'importanza di questa pratica è data dal fatto che viene ammessa la possibilità di includere i *non-state actors* tra i soggetti destinatari di misure limitative dei diritti, grazie alla decisione autoritativa di un organo internazionale privo di potestà giurisdizionale<sup>700</sup>. Questa particolarità ha portato lo *UN Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism*, Martin Scheinin, a identificare le seguenti criticità, cui è stato parzialmente posto rimedio negli anni successivi:

- «the process for individuals and entities to be removed from the list;
- failure to notify listed individuals and entities of their designation;
- lack of information regarding the basis for listing;
- lack of periodic review of those listed as well as a lack of limited time frames to resolve
- pending issues such as de-listing requests;
- the open-ended nature of sanctions imposed;
- lack of transparency of the Sanctions Committee procedures and difficulties in obtaining information about the way in which the Committee functions»<sup>701</sup>.

L'idea alla base del nuovo regime sanzionatorio è la natura di minaccia all'intera comunità internazionale rappresentata dagli ideatori, autori,

---

<sup>700</sup> FRANCESCO SALERNO, *Il rispetto delle garanzie processuali nell'attuazione delle misure del Consiglio di Sicurezza contro il terrorismo internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, Vol. 46, n.1, Cedam, Padova, 2010, pag. 11-12.

<sup>701</sup> MARTIN SCHEININ, *Report of the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism*, Ginevra, 2006, paragrafo 30-41.

complici o semplici sostenitori delle azioni terroristiche<sup>702</sup>. Tali misure non possono trovare concreta applicazione senza la cooperazione degli Stati membri delle Nazioni Unite in quanto spetta a loro la definizione delle precise modalità d'applicazione all'interno dei rispettivi ordinamenti nazionali<sup>703</sup>.

Bisogna ricordare come queste misure antiterrorismo non sono equivalenti a quelle di natura penale *stricto sensu* in quanto non sono state adottate da un organo di natura giurisdizionale, ma da uno esecutivo. Nonostante questa natura originaria differente le *smart sanctions*, vista la loro natura afflittiva e l'irriformalità da parte di un organo terzo, esse sono maggiormente assimilabili a misure punitive penali e non a sanzioni amministrative con finalità cautelari<sup>704</sup>.

Ai sensi del *Terrorism Act 2006* nel Regno Unito è il Segretario di Stato che decide, alla luce di quanto dichiarato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la creazione delle *blacklists* dove si trovano tutte le persone fisiche o giuridiche oggetto di *smart sanctions*<sup>705</sup>. Già dal *Terrorism Act 2000* era previsto un procedimento davanti alle autorità amministrative per contrastare la propria presenza nelle liste del Segretario di Stato<sup>706</sup>. Qualora ci fosse un'istanza di rigetto, il ricorrente può presentarsi prima davanti alla corte d'appello amministrativo poi davanti al giudice ordinario solamente per le questioni di diritto<sup>707</sup>. I giudici della *High Court of Justice* nella sentenza del 24 aprile 2008 hanno dichiarato tale regime illegittimo in quanto tali misure, vista la natura lesiva dei diritti personali, richiederebbero anche una votazione del Parlamento e non una semplice decisione del Governo<sup>708</sup>. La *High Court of Justice* si è spinta anche oltre arrivando ad affermare che l'attuazione del regime sanzionatorio delle Nazioni Unite sia da mettere in discussione qualora esso risulti in grave contrasto con i diritti fondamentali tutelati dal Regno Unito<sup>709</sup>. La procedura delle Nazioni Unite è stata negli anni revisionata più volte e nel corso del tempo è stata creata una procedura di *delisting* e una per

---

<sup>702</sup> NICOLA COLACINO, *Ammissibilità e limiti del sindacato giurisdizionale in Contrasto Multilivello al Terrorismo Internazionale e Rispetto dei Diritti Umani*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, pag. 75.

<sup>703</sup> NICOLA COLACINO, *op.cit.*, pag. 76.

<sup>704</sup> NICOLA COLACINO, *op.cit.*, pag. 76-77.

<sup>705</sup> *Terrorism Act 2006*, art. 21-22.

<sup>706</sup> *Terrorism Act 2000*, art. 4-6.

<sup>707</sup> CHIARA DI STASIO, *La lotta al terrorismo internazionale: garanzia di sicurezza versus tutela dei diritti fondamentali*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pag. 560.

<sup>708</sup> Sentenza della Corte d'Appello del Regno Unito del 30 ottobre 2008, [2008] EWCA Civ 1187, *A, K, Q & G v. H.M. Treasury*, Londra.

<sup>709</sup> CHIARA DI STASIO, *op.cit.*, pag. 561.

contestare la decisione del Consiglio di Sicurezza di porre il proprio nome nelle liste davanti l'Ombudsman.

### 7.3 Il requisito di legalità e il diritto alla revisione della deportazione e dell'estradizione

Come detto in apertura del capitolo, la tutela dei diritti umani s'estende anche al trasferimento del condannato o del sospettato verso una giurisdizione diversa da quella che lo tiene sotto custodia. Affinché questa tutela sia effettiva la persona oggetto dello spostamento deve avere il diritto di appellarsi contro di esso come affermato dall'art. 13 dell'ICCPR<sup>710</sup>. Lo *Human Rights Committee* ha chiarito che questo diritto non si applica solamente ai casi di deportazione ed espulsione, ma anche ai casi di estradizione, che rappresentano nell'ambito della lotta al terrorismo una casistica fondamentale. Naturalmente, il procedimento di revisione non deve essere solamente formale ma deve rappresentare una sostanziale possibilità per il detenuto/sospettato<sup>711</sup>.

### 7.4 Cause d'esclusione per l'allontanamento dal territorio nazionale

Il principio del *non refoulement* è un principio fondamentale del diritto internazionale che ha origine nella disciplina che tutela i richiedenti asilo e i rifugiati. Il termine deriva dal francese "refouler", che può essere tradotto come "spingere indietro" o "portare indietro" una persona. Il principio del *non refoulement* obbliga gli Stati a non estradare, espellere o altrimenti rimuovere una persona verso uno Stato in cui tale persona si trovi a rischiare di essere uccisa arbitrariamente, torturata o di subire altre gravi violazioni dei suoi diritti umani<sup>712</sup>. Tale principio è esplicitato nella Convenzione di Ginevra del 1951 sullo Status di Rifugiato e nel relativo protocollo, in particolare all'art. 33<sup>713</sup> che proibisce il *refoulement* qualora

---

<sup>710</sup> «An alien lawfully in the territory of a State Party to the present Covenant may be expelled therefrom only in pursuance of a decision reached in accordance with law and shall, except where compelling reasons of national security otherwise require, be allowed to submit the reasons against his expulsion and to have his case reviewed by, and be represented for the purpose before, the competent authority or a person or persons especially designated by the competent authority». *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966, art. 13.

<sup>711</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op.cit.*, pag.188.

<sup>712</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op.cit.*, pag. 190.

<sup>713</sup> «refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of

una persona sia minacciata nel Paese di destinazione, per motivi specifici, definiti dal trattato. Tale tutela (ai sensi della Convenzione di Ginevra del '51) non è però universale in quanto la stessa Convenzione, come già accennato nel primo capitolo, prevede delle esclusioni per motivi di grave minaccia alla sicurezza dello Stato ospitante<sup>714</sup> o rappresenti una minaccia agli scopi e alle finalità delle Nazioni Unite<sup>715</sup>.

Il divieto di *refoulement* non si applica solamente nei casi previsti dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951. Nel corso degli anni, con lo sviluppo dei trattati sui diritti umani e della giurisprudenza di alcuni organi di controllo, tale protezione si è estesa anche ad altri ambiti. Infatti, qui si vuole ricordare in ambito regionale la protezione *par ricochet* che nel -nell'ambito del Consiglio d'Europa proibisce agli Stati Membri di respingere dal proprio territorio qualsiasi persona che sia suscettibile di violazioni dei diritti protetti dalla CEDU, che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo considera fondamentali (specialmente l'art. 3 che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti).

In ambito internazionale questa tutela viene riscontrata nella *Convention against Torture*, che proibisce qualsiasi tipo di trasferimento quando l'individuo rischi una violazione della convenzione<sup>716</sup>, e nella *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced*

---

a particular social group or political opinion». *Convention relating to the Status of Refugees*, Ginevra, 1951, art. 33.

<sup>714</sup> «the benefit of the present provision [the prohibition on *refoulement* set out in article 33(1) of the Convention] may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgement of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country». *Convention relating to the Status of Refugees*, Ginevra, 1951, art. 33 comma 2.

<sup>715</sup> «shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

(a) He has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

(b) He has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

(c) He has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations». *Convention relating to the Status of Refugees*, Ginevra, 1951, art.1 comma F.

<sup>716</sup> «[n]o State Party shall expel, return (“*refouler*”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture». *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, New York, art. 3 comma 1, 1984.

*Disappearance*, dove si ha una tutela simile a quella prevista negli altri casi<sup>717</sup>.

Un ulteriore motivo per cui non si può approvare l'allontanamento dal territorio nazionale di un sospettato/detenuto è la clausola di non discriminazione presente nei trattati per la lotta al terrorismo internazionale. Prendendo ad esempio l'art.15<sup>718</sup> della *Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, si può osservare come l'estradizione o atti simili di cooperazione internazionale possano esser bloccati quando siano basati su motivi discriminatori. Si noti che questa clausola di non discriminazione negli strumenti universali contro il terrorismo fornisce un terreno facoltativo per rifiutare l'estradizione e l'assistenza giudiziaria reciproca. Non crea l'obbligo di rifiutare la cooperazione. Tuttavia, l'obbligo (in base al diritto dei rifugiati e dei diritti umani) di non estradare, espellere o altrimenti rimuovere una persona in un altro Stato in cui tale persona si trovi ad affrontare un reale rischio di uccisione arbitraria, tortura o altro danno irrimediabile, rimane invariato<sup>719</sup>.

## 7.5 Assicurazioni diplomatiche

Come visto incidentalmente nel capitolo precedente, le assicurazioni diplomatiche sono impegni assunti dallo Stato in cui il deportato o l'estradato deve essere trasferito, e sono relative al trattamento che riceverà al momento del trasferimento. Questi possono essere semplicemente impegni scritti o verbali da parte di diplomatici o di altri rappresentanti statali i quali assicurano che un individuo sarà giudicato da un tribunale civile e non da un tribunale militare o che l'accusa non proporrà la pena di morte. Tali assicurazioni possono assumere la forma di un memorandum

---

<sup>717</sup> «“[n]o State Party shall expel, return (“refouler”), surrender or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to enforced disappearance». *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, New York, 1992, art. 16 comma 1.

<sup>718</sup> «Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance, if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in article 2 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person’s position for any of these reasons». *Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, New York, 1999, art. 13

<sup>719</sup> *Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, New York, 1999, art. 15.

d'intesa formale tra gli Stati in questione, contenente modalità dettagliate per la sorveglianza o la supervisione di quanto concordato<sup>720</sup>.

Le assicurazioni diplomatiche si sono rivelate un importante strumento per aumentare la collaborazione e la cooperazione tra i vari Stati nella lotta al terrorismo internazionale. Nonostante questo apprezzamento da parte degli Stati, gli organi di tutela dei diritti umani non hanno sempre approvato questo nuovo metodo in quanto, a loro giudizio, non permetterebbe di tutelare il detenuto/sospettato nei casi di tortura e di trattamenti inumani o degradanti. Allo stesso tempo le assicurazioni diplomatiche si sono rivelate efficaci nei casi in cui era prevista la pena di morte<sup>721</sup> perché hanno impedito l'applicazione di questa pena. Questo è dovuto dal fatto che le assicurazioni diplomatiche relative alla tortura e al trattamento disumano e degradante presentano gravi debolezze intrinseche: in materia di diritto internazionale la tortura e il trattamento disumano e degradante sono già proibiti in termini assoluti in tutti gli Stati anche se tale divieto non viene applicato in tutto il mondo. Le garanzie diplomatiche forniscono quindi poco in termini di protezione supplementare. A livello pratico, tali garanzie saranno molto difficili da monitorare e se si verifica una violazione, la vittima della tortura e lo Stato che ha chiesto e ottenuto le assicurazioni avranno generalmente pochi rimedi efficaci<sup>722</sup>. Il *Working Group on Arbitrary Detention Legal Opinion on Preventing Arbitrary Detention in the Context of International Transfer of Detainees, Particularly in Countering Terrorism* ha evidenziato come gli Stati abbiano fatto ricorso anche ad assicurazioni diplomatiche inverse. Con tale pratica uno Stato si avvale della collaborazione di un secondo Stato per detenere senza alcuna base giuridica un proprio sospettato<sup>723</sup>

---

<sup>720</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op.cit.*, pag.198.

<sup>721</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op.cit.*, pag. 199.

<sup>722</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op.cit.*, pag. 200.

<sup>723</sup> «[w]hereas in the case of diplomatic assurances a sending Government seeks from the receiving Government a (however ineffective) guarantee that the person extradited, deported or expelled will not be subjected to treatment contrary to human rights norms, in the case of 'reverse diplomatic assurances' the sending Government seeks precisely assurances that the person handed over will be deprived of liberty, although there are no criminal charges against him and no other legal basis for detention. ... The Working Group underlines that Governments cannot accept a detainee under such conditions without incurring serious violations of their obligations under international human rights law». WORKING GROUP ON ARBITRARY DETENTION LEGAL OPINION ON PREVENTING ARBITRARY DETENTION IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL TRANSFER OF DETAINEES, PARTICULARLY IN COUNTERING TERRORISM, A/HRC/4/40, New York, 2007, paragrafo 57.

violando così il diritto internazionale e i diritti umani della persona oggetto della cosa<sup>724</sup>.

#### 7.6 «Extraordinary rendition» e altri metodi illegittimi per il trasferimento di un sospettato all'estero

Uno Stato, che persegue un sospetto terrorista o che cerca di ottenere la custodia di una persona condannata per reati terroristici, può non riuscire nel suo intento a causa delle procedure di estradizione o di deportazione dallo Stato in cui si trova la persona voluta. Tale eventualità si può verificare qualora i procedimenti giudiziari d'extradizione non siano andati a buon fine o quando lo Stato ospitante per volontà propria, in quanto offre asilo a tali criminali, o per dettame costituzionale, non può estradare o deportare la persona richiesta dall'altro Stato<sup>725</sup>. Gli strumenti internazionali universali di lotta al terrorismo per questi casi prevedono una clausola "*aut dedere aut judicare*" in modo che sia assicurata la giustizia, ma gli Stati non sempre si attengono ai vincoli che sono ad essi imposti dalle disposizioni di diritto internazionale e in alcuni casi hanno ingannato il sospettato o lo hanno sequestrato nel territorio in cui si trovava<sup>726</sup>. Se uno Stato agisce in modo extraterritoriale nel sequestro o nella detenzione di un sospetto in modo incompatibile con la sovranità dello Stato ospitante, ciò comporterà generalmente una violazione dei diritti dello Stato ospitante in base al diritto internazionale<sup>727</sup>.

I termini *rendition* ed *extraordinary rendition* sono utilizzati nel linguaggio comune per riferirsi alla pratica di trasferire irregolarmente un sospettato e di detenerlo in un paese differente da quello in cui volontariamente si è recato. Nello *UNITED NATIONS Joint Study on Global Practices in Relation to Secret Detention in the Context of Countering Terrorism* all'art. 36<sup>728</sup> l'*extraordinary redintion* viene

---

<sup>724</sup>t incurring serious violations of their obligations under international human rights law». WORKING GROUP ON ARBITRARY DETENTION LEGAL OPINION ON PREVENTING ARBITRARY DETENTION IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL TRANSFER OF DETAINEES, PARTICULARLY IN COUNTERING TERRORISM, *cit.*, paragrafo 57.

<sup>725</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op.cit.*, pag.201.

<sup>726</sup> EUROPEAN PARLIAMENT, *Resolution 2006/2200(INI)*, Strasburgo, 2007.

<sup>727</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *op.cit.*, pag. 201.

<sup>728</sup> «Secret detention, involving the denial or concealment of a person's detention, whereabouts or fate has the inherent consequence of placing the person outside the protection of the law. The practice of "proxy detention", where persons are transferred from one State to another outside the realm of any international or national legal procedure ("rendition" or "extraordinary rendition") for the specific purpose of secretly detaining them, or to exclude the possibility of review by the domestic courts of the State

definita come il trasferimento di una persona da uno Stato all'altro al di fuori di qualsiasi procedura giuridica internazionale e nazionale. Sempre nello *UNITED NATIONS Joint Study on Global Practices in Relation to Secret Detention in the Context of Countering Terrorism* viene mostrato lo stretto collegamento tra questa pratica e serie violazioni dei diritti umani, quali detenzione segreta, sparizioni, tortura e processo ingiusto davanti ad una corte militare o speciale. Infine, il documento sottolinea, al paragrafo 159, comma c come il diritto internazionale dei diritti umani consideri responsabili delle violazioni sia lo Stato che ha effettivamente violato i diritti del detenuto/sospettato, sia lo Stato ospitante quando sia dimostrato che non ha fornito un'adeguata protezione all'individuo destinatario della misura<sup>729</sup>.

### 7.7 Case Study: *Babar Ahmad And Others V. The United Kingdom*

Al fine di osservare in pratica quanto affermato nei paragrafi precedenti si procederà con l'analisi di un ricorso presentato di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La controversia vede, sei detenuti di origine medio orientale effettuare un ricorso contro il Regno Unito e ha come obiettivo il contrasto ad un provvedimento d'extradizione negli Stati Uniti dove avrebbero affrontato diversi processi per reati di terrorismo e una possibile condanna nello *United States Penitentiary, Administrative Maximum Facility* di Florence, anche conosciuto come ADX Florence<sup>730</sup>, che è una delle strutture detentive più restrittive del pianeta.

#### 7.7.1 I fatti

I sei detenuti non sono stati oggetto di un'unica indagine ma di tre diversi gruppi di accuse<sup>731</sup>. Nel primo caso, le accuse di cospirazione per fornire un sostegno materiale ai terroristi, fornitura di sostegno materiale ai

---

having custody of the detainee, or otherwise in violation of the well-entrenched principle of non-refoulement, entails exactly the same consequence. The practice of "proxy detention" involves the responsibility of both the State that is detaining the victim and the State on whose behalf or at whose behest the detention takes place». *UNITED Nations Joint Study on Global Practices in Relation to Secret Detention in the Context of Countering Terrorism*, New York, 2010, art. 36.

<sup>729</sup> *UNITED Nations Joint Study on Global Practices in Relation to Secret Detention in the Context of Countering Terrorism*, New York, 2010, art. 159 comma c.

<sup>730</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 10 aprile 2012, ricorso n. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09, *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, Strasburgo, 2012, paragrafo 4.

<sup>731</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 8.

terroristi, cospirazione per uccidere, rapire, maltrattare o danneggiare le persone o danneggiare proprietà in un paese straniero e il riciclaggio di denaro, sono state formalizzate tra il 2004 e il 2006. Tale processo riguarda il primo ricorrente, il Signor Babar Ahmad, e il terzo, il Signor Syed Tahla Ahsan, ricorrente davanti una Corte del Connecticut<sup>732</sup>. Il secondo procedimento riguarda undici capi d'accusa, ossia la presa di ostaggi in Yemen nel 2008<sup>733</sup>, la conduzione della lotta armata in Afghanistan nel 2001<sup>734</sup> e l'ideazione di un campo d'addestramento in Oregon tra il giugno 2000 e il dicembre 2001<sup>735</sup>. In questo procedimento la persona maggiormente coinvolta è il quarto richiedente, il Signor Mustafa Kamal Mustafa (Abu Hamza) mentre il secondo, il Signor Haroon Rashid Aswat, è accusato di favoreggiamento solamente per quanto riguarda l'ultimo gruppo d'accuse<sup>736</sup>. Il terzo filone processuale riguarda il coinvolgimento del quinto e del sesto richiedente negli attentati di Al-Qaeda alle ambasciate americane di Nairobi e Dar es Salaam nel 1998. In particolare, il quinto richiedente, il Signor Adel Abdul Bary, è accusato di cospirazione per uccidere cittadini degli Stati Uniti, cospirazione per uccidere, cospirazione per la distruzione di edifici e proprietà e cospirazione per attaccare strutture legate alla sicurezza nazionale mentre il sesto richiedente, il Signor Khaled Al-Fawwaz, deve affrontare ben duecento ottantacinque capi d'accusa di cui duecento sessantasei per omicidio<sup>737</sup>. In seguito agli arresti nel Regno Unito di ognuno dei richiedenti, il Governo degli Stati Uniti ha presentato, grazie alla propria rappresentanza a Londra, una nota diplomatica<sup>738</sup> per ognuno di loro, dove si richiedeva

---

<sup>732</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 10.

<sup>733</sup> Il richiedente viene accusato di aver collaborato alla presa di sedici ostaggi e alla successiva morte di quattro di loro durante la missione di salvataggio mandata avanti dalle forze speciali yemenite.

<sup>734</sup> In questo caso le accuse riguardano la fornitura di supporto materiale e finanziario per raggiungere l'Afghanistan e l'organizzazione di colloqui con i comandanti Talebani.

<sup>735</sup> Anche in questo caso le accuse riguardano la fornitura di supporto materiale e finanziario ad un'organizzazione terroristica (Al-Qaeda) ma si aggiungono i reati di cospirazione per fornire supporto materiale e finanziario.

<sup>736</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 11-16.

<sup>737</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 17-19.

<sup>738</sup> Al fine di chiarire ulteriormente si cita la *Diplomatic Note No.25* in relazione al caso del primo richiedente: «Pursuant to Article IV of the Extradition Treaty Between the Government of the United States and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Government of the United States hereby assures the Government of the United Kingdom that the United States will neither seek the death penalty against, nor will the death penalty be carried out, against Babar Ahmad upon his extradition to the United States.

The Government of the United States further assures the Government of the United Kingdom that upon extradition to the United States, Babar Ahmad will be prosecuted

l'extradizione e si assicurava il Governo di Sua Maestà che non sarebbe stata applicata la pena di morte. Durante la propria udienza davanti al giudice distrettuale, tuttavia, il primo richiedente ha sottolineato la permanenza del rischio di pena di morte e di esser definito combattente nemico ai sensi del codice militare americano. Inoltre egli teme la possibilità di una *extraordinary rendition* in un paese terzo e le possibili violazioni dell'art. 3 e 6 della CEDU a causa delle misure amministrative speciali durante la detenzione in una prigione federale come l'ADX Florence<sup>739</sup>. Il giudice distrettuale conferma l'ordine d'extradizione poiché ritiene che le problematiche evidenziate non sussistano. Per tale ragione, il Signor Babar Ahmad ha fatto ricorso alla *High Court*<sup>740</sup>. Anche il secondo richiedente viene arrestato in seguito alla richiesta degli Stati Uniti, ma come nel primo caso l'extradizione viene confermata e il richiedente è costretto ad appellarsi alla *High Court*. La *High Court* ha analizzato la questione del primo e del secondo richiedente insieme e ne ha rigettato le istanze e allo stesso modo si è comportata la *House of Lords* quando è stata chiamata a giudicare il caso<sup>741</sup>.

Gli Stati Uniti d'America hanno richiesto formalmente l'extradizione del terzo richiedente il 15 settembre 2006. Il Signor Ahsan ha impugnato il provvedimento, ma la Corte distrettuale, alla luce di quanto dichiarato dalla *High Court* per il primo e il secondo richiedente, ha rifiutato l'istanza e autorizza il Segretario di Stato a procedere con l'extradizione<sup>742</sup>. Il terzo ricorrente ha presentato ricorso contro tale decisione presso la *High Court* e ha anche chiesto la revisione giudiziale per quanto riguarda il mancato accertamento a procedere con le accuse da parte del *Director of Public Prosecutions for England and Wales* (the DPP). Tale fatto poggia su un accordo esistente tra i Procuratori Generali dei due paesi anglofoni su come gestire i casi in cui la giurisdizione è concorrente<sup>743</sup>. La *High Court* successivamente rigetta completamente le richieste del terzo richiedente e non ne permette la revisione da parte della *House of Lord*.

---

before a Federal Court in accordance with the full panoply of rights and protections that would otherwise be provided to a defendant facing similar charges.

Pursuant to his extradition, Babar Ahmad will not be prosecuted before a military commission, as specified in the President's Military Order of November 13, 2001; nor will he be criminally prosecuted in any tribunal or court other than a United States Federal Court; nor will he be treated or designated as an enemy combatant...». UNITED STATES EMBASSY IN LONDON, *Diplomatic Note n. 25*, 2005, Londra.

<sup>739</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 22.

<sup>740</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 25.

<sup>741</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 30.

<sup>742</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 31.

<sup>743</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 32.

Il quarto richiedente viene arrestato a Londra il 5 agosto 2004 a seguito di una richiesta d'extradizione da parte degli Stati Uniti<sup>744</sup>. Il procedimento viene rimandato in quanto il richiedente viene condannato da una corte locale a sette anni di reclusione. Quando il procedimento inizia nuovamente, il Signor Abu Hamza porta all'attenzione della Corte la sua scarsa condizione di salute e come la detenzione all'ADX Florence possa portare ad un trattamento contrario all'art. 3 della CEDU. Nonostante il giudice abbia espresso dei dubbi sulla reale possibilità del richiedente di sopportare la detenzione per lunghi periodi di tempo in una struttura come quella, egli deve pronunciarsi a favore dell'extradizione perché vi è la pronuncia di una Corte superiore su un caso simile e passare il caso al Segretario di Stato<sup>745</sup>. Il richiedente presenta l'appello alla *High Court* dove insieme alle giustificazioni portate precedentemente viene fatto notare che la lunghezza della possibile detenzione negli Stati Uniti sarebbe contraria agli standard dell'art. 3 della Convenzione. La *High Court* si pronuncia a favore dell'extradizione in quanto l'ergastolo non rappresenta una violazione dell'art. 3 e trova improbabile la detenzione all'ADX Florence se le condizioni mediche sono così debilitanti<sup>746</sup>. Inoltre la *High Court* non concede le necessarie autorizzazioni affinché il caso sia analizzato dalla *House of Lord*.

Il quinto e sesto richiedente vengono arrestati e sono a rischio estradizione in seguito ad una richiesta del Governo degli Stati Uniti d'America presentata rispettivamente il luglio 1999 e il settembre 1998<sup>747</sup>. Durante la sua udienza il signor Al-Fawwaz, afferma che l'extradizione per i capi d'accusa a lui imputati non è possibile poiché lo *USA- UK Extradition Treaty* del 1972 si applica solamente per i reati commessi nelle giurisdizioni degli Stati membri e non quando uno Stato esercita la propria sovranità extra territorialmente. Inoltre egli sostiene che i fatti a lui imputati non sono debitamente correlati da prove in quanto tutto si basa sulle dichiarazioni di due testimoni anonimi<sup>748</sup>. La Corte accetta la legittimità del processo americano e in particolare l'anonimato di due testimoni. Per tale ragione la sentenza è a favore dell'extradizione. Il sesto richiedente si appella alla *High Court* contro questa decisione sulla base del concetto di *Habeas Corpus*<sup>749</sup>. La Corte rigetta completamente queste

---

<sup>744</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 35.

<sup>745</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 38.

<sup>746</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 40.

<sup>747</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 42.

<sup>748</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 43.

<sup>749</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 45.

istanze in quanto gli Stati Uniti avevano presentato molteplici prove<sup>750</sup> che confermavano la loro giurisdizione. In contemporanea a queste udienze si teneva quella davanti alla Corte distrettuale per l'extradizione del quinto richiedente che si è conclusa con gli stessi risultati di quella del sesto<sup>751</sup>. Anche in questo caso, l'appello alla *High Court* è risultato in una conferma della sentenza della Corte distrettuale e per tale ragione i due richiedenti si sono appellati alla *House of Lord*. La massima Corte inglese ha dissentito in questo caso rispetto a quanto dichiarato poiché sono disponibili all'interno dell'ordinamento del Regno Unito capi d'accusa simili e pertanto i richiedenti possono esser processati nel Regno Unito<sup>752</sup>. Durante i colloqui tra il Segretario di Stato inglese e i richiedenti, il Presidente degli Stati Uniti d'America classifica con l'*Executive Order 13224* il sesto richiedente come *specially designated global terrorist* con la conseguente iscrizione in una lista speciale di terroristi controllata dallo *United States Department of the Treasury*<sup>753</sup>. In conseguenza a questo fatto l'Ambasciata degli Stati Uniti a Londra emette la *Diplomatic Note No. 018* con cui si richiede nuovamente l'extradizione del quinto e del sesto richiedente, si assicura la non applicazione della pena di morte nei loro confronti, si afferma che saranno processati da un tribunale federale non militare senza la classificazione di combattente nemico e si informa che i richiedenti sarebbero riconsegnati alle autorità del Regno Unito qualora essi abbiano scontato la loro pena o le accuse nei loro confronti decadano<sup>754</sup>. Il Segretario di Stato inglese rigetta ogni obiezione dei due richiedenti in quanto non si ritengono possibili violazioni dell'art. 3 della Convenzione o un diniego di giustizia. I richiedenti a quel punto si riappellano alla *High Court* dove vengono confermate le posizioni del Segretario di Stato, con la motivazione che la loro detenzione avrebbe avuto una supervisione giudiziaria. Inoltre la Corte non considera plausibile l'extradizione dei richiedenti dagli Stati Uniti all'Egitto e all'Arabia Saudita, i loro rispettivi paesi d'origine, e le violazioni degli artt. 3, 6, 9 e 14 della Convenzione a causa delle misure amministrative speciali presenti all'ADX Florence<sup>755</sup>. Infine il caso non è stato ricevuto dalla *United Kingdom Supreme Court* nonostante vengano identificate due

---

<sup>750</sup> Puntualmente: le prove della creazione e l'uso di una linea telefonica sicura negli Stati Uniti, l'acquisto di un telefono satellitare negli Stati Uniti e l'emissione di messaggi inneggianti alla jihad contro gli Stati Uniti.

<sup>751</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 47.

<sup>752</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 48.

<sup>753</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 50.

<sup>754</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 51.

<sup>755</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 58.

questioni di pubblico interesse legate alla compatibilità dell'art. 3 con le condizioni detentive<sup>756</sup>.

### 7.7.2 Leggi e pratiche rilevanti nel caso

Un punto fondamentale per quanto riguarda questo caso è la legittimità della richiesta d'extradizione e se essa fosse genuinamente possibile alla luce degli obblighi internazionali in materia di diritti umani del Regno Unito, in particolare l'art. 3 della CEDU. All'epoca dei fatti l'extradizione tra il paese europeo e gli Stati Uniti d'America era regolamentata dal 1972 *USA-UK Extradition Treaty* dove all'art. IV si affermava che le Parti avrebbero potuto rifiutare l'extradizione salvo che la Parte richiedente non fornisse forti garanzie riguardo la non applicazione della pena di morte<sup>757</sup>. Un altro documento fondamentale per la comprensione del caso è l'accordo sulle cause penali con competenza concorrente tra Regno Unito e Stati Uniti d'America che viene firmato il 18 gennaio 2007 dal procuratore generale degli Stati Uniti d'America, procuratore generale di Sua Maestà e, per la sua applicazione in Scozia, dal Lord Advocate. In esso vengono definite una serie di misure e di regolamenti da applicare qualora si debbano scambiare informazioni o consultarsi a vicenda su un caso che può esser perseguito sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti<sup>758</sup>.

Alla luce del sistema giudiziario inglese è importante anche la considerazione di quanto affermato dalla *House of Lord* nel caso *R (Wellington) v. Secretary of State for Home Department* del 2008 dove il ricorrente lamentava una possibile violazione dell'art. 3 in caso d'extradizione negli Stati Uniti in seguito all'accusa di omicidio colposo premeditato<sup>759</sup> di due persone in Missouri. Tale accusa l'avrebbe portato in caso di condanna a scontare l'ergastolo senza condizionale. Nel fornire il verdetto della *High Court* Lord Justice Law dichiara<sup>760</sup> che la condanna

---

<sup>756</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 61.

<sup>757</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 62.

<sup>758</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 63.

<sup>759</sup> Generalmente con l'omicidio colposo premeditato s'intende l'equivalente nel codice penale italiano del *murder of first degree* dell'ordimento americano. Tale reato si prefigura sostanzialmente in tre situazioni:

- Premeditazione dell'omicidio
- Particolare violenza nella commissione di esso
- L'omicidio è il cosiddetto *felony-murder*. In questo caso è colpevole di omicidio di primo grado chiunque abbia partecipato alla commissione di un diverso grave crimine (felony), quando in conseguenza di tale reato si sia causata la morte di un uomo.

<sup>760</sup> «Yet a prisoner's incarceration without hope of release is in many respects in like case to a sentence of death. He can never atone for his offence. However he may use his

all'ergastolo al pari della condanna a morte segua un ragionamento basato sulla *lex talionis* ma non sempre rappresenta una minaccia ai diritti esplicitati dall'art. 3 della CEDU<sup>761</sup>. La questione è stata presentata anche alla *House of Lord* dove parte dei membri non riconoscevano il ragionamento di Lord Justice Law ma non si è arrivato ad un vero e proprio verdetto in quanto il richiedente ha ritirato la propria richiesta davanti alla *House of Lord*<sup>762</sup>.

Davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sia i rappresentanti degli Stati Uniti, attraverso il legale del Regno Unito, che i legali dei ricorrenti hanno portato documentazioni e testimonianze riguardo le condizioni di detenzione nel complesso carcerario conosciuto come ADX Florence<sup>763</sup>. In particolare gli ultimi vogliono dimostrare che l'eccessivo isolamento dal resto della popolazione carceraria possa equipararsi ad un trattamento inumano e degradante. In seguito, è stata presentata testimonianza davanti alla Corte delle disposizioni a livello costituzionale che negli Stati Uniti impediscono il maltrattamento dei detenuti e la tutela dei diritti ad un giusto processo<sup>764</sup>. Infine sono state portate all'attenzione della Corte le possibilità concrete di impugnare la propria situazione detentiva davanti ad un giudice<sup>765</sup> e le prassi internazionali in materia di detenzione in isolamento<sup>766</sup>.

### 7.7.3 Art. 3 della CEDU e l'extradizione

La Corte decide di dichiarare legittime le questioni sollevate da tutti i richiedenti tranne il secondo, il Signor Aswat<sup>767</sup>. Nello specifico i sei ricorrenti lamentano due particolari scenari una volta estradati negli Stati Uniti. Nel primo la fonte della violazione sarebbe la loro detenzione nel

---

incarceration as time for amendment of life, his punishment is only exhausted by his last breath. Like the death sentence the whole-life tariff is *lex talionis*». Sentenza dell'Alta Corte del Regno Unito del 18 maggio 2007, [2007] EWHC 1109, *R (on the application of Wellington) v. Secretary of State for the Home Department*, Londra.

<sup>761</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 65.

<sup>762</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 72.

<sup>763</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 82, 98 e 99.

<sup>764</sup> Questo è possibile grazie rispettivamente all'Ottavo e al Quinto Emendamento. L'ottavo emendamento richiede che i funzionari carcerari forniscano condizioni umane di confinamento, assicurando ai detenuti di ricevere cibo adeguato, capi d'abbigliamento per ripararsi, cure mediche e adottare misure ragionevoli per garantire la loro sicurezza. Il quinto emendamento protegge dalla privazione della vita, della libertà o della proprietà senza un adeguato processo.

<sup>765</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 110-113.

<sup>766</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 114-121.

<sup>767</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 157.

complesso carcerario conosciuto come ADX Florence e l'applicazione nei loro confronti di una serie di speciali misure amministrative in virtù delle accuse nei loro confronti. La seconda lamentela si basa su una violazione dell'art. 3 della CEDU dovuta al tipo di pena in cui incorrerebbero in seguito ad una condanna. Infatti per i capi d'accusa a loro imputati si può arrivare a pene detentive molto lunghe che possono comprendere anche l'ergastolo senza la possibilità di condizionale<sup>768</sup>. Il Governo dal canto suo rigetta ognuna di queste possibilità. Prima di analizzare la questione nel merito, la Corte vuole considerare le posizioni delle due parti per quanto riguarda il nesso causale tra l'extradizione e la violazione dell'art. 3 e per quanto riguarda la scelta del foro competente a giudicare sui capi d'accusa imputati ai sei richiedenti.

Su questa questione il Governo afferma che non sussiste il nesso causale tra l'extradizione e la violazione dell'art. 3 in quanto i soggetti non sarebbero sottoposti a tortura o a trattamenti talmente gravi da essere considerati una violazione della Convenzione<sup>769</sup>. Per quanto riguarda la scelta del foro il Governo sostiene che la scelta di quello americano deriva dalla maggiore efficacia di quest'ultimo nel perseguire i capi d'accusa imputati. Infatti nello Stato europeo non si sarebbe potuto contestare lo stesso numero di capi d'accusa vista la mancanza degli strumenti necessari<sup>770</sup>.

Per quanto riguarda la prima questione i ricorrenti respingono categoricamente l'approccio relativistico presentato dal Governo. Nel caso comunque tale approccio fosse approvato dalla Corte, i richiedenti rischiano diversi anni d'isolamento secondo le speciali misure amministrative dell'ADX Florence che sono equiparabili alla più grave forma di trattamenti inumani se non direttamente alla tortura. Inoltre è stato portato all'attenzione della Corte che la legge americana non prescrive per quei capi d'accusa quella specifica struttura detentiva con quelle particolari procedure quindi vi è la possibilità di detenere i richiedenti in una struttura detentiva con standard conformi a quelli stabiliti dalla Convenzione<sup>771</sup>. Per quanto riguarda la seconda questione, i ricorrenti non trovano una ragione plausibile della scelta degli Stati Uniti come foro per il processo poiché tutti i principali elementi (reati, prove e testimoni) sono localizzati in primo luogo nel Regno Unito. Questo porta a sostenere che

---

<sup>768</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 158.

<sup>769</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 162.

<sup>770</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 163.

<sup>771</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 164.

il Regno Unito debba essere il principale foro e che l'extradizione non rappresenti una misura proporzionata<sup>772</sup>.

La Corte inizia l'analisi dalle osservazioni fatte dalle parti per quanto riguarda la scelta del foro. Secondo i giudici di Strasburgo, questo aspetto non è da analizzare ulteriormente in quanto il Regno Unito non sembra avere intenzione a procedere contro i sei richiedenti per i capi d'accusa contestati dagli Stati Uniti. La Corte poi si sofferma a chiarire alcune questioni sollevate durante i dibattimenti alla *House of Lords*. Infatti il massimo organo giudiziario inglese aveva identificato tre questioni fondamentali che la Corte intende approfondire:

- La differenza tra estradizione e altre forme di allontanamento dal territorio nazionale;
- La differenza tra tortura e trattamenti inumani e degradanti nell'art. 3 della CEDU;
- La valutazione del livello minimo di gravità richiesto nel contesto interno e la stessa valutazione nel contesto extra-territoriale<sup>773</sup>.

Per quanto riguarda il primo punto la Corte ritiene che la tipologia di allontanamento non influenza un'eventuale violazione dell'art. 3 della Convenzione. Infatti vengono portati all'attenzione delle parti diversi casi della giurisprudenza<sup>774</sup> dove è stata riconosciuta la questione è un collegamento tra l'extradizione e una violazione dell'art. 3. Per quanto riguarda la seconda questione la Corte rileva le argomentazioni della *House of Lords* nel caso *R (Wellington) v. Secretary of State for the Home Department* ma si avvale della possibilità di osservare la propria giurisprudenza degli ultimi anni. Infatti la Corte ha sempre identificato una distinzione tra tortura e trattamenti degradanti ma il caso in oggetto è maggiormente complesso in quanto prevedere una visione a priori e non a posteriori della faccenda e bisogna considerare se la violazione avviene in seguito ad una scelta intenzionale o no dello Stato accogliente<sup>775</sup>. Nel primo caso la giurisprudenza è uniforme sul non fare distinzioni tra tortura e trattamenti degradanti e vietare l'allontanamento dal territorio nazionale. Per quanto riguarda la terza e ultima questione la Corte ha rigettato l'idea che si debba bilanciare il rischio di violazioni con la pericolosità del

---

<sup>772</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 165.

<sup>773</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 167.

<sup>774</sup> A titolo esemplificativo ma non esaustivo si vedano; □ Sentenza della Corte europea dei diritti umani dell'11 dicembre 2008, ricorso n. 42502/06, *Muminov v. Russia*, Strasburgo; Sentenza della Corte europea dei diritti umani dell'8 febbraio 2006, ricorso n. 13284/04, *Bader and Kanbor v. Sweden*, Strasburgo e Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 22 giugno 2006, ricorso n. 24245/03, *D. and Others v. Turkey*, Strasburgo.

<sup>775</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 171.

soggetto da allontanare<sup>776</sup>. Sulla possibilità che il carcere a vita sia contrario all'art. 3 la Corte ha affermato l'importanza delle assicurazioni diplomatiche e giudiziarie in congiunzione con il reale rischio che la pena sia quella.

Al fine di determinare una coincidenza tra l'ergastolo senza condizionale e un trattamento inumano o degradante, la Corte considera i seguenti fattori:

- La presenza di premeditazione da parte delle autorità penitenziarie;
- Il fatto che le misure siano state prese per spezzare la resistenza e la volontà del detenuto;
- L'intenzione di sconfiggere o umiliare un richiedente o il fatto che le misure adottate abbiano come risultato sentimenti di paura, angoscia o inferiorità;
- L'assenza di specifiche motivazioni per l'adozione di tali misure;
- La natura arbitrariamente punitiva delle misure;
- La durata d'applicazione delle misure;
- Il fatto che vi sia stato un certo grado di sofferenza o di disagio di intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione<sup>777</sup>.

Secondo quanto dichiarato dalla Corte l'analisi di questi fattori è imprescindibilmente legata alla situazione contestuale dei due paesi ed in particolare dello Stato che si trova a ricevere la persona estradata o espulsa. La Corte conclude che, salvo casi di pena di morte, ha raramente constatato che vi sarebbe una violazione dell'articolo 3 se un richiedente dovesse essere rimosso in uno Stato che abbia una lunga storia di rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto<sup>778</sup>.

#### 7.7.4 Presunta violazione dell'art. 3 dovuta alle condizioni di detenzione all'ADX Florence

La Corte ha dichiarato ammissibile i ricorsi su tale argomento di tutti i ricorrenti tranne il quarto. Infatti alla luce delle sue condizioni mediche particolari la Corte ritiene improbabile la detenzione in una struttura detentiva particolare come l'ADX Florence<sup>779</sup>.

Il Governo inizia le proprie argomentazioni ricordando che le *Council of Europe Guidelines on human rights and the fight against terrorism* prevede l'applicazione di misure di sicurezza elevate per i sospetti/detenuti

---

<sup>776</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 172.

<sup>777</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 178.

<sup>778</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 179.

<sup>779</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 180.

a causa di reati legati al terrorismo<sup>780</sup>. Inoltre si vuole ricordare come la Corte abbia riconosciuto che la proibizione di contatti e comunicazioni per motivi di sicurezza non rappresenti un trattamento inumano o degradante<sup>781</sup>. Alla luce di questo le dichiarazioni dei richiedenti non hanno fondamento in quanto le condizioni fisiche di detenzione come il rispetto dei bisogni mentali, sociali e spirituali sono, come dimostrato dai rappresentanti del carcere e del Dipartimento di Giustizia americano, perfettamente negli standard dell'art. 3 della CEDU<sup>782</sup>. Infine i detenuti hanno sostanzialmente e non solo formalmente la possibilità d'impugnare la propria situazione detentiva e le Corti americane hanno dimostrato di applicare criteri non dissimili da quelli di questa Corte<sup>783</sup>.

I richiedenti iniziano le loro argomentazioni invitando la Corte a valutare la questione considerando che in caso di condanna essi saranno detenuti all'ADX Florence e essi non considerano equivalenti le protezioni dell'art. 3 e dell'Ottavo Emendamento<sup>784</sup>. Successivamente i ricorrenti portano all'attenzione dei giudici il fatto che durante la loro detenzione nel Regno Unito essi fossero sottoposti a condizioni detentive meno rigide nonostante fossero classificati come *High Risk Category A prisoner*<sup>785</sup>. Le procedure dell'ADX Florence non sono conformi a quanto dichiarato dalla Corte nella sua giurisprudenza in quanto i criteri di scelta della struttura detentiva sono arbitrari e altamente influenzati dalle necessità delle forze

---

<sup>780</sup> «XI. Detention

1. A person deprived of his/her liberty for terrorist activities must in all circumstances be treated with due respect for human dignity.
2. The imperatives of the fight against terrorism may nevertheless require that a person deprived of his/her liberty for terrorist activities be submitted to more severe restrictions than those applied to other prisoners, in particular with regard to:
  - a. the regulations concerning communications and surveillance of correspondence, including that between counsel and his/her client;
  - b. placing persons deprived of their liberty for terrorist activities in specially secured quarters;
  - c. the separation of such persons within a prison or among different prisons, on condition that the measure taken is proportionate to the aim to be achieved». COUNCIL OF EUROPE, *Council of Europe Guidelines on human rights and the fight against terrorism*, Strasburgo, 2002, guidelines n. IX.

<sup>781</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 182.

<sup>782</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 183.

<sup>783</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 185.

<sup>784</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 186.

<sup>785</sup> Questa categoria di prigionieri include tutti quei detenuti la cui fuga rappresenterebbe un pericolo per la popolazione e la sicurezza nazionale. Reati che potrebbero richiedere la Categoria A sono: Tentato omicidio, Omicidio, Stupro, Importazione o Commercio di farmaci controllati di Classe A, Possesso o Fornitura di esplosivi o armi da fuoco, Reati connessi al terrorismo e al *Official Secret Act*.

dell'ordine<sup>786</sup>. Inoltre la detenzione nel braccio delle speciali misure amministrative, l'unità H, rappresenta un completo isolamento sia dal mondo esterno che dal resto della popolazione carceraria per un periodo indefinito e contrario alla CEDU<sup>787</sup>. A questo si aggiunge il fatto che quel particolare regime detentivo è lesivo della salute mentale dei detenuti e nel caso dei richiedenti andrebbe ad infierire sulle condizioni pregresse<sup>788</sup>.

Il quarto richiedente chiede alla Corte di riconsiderare la propria decisione sul suo ricorso in quanto non è certa la sua reclusione in una struttura compatibile con le sue condizioni mediche<sup>789</sup>. Infatti durante la sua detenzione nel Regno Unito egli è detenuto in una struttura detentiva non medica e questo potrebbe portare le autorità carcerarie americane a considerare l'ADX Florence una prigione adatta. A riprova di questa considerazione il richiedente porta il caso di Omar Abdel Rahman che è detenuto lì nonostante abbia seri problemi cardiaci, cecità e diabete. È opinione del richiedente che la detenzione in una struttura detentiva medica americana sarebbe in violazione dell'art. 3 qualora fossero applicate le misure amministrative speciali<sup>790</sup>. Infine il quarto richiedente vuole portare all'attenzione della Corte, alla luce della diversa considerazione dei diritti umani, la non equivalente protezione dell'Ottavo Emendamento e dell'art. 3 come dimostrato dalla prigione nella base militare di Guantanamo Bay<sup>791</sup>.

Sulla differenza in materia di tutela dei diritti umani tra l'Ottavo Emendamento e l'art. 3 si esprime anche da ONG terze interessate al caso. Egli sottolinea come il testo e la giurisprudenza richiedano dei criteri più restrittivi nel caso americano portando così a una minore tutela<sup>792</sup>. A questo si aggiunge la scarsa tutela del Quinto Emendamento poiché letto in combinato con il *Prison Litigation Reform Act 1996*<sup>793</sup> non vi è una reale possibilità d'impugnare davanti un'autorità giudiziaria eventuali malversazioni o violazioni dei diritti<sup>794</sup>.

---

<sup>786</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 188.

<sup>787</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 190.

<sup>788</sup> Al primo richiedente è stato certificato un disturbo post traumatico da stress. Il terzo soffre di Sindrome di Asperger, disturbo depressivo ricorrente e disturbi ossessivi compulsivi con altri sintomi dovuti allo stato d'ansia. Il quinto ricorrente invece soffre di disturbi depressivi e crolli psicotici ricorrenti.

<sup>789</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 194.

<sup>790</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 195.

<sup>791</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 196.

<sup>792</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 197.

<sup>793</sup> Il *Prison Litigation Reform Act 1996* regola i reclami contro l'autorità carceraria Americana. Questa legge prevede l'esaurimento dei ricorsi amministrativi e altre limitazioni prima di poter ricorrere ad un giudice.

<sup>794</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 199.

La Corte inizia la propria analisi del caso dalla richiesta del quarto richiedente. Il suo caso non verrà riesaminato in quanto le sue condizioni mediche sono più gravi di quelle del Signor Rahman e rendono impossibile la detenzione in una struttura come l'ADX Florence<sup>795</sup>. Nella prigione in Colorado non riuscirebbe neanche ad ottenere quelle cure e quell'assistenza a cui ha accesso nella struttura detentiva in cui si trova attualmente nel Regno Unito.

Per quanto riguarda gli altri ricorrenti, la Corte parte dalla considerazione che c'è una possibilità concreta di una detenzione nell'ADX Florence. Per quanto riguarda le strutture fisiche della struttura non ci sono secondo l'opinione della Corte elementi in contrasto con l'art. 3 della Convenzione e pertanto una possibile violazione non può originarsi da lì. La supposta mancanza di garanzie prima del trasferimento nel carcere in Colorado e le restrizioni ai contatti con l'esterno della cella, che sono le argomentazioni principali dei richiedenti, richiedono un'analisi più approfondita<sup>796</sup>.

Nel primo caso alla luce della documentazione presentata dalle autorità americane, la Corte trova che ci siano le adeguate garanzie poiché vede la possibilità di ricorrere al Quattordicesimo Emendamento, il coinvolgimento di funzionari esperti e un'apposita udienza prima del trasferimento<sup>797</sup>. Per quanto riguarda la seconda problematica, La Corte osserva che l'uso di misure restrittive è giustificato dalla classificazione come detenuti pericolosi fatta dal Regno Unito e dal fatto che non ci sono elementi riguardo una diminuzione della pericolosità dei richiedenti. Il regime d'isolamento che si applicherebbe ai ricorrenti non è totale e non intaccherebbe i loro sensi e nonostante la particolare condizione detentiva vi è la possibilità di avere accesso a canali televisivi e radiofonici, giornali, libri, hobby e oggetti artigianali e programmazione didattica. La Corte osserva altresì che i servizi forniti da ADX sono integrati da chiamate telefoniche regolari e visite sociali e dalla capacità dei detenuti, anche quelli con provvedimenti amministrativi speciali, di corrispondere con le loro famiglie. La portata di tali opportunità sarebbe di notevole aiuto ai richiedenti che, con la loro estradizione, sarebbero separati dalle loro famiglie nel Regno Unito. Questi elementi stanno a significare che l'isolamento dell'ADX Florence è parziale e relativo solamente alle questioni di sicurezza della popolazione<sup>798</sup>.

La Corte inoltre osserva che il regime detentivo non è contrario a quanto previsto dalla Convenzione. Infatti i periodi in isolamento non sono

---

<sup>795</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 217.

<sup>796</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 219.

<sup>797</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 220.

<sup>798</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 222.

indefiniti e non rappresentano una violazione dell'art. 3. A questo si aggiunge la possibilità per i detenuti di partecipare a programmi speciali che li possono portare alla fine di un procedimento alla detenzione in strutture con minore sicurezza<sup>799</sup>. Infine secondo la Corte le loro condizioni di salute mentale non dovrebbero essere un problema in quanto l'ADX Florence ha le conoscenze per gestirle e attualmente i richiedenti sono tutti detenuti in strutture di massima sicurezza nel Regno Unito. Per questa ragione e quelle sopra elencate la Corte non ritiene ci sia una violazione dell'art. 3 della Convenzione qualora i richiedenti venissero condannati ad una detenzione nel carcere ADX Florence<sup>800</sup>.

#### 7.7.5 Presunta violazione dell'art. 3 causata dalla sentenza contro i richiedenti

Il Governo inizia le proprie dichiarazioni ricordando che una sentenza all'ergastolo può sollevare dei dubbi in relazione all'art. 3 qualora al momento della sua emissione sia sproporzionata o la detenzione non sia più giustificata ai fini della punizione e della deterrenza<sup>801</sup>. Quest'ultima ragione non è identificabile da un giudice che sta decidendo su un caso di estradizione e le sentenze dei sei ricorrenti non sono sproporzionate quindi non violano l'art. 3 della Convenzione. A questo si aggiunge il fatto che le pene sono *de iure* e *de facto* tutte riducibili nei casi previsti dalla legge<sup>802</sup>. Inoltre il Governo vuole ricordare alla Corte che solamente nel caso del sesto richiedente la condanna all'ergastolo è obbligatoria e in quel caso non vi è violazione dell'art. 3 in quanto i capi d'accusa sono particolarmente gravi e vedono la morte di un numero elevato di persone<sup>803</sup>.

Secondo i ricorrenti le proprie condanne sarebbero sia sproporzionate che irriducibili poiché sostanzialmente non c'è stato spazio per la discrezionalità. Infatti i giudici negli Stati Uniti sono tenuti ad usare delle linee guida per la scelta delle sentenze e nei casi di terrorismo è sempre

---

<sup>799</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 223.

<sup>800</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 224.

<sup>801</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 227.

<sup>802</sup> Queste sono:

- assistenza sostanziale alle autorità nell'inchiesta di un terzo;
- raccomandazione di liberazione compassionevole dal direttore dell'Ufficio di presidenza;
- commutazione della condanna da parte del presidente o perdono;
- riduzione della pena in base alle linee guida per la condanna che sono state successivamente abbassate.

<sup>803</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 230.

prevista la commissione della pena più grave. La sproporzionalità è data dal fatto che ci sarebbero delle condanne al carcere a vita anche per reati che non hanno previsto lo spargimento di sangue<sup>804</sup>. Nell'opinione dei ricorrenti i quattro meccanismi di riduzione della sentenza non indicano esplicitamente che la pena venga ridotta per quattro motivi. Il primo vede l'impossibilità di aiutare le autorità nell'identificare la situazione problematica mentre il secondo vede l'Ufficio di Presidenza come l'attore principale anche in caso di liberazione compassionevole che si applica in caso di malattia terminale. La terza ragione vede la modifica delle linee guida come semplice speculazione che non porta ad una riduzione automatica della sentenza. Infine non ci sono casi di perdono o diminuzione della pena in seguito ad azione del Presidente degli Stati Uniti d'America per i reati di terrorismo<sup>805</sup>. I ricorrenti concludono ricordando la giurisprudenza della Corte sull'art. 3 e su come la tutela debba avvenire a priori bloccando così l'extradizione verso paesi dove vi è un possibile rischio di violazione.

Come prima cosa, la Corte osserva che la condanna una volta estradati non è certa. Qualora vengano condannati non vi è la certezza che debbano scontare un ergastolo in quanto non tutti i capi d'accusa contestati prevedono come pena minima il carcere a vita<sup>806</sup>. La seconda questione da analizzare è se le pene siano sproporzionate rispetto ai reati compiuti. Su questo argomento la Corte osserva che la varietà dei capi d'accusa sia limitata in quanto sono tutti relativi al terrorismo che rappresenta una categoria particolarmente grave di reati pertanto non ritiene vi sia sproporzionalità<sup>807</sup>.

In terzo luogo, come ha osservato la Corte, per una pena di vita discrezionale, l'emendamento dell'articolo 3 si prolunga solo quando si può dimostrare che la persistente carcerazione del ricorrente non ha più un legittimo scopo e la sentenza è irriducibile, *de facto e de iure*<sup>808</sup>. Visto che nessuno dei richiedenti è stato condannato non è dimostrabile la mancanza di scopo per la detenzione e non ci sono riscontri riguardo la reale impossibilità di una diminuzione di pena. Quindi la Corte non ritiene dimostrato il reale rischio di maltrattamenti tali da attivare le tutele dell'art. 3 della Convenzione.

Nel caso specifico del quinto richiedente la Corte non ritiene una condanna a vita sproporzionata rispetto a duecento sessantanove accuse d'omicidio.

---

<sup>804</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 232.

<sup>805</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 233.

<sup>806</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 243.

<sup>807</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 243.

<sup>808</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 243.

Il ricorrente non ha mostrato prove che diminuiscano la sua responsabilità e la Corte non identifica nessun elemento attenuante che possa giustificare una pena minore all'ergastolo senza possibilità di condizionale. Per tali ragioni la Corte non ritiene ci sia una violazione dell'art. 3 anche per quanto riguarda il quinto richiedente<sup>809</sup>.

#### 7.7.6 La questione del secondo richiedente

La Corte ha ritenuto opportuno separare il secondo richiedente dagli altri in virtù della sua situazione particolare. Egli ha presentato lamentele simili a quelle degli altri ma soffre di una forma di schizofrenia che ha obbligato le autorità carcerarie del Regno Unito a trasferirlo dalla prigione *HMP Long Lartin* al *Broadmoor Hospital*. In questa nuova struttura ha delle maggiori libertà e partecipa agli incontri terapeutici di gruppo oltre ad essere sotto la cura di un consulente psichiatrico, che ritiene sia necessario continuare con l'ospedalizzazione<sup>810</sup>. La Corte allo stato attuale non si considera in grado di pronunciarsi sul merito della questione e pertanto richiede ulteriori osservazioni dalle parti. Tali nuove testimonianze saranno oggetto di un nuovo procedimento<sup>811</sup>.

#### 7.8 Conclusioni

Nel corso di questo capitolo abbiamo visto l'ultima problematica che può sorgere in un'indagine per terrorismo. Infatti dapprima si è osservata la teoria, e di particolare rilevanza nella comunità internazionale sono le sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le clausole d'esclusione per l'allontanamento dal territorio nazionale. Successivamente si è osservata l'applicazione dei concetti analizzati precedentemente in un caso, che ha visto coinvolti due importanti alleati nella lotta al terrorismo, Stati Uniti e Regno Unito, portati di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo da un gruppo di sei sospetti terroristi. Dei sei richiedenti, solamente due, Mustafa Kamel Mustafa e Khalid Al-Fawwaz, sono ancora detenuti nell'ADX Florence mentre gli altri richiedenti sono stati rilasciati o trasferiti in altri carceri.

Come negli altri casi, le insidie sono molteplici e il rischio di violare i diritti umani è dietro l'angolo. Infatti la condanna e il trasferimento possono causare delle situazioni problematiche che possono esser

---

<sup>809</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 244.

<sup>810</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 255.

<sup>811</sup> Sentenza *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, cit., paragrafo 256.

strumentalizzate dai gruppi fondamentalistici per la propaganda. Questo dovrebbe essere un motivo in più oltre al più ovvio, che è il rispetto dei diritti umani senza ulteriori condizioni, per spingere tutte le nazioni del mondo ad applicare standard elevati nei loro sistemi detentivi e nelle procedure di allontanamento dal territorio nazionale.

## Conclusioni

Il modo migliore per verificare l'applicazione e l'impegno di una società nei confronti dei diritti umani è osservare le modalità con cui questi ultimi vengono applicati nei confronti di coloro i quali si macchiano di gravi crimini all'interno della società. Sostanzialmente, tale metodo è stato seguito in questa tesi, cercando il punto di equilibrio tra sicurezza e diritti umani grazie all'osservazione dei metodi e delle tecniche usate nei confronti dei terroristi e la loro compatibilità con le norme nazionali e internazionali sui diritti umani.

Nel corso dei vari capitoli si è visto come il Regno Unito, così come molti altri Stati, stia raggiungendo questo punto grazie ad approssimazioni dovute ad un processo ciclico che parte da nuovi fenomeni terroristici e arriva alla fase di *follow-up* di una sentenza della Corte EDU. Infatti, come mostrato nel primo capitolo il terrorismo non è un fenomeno statico ma dinamico, in quanto nasce da alcuni gruppi della società e ne influenza il comportamento. La natura fluida del fenomeno porta anche ad un cambiamento delle risposte da parte dei vari Governi nel corso della storia. La risposta al terrorismo è la lotta contro di esso che, come osservato nel capitolo secondo, è rappresentabile da due fili rossi, uno dei trattati internazionali e uno delle legislazioni nazionali, che si integrano a vicenda. Contemporaneamente gli Stati hanno continuato quel lungo processo iniziato con l'Illuminismo e hanno ampliato la concezione di diritti umani a nuovi ambiti della vita umana in modo da evitare soprusi e sfruttamenti. Al fine di supervisionare l'applicazione dei trattati vengono istituiti dei meccanismi di controllo, tra cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che puniscono gli Stati quando la loro azione va contro i diritti umani o indicano in particolari report annuali gli aspetti negativi della condotta degli Stati. Questo meccanismo spinge talvolta gli Stati a modificare la propria legislazione in modo da essere il più conformi possibili agli standard internazionali e anche evitare sanzioni pecuniarie o danni d'immagine di fronte alla Comunità internazionale. Questo processo ciclico non è un risultato voluto dei meccanismi di tutela ma gli Stati hanno migliorato e continuano a migliorare le proprie scelte.

I casi studio ci hanno mostrato inoltre come il meccanismo di tutela della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sia funzionante in quanto ha indicato le problematiche non solo in relazione a possibili violazioni negli Stati membri della stessa ma anche in relazione alle possibili co-responsabilità per violazioni commesse in Stati terzi. Per quanto riguarda il Regno Unito nello specifico, i casi studio ci mostrano come non sia ancora stato

raggiunto un equilibrio definitivo nonostante la nazione europea sia una democrazia avanzata.

Personalmente, chi scrive crede che l'equilibrio si trovi in un'espressione linguistica di machiavelliana memoria che può risultare di primo impatto molto forte, ossia "il pugno di ferro nel guanto di velluto". Il pugno di ferro sta ad indicare che occorre contrastare il terrorismo con ogni mezzo a propria disposizione, punendo e isolando le figure chiave dei gruppi terroristici, in modo da rendere sicura la nazione e, per quanto possibile, il mondo. Allo stesso tempo, bisogna utilizzare il guanto di velluto, qui da intendersi come la necessità di trattare umanamente e secondo quanto dichiarato dagli strumenti che proteggono i diritti umani, i responsabili di queste azioni criminali. La non considerazione di uno dei due aspetti sbilancerebbe il mondo e non avrebbe dei risultati positivi. Un eccesso delle scelte in favore della sicurezza senza o con scarse tutele porterebbe a conseguenze deleterie per la popolazione quali l'inasprimento della tensione tra le varie comunità di un paese e la fine del concetto di mondo libero, che in molte società si è raggiunto dopo sforzi secolari. Un possibile esempio di quanto affermato lo si può trovare nello sfruttamento da parte dei gruppi terroristici degli interrogatori avanzati condotti da alcuni paesi o degli effetti mediatici delle vittime collaterali. Infatti nella storia recente molti gruppi terroristici hanno usato i corpi delle vittime collaterali per sostenere l'idea che vi è uno scontro tra la civiltà occidentale e quella mussulmana. Questa manipolazione delle notizie ha un forte impatto nella società a causa dei *mass media* e viene sfruttata nella creazione di nuove reclute.

Per quanto può suonare inusuale, anche una scelta completamente in favore dei diritti umani potrebbe avere conseguenze nefaste. Infatti si rischierebbe di bloccare qualsiasi potere della polizia e degli organi giudiziari, permettendo così una situazione in cui è piuttosto difficile indagare su questioni particolarmente complesse e delicate come i reati di terrorismo. Senza un'azione efficacemente deterrente i gruppi fondamentalistici che ricorrono a tattiche violente avrebbero molte più possibilità di colpire e questo porterebbe ad un aumento esponenziale delle vittime se non addirittura ai cambiamenti voluti da quegli stessi gruppi.

Questa situazione è, richiamando un recente editoriale di Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, solamente una parte di un problema più grande che potrebbe essere argomento di futuri studi, un'efficace lotta al terrorismo<sup>812</sup>. Il politologo italiano identifica oltre alla problematica

---

<sup>812</sup> ANGELO PANEBIANCO, *Tre problemi nella lotta al terrorismo*, 2017, <http://www.corriere.it/opinioni/>, reperibile online.

dell'equilibrio altre due situazioni che richiedono l'attenzione dell'opinione pubblica, come risolvere la questione dei *foreign fighters* e i rapporti con le comunità islamiche per le questioni di sicurezza. Angelo Panebianco risolve la prima situazione consigliando di definire, prima a livello europeo poi nazionale, tutti gli ex-combattenti di DA'ESH come criminali di guerra<sup>813</sup>. Questo permetterebbe un'azione comune degli Stati europei e un aumento della sicurezza in quanto è probabile che questi individui sarebbero condannati a lunghe pene detentive. Secondo Panebianco però è il rapporto con le comunità islamiche la parte fondamentale della lotta al terrorismo in quanto è la chiave per la sicurezza sia a breve che a medio termine. Nell'editoriale, lo studioso e giornalista italiano sottolinea come un dialogo aperto e pubblico permetta non solo una scelta migliore in quanto la popolazione razionalmente sceglie ma permette di evitare eventuali dialoghi con frange estremiste non violente della religione mussulmana<sup>814</sup>. Personalmente trovo la soluzione proposta da Panebianco condivisibile anche se limitata nella sua applicazione da norme del diritto internazionale. Sicuramente è necessario assicurare alla giustizia i membri di Da'esh e la Corte Penale Internazionale può essere il foro più adatto ma Siria e Iraq non ne sono stati membri. Lo stesso discorso si può applicare ai *foreign fighters* in quanto non tutti gli Stati del mondo sono membri dello Statuto di Roma. La proposta di un dialogo costruttivo con le comunità islamiche è fondamentale poiché può portare ad eliminare il senso di estraneità in cui il terrorismo prolifera.

---

<sup>813</sup> ANGELO PANEBIANCO, *cit.*

<sup>814</sup> ANGELO PANEBIANCO, *cit.*

## Bibliografia

### Articoli e Volumi

- FRANCESCO CHERUBINI, *Terrorismo (diritto internazionale)* in *Enciclopedia del Diritto*, Biblioteca Giuffrè, Milano, 2012.
- NICOLA COLACINO, *Ammissibilità e limiti del sindacato giurisdizionale* in *Contrasto Multilivello al Terrorismo Internazionale e Rispetto dei Diritti Umani*, Giappichelli Editore, Torino, 2012.
- SIMONE COTURA, *Contrasto multilivello al terrorismo internazionale e rispetto dei diritti umani* in *Contrasto Multilivello al Terrorismo Internazionale e Rispetto dei Diritti Umani*, Giappichelli Editore, Torino, 2012.
- CHIARA DI STASIO, *La lotta multilivello al terrorismo internazionale*, Giuffrè editore, Milano, 2010.
- V. DODD, “Asian men targeted in stop and search”, *Guardian*, 17 Agosto 2005, Londra.
- BENJAMIN FRANKLIN, *Pennsylvania Assembly: Reply to the Governor in Votes and Proceedings of the House of Representatives*, pag. 19-21, Philadelphia, 1756.
- ROHAN GURARNA, *Inside Al-Qaeda: Global Network of Terror*, Columbia University Press, New York, 2002.
- JAMES e BRENDA LUTZ, *Global Terrorism*, pag. 8-9, 2013, Londra, Routledge.
- JAMES e BRENDA LUTZ, *Terrorism* in ALAN COLLINS, *Contemporary Security Studies*, pag. 316-318, 2016, Oxford, Oxford Press.
- DANIEL MOECKLI, *Human Rights and Non-discrimination in the “War on Terror”*, Oxford University Press, Oxford, 2012.
- OSCE, *Countering Terrorism, Protecting Human Rights*, Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Varsavia, 2007.
- DAVID CHARLES RAPOPORT, *The Four Waves of Terrorism*, UCLA.
- MAXIMILIEN FRANÇOIS MARIE ISIDORE DE ROBESPIERRE, *La rivoluzione giacobina*, Editori Riuniti, Roma, 1967.
- NATALINO RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, IV ed., G. Giappichelli Editore, Torino, 2013.

- FRANCESCO SALERNO, *Il rispetto delle garanzie processuali nell'attuazione delle misure del Consiglio di Sicurezza contro il terrorismo internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, Vol. 46, n.1, Cedam, Padova, 2010.
- BEN SAUL, *Introductory note to International Convention Against the Taking of Hostages*, New York.
- UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *Human Rights and Criminal Justice Responses to Terrorism*, New York, 2014.
- CLIVE WALKER, *Blackstone's guide to the anti-terrorism legislation*, terza edizione, Oxford University Press, Oxford, 2016.
- CLIVE WALKER, *The Legal definition of "terrorism" in United Kingdom Law and Beyond*, Thomson, Sweet & Maxwell, Londra, 2006.
- 

#### Atti delle Nazioni Unite

- *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, New York, 1979.
- GENERAL ASSEMBLY, *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*, New York, 1988.
- HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *David Alberto Cámpora Schweizer v. Uruguay*, Communication No. 66/1980 (CCPR/C/OP/2), Ginevra, 1982.
- Human Rights Committee, *Concluding Observations on Iran* (CCPR/C/79/Add.25), paragrafo 8, Ginevra, 3 Agosto 1993.
- Human Rights Committee, *Concluding Observations on Iraq* (CCPR/C/79/Add.84), paragrafo 10 e 11, Ginevra, 19 Novembre 1997.
- HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *Communication No. 554/1993, LaVende v. Trinidad and Tobago*, Ginevra, 1997.
- HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *Communication No. 701/1996, Gómez Vázquez v. Spain*, Ginevra, 2000.
- HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *Communication No. 1073/2002, Terrón v Spain*, Ginevra, 2004.
- HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *Communications No. 903/1999, Van Hulst v. Netherlands*, Ginevra, 2004.
- HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *General Comment No. 32 (CCPR/C/GC/32)*, Ginevra, 2007.
- MARTIN SCHEININ, *Report of the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism*, Ginevra, 2006.

- SPECIAL RAPPORTEUR ON EXTRAJUDICIAL, SUMMARY ON ARBITRARY EXECUTIONS, *Report of the Special Rapporteur Summary on Arbitrary Executions (A/HRC/8/3)*, Geneva, 2008.
- SPECIAL TRIBUNAL FOR LEBANON, *Interlocutory Decision On The Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative Charging*, L'Aja, 2011.
- UNITED NATIONS *Basic Principles on the Role of Lawyers*, New York, 1990.
- UN COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, *General Comment n. 10*, Geneva, 2007.
- UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *A/RES/40/61*, New York, 1985.
- UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *A/RES/49/60*, New York, 1994.
- UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *A/RES/66/282*, New York, 2012.
- UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *A/RES/68/178*, New York, 2013.
- UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *A/RES/68/276*, New York, 2014.
- UNITED NATIONS *Guidelines on the Role of Prosecutors*, Havana, 1990.
- UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Joint Study on Global Practices in Relation to Secret Detention in the Context of Countering Terrorism (A/HRC/13/42)*, Geneva, 2010.
- UNITED NATIONS *Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*, New York, 2012.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1267*, New York, 1999.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1333*, New York, 2000.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1373*, New York, 2001.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1390*, New York, 2002.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1452*, New York, 2002.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1526*, New York, 2004.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1535*, New York, 2004.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1540*, New York, 2004.

- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1566*, New York, 2004.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1617*, New York, 2005.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1624*, New York, 2005.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1730*, New York, 2006.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1735*, New York, 2006.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1787*, New York, 2007.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1822*, New York, 2008.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1904*, New York, 2009.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1963*, New York, 2010.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1988*, New York, 2011.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/1989*, New York, 2011.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2082*, New York, 2012.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2083*, New York, 2012.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2129*, New York, 2013.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2133*, New York, 2014.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2160*, New York, 2014.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2162*, New York, 2014.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2170*, New York, 2014.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2178*, New York, 2014.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2199*, New York, 2015.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2253*, New York, 2015.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2255*, New York, 2015.

- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2309*, New York, 2016.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2322*, New York, 2016.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *S/RES/2341*, New York, 2017.
- UNITED STATES EMBASSY IN LONDON, *Diplomatic Note n. 25*, Londra, 2005.
- YASSER ARAFAT, *Speech to the UN General Assembly*, 1974, New York.
- WORKING GROUP ON ARBITRARY DETENTION LEGAL OPINION ON PREVENTING ARBITRARY DETENTION IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL TRANSFER OF DETAINEES, PARTICULARLY IN COUNTERING TERRORISM, *A/HRC/4/40*, New York, 2007.

#### Atti e accordi internazionali dell'Unione Europea

- *Accordo tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS)*, 2007.
- *Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of financial messaging data from the European Union to the United States for the purposes of the Terrorist Finance Tracking Program*, 2010.
- *Agreement between the United States of America and the European Union on the use and transfer of Passenger Name Records to the United States Department of Homeland Security*, 2011.
- *Convention determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of the European Communities*, Dublino, 1990.
- *Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union relating to Extradition between the Member States of the European Union*, Dublino, 1996.
- COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Common Position 1999/727/CFSP*, Bruxelles, 1999.
- COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Common Position 2001/154/CFSP*, Bruxelles, 2001.
- COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Common Position 2001/930/CFSP*, Bruxelles, 2001.

- COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Common Position 2001/931/CFSP*, Bruxelles, 2001.
- COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Framework Decision 2002/475/JHA*, Bruxelles.
- COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Framework Decision 2003/577/JHA*, Bruxelles, 2003.
- COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Framework Decision 2008/919/JHA*, Bruxelles, 2008.
- COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Common Position 2011/486/CFSP*, Bruxelles, 2011.
- EUROPEAN COMMUNITY, *Regolamento 337/2000*, Bruxelles, 2000.
- EUROPEAN COMMUNITY, *Regolamento 467/2001*, Bruxelles, 2001.
- EUROPEAN COMMUNITY, *Regolamento 881/2002, Annesso 1*, Bruxelles, 2002.
- EUROPEAN COMMUNITY, *Regolamento 2320/2002*, Bruxelles, 2002.
- EUROPEAN COMMUNITY, *Regolamento 725/2004*, Bruxelles, 2004.
- EUROPEAN COMMUNITY, *Direttiva 2004/38/EC*, Bruxelles, 2004.
- EUROPEAN COMMUNITY, *Direttiva 2006/24/EC*, Bruxelles, 2006.
- EUROPEAN COMMUNITY, *Regolamento 1781/2006*, Bruxelles, 2006.
- EUROPEAN COMMUNITY, *Regolamento 300/2008*, Bruxelles, 2008.
- EUROPEAN PARLIAMENT, *Resolution 2006/2200(INI)*, Strasburgo, 14 febbraio 2007.
- EUROPEAN UNION, *Regolamento 753/2011*, Bruxelles, 2011.
- EUROPEAN UNION, *Regolamento 754/2011*, Bruxelles, 2011.
- EUROPEAN UNION, *Direttiva 2011/95/UE*, Bruxelles, 2011.
- EUROPEAN UNION, *Regolamento 98/2013*, Bruxelles, 2013.
- *Framework Convention for the Protection of National Minorities*, 1 febbraio 1995, Strasburgo.

#### Atti e accordi internazionali del Consiglio d'Europa

- COMMITTEE OF MINISTERS OF THE COUNCIL OF EUROPE, *Guidelines on human rights and the fight against terrorism*, Strasburgo, 2002.

- COUNCIL OF EUROPE, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Roma, 1950.
- COUNCIL OF EUROPE, *Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism*, Varsavia, 2005.
- COUNCIL OF EUROPE, *European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees*, Strasburgo, 1959.
- COUNCIL OF EUROPE, *European Social Charter*, Torino, 1961.
- COUNCIL OF EUROPE, *European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugees*, Strasburgo, 1980.
- COUNCIL OF EUROPE, *European Agreement relating to Persons participating in Proceedings of the European Commission and Court of Human Rights*, Londra, 1969.
- COUNCIL OF EUROPE, *European Convention on Extradition*, Parigi, 1957.
- COUNCIL OF EUROPE, *European Convention on the Suppression of Terrorism*, Strasburgo, 1977.
- COUNCIL OF EUROPE, *Fourth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe*, Parigi, 1971.
- COUNCIL OF EUROPE, *Guidelines on the Protection of Victims of Terrorist Acts*, Strasburgo, 2005.
- COUNCIL OF EUROPE, *Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Parigi, 1952.
- COUNCIL OF EUROPE, *Protocol No.2 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Strasburgo, 1963.
- COUNCIL OF EUROPE, *Protocol No.3 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending Articles 29, 30 and 34 of the Convention*, Strasburgo, 1963.
- COUNCIL OF EUROPE, *Protocol No. 5 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Strasburgo, 1966.
- COUNCIL OF EUROPE, *Protocol No.6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of the Death Penalty*, Strasburgo, 1983.
- COUNCIL OF EUROPE, *Protocol No. 8 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Vienna, 1985.
- COUNCIL OF EUROPE, *Protocol No.11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, restructuring the control machinery established thereby*, Strasburgo, 1994.

- COUNCIL OF EUROPE, *Protocol No.13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances*, Vilnius, 2002.
- COUNCIL OF EUROPE, *Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention*, Strasburgo, 2004.
- *European Charter for Regional or Minority Language*, Strasburgo, 1992.
- EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW, *Opinion on the International Legal Obligations of Council of Europe Member States in Respect of Secret Detention Facilities and Inter-State Transport of Prisoners*, Venezia, 2006.
- EUROPEAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS, *Report of the sub-commission on the Greek case*, Strasburgo, 1969.
- EUROPEAN COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF TORTURE AND INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (CPT), *Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the Committee from 1 to 12 April 1991*, Strasburgo, 1991.
- *European Convention against Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, Strasburgo, 1987.
- EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Rules of Court*, 2016, Strasburgo.
- EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Rules of Procedures*, Strasburgo, 2016.
- PARLAMENTARY ASSEMBLY, *Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of Europe member states: second report*, Strasburgo, 2007.

#### Accordi internazionali

- *Agreement concerning the Issue of certificates of Identity to Russian Refugees*, Ginevra, 1922.
- *Agreement of the Intergovernmental Conference on the Adoption of a Travel Document for Refugees*, Londra, 1946.
- *Agreement on Interim Measures to be taken in respect of Refugees and Displaced Persons*, New York, 1946.
- *Agreement relating to Refugee Seamen*, L'Aja, 1957.
- *Constitution of the International Refugee Organization*, New York, 1946.
- *Convention (XI) relative to certain Restrictions with regard to the Exercise of the Right of Capture in Naval War*, L'Aja, 1907.

- *Convention relating to the International Status of Refugees, Ginevra, 1933.*
- *Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism, Ginevra, 1937.*
- *Convention concerning the Status of Refugees Coming from Germany, Ginevra, 1938.*
- *Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of the UNITED NATIONS, New York, 1947.*
- *Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, Ginevra, 1949.*
- *Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, Ginevra, 1949.*
- *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War, Ginevra, 1949.*
- *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Ginevra, 1949.*
- *Convention relating the Status of Refugees, Ginevra, 1951.*
- *Convention on Offences and certain other Acts Committed on board Aircraft, Tokio, 1963.*
- *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, L'Aja, 1970.*
- *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, Montreal, 1971.*
- *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, New York, 1973.*
- *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, New York, 1974.*
- *Convention on the Physical Protection of Nuclear Materials, Vienna, 1980.*
- *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, New York, 1985.*
- *Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, Montreal, 1991.*
- *Convention on the Rights of The Child, New York, 1991.*
- *Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, New York, 1997.*
- *Convention for the Suppression of the Financing of terrorism, New York, 2000.*
- *Convenzione per la creazione di una Corte Penale Internazionale, Ginevra, 16 novembre 1937.*
- *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Parigi, 1948.*

- *General Act of the Brussels Conference relative to the African Slave Trade*, Bruxelles, 1890.
- *International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic*, Parigi, 1904.
- *International Convention with (the) object of Securing the Abolition of Slavery and the Slave Trade*, Ginevra, 1926.
- *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966.
- *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, New York, 1966.
- *International Convention against the taking of hostages*, New York, 1979.
- *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, New York, 1992.
- *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*, New York, 2005.
- INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Rome Statute*, Roma, 1998.
- INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation*, Roma, 1988.
- *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1966.
- *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography*, New York, 2000.
- *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*, Ginevra, 1977.
- *Protocol amending the International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic of the 18th May 1904 and the International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic of 4th May 1910*, Lake Success, 1949.
- *Protocol regarding the Status of Refugees from Germany additional to the Arrangement of July 4, 1936 and Convention of February 10, 1938*, Ginevra, 1939.
- *Protocol relating to the Settlement of Refugees in Greece and the creation for this purpose of a Refugee Settlement Commission*, Ginevra, 1923.
- *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*, 2000, New York.
- *Protocol relating to Refugee Seamen*, l'Aja, 1973.
- *Protocol relating to the Status of Refugees*, New York, 1967.

- *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 1989.
- *Slavery Convention signed at Geneva on the 25th September 1926, as amended by the Protocol agreed at New York on 7th December 1953*, New York, 1953.
- *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices*, 1956, New York.
- THE UNITED KINGDOM e THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN, *Memorandum Of Understanding Between The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan Regulating The Provision Of Undertakings In Respect Of Specified Persons Prior To Deportation*, 2005.

#### Legislazione nazionale del Regno Unito

- *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001*.
- *Code of Practice for the detention, treatment and questioning of persons by Police Officers*, Londra, 2017.
- *Counter-Terrorism Act 2008*
- *Counter-Terrorism and Security Act 2015*.
- *Criminal Justice and Public Order Act 1994*.
- *Criminal Justice (Terrorism and Conspiracy) Act 1998*.
- *Human Rights 1998*.
- *Police and Criminal Evidence Act 1984*.
- *Prevention of Terrorism Act 2005*.
- *Prevention of Terrorism (Additional Powers) Act 1996*.
- *Prevention on Terrorism (Temporary Provision) Act 1974*.
- *Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989*.
- *Prison Litigation Reform Act 1996*, Washington DC.
- *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*, Ginevra, 1977.
- *Reinsurance (Acts of Terrorism) Act 1993*.
- *Scottish Commission for Human Rights Act 2006*.
- *Special Immigration Appeals Commission (Procedure) Rules 2003*.
- *Suppression of Terrorism Act 1978*
- *Terrorism Act 2000*
- *Terrorism Act 2006*
- *Terrorism (Northern Ireland) Act 2006*.
- *Terrorism Prevention and Investigation Measures Act 2011*.

## Documenti vari

- GEORGE W. BUSH, *Address to a Joint Session of Congress and the American People*, Washington DC, 2001.
- HOUSE OF THE OIREACHTS, *Vote to thanks to people of America*, <http://oireachtasdebates.oireachtas.ie/> , 1921, reperibile online, Dublino.
- RUḤOLLĀH MOṢṬAFĀVĪ MŌSAVĪ KHOMEYNĪ, *Letter to Michail Seergevic Gorbaciov*, 1989, Teheran.
- LORD ANTHONY J. L. LLOYD, *Lloyd Report*, Londra, 1996.
- SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT, *CONTEST The United Kingdom's Strategy for Countering Terrorism*, Londra, 2011.
- *Slavery Convention signed at Geneva on the 25th September 1926, as amended by the Protocol agreed at New York on 7th December 1953*, New York, 1953.
- *Uniform Code of Military Justice*, 2008, Washington DC.

## Giurisprudenza del Regno Unito

- Sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del 23 ottobre 2013, [2013] UKSC 64, *R v Gul*, Londra.
- Sentenza della Corte d'Appello del Regno Unito del 22 febbraio 2012, [2012] EWCA Crim 280, *R v Gul*, Londra.
- Sentenza della Corte d'Appello del Regno Unito del 16 febbraio 2007, [2007] EWCA Crim 243, *R v F*, Londra.
- Sentenza della Camera dei Lord del Regno Unito del 29 marzo 2006, [2006] UKHL 16, *R v Jones*, Londra.
- Sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del 21 novembre 2012, [2012] UKSC 54, *Al-Sirri v Secretary of State for the Home Department*, Londra.
- Sentenza della Corte d'Appello del Regno Unito dell'11 agosto 2004, [2004] EWCA Civ 1123, *A. and Others v. Secretary of State for the Home Department*, Londra.
- Sentenza della Corte d'Appello del Regno Unito del 30 ottobre 2008, [2008] EWCA Civ 1187, *A,K,Q & G v. H.M. Treasury*, Londra.
- Sentenza dell'Alta Corte del Regno Unito del 18 maggio 2007, [2007] EWHC 1109, *R (on the application of Wellington) v. Secretary of State for the Home Department*, Londra.

- Sentenza della Camera dei Lord del Regno Unito del 10 dicembre 2008, *R (on the application of Wellington) v. Secretary of State for the Home Department*, Londra.

#### Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

- Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2001, ricorso n. 38321/97, *Erdem v. Germany*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 13 settembre 2016, ricorsi n. 50541/08, 50571/08, 50573/08 e 40351/09, *Ibrahim and Others v. The United Kingdom*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28 giugno 2010, ricorso n. 39660/02, *Aleksandr Zaichenko v. Russia*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 27 novembre 2008, ricorso n. 36391/02, *Salduz v. Turkey*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 07 gennaio 2015, ricorso n. 74016/12, *Etxebarria Caballero v. Spain*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 aprile 2007, ricorso n. 74237/01, *Baysayeva v. Russia*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 19 febbraio 2009, ricorso n. 3455/05, *A. and Others v. The United Kingdom*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 15 novembre 1996, ricorso n. 22414/93, *Chahal v. The United Kingdom*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 28 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, *Saadi v. Italy*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 febbraio 2009, ricorso n. 10597/03, *Ommmer v. Germany*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 13 dicembre 2005, ricorso n. 8139/09, *Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 07 ottobre 1998, ricorso n. 10519/83, *Salabiaku v. France*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 14 ottobre 2003, ricorso n. 17837/03, *Tomic v. The United Kingdom*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 15 dicembre 2011, ricorsi n. 26766/05 e 22228/06, *Al-Khawaja and Tahery v. The United Kingdom*, Strasburgo.

- Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 1 giugno 2010, ricorso n. 22978/05, *Gäfgen v. Germany*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 7 luglio 1989, ricorso n. 14038/88, *Soering v. The United Kingdom*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 9 luglio 2013, ricorsi n. 66069/09, 130/10 and 3896/10, *Vinter and Others v. The United Kingdom*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 10 aprile 2012, ricorso n. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09, *Babar Ahmad and Others v. United Kingdom*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte europea dei diritti umani dell'11 dicembre 2008, ricorso n. 42502/06, *Muminov v. Russia*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte europea dei diritti umani dell'8 febbraio 2006, ricorso n. 13284/04, *Bader and Kanbor v. Sweden*, Strasburgo.
- Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 22 giugno 2006, ricorso n. 24245/03, *D. and Others v. Turkey*, Strasburgo.

#### Ulteriore Giurisprudenza

- Sentenza della Corte distrettuale degli Stati Uniti del 12 Dicembre 1984, F. Supp. 270, *In the Matter of the Requested Extradition of Joseph Patrick Thomas DOHERTY by the GOVERNMENT OF the UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND-599*, New York.
- Sentenza del Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia del 12 ottobre 1995, IT-94, *Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction*, l'Aja.
- Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America del 29 giugno 2006, ricorso n. 05-184, *Hamdan v. Rumsfeld, Secretary of Defense et Al.*, Washington DC.
- Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America del 26 gennaio 1920, ricorso n. 385, *Silverthorne Lumber Co. v. United States*, Washington DC.
- Sentenza del Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia del 22 marzo 2006, ricorso n. IT-97-24-A, *Prosecutor v. Stakic*, l'Aja.

#### Sitografia

- BBC NEWS, *Jail for Strasbourg bomb plotters*, 16 dicembre 2004, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4102023.stm#>, consultabile liberamente online.

- COUNTER-TERRORISM IMPLEMENTATION TASK FORCE, *About Us*, <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/about-task-force>, reperibile online, New York.
- *Enciclopedia Treccani*, <http://www.treccani.it/enciclopedia/>, reperibile online, Roma.
- EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Database HUDOC European Court of Human Rights*, [http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":\["GRANDCHAMBER","CHAMBER"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng#{), reperibile online, Strasburgo.
- OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, *What are Human Rights?*, <http://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>, consultabile liberamente online.
- ANGELO PANEBIANCO, *Tre problemi nella lotta al terrorismo*, 2017, <http://www.corriere.it/opinioni/>, reperibile online.
- THERESA MAY, *Theresa May's Twitter Account*, [https://twitter.com/theresa\\_may/status/872181737933217794](https://twitter.com/theresa_may/status/872181737933217794), consultabile liberamente online.
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL , *UNITED NATIONS Security Council Resolution*, <http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/>, reperibile online, New York.

## Abstract

### Introduzione

L'obiettivo della tesi è trovare l'ipotesi di un equilibrio molto importante per la società moderna, quello tra la lotta al terrorismo e i diritti umani. Per ottenere questo risultato si è scelto di focalizzarsi sull'esperienza del Regno Unito, una democrazia avanzata che ha visto diversi episodi terroristici, e di dividere il lavoro in due parti. Nella prima si è identificata la struttura normativa generale basandosi sulle norme nazionali e internazionali. Sempre nella prima parte si è dedicato un capitolo alla storia del terrorismo con un focus sulla definizione nell'ordinamento inglese e su come viene strutturato l'anti-terrorismo. Nella seconda parte invece si è approfondito l'argomento andando ad analizzare le varie fasi della lotta al terrorismo e ai gruppi radicali nella seguente maniera:

- Nel Capitolo IV si osserva l'indagine di un sospetto terrorista;
- Nel Capitolo V si analizza la detenzione di un sospetto terrorista;
- Nel Capitolo VI si vedono le problematiche legate al processo;
- Nel Capitolo VII infine si studiano i metodi per punire un condannato per reati di terrorismo e le problematiche legate sia alla sua detenzione riabilitativa sia il suo trasferimento.

Per ognuno dei capitoli della seconda parte si è scelto un caso che coinvolge il Regno Unito davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Questa scelta è data dalla volontà di mostrare le scelte dello Stato europeo in prospettiva rispetto alla salvaguardia dei diritti umani.

Una delle definizioni accademiche del terrorismo lo definisce basandosi su sei elementi:

- uso della violenza;
- organizzazione, obiettivi politici;
- audience oltre le vittime dirette;
- attori non governativi;
- arma dei deboli.

L'organizzazione gerarchica è un fattore fondamentale per raggiungere gli obiettivi ma non si esclude una struttura frammentata basata su singoli, chiamati «lupi solitari», o piccoli gruppi, chiamati «cellule», che hanno in comune solamente gli obiettivi o l'ideologia. Gli obiettivi sono gli effetti psicologici sui testimoni degli attacchi. Proprio questa categoria è

aumentata esponenzialmente negli ultimi anni a causa della diffusione dei media nella società contemporanea. L'uso del terrorismo come un mezzo per un fine non è senza fondamento infatti viene definita la tecnica del debole. Con questo si vuole sottolineare come queste tecniche siano state utilizzate storicamente per combattere un avversario con più uomini e mezzi.

L'obiettivo finale di ogni gruppo terroristico ci permette di dividere la maggior parte di loro in tre gruppi principali. Il primo è maggiormente agli onori della cronaca recente e vede l'ideologia basata sulla religione. In questo gruppo troviamo sia DAESH che formazioni ultracattoliche o guerriglieri Punjabi. Il secondo vede le motivazioni nascere da ragioni etnico-linguistiche e qui possiamo considerare i gruppi di liberazione nazionale o formazioni come l'*Eukadi ta Askatasuna*. L'ultimo gruppo vede la propria ideologia nascere da progetti politici più o meno strutturati come nel caso delle Brigate Rosse o del *Ku Klux Klan*.

I diritti umani sono dei principi morali e norme che descrivono particolari standard del comportamento umano in quanto definiscono cosa è possibile fare o non fare. Questo concetto nel corso degli anni si è sempre più amplificato fino a diventare universale nella sua applicazione. Dai diritti umani nascono per lo Stato tre obblighi fondamentali: il rispetto del godimento da parte di tutti, la protezione contro qualsiasi abuso e l'obbligo di facilitarne il godimento.

## Capitolo I

L'origine del terrorismo con finalità politiche ha origine nella Francia del Terrore dove Robespierre lo accreditava come lo strumento principale di governo insieme alla Virtù. Però i primi focolai effettivi di formazioni violente e radicali non si hanno in Francia ma in Russia dove l'ideale politico anarchico si unisce alla scelta di colpire con l'omicidio delle figure chiave del potere iniziando così una rivoluzione. L'anarchismo russo crea una serie di alleanze e fiancheggiatori in tutto il mondo. Come in ogni fenomeno naturale ad un'azione vi è una reazione e nel nostro caso si avrà prima dalle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti d'America, Theodore Roosevelt, poi dal progetto di un trattato internazionale.

Successivamente dal primo dopoguerra si avrà una nuova ondata di gruppi terroristici. In questo caso si abbandona la lotta politica interna e si sceglie la via del terrorismo per raggiungere l'indipendenza nazionale. Questo

fatto porterà una serie di problematiche dovuta alla confusione tra la figura del combattente per la libertà, che è socialmente accettata, e quella del terrorista, che invece è riconosciuto come un criminale. Non tutti i territori coloniali vedono questo fenomeno ma solamente quelli in cui la società è divisa sulle scelte da compiere. Il cambiamento influisce anche sul tipo di lotta perseguita e si passa dagli omicidi mirati di figure politiche chiave ad azioni paramilitari. L'internazionalizzazione iniziata nel primo periodo procede in quanto è funzionale agli obiettivi e alla lotta poiché permette di avere rifornimenti e supporto. Anche la reazione degli Stati è internazionale e si ha il progetto di una Convenzione e di una Corte giuridica per contrastare il fenomeno.

La terza fase nella storia del terrorismo trae la propria origine dalla guerra in Vietnam e dalla lotta dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Questo periodo vede nuovamente la politica al centro dell'ideologia nei gruppi terroristici e una forte diatriba tra gli Stati sulla loro natura. Infatti per alcuni erano criminali mentre per altri rappresentavano le aspirazioni di un popolo. Sempre in parallelismo con il primo periodo si vede il ritorno a «obiettivi teatrali» come i dirottamenti aerei. In questa fase il Regno Unito inizia ad avere una propria legislazione contro il fenomeno mentre i vari Stati si accordano su molteplici trattati.

La quarta e ultima fase è figlia del fondamentalismo religioso islamico nato durante l'invasione sovietica dell'Afghanistan. Durante questo periodo si hanno meno gruppi in quanto si strutturano sotto alcune figure di riferimento come Osama Bin Laden. Proprio la sua organizzazione porta ad un cambiamento nella strategia degli Stati e alla scoperta di nuovi strumenti.

Nel Regno Unito si hanno dal *Terrorism Act 2000* in poi una serie di leggi che definiscono e approfondiscono il fenomeno del terrorismo. La giurisprudenza poi specificherà anche le cause in cui non si deve limitare tale legislazione: uso legittimo della forza, motivi umanitari e norme della CEDU. Tale legislazione ha anche il contro bilanciamento dei diritti umani grazie a dei principi identificati da Lord Anthony J. L. Lloyd, membro della *House of Lord*. In seguito agli attentati terroristici che colpirono Londra nell'estate del 2005 venne pubblicata dall'Home Office la prima versione di un documento noto come CONTEST (*counter-terrorism strategy*) dove si esplicitavano le linee guida dell'attività antiterroristica basata su: identificazione, prevenzione, protezione e preparazione.

## Capitolo II

La lotta a livello internazionale contro il terrorismo si può dividere in due macro periodi. Il primo inizia nel 1937 con i tentati accordi di Ginevra e procede con una serie di trattati che vanno a definire l'azione terroristica in vari ambiti della vita umana. In questo periodo prima si combattono i dirottamenti aerei e navali poi si procede con la criminalizzazione di particolari azioni come la presa di ostaggi, l'uso di materiali esplosivi e nucleari e il finanziamento del terrorismo. Questa fase vede anche accordi europei per l'estradizione e nel Regno Unito vede dal 1974 una serie di misure temporanee che criminalizzano prima le pratiche terroristiche poi anche i collaboratori e i simpatizzanti.

Con l'avvento di Al-Qaeda e l'attentato alle Torri Gemelle di New York l'11 settembre 2001 si apre la seconda fase della lotta al terrorismo che si focalizza maggiormente non sul colpire il fenomeno ma le persone fisiche e giuridiche responsabili. Infatti è di questo periodo la creazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e del Parlamento Europeo del regime delle *smart sanction* che hanno l'obiettivo di colpire le finanze e le capacità logistiche dei terroristi. Contemporaneamente il Regno Unito prima approva il *Terrorism Act 2000* che è la base della legislazione contro il terrorismo in quanto vi è la definizione del fenomeno e poi approva l'*Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001*. All'interno di questa legge si trova la disciplina:

- m) dei congelamenti delle risorse finanziarie;
- n) della decadenza dal possesso di proprietà mobiliari e immobiliari per i sospetti terroristi;
- o) del nuovo processo per la rivelazione delle informazioni classificate;
- p) del rapporto tra diritto d'asilo e sicurezza nazionale con i riferimenti alle relative convenzioni e obblighi internazionali;
- q) la definizione di odio razziale e religioso per la definizione delle aggravanti;
- r) della sicurezza e dei reati legati alle armi di distruzione di massa;
- s) della sicurezza di agenti patogeni e tossine;
- t) della sicurezza degli impianti nucleari a scopi energetici;

- u) dei reati relativi alla sicurezza di aeroporti e aerei civili;
- v) dei poteri speciali di polizia;
- w) della non comunicazione dei dati delle comunicazioni;
- x) degli emendamenti alla legislazione sulla corruzione.

Successivamente a livello internazionale il Consiglio di Sicurezza continua a coordinare gli sforzi perfezionando la lista delle persone colpite da sanzioni e definisce anche le modalità di uscita dalle liste o per segnalare abusi. A livello nazionale il Regno Unito perfeziona la propria legislazione prevedendo nuovi reati in modo da contrastare i fenomeni di radicalizzazione e di preparazione degli attacchi terroristici. Nel corso del 2007, viene concluso in ambito bilaterale un primo accordo internazionale non transitorio tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea per l'elaborazione da parte del *Department of Homeland Security* (DHS) di una serie di dati personali dei passeggeri di tutti i voli da e per gli Stati Uniti d'America. Le fonti di finanziamento dei gruppi terroristici sono particolarmente considerate dal Consiglio di Sicurezza quando con la *S/RES/2199* inizia la lotta al gruppo terroristico noto come ISIS che nel territorio al confine tra Siria e Iraq stava costruendo un'entità para statale. Come si è visto in ambito internazionale la lotta al terrorismo ha seguito due approcci, quello settoriale in relazione alle modalità e quello universale in relazione alle finalità.

### Capitolo III

Dalla fine dell'Ottocento in poi gli Stati hanno stipulato una lunga serie di trattati per tutelare in maniera uniforme i diritti umani. All'azione globale, gli Stati europei hanno affiancato vari trattati nell'ambito del *Council of Europe*. Le convenzioni più importanti a carattere generale sono firmate nel 1966. La prima riguarda i diritti civili e politici mentre la seconda quelli economici, sociali e culturali. Entrambe le convenzioni prevedono un comitato che ne supervisioni l'applicazione grazie a reclami di vario genere.

Dal 1909 si sono succedute prima a l'Aja poi a Ginevra una serie di convenzioni per la regolamentazione dei conflitti armati. In questa categoria di trattati sui diritti umani sono fondamentali le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 dove si trattano il trattamento dei feriti, dei prigionieri e dei civili. Queste norme avevano applicazione

principalmente per i conflitti internazionali tra forze armate poi si estendono le norme ai conflitti interni e a particolari tipi di formazioni armate.

Il divieto di tortura è ritenuto tra i più importanti e per tale ragione è stato oggetto di molteplici trattati e norme. Il più importante è quello universale firmato nel 1984 che dà una definizione di tortura. Il secondo è stato firmato nell'ambito del *Council of Europe* ed è strettamente legato al principale trattato sui diritti umani firmato in ambito regionale. Questo trattato istituisce un apposito comitato con il potere di eseguire sopralluoghi negli Stati membri.

I bambini hanno delle tutele specifiche previste dalla *Convention on the Rights of the Child* e relativi protocolli. Con la convenzione principale si vuole imporre la libertà di scelta per i bambini e regolamentare le adozioni mentre i protocolli riguardano l'arruolamento nelle forze armate e i reati a sfondo sessuale.

Gli Stati hanno condannato in maniera sempre più categorica la tratta degli esseri umani e la schiavitù. Nei primi trattati sull'argomento si contrastava solamente lo sfruttamento delle persone di etnia caucasica mentre dal 1910 la Società delle Nazioni combatte il fenomeno senza distinzioni. I trattati successivi alla Seconda Guerra Mondiale spostano la supervisione alle Nazioni Unite e collegano il fenomeno alla criminalità organizzata.

In Europa esiste un'organizzazione regionale, il *Council of Europe*, che tra i suoi scopi ha la tutela dei diritti umani grazie ad un trattato e alla Corte EDU. Nel corso degli anni si è modificato il procedimento di accesso alla Corte in modo da renderlo più diretto e semplice. Una delle più importanti lotte mandate avanti da questa organizzazione è quella per il diritto alla vita con l'abolizione della pena di morte. Il controllo sulla fase di *follow-up* viene data al Comitato dei Ministri con apposito protocollo.

Con l'avvento dei regimi totalitari l'Europa si trova a dover fronteggiare una forte ondata di migranti. Per tutelare queste persone si firmano i trattati sui loro diritti e viene istituita un'organizzazione apposita. Sull'argomento viene firmata una convenzione a Ginevra nel 1951 che fornisce una trattazione organica per i rifugiati prima in Europa poi nel mondo. L'Unione Europea poi recentemente ha istituito un proprio sistema che si integra con quello del 1951.

A livello nazionale il Regno Unito ha sempre previsto articoli di tutela dei diritti umani nelle proprie leggi ma nel 1998 approva lo *Human Rights Act 1998* per regolamentare su tutto il territorio le procedure in relazione alla

Corte EDU. Solamente per la Scozia poi viene istituito un apposito comitato per la salvaguardia dei diritti umani.

## Capitolo IV

La fase investigativa è probabilmente la fase con maggiori implicazioni in materia di diritti umani, in quanto eventuali violazioni delle regole previste possono invalidare le fasi successive o causare errori giudiziari. Una prima fonte di violazioni può nascere dalla violazione della privacy e dalla discriminazione nei confronti degli indagati. Una violazione della privacy si può avere quando vengono fatte perquisizioni o intercettazioni senza l'autorizzazione di un giudice. Invece un esempio di discriminazione si ha quando l'indagine è fondata principalmente su motivazioni razziali o religiose in quanto i terroristi rispondono ad un determinato tipo di persona.

I principali elementi dell'equo processo che possono essere violati durante le indagini sono: l'assistenza legale, la confidenzialità delle comunicazioni tra il legale e il suo assistito, la comunicazione dei motivi per i quali è coinvolto e l'adeguatezza dei tempi e delle strutture. L'assistenza legale e la confidenzialità delle comunicazioni permettono di essere a conoscenza dei propri diritti e ad esercitarli senza interferenze. Invece la comunicazione dei motivi deve essere fatta in una lingua comprensibile all'indagato in modo da permettere una giusta difesa. L'adeguatezza dei tempi e le strutture è necessaria insieme alla comunicazione dei capi d'accusa per un efficace rispetto del diritto all'equo processo. Questa tutela è talmente importante che in caso di mancanza di mezzi propri lo Stato li fornisce a proprie spese.

L'uso di tecniche avanzate d'interrogatorio che sfociano nella tortura o nei trattamenti inumani o degradanti sono proibite da tutti i trattati universali e regionali sui diritti umani. Inoltre le prove ottenute con questi mezzi sono da considerarsi invalide per il processo. Queste tutele sono valide sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Un'altra pratica osteggiata dai trattati è il divieto di autoincriminazione che tutela da qualsiasi confessione o dichiarazione ottenuta in seguito a qualsiasi tipo di pressione fisica o psicologica.

## Caso Studio

Il 21 luglio 2005, due settimane dopo che 52 persone sono state uccise a seguito di attentati suicidi a Londra, altre bombe sono state lanciate sul sistema di trasporto pubblico londinese, ma in questa occasione non sono esplose. Gli autori sono fuggiti dalla scena. I primi tre richiedenti sono stati arrestati, ma è stata rifiutata l'assistenza legale per periodi tra le quattro e le otto ore per consentire alla polizia di effettuare "colloqui di sicurezza". Durante i colloqui di sicurezza hanno negato qualsiasi coinvolgimento o conoscenza degli eventi del 21 luglio. Durante il processo, essi si sono dichiarati responsabili ma l'obiettivo era dimostrativo. Il quarto ricorrente non era sospettato di aver fatto esplodere una bomba ed è stato inizialmente sentito dalla polizia come testimone. Tuttavia, ha iniziato a incriminarsi spiegando l'assistenza fornita ad un sospettato. In quella fase, la polizia non lo arresta e non lo informa dei suoi diritti continuando ad interrogarlo. Successivamente viene arrestato e condannato a causa di quanto detto. Nel processo davanti alla Camera della Corte EDU non viene riconosciuta nessuna violazione per tutti e quattro i richiedenti. Invece la Gran Camera riconosce una violazione nei confronti del solo quarto richiedente perché non è stato rispettato il divieto all'autoincriminazione e non è stato informato dei suoi diritti al momento in cui è diventato un sospettato.

## Capitolo V

In questo capitolo si analizza la questione della detenzione nei casi di terrorismo e di come essa possa essere legittima alla luce del diritto alla libertà personale espresso nei trattati internazionali sui diritti umani. Questo implica il divieto di detenzione arbitraria, il diritto a presentarsi davanti un giudice e condizioni di detenzione dignitose. Una detenzione può essere arbitraria non solo quando non è prevista dalla legge ma anche quando la disposizione è particolarmente vaga sul merito. I trattati internazionali prevedono la possibilità per l'arrestato o per il detenuto di avere un'udienza davanti ad un giudice o un ufficiale pubblico con i medesimi poteri, in modo da poter contrastare l'azione che egli ritiene lesiva della propria libertà. Le condizioni fisiche e sanitarie del detenuto sono molto importanti, in quanto un peggioramento di queste può portare ad un trattamento inumano o degradante. La custodia cautelare è prevista solamente in caso di: rischio di fuga, interferenza con le indagini e commissione di altri reati.

La detenzione può avvenire anche per cause esterne al processo penale. I trattati internazionali identificano tre situazioni: estradizione, minaccia alla sicurezza nazionale e sospetti terroristi in situazioni di conflitto. Nel primo caso la detenzione è preventiva all'allontanamento ed è legittima solo quando esso è possibile. Il secondo caso non è previsto in Europa ed è possibile solo quando la minaccia è reale. L'ultimo caso si ricollega al trattamento previsto dalla Convenzione di Ginevra per i militari e i civili impegnati in attività armata durante un conflitto, sia esso nazionale che internazionale.

### Caso Studio

In seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti d' America, il governo britannico ha ritenuto che il Regno Unito fosse minacciato da un certo numero di cittadini stranieri presenti nel paese che stavano fornendo una rete di sostegno alle operazioni terroristiche islamiche estremiste legate ad Al-Qaeda. Poiché alcune di queste persone non potevano essere espulse perché minacciate di maltrattamenti nel loro paese d' origine, il governo ha ritenuto necessario creare un potere esteso che permettesse la loro detenzione qualora il segretario di Stato avesse ritenuto ragionevole che la loro presenza nel Regno Unito costituisse un rischio per la sicurezza nazionale. Durante il periodo di validità della legislazione sono stati certificati e trattenuti 16 stranieri, compresi gli 11 richiedenti. Sei dei ricorrenti sono stati arrestati nel dicembre 2001 e gli altri in varie date fino all' ottobre 2003. Tutti i richiedenti tranne il secondo e il quarto sono rimasti in carcere presso la prigione di Belmarsh, anche se tre sono stati trasferiti in un ospedale psichiatrico sicuro a seguito di un deterioramento della loro salute mentale e un altro è stato rilasciato su cauzione nell' aprile 2004, in condizioni di parità con gli arresti domiciliari, sempre a causa di gravi preoccupazioni per la sua salute mentale. La Corte EDU ha riscontrato una violazione dei diritti umani di tutti i richiedenti ad esclusione del secondo e del quarto a causa di una detenzione indefinitiva e di un mancato risarcimento. Inoltre viene riconosciuta nei confronti del quarto richiedente una violazione anche alla non divulgazione di prove a causa della sicurezza nazionale. Infine la Corte non riconosce una violazione dell'art.3 a causa della detenzione.

## Capitolo VI

Il processo ad un terrorista deve essere equo e deve provenire da una corte indipendente e imparziale. Questo esclude la possibilità di giudizi da tribunali militari o speciali. Inoltre il sospettato non può essere punito a causa di una legge penale retroattiva e non si possono neanche aumentare le pene nella stessa maniera. Il sospettato si deve considerare innocente fino alla fine del processo e l'onere della prova normalmente spetta allo Stato. Il processo infine si deve tenere entro dei tempi ragionevoli considerando le prove.

Anche le vittime e i testimoni hanno dei diritti durante il processo. Lo Stato deve garantirne la sicurezza e rendere possibili ogni tipo d'assistenza necessaria per far valere i loro diritti. In alcuni casi è permesso l'uso di testimoni anonimi ma non deve intaccare il diritto all'equo processo.

Il processo vede anche una serie di tutele durante il dibattimento. Infatti il processo deve essere pubblico e in presenza delle parti in causa poiché il processo in *absentia* è permesso solo in pochi casi. Sempre raramente si può andare contro il diritto a contro interrogare i testimoni quando la loro dichiarazione è poco rilevante. Un'altra garanzia è la possibilità di revisione da parte del tribunale di massimo grado. Infine al processo non sono ammissibili prove ottenute in violazione dei diritti umani e prove che minacciano la sicurezza nazionale.

### Caso Studio

Il richiedente, cittadino giordano, è arrivato nel Regno Unito nel 1993 ed ha ottenuto asilo. Dal 2002 al 2005 è stato arrestato ai sensi della legge antiterrorismo, criminalità e sicurezza del 2001. In seguito alla sua liberazione, il ministro ha notificato al ricorrente l'ordine di espulsione. Nel frattempo, nel 1999 e nel 2000 il ricorrente è stato condannato in contumacia in Giordania per reati di cospirazione per aver organizzato attentati e esplosioni. Le prove fondamentali contro il ricorrente in ciascuno dei processi che hanno portato a tali condanne sono state le dichiarazioni incriminanti di due co-imputati, che in seguito si lamentavano delle torture. Nel 2005 i governi del Regno Unito e della Giordania hanno firmato un memorandum d'intesa (MOU) che stabilisce una serie di garanzie di conformità con le norme internazionali in materia di diritti umani da rispettare quando una persona è stata rimpatriata da uno

Stato all' altro. Ha inoltre previsto che qualsiasi persona rientrata in patria sia oggetto di visite tempestive e regolari da parte di un rappresentante di un organismo indipendente designato congiuntamente dai due governi. La Corte EDU riconosce una violazione dell'art. 6 della Convenzione in quanto il processo sarebbe ingiusto a causa dell'uso di prove ottenute con la tortura.

## Capitolo VII

A livello globale la pena di morte e l'ergastolo sono le massime pene che si possono commissionare. Nel primo caso si cerca di limitarla solo per i crimini gravi e in Europa è completamente vietata. Dove è prevista la pena di morte deve esserci anche la possibilità di rivedere la sentenza. La seconda pena invece diventa illegittima quando non ci sono possibilità di sconti.

Le Nazioni Unite per contrastare il violento terrorismo di Al-Qaeda ha avviato la prassi delle sanzioni contro *non-State actors*. Queste misure non sono prettamente penali ma hanno una forte funzione preventiva e punitiva. Nel Regno Unito l'applicazione delle sanzioni ONU è responsabilità del Segretario di Stato e sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.

Una persona a rischio di allontanamento da uno Stato deve avere la possibilità di appellarsi contro di esso. L'allontanamento è vietato qualora la persona sia un legittimo rifugiato, sia a rischio violazione dei diritti umani. Nei trattati sulla lotta al terrorismo l'extradizione non è obbligatoria quando ci sono motivi discriminatori. Per tutelare i diritti delle persone allontanate gli Stati firmano tra loro dei trattati che ne garantiscono la condizione. Nel corso della storia alcuni Stati sono ricorsi all'inganno e al sequestro illegale di persone quando non riuscivano ad ottenere determinati sospettati. Tale pratica chiamata *extraordinary rendition* è vietata poiché espone la persona a molteplici violazioni dei diritti umani.

## Caso Studio

I ricorrenti sono stati incriminati negli Stati Uniti con varie accuse di terrorismo, che ne hanno chiesto l'extradizione. Essi si sono lamentati dinanzi alla Corte EDU per il rischio di esser condannati negli Stati Uniti

all'ergastolo senza condizionale in un carcere super-max. La Corte non ha riscontrato una possibile violazione dell'art. 3 in quanto l'isolamento non è assoluto e la condanna all'ergastolo senza condizionale non è ingiustificata viste le accuse multiple di omicidio dovute ad attacchi terroristici.

## Conclusione

Questa tesi ha dimostrato come nel mondo e nello specifico nel Regno Unito il rapporto tra lotta al terrorismo e i diritti umani sia complesso. L'equilibrio non è stato ancora raggiunto ma è l'obiettivo finale di un processo ciclico che inizia con nuove esperienze terroristiche e finisce nella ricezione delle sentenze della Corte EDU. Nelle varie fasi del ciclo hanno un ruolo importante gli Stati a causa delle legislazioni nazionali e dei trattati internazionali sui diritti umani.

Personalmente credo che l'equilibrio sia fondamentale per la società moderna. Esso è necessario in quanto da un lato bisogna punire tutte le persone colpevoli di vari reati legati al terrorismo e dall'altro non possiamo perdere i diritti e le libertà ottenute nel corso dei secoli. Un eccesso di uno dei due elementi avrebbe fortissimi effetti negativi sulla società e sul modo di vivere. A conferma di quanto detto, Panebianco considera questa questione come fondamentale insieme alla punizione dei membri di DAESH e al rapporto con la comunità islamica.